

0041 - COVID-19: controlli e sanzioni

Aggiornato al 20/04/2020

AUTORE

Protospataro dott. Giandomenico - dirigente di Polizia stradale

Lo scritto riflette esclusivamente le opinioni dell'Autore e non impegna in alcun modo l'Ente di cui egli sia dipendente.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- decreto-legge coordinato con legge di conversione 23/02/2020 n. 6.
- decreto-legge 17/03/2020 n. 18.
- decreto-legge 25/03/2020 n. 19.
- decreto Presidente del Consiglio dei ministri 10/04/2020.

CONTENUTO**Sommario:**

0041.0 QUADRO GENERALE

0041.1 EPIDEMIA, MISURE RESTRITTIVE E DPCM ATTUATIVI

0041.1.1 Ambito di applicazione delle misure restrittive attuate con DPCM

0041.1.2 Interventi d'emergenza prima del DL 25.3.2020 n. 19

0041.1.3 Il nuovo assetto dei provvedimenti d'emergenza dopo il DL 25.3.2020 n. 19

0041.1.4 Proroghe dell'efficacia dei decreti e dei DPCM previgenti

0041.1.5 Misure particolari per istituzione in alcuni comuni di "zone rosse"

0041.2 MISURE RESTRITTIVE NAZIONALI

0041.2.1 Limitazione della mobilità delle persone

0041.2.2 Spostamenti da e verso l'estero

0041.2.3 Trasporto di merci in conto proprio o in conto terzi

0041.2.4 Trasporto di persone in servizi di linea, NCC e taxi

0041.2.5 Limitazioni alle attività economiche e commerciali

0041.2.6 Filiere delle attività essenziali e attività a ciclo continuo

0041.2.7 Limitazioni locali più restrittive

0041.2.8 Attività direttamente collegate al settore della circolazione stradale

0041.2.9 Attività degli studi professionali

0041.2.10 Attività degli uffici pubblici

0041.2.11 Servizi di pubblica utilità, essenziali e relative filiere

0041.2.12 Riepilogo attività aperte dal 22 marzo 2020 al 3 maggio 2020

0041.2.13 Obbligo di comunicazione di rientro nel luogo di residenza e quarantena

0041.2.14 Isolamento obbligatorio e divieto assoluto di spostamento

0041.2.15 Obbligo di utilizzo di mascherine, guanti e altri DPI

0041.3 DOCUMENTAZIONE DELLE ESIGENZE GIUSTIFICATIVE

0041.3.1 Autocertificazione giustificativa

0041.3.2 Documentazione per attività lavorativa giustificata

0041.4 SANZIONI PER VIOLAZIONE DI DIVIETI E LIMITAZIONI DURANTE L'EPIDEMIA

0041.4.1 Violazioni relative alle limitazioni della mobilità delle persone

0041.4.2 Violazione dell'obbligo di quarantena fiduciaria

0041.4.3 Violazioni relative all'isolamento obbligatorio o a misure restrittive imposte a persone positive al virus

0041.4.4 Violazioni relative ad obblighi di chiusura esercizi e sospensione o limitazione attività

0041.4.5 False attestazioni in autocertificazioni o dichiarazioni obbligatorie

0041.4.6 Violazioni relative ad obblighi di tutela dei datori di lavoro

0041.4.7 Vendita di prodotti a prezzi maggiorati approfittando dell'emergenza

0041.4.8 Vendita mascherine protettive o altri DPI privi del marchio CE

0041.4.9 Azione di controllo e soggetti preposti

0041.4.10 Verifica della veridicità delle autocertificazioni

0041.4.11 Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative previste dal DL 25.3.2020

0041.4.12 Disciplina dei reati già accertati prima del DL 25.3.2020

0041.4.13 Quadro riepilogativo delle sanzioni aggiornato al 14.4.2020

0041.4.14 Impiego delle forze armate nella gestione dell'emergenza

0041.4.15 Ruolo delle polizie locali nella gestione dell'emergenza

0041.5 PROROGA DELLA VALIDITÀ DI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

0041.5.1 Proroga della validità della carta d'identità, passaporto e di ogni altro documento d'identità

0041.5.2 Proroga della validità della patente di guida e del CIG

0041.5.3 Proroga della validità del CQC e del CFP e dell'autorizzazione ad esercitarsi

0041.5.4 Proroga della scadenza per visita e prova per aggiornamento tecnico dei veicoli

- 0041.5.5 Proroga della scadenza della revisione dei veicoli
- 0041.5.6 Proroga della validità di autorizzazioni, abilitazioni e concessioni scadute
- 0041.5.7 Proroga dei termini di scadenza in materia assicurativa
- 0041.5.8 Proroga delle operazioni di verifica del tachigrafo
- 0041.5.9 Proroga dei termini per patenti extracomunitarie
- 0041.6 SOSPENSIONE DEI TERMINI DEI PROCEDIMENTI SANZIONATORI E DEL PAGAMENTO DI SANZIONI
- 0041.6.1 Sospensione dei termini di notificazione, pagamento e ricorsi per illeciti stradali
- 0041.6.2 Sospensione dei termini per l'effettuazione di adempimenti connessi al codice della strada
- 0041.6.3 Sospensione di termini di pagamento di cartelle esattoriali
- 0041.6.4 Sospensione dei termini processuali civili e penali
- 0041.6.5 Sospensione dei termini per l'adozione di provvedimenti e relativi atti endoprocedimentali
- 0041.6.6 Termini per il pagamento in misura scontata delle sanzioni pecuniarie previste dal CDS
- 0041.6.7 Esenzioni e deroghe dal rispetto dei tempi di guida e di riposo
- 0041.6.8 Esenzioni relative alle norme che disciplinano il trasporto internazionale di merci
- 0041.7 ELENCO PROVVEDIMENTI ANCORA VIGENTI

0041.0 QUADRO GENERALE

L'emergenza collegata alla diffusione del virus COVID-19 (acronimo di COronaVirus Disease 19) ha assunto le caratteristiche di pandemia globale (1). In Italia si è sviluppata in diverse fasi, a partire dal 31.1.2020, sulla base dell'evoluzione dell'epidemia, in coerenza, anche cronologica, con le valutazioni fatte dall'OMS, determinando misure, mai assunte prima, restrittive e limitative della libertà di circolazione e dello svolgimento dell'attività d'impresa, misure che hanno avuto un forte impatto sulle relazioni sociali e sull'attività economica e imprenditoriale.

Tali misure, sempre più restrittive, hanno limitato anche l'attività degli uffici pubblici determinando anche l'esigenza di prorogare i termini perentori e di scadenze di documenti connessi all'attività di guida e alla circolazione dei veicoli.

0041.1 EPIDEMIA, MISURE RESTRITTIVE E DPCM ATTUATIVI

L'epidemia determinata dalla rapida diffusione del virus COVID-19 rientra nell'ambito di una situazione di dichiarata **emergenza nazionale** (2). In tale situazione, per la durata di sei mesi, in cui, prevedibilmente permarrà il rischio sanitario, la protezione civile nazionale assume un ruolo centrale nel coordinamento delle azioni volte al soccorso e all'assistenza della popolazione eventualmente interessata dal contagio (3).

Nella gestione dell'emergenza causata dall'epidemia, un ruolo essenziale hanno i provvedimenti emessi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) (4). Si tratta di atti amministrativi che non hanno forza di legge ma che, come i decreti ministeriali, assumono il ruolo di fonte normativa secondaria. Questi provvedimenti servono, infatti, per dare attuazione a norme primarie che hanno definito l'ambito delle materie e dei poteri concessi al Presidente del Consiglio dei ministri.

0041.1.1 Ambito di applicazione delle misure restrittive attuate con DPCM

Nell'ambito dell'emergenza connessa alla diffusione del virus COVID-19, prima il DL 23.2.2020, n. 6, convertito con modificazioni nella legge 5.3.2020 n. 13 e poi il DL 25.3.2020, n. 19 hanno definito l'ambito delle misure limitative della libertà personale e delle attività economiche (5) che possono essere adottate con DPCM. I provvedimenti d'urgenza, che, come ogni provvedimento amministrativo, devono essere ispirati al criterio di adeguatezza specifica ed al principio di proporzionalità al rischio effettivamente presente, possono imporre le limitazioni, i divieti o gli obblighi (nell'ambito di quelli previsti dalla legge), sull'intero territorio nazionale oppure solo su specifiche parti di esso. Hanno effetto immediato, salvo diversa indicazione, dal giorno stesso della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

0041.1.2 Interventi d'emergenza prima del DL 25.3.2020 n. 19

Prima dell'emanazione del DL 25.3.2020, n. 19 numerosi DPCM che si sono succeduti, hanno dato attuazione specifica alle misure generali di contenimento dell'epidemia, definendo nel dettaglio ambiti territoriali e comportamenti obbligatori (6).

Nell'ambito della gestione dell'emergenza, in coerenza con le disposizioni dei DPCM, sono stati, inoltre, emessi numerosi **decreti ministeriali** da parte del Ministro della salute (7), del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (8) allo scopo di dettare prescrizioni specifiche in materia di salute pubblica e mobilità delle persone e delle cose sul territorio.

Inoltre, nell'ambito delle prescrizioni definite dai DPCM e dai DM sopraindicati, anche le **regioni**, con proprie **ordinanze contingibili e urgenti** (9) a fronte della crescente diffusione dell'emergenza epidemiologica in alcune aree specificamente individuate, hanno assunto ulteriori iniziative di limitazione della libertà di movimento e di esercizio di attività economiche e commerciali (10). In questa fase dell'emergenza tali atti sono stati emessi per il territorio di più comuni allo scopo di prevedere misure più restrittive rispetto a quelle nazionali (11).

Infine, analoga facoltà di emettere **ordinanze contingibili ed urgenti**, nel rispetto delle disposizioni dettate da tutti gli altri provvedimenti sopraindicati, è stata esercitata ai **sindaci** per il territorio del proprio comune.

0041.1.3 Il nuovo assetto dei provvedimenti d'emergenza dopo il DL 25.3.2020 n. 19

Con il DL 25.3.2020, n. 19, per meglio far fronte al protrarsi dell'emergenza sanitaria per l'epidemia da virus COVID-19, l'intera materia è stata riordinata in modo più organico, allo scopo di dare un assetto istituzionale più definito ed una scala gerarchica di efficacia dei provvedimenti che possono essere emanati dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali. Perciò, l'intera gamma dei provvedimenti d'urgenza è stata meglio disciplinata prevedendo che:

- tutti i provvedimenti emanati nella prima fase dell'emergenza (fino al 26 marzo 2020) restano validi ed efficaci e i loro effetti già prodotti restano salvi (12). Tuttavia, l'ambito di validità di questi provvedimenti è diverso a seconda del tipo di provvedimento; infatti:
 - le misure adottate con i DPCM 8.3.2020, 9.3.2020, 11.3.2020 e 22.3.2020, e i relativi provvedimenti ministeriali di diretta attuazione (13), hanno continuato ad applicarsi nei termini originariamente previsti per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del DL 25.3.2020, n. 19 (26 marzo 2020);
 - le altre misure (DM, ordinanze ministeriali (14), ordinanze regionali, provvedimenti dei sindaci e altri provvedimenti di attuazione, ecc.), ancora vigenti al 26 marzo 2020, hanno continuato ad applicarsi solo nel limite di ulteriori 10 giorni (15); oltre tale data, avrebbero dovuto cessare di avere efficacia (16);
- l'emergenza ha durata fino al 31.7.2020 (17) e, entro questo periodo, possono essere emessi provvedimenti d'urgenza che devono in ogni caso essere:
 - per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a 30 giorni (reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020);
 - con la possibilità di modulare l'applicazione delle misure previste, sia in ambito di estensione che in durata, in aumento o diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del virus;
- lo strumento prioritario ed ordinario di regolamentazione d'urgenza per l'adozione dei provvedimenti di limitazione di diritti o la regolamentazione di attività è il DPCM (18) che può operare solo nell'ambito delle misure previste specificamente dallo stesso DL e dalla legge di conversione (19); il DPCM vigente fino al 3 maggio è il DPCM 10.4.2020 che si è sostituito a tutti i precedenti;
- solo nei casi di estrema necessità e urgenza, per situazioni sopravvenute rispetto a quelle regolamentate da DPCM, in attesa dell'adozione dei DPCM stessi, le misure di cui sopra possono essere adottate con provvedimenti contingibili e urgenti del Ministro della salute (20). Questi provvedimenti, tuttavia, restano efficaci solo fino all'entrata in vigore dei DPCM che regolano la materia (che può anche confermarli o modificarli) (21);
- quando la situazione non è ancora oggetto di interventi con DPCM e in attesa di un intervento dello Stato, nei casi in cui si determinino specifiche situazioni di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, le regioni possono adottare provvedimenti temporanei che introducono nuove misure (anche più restrittive di quelle generali adottate con DPCM, ma sempre tra quelle elencate nel DL 25.3.2020 n. 9) (22). Tali provvedimenti:
 - possono essere adottati solo nell'ambito di attività regolate dalla competenza delle regioni;
 - non possono incidere sulle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale;
 - sono di durata necessariamente temporanea e cessano di avere efficacia quando entrano in vigore i DPCM che disciplinano la situazione d'emergenza locale;
- i sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali (previste da DPCM o da decreti ministeriali), né eccedendo i limiti previsti dal DL 25.3.2020 n. 19 per gli interventi possibili con DPCM (23). In particolare, sono inefficaci misure limitative delle libertà dei cittadini non aderenti a tali principi (24).

Le nuove regole, limitatamente all'emergenza connessa all'epidemia da virus COVID-19, si applicano anche a tutti agli atti posti in essere dagli enti locali per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente. I provvedimenti degli enti locali adottati in difformità, oltre alla sostanziale inefficacia, possono essere oggetto di annullamento da parte del Governo (25).

0041.1.4 Proroghe dell'efficacia dei decreti e dei DPCM previgenti

Il DPCM 1.4.2020 aveva prorogato fino al 13 aprile l'efficacia dei DPCM precedenti che erano ancora in vigore alla data del 3 aprile 2020. Tali DPCM, per effetto delle disposizioni del DL 19.3.2020 sono stati, a tutti gli effetti, equiparati a provvedimenti attuativi dello stesso DL e valevano come regolamentazione nazionale che prevaleva, ai sensi dell'art. 3 del DL n. 19/2020, sulle norme locali incompatibili emesse in precedenza (che avevano validità, comunque, fino al 5 aprile, salvo ulteriori proroghe o rinnovazione). Con lo stesso provvedimento, era stata rinnovata e prorogata l'efficacia delle ordinanze contingibili ed urgenti emesse dal Ministro della salute rispettivamente in data 20.3.2020 e 28.3.2020, fino al 13 aprile. Il contenuto dei decreti interministeriali (DM MIT e salute) attuativi di disposizioni di quei DPCM, emessi prima del DL n. 19/2020, era stato invece rinnovato dal DM MIT - salute del 3.4.2020 che ne aveva prorogato l'efficacia fino al 13 aprile (26).

Il DPCM 10.4.2020, con decorrenza 14 aprile 2020, non ha più prorogato l'efficacia dei DPCM precedenti ed ha interamente riscritto tutti i divieti, i limiti e le misure restrittive previgenti, riunendole in un unico provvedimento che ha effetto dal **14 aprile al 3 maggio 2020**. Dal 14 aprile, perciò, le disposizioni richiamate dai DPCM 8.3.2020, 9.3.2020, 11.3.2020, 22.3.2020, 1.4.2020, le ordinanze contingibili e urgenti emesse dal Ministro della salute rispettivamente in data 20.3.2020 e 28.3.2020, il decreto del MIT di concerto con il ministero della salute del 3.4.2020 cessano di avere effetti e sono sostituite da quelle contenute nel DPCM 10.4.2020. Restano, ovviamente, ancora validi ed efficaci i effetti di tali provvedimenti che, alla data del 14 aprile, non sono ancora esauriti (27).

Sulla base di questa nuova disposizione, molte regioni hanno emanato ordinanze che, in parte, hanno reiterato e confermato le misure già adottate dalle stesse regioni prima del 14 aprile e, in molti casi, hanno fissato prescrizioni attuative del DPCM 10.4.2020 limitandone o estendendone l'efficacia (soprattutto per le nuove aperture) (290).

0041.1.5 Misure particolari per istituzione in alcuni comuni di "zone rosse"

In attuazione delle disposizioni del DL n. 19/2020, alcune regioni hanno adottato localmente misure restrittive estreme (28) finalizzate al contenimento di focolai virali in alcuni territori comunali in cui la diffusione del virus è stata molto intensa. Si tratta di misure molto più restrittive rispetto a quelle adottate in ambito nazionale o regionale che, di fatto, prevedono l'istituzione temporanea di una vera e propria "zona rossa", con una quarantena totale, presidiata e garantita nell'esecuzione dalle forze di polizia e dalle forze armate. In tali zone, ferme restando le misure statali, regionali e comunali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti e salvo particolari misure assunte localmente, in genere è previsto:

- divieto di allontanamento dal territorio del comune da parte di tutte le persone ivi presenti, anche se non stabilmente dimoranti (salvo autorizzazione del sindaco per casi eccezionali);
- divieto di accesso nel territorio del comune, salvo che per assicurare attività e servizi consentiti o previa autorizzazione del sindaco solo per casi eccezionali (29);
- sospensione di tutte le attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
- sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti o domiciliati, anche di fatto, nel comune anche ove le stesse attività si svolgano fuori dal territorio comunale;
- sospensione delle attività lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità,
- sospensione dello svolgimento delle attività produttive, industriali, lavorative e commerciali, compresi cantieri di lavoro, ad eccezione dei negozi di generi alimentari, e di prodotti di prima necessità (30);
- soppressione di tutte le fermate dei mezzi pubblici, ivi compreso del trasporto ferroviario;
- chiusura al pubblico dei cimiteri comunali, garantendo, comunque, l'erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, cremazione delle salme;
- chiusura dei parchi pubblici, orti comunali, aree di sgambamento cani, aree sportive a libero accesso, servizi igienici pubblici e privati ad uso pubblico e divieto di utilizzo delle relative strutture anche per attività motoria.

0041.2 MISURE RESTRITTIVE NAZIONALI

Dopo una prima fase, caratterizzata da misure di contenimento della diffusione dell'epidemia limitate ad alcune aree specifiche del territorio della Lombardia (31), subito dopo estesa al territorio dell'intera regione Lombardia, di parte del Veneto e a quello di altre 14 province (32), i DPCM 9.3.2020 (33) e 11.3.2020 hanno previsto misure restrittive valide **su tutto il territorio nazionale**. Altre misure sono state adottate successivamente con DM della salute e dell'interno 22.3.2020, con DPCM 22.3.2020 (34) e con DPCM 1.4.2020 (35). Dal 14 aprile 2020 fino al 3 maggio 2020, tutte le misure precedentemente adottate sono state sostituite da quelle previste dal DPCM 10.4.2020.

Per effetto di questi provvedimenti, in vigore dal **12 marzo al 3 maggio**, tutta l'Italia è diventata zona protetta sottoposta a misure restrittive. Essi hanno infatti:

- limitato gli spostamenti delle persone dalla propria abitazione/dimora tranne quelli determinati da motivi di salute, lavoro o necessità;
- vietato lo spostamento da un comune ad un altro, anche, per rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza fuori del comune in cui ci si trovava, salvo giustificato motivo (lavoro, salute, urgente necessità);
- bloccato tutte le manifestazioni pubbliche, culturali, ludiche o sportive (36);
- sospeso l'attività didattica nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università;
- sospeso le attività di bar, pub, ristoranti, parrucchieri e centri estetici (37);
- sospesa l'attività produttiva e la commercializzazione di beni non essenziali (297);
- limitato il trasporto pubblico locale e i trasporti interregionali (38).

0041.2.1 Limitazione della mobilità delle persone

Dal **12 marzo al 3 maggio 2020** in tutto il territorio nazionale è vietato ogni spostamento fuori della propria abitazione/dimora (39), salvo che per comprovate esigenze di lavoro (40), di salute (41) o di necessità (42), quali, per esempio, l'acquisto di beni necessari alla sopravvivenza ovvero di quelli commercializzati da attività che non sono sospese (43). Per necessità, tuttavia, non deve intendersi solo il soddisfacimento di esigenze materiali ma anche di bisogni spirituali o dettati da consuetudini sociali rilevanti (293).

La limitazione ha la finalità di ridurre in modo assoluto ogni possibile (anche se non probabile) contagio. Per questo motivo, in questa fase dell'emergenza, occorre limitare al massimo ogni contatto sociale e, perciò, ogni spostamento non indispensabile fuori dalla propria abitazione/dimora (44). Di questa finalità occorre tener conto nella valutazione di ciascun comportamento rilevato allo scopo di verificare, caso per caso, se lo spostamento è giustificato.

Il divieto è assoluto ed è riferito all'intero territorio nazionale: vale anche per gli spostamenti all'interno del comune di abitazione, di dimora o di permanenza temporanea. Sono vietati tutti i viaggi in Italia e verso l'estero, salvo che per le motivazioni giustificative previste (v. inPratica 0041.2.2).

Ai fini della valutazione della legittimità dello spostamento, occorre considerare anche la distanza tra l'abitazione/dimora e

l'esercizio commerciale, artigiano o di pubblica necessità. Sono consentiti gli spostamenti solo verso l'esercizio aperto più vicino. Soprattutto per gli acquisti di beni di prima necessità, perciò, devono essere utilizzati solo gli esercizi commerciali più vicini alla propria abitazione/dimora, compatibilmente con le esigenze specifiche di acquisto dei prodotti necessari stessi. Non è giustificato lo spostamento per l'acquisto di beni non indispensabili commercializzati da imprese che non possono operare durante l'emergenza (45). È comunque consentito (perché considerato "lavoro") spostarsi per raggiungere un'azienda o un cantiere, anche se l'attività d'impresa è stata chiusa o sospesa quando ci sono ragioni di manutenzione e conservazione ovvero di urgente intervento (294).

Per effettuare uno spostamento giustificato dai motivi sopra menzionati, è consentito l'impiego di qualsiasi veicolo, (46) pubblico o privato, ovvero di treno o metropolitana, a condizione che sia comunque garantito il rispetto del distanziamento minimo obbligatorio anche all'interno di esso (47). Ove il distanziamento minimo obbligatorio non può essere rispettato, il veicolo deve essere usato dal solo conducente (48).

Dal **22 marzo al 3 maggio** (salvo ulteriori proroghe) è vietato ogni spostamento non necessitato dal luogo in cui una persona si trova (49) ad un altro comune, salvo comprovate ragioni di lavoro, assoluta necessità o salute (50).

Non è consentito neanche fare rientro alla propria residenza o domicilio abituale, posto in altro comune rispetto al luogo in cui la persona dimora (anche temporaneamente), se non per le ragioni giustificative sopraindicate (51).

Il Ministero dell'interno ha precisato che è tuttavia consentito accompagnare i familiari che devono far rientro per ragioni di assoluta necessità, nel luogo di residenza o abitazione, presso grandi infrastrutture del sistema dei trasporti (aeroporti, porti e stazione ferroviarie, ecc.) (52).

È vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza (53).

Fino a 3 maggio 2020 è vietata ogni forma di attività ludica o sportiva (54) fuori della propria abitazione, fatto salvo l'attività motoria individuale in prossimità dell'abitazione stessa (55), purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona (56). Anche per l'esercizio di attività motoria consentita, è comunque vietato l'accesso e/o la permanenza del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici anche se posti in prossimità dell'abitazione (57).

Per motivazioni specifiche e per territori limitati, le regioni o i sindaci possono adottare provvedimenti più restrittivi che limitano l'attività motoria in modo assoluto, anche se svolta nelle vicinanze della propria abitazione (58).

È inoltre vietata ogni forma di assembramento di più di 2 persone sia in luogo pubblico sia in luogo privato, eccezion fatta, ovviamente, per i familiari conviventi nella casa di abitazione o dimora (59).

Chi è posto in quarantena fiduciaria ovvero obbligatoria non può muoversi dalla propria abitazione/dimora per nessun motivo senza il consenso dell'autorità sanitaria.

0041.2.2 Spostamenti da e verso l'estero

Dall'11 marzo al 3 maggio 2020 (60) non sono consentiti i viaggi all'estero per turismo, ma solo per comprovate esigenze di lavoro, situazioni di assoluta necessità o motivi di salute. Solo per le ragioni indicate, sono consentiti spostamenti per rientrare in Italia e per raggiungere il proprio domicilio. Perciò:

- gli spostamenti dall'Italia verso l'estero, ai soli fini di turismo, sono assolutamente vietati. Possono essere giustificati solo indifferibili motivi di lavoro, salute o altra improrogabile necessità. Lo spostamento verso l'estero, tuttavia, in presenza di queste motivazioni, non è sottoposto a particolari vincoli;
- è possibile rientrare dall'estero al proprio domicilio o residenza in Italia (61) solo per comprovate ragioni di salute, lavoro ed urgente necessità (62) ma occorre sottoporsi a controlli sanitari e trascorrere un periodo di 14 giorni in autoisolamento (quarantena, cioè permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva) presso il proprio domicilio o in altro luogo determinato dalla stessa persona o, in mancanza, definito dal comune (63). Al momento del rientro, anche se non si presentano sintomi, è sempre obbligatorio dichiarare e documentare le ragioni del rientro e comunicarlo al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale per avviare la sorveglianza sanitaria (64).

Dal **28.3.2020 fino al 3 maggio**, inoltre, sono state previste misure più specifiche per chiunque entra in Italia dall'estero per i motivi sopraindicati (65). Queste misure più rigorose prevalgono sui provvedimenti adottati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che non sono con esse compatibili (66). Si stabilisce che:

- chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea (67) aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o stradale, prima dell'accesso al servizio e all'atto dell'imbarco sul mezzo, è tenuto a consegnare al vettore una dichiarazione autocertificata con la quale egli indica e documenta i motivi del viaggio ed il luogo in cui intende trascorrere la quarantena fiduciaria dopo l'ingresso in Italia (68);
- i vettori (terrestri, aerei o navali) e gli armatori navali devono acquisire e verificare prima dell'imbarco la documentazione fornita dal passeggero e devono provvedere a:
 - misurare la temperatura dei singoli passeggeri;
 - vietare l'imbarco se manifestano uno stato febbrile;
 - vietare l'imbarco se la documentazione non è completa;
 - adottare le misure organizzative che assicurano in tutti i momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri trasportati (69).

Nelle ipotesi ove dal luogo di sbarco del mezzo di trasporto di linea utilizzato per fare ingresso in Italia **non sia possibile per una o più persone raggiungere effettivamente l'abitazione o la dimora** indicata alla partenza come luogo di effettuazione del periodo di sorveglianza sanitaria e di quarantena fiduciaria (70), l'autorità sanitaria competente per territorio informa immediatamente

la Protezione civile regionale che, in coordinamento con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, determina le modalità e il luogo dove svolgere la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo delle persone sottoposte alla predetta misura (71). Nello stesso modo, si procede in caso di impossibilità di raggiungere la propria abitazione o residenza durante il viaggio effettuato con mezzi privati.

Dal luogo di quarantena fiduciaria individuata dalla ASL competente, la persona può muoversi, successivamente, alla volta del proprio domicilio, residenza o abitazione o di altro luogo di sua scelta. In tal caso, adempiuti gli obblighi di comunicazione, deve rinnovare il periodo di quarantena di 14 giorni presso quel luogo (72).

Tutte le disposizioni di cui si è fatta illustrazione **non si applicano**:

- al personale addetto al trasporto delle merci che dipende da imprese aventi sede in Italia;
- agli equipaggi di navi, treni e aeromobili;
- nel caso di persone che transitano in Italia (per qualunque esigenza, purché giustificata) con mezzi privati e vi permangono al massimo per 24 ore (prorogabile per comprovate esigenze di altre 12 ore). In tali casi, tuttavia, essi devono comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso stesso nel territorio nazionale (73);
- nel caso di persone che transitano o sostano in Italia per comprovate esigenze lavorative ed escono dal Paese entro 72 ore dall'ingresso (prorogabile una sola volta per altre 48 ore), limitatamente alle procedure sopraindicate relative all'autoisolamento che non si applicano. In tali casi, essi devono, però, comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso stesso nel territorio nazionale (74) ed avere con sé (da esibire, a richiesta degli organi di controllo), per tutta la durata del periodo di permanenza in Italia, un'autocertificazione che documenta tale esigenza (75);
- al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo di cui all'articolo 13 del decreto-legge 17.3.2020, n. 18;
- ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora (76).

Chi arriva dall'estero con una nave, un aereo o un vettore stradale che effettua trasporto internazionale di linea, una volta giunto all'aeroporto, porto o terminal bus in suolo italiano non può prendere un mezzo pubblico di trasporto nazionale (autobus, treno o metro) per raggiungere il luogo dichiarato per la quarantena ma può fare uso solo di mezzi privati. Può raggiungere questo luogo, perciò, solo se c'è qualcuno che viene a prenderlo nel luogo di sbarco in Italia con un mezzo privato oppure può proseguire solo utilizzando un taxi o un NCC. Se non può proseguire subito con questo mezzo privato deve attivare la procedura già menzionata con individuazione del luogo di quarantena da parte della Protezione civile (con spese a suo carico).

Soggetto che entra in Italia	Quarantena per 14 gg	Comunicazione ASL di ingresso	Documenti da esibire	Assunzione obblighi specifici	Note
1. Conducenti di veicoli di imprese di trasporto aventi sede in Italia (trasporto di persone o merci)	NO	NO	Dichiarazione specifica [Fac-simile 2]	NO	DPCM 10.4.2020 art. 5, c. 10 Deroga vale solo per il personale viaggiante dipendente da imprese aventi sede legale in Italia
2. Personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, bordo di qualsiasi mezzo di trasporto (Conducenti o passeggeri che fanno ingresso in Italia)	NO	NO	Dichiarazione specifica [Fac-simile 2]	NO	DPCM 10.4.2020 art. 5, c. 10 Incluso l'esercizio temporaneo di funzioni sanitarie di cui all'art. 13 del DL 17.3.2020, n. 18
3. Conducenti di veicoli da trasporto • Conducenti di imprese non aventi sede in Italia che caricano / scaricano merci in Italia (trasporto merci) • Conducenti di imprese non aventi sede in Italia che caricano / scaricano passeggeri in Italia (trasporto persone)	NO se restano in Italia al massimo per 72 ore (prorogabili di 48) [6]	SI [1]	Dichiarazione specifica [Fac-simile 1]	SI [4]	DPCM 10.4.2020 art. 5, c. 5 e 6 Vale solo se l'ingresso è dettato da ragioni di lavoro e l'Italia è la destinazione finale del viaggio.
4. Conducenti e passeggeri di auto private che vengono per motivi di lavoro (Italia destinazione finale viaggio) (eccetto caso 2 sopra)	NO se restano in Italia al massimo per 72 ore (prorogabili di 48) [6]	SI [2]	Dichiarazione specifica [Fac-simile 4]	SI [4]	DPCM 10.4.2020 art. 5, c. 5 e 6 Vale solo se l'ingresso è dettato da ragioni di lavoro e l'Italia è la destinazione finale del viaggio.
5. Conducenti e passeggeri di auto private che vengono per motivi di	NO se restano in Italia al massimo	SI [2]	Dichiarazione specifica	SI [4]	DPCM 10.4.2020, art. 5, c. 7.

lavoro (Italia è paese di transito e non destinazione finale viaggio) (eccetto caso 2 sopra)	per 24 ore (prorogabili di 12) [6]		[Fac-simile 3]		Vale solo se l'ingresso sul territorio italiano è per finalità di transito (ad es. quando l'autotrasportatore dell'azienda estera fa ingresso in Italia per recarsi ad un porto ed imbarcarsi con un'altra destinazione).
6. Lavoratori transfrontalieri	NO	NO	Dichiarazione specifica [Fac-simile 2]	NO	Devono essere considerati al pari dei soggetti che si muovono all'interno del territorio nazionale. Non si applicano le prescrizioni contenute negli artt. 4 e 5 del DPCM 10.4.2020. Si riferisce unicamente ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1, c. 1, lettera a) del DPCM 10.4.2020
7. Equipaggio di aerei, nevi, aeromobili, treni, ecc.	NO	NO	Dichiarazione specifica [Fac-simile 2]	NO	DPCM 10.4.2020 Art. 4 c. 9 e art. 5 c. 10
8. Passeggeri di treni, aerei, navi e bus in servizio di linea (eccetto caso 2 sopra)	SI (nel luogo indicato nella dichiarazione resa al vettore)	SI [3]	Copia dichiarazione resa al vettore prima della partenza [5] [Fac-simile 5]	NO	DPCM 10.4.2020 Art. 4
9. Passeggeri di treni, aerei, navi e bus in servizio di linea	NO se restano in Italia al massimo per 72 ore (prorogabili di 48) [6]	SI [1]	Copia dichiarazione resa al vettore prima della partenza [5] [Fac-simile 4]	NO	DPCM 10.4.2020 art. 5, c. 5 e 6

[1] **Comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale**, rendendo contestualmente una **dichiarazione**, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445. Per facilitare le operazioni, sarebbe auspicabile che la comunicazione all'ASL venga effettuata a **mezzo mail** dall'azienda di trasporto non appena è in possesso delle informazioni che devono essere riportate nella dichiarazione:

- le comprovate esigenze lavorative e la durata della permanenza in Italia;
- l'indirizzo completo dell'abitazione, della dimora o del luogo di soggiorno in Italia;
- il mezzo privato che verrà utilizzato. In caso di più abitazioni, dimora o luoghi di soggiorno, gli indirizzi completi di ciascuno di essi e del mezzo privato utilizzato per effettuare i trasferimenti;
- il recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante la permanenza in Italia.

[2] **Comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale.**

[3] **Comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente in base al luogo di destinazione nel territorio nazionale.** Per facilitare le operazioni, sarebbe auspicabile che la comunicazione all'ASL venga effettuata a mezzo mail prima della partenza non appena si è in possesso delle informazioni che devono essere riportate nella dichiarazione da dare al vettore.

[4] **Obblighi che il dichiarante assume:**

- allo scadere del periodo di permanenza, lasciare immediatamente il territorio nazionale e, in mancanza, iniziare il periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione, la dimora o il luogo di soggiorno indicata nella comunicazione/dichiarazione;
- segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, tale situazione con tempestività al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell'Autorità sanitaria, ad isolamento.

[5] **Consegnare al vettore all'atto dell'imbarco dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445** (ha un contenuto simile a quella per il personale viaggiante appartenente ad imprese NON avente sede legale in Italia - Fac-simile 2), recante l'indicazione in modo chiaro e dettagliato, di:

- comprovate esigenze lavorative e durata della permanenza in Italia;
- indirizzo completo dell'abitazione, della dimora o del luogo di soggiorno in Italia e il mezzo privato che verrà utilizzato per raggiungere la stessa dal luogo di sbarco. In caso di più abitazioni, dimora o luoghi di soggiorno, indirizzi completi di ciascuno di essi e indicazione del mezzo privato utilizzato per effettuare i trasferimenti;
- recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante la permanenza in Italia.

[6] Se viene **superato il massimo periodo di permanenza** e non si lascia il territorio nazionale si deve iniziare il periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione, la dimora o il luogo di soggiorno indicata nella comunicazione ASL / dichiarazione al vettore.

Fac-simile 1

**DICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 10 APRILE 2020**

Aggiornamento al 14 aprile 2020

**VALIDA PER IL PERSONALE VIAGGIANTE ADDETTO ALL'AUTOTRASPORTO DI MERCI E DI VIAGGIATORI
DIPENDENTI DA IMPRESE CON SEDE LEGALE NON IN ITALIA CHE ENTRA IN ITALIA PER TRANSITO O BREVE
SOGGIORNO (ART. 5 DPCM 10.4.2020)**

- Il sottoscritto (1)
- Nato a (2)
- il (3)
- di cittadinanza (4)
- residente in (5)
- indirizzo (6)
- documento di identità (7)
- utenza telefonica (8)

**CONSAPEVOLE DELLE CONSEGUENZE PENALI PREVISTE IN CASO
DI DICHIARAZIONI MENDACI A PUBBLICO UFFICIALE (ARTT 483 E 495 C.P.)**

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ:

1. di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna ed adottate ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, concernenti le limitazioni alle possibilità di spostamento delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio nazionale;
2. di essere a conoscenza delle ulteriori limitazioni disposte con provvedimenti del Presidente della Regione (*indicare la Regione di partenza*) e del Presidente della Regione (*indicare la Regione di arrivo*);
3. di essere a conoscenza delle misure introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020;
4. di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo al virus COVID-19;
5. di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 4 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19;

DICHIARA INOLTRE

1. di essere entrato in Italia da il/...../..... alle ore/....., con il veicolo tipo marca modello targato immatricolato in
2. di essere diretto a soggiornando presso(9), e di restare in Italia fino al/...../..... alle ore/.....; (10)
3. di avere comunicato l'ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente di il/...../..... alle ore/.....; (11)
4. che in caso di motivate esigenze potrà trattarsi in Italia soltanto per ulteriori 48 ore (12 ore per chi è in transito) e che, in tal caso, si obbliga a rilasciare dichiarazione analoga alla presente;
5. che la permanenza in Italia è motivata esclusivamente dalle seguenti esigenze lavorative
.....
.....(12)
6. si obbliga di lasciare immediatamente il territorio nazionale allo scadere del periodo di permanenza o, in mancanza, ad iniziare il periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento sanitario di 14 giorni presso l'abitazione, la dimora o il luogo di soggiorno indicati. In caso di insorgenza dei sintomi COVID-19, si obbliga di segnalare immediatamente tale situazione al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente tramite i numeri di telefono appositamente dedicati e di sottoporsi, in attesa delle determinazioni dell'autorità sanitaria, ad isolamento.

LUOGO E DATA DEL CONTROLLO (13)

L'OPERATORE DI POLIZIA NOME E COGNOME (14)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Compilare la dichiarazione in STAMPATELLO MAIUSCOLO

La dichiarazione va compilata al momento dell'ingresso in Italia e tenuta sempre al seguito, anche quando il dichiarante non è alla guida.
La dichiarazione va consegnata all'operatore di polizia.
Al momento del controllo la dichiarazione sarà ritirata dall'operatore di polizia. In tal caso sarà necessario predisporre un'altra dichiarazione.
La dichiarazione è valida per un periodo massimo di 72 ore dall'ingresso in Italia.
Per motivate esigenze è possibile prorogare la permanenza per altre 48 ore. In tal caso deve essere predisposta un'altra dichiarazione.
In caso di transito la dichiarazione è valida per un periodo massimo di 24 ore dall'ingresso in Italia.
Per motivate esigenze è possibile prorogare la permanenza per altre 12 ore. In tal caso deve essere predisposta un'altra dichiarazione

1. Indicare prima il nome e poi il cognome.
2. Indicare il luogo di nascita (città etc.) ed il Paese di nascita.
3. Indicare la data di nascita (gg/mm/aaaa).
4. Indicare la nazione di cittadinanza.
5. Indicare la città/luogo di residenza e lo Stato.
6. Indicare l'indirizzo completo di residenza: la via, piazza etc.
7. Indicare tipo di documento, numero, autorità che lo ha rilasciato, date di emissione e di scadenza. Il documento deve essere esibito all'operatore di polizia e deve consentire l'individuazione della cittadinanza del dichiarante,
8. Indicare il proprio numero di cellulare.
9. Indicare l'indirizzo dell'abitazione, della dimora o del luogo dove verrà effettuato l'eventuale soggiorno.
10. Indicare il valico o la frontiera da cui si è fatto ingresso sul territorio italiano, la data (gg/mm/aaaa) e l'orario (h:xx.xx) di ingresso e di uscita dal territorio italiano, nonché la destinazione del viaggio in Italia al momento del controllo. È consentita la permanenza in Italia per un periodo massimo di 72 ore, prorogabile per motivate esigenze di oltre 48 ore. In caso di transito il termine è di 24 ore prorogabile di ulteriori 12 ore.
11. La comunicazione deve essere fatta al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso sul territorio nazionale. La medesima comunicazione deve essere fatta anche se l'ingresso in Italia è avvenuto per il solo transito per raggiungere altro Stato (UE o extra UE). In tale ultimo caso, il periodo massimo di permanenza sul territorio nazionale è di 24 ore, prorogabile per specifiche e comprovate esigenze di ulteriori 12 ore. Oltre tale periodo si applicano gli obblighi di sottoposizione a sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario per 14 giorni, comunicando contestualmente la circostanza all'Autorità sanitaria competente per il territorio ove si osserva l'isolamento.
12. Indicare le ragioni della permanenza in Italia (ad esempio ed a titolo non esaustivo: "consegna delle merci a..... e proveniente da....." - "Presa in carico delle merci a..... e diretto a....." - "trasporto viaggiatori a..... e proveniente da....." - "trasporto viaggiatori da e diretto a...")
13. Il luogo e la data non vanno indicati: sono a cura dell'operatore di polizia.
14. Indicare il nome e cognome del dichiarante. La dichiarazione deve essere firmata alla presenza dell'operatore di polizia.

Fac-simile 2

**AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000
VALIDA PER LE PERSONE CHE FANNO INGRESSO NEL TERRITORIO NAZIONALE E FANNO PARTE DELLE
CATEGORIE DI CUI ALL'ART. 4, COMMA 9,
E ALL'ART. 5, COMMA 10, DEL DPCM 10 APRILE 2020**

Il sottoscritto.....
nato il..... a..... (.....),
residente in..... (.....), via.....
e domiciliato in..... (.....), via.....
identificato a mezzo..... nr.....
rilasciato da..... in data.....
utenza telefonica....., consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (artt. 483 e 495 c.p.)

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

- di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al COVID-19 (fatti salvi gli spostamenti disposti dalle autorità sanitarie);
- che lo spostamento è iniziato da (indicare lo Stato da cui è iniziato)
con destinazione (indicare città italiana ed indirizzo dove si intende andare)
- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna ed adottate ai sensi degli artt. 1 e 2 del Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, concernenti le limitazioni alle possibilità di spostamento delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio nazionale;
- di essere a conoscenza delle misure introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020;
- di essere a conoscenza delle ulteriori limitazioni disposte con provvedimenti del Presidente delle Regione (indicare la Regione di partenza) e del Presidente della Regione (indicare la Regione di arrivo) e che lo spostamento rientra in uno dei casi consentiti dai medesimi provvedimenti (indicare quale);
- di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19;
- che lo spostamento è determinato da comprovate esigenze lavorative;
- di appartenere ad una delle seguenti categorie di lavoratori (indicare quale):
 - equipaggio dei mezzi di trasporto;
 - personale viaggiante appartenente ad imprese aventi sede legale in Italia;
 - personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo di cui all'art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
 - lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) del DPCM 10 aprile 2020.

A questo riguardo, dichiara che

(indicare attività lavorativa e rapporto con la categoria di lavoratori indicata)

.....
Data, ora e luogo del controllo

Firma del dichiarante

L'Operatore di polizia

Fac-simile 3

**DICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 10 APRILE
 Aggiornamento al 14 aprile 2020**

**VALIDA PER CHIUNQUE INTENDE FARE INGRESSO NEL TERRITORIO NAZIONALE, PER COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE, TRAMITE TRASPORTO DI
 MARITTIMO, LACUALE, FERROVIARIO O TERRESTRE**

- Il sottoscritto (1)
- Nato a (2)
- il (3)
- di cittadinanza (4)
- residente in (5)
- indirizzo (6)
- documento di identità (7)
- utenza telefonica (8)

**CONSAPEVOLE DELLE CONSEGUENZE PENALI PREVISTE IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI A PUBBLICO UFFICIALE (ARTT 483 e 495 C.
 DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ:**

1. di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna ed adottate ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legge 25 marzo 2020, r limitazioni alle possibilità di spostamento delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio nazionale;
2. di essere a conoscenza delle ulteriori limitazioni disposte con provvedimenti del Presidente della Regione (indicare la Regione di partenza della Regione (indicare la Regione di arrivo);
3. di essere a conoscenza delle misure introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020;
4. di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo al virus COVID-19;
5. di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 4 del D.L. 25 marzo 2020, n.19;

DICHIARA INOLTRE

1. di essere entrato in Italia da il/...../..... alle ore/....., con il seguente mezzo di trasporto (indicare aereo, indicando il numero di volo o di treno)
2. di essere diretto a, soggiornando presso (9), e di restare in Italia fino al/...../..... alle ore/.....; (10)
3. di avere comunicato l'ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente di/...../..... alle ore/.....;
4. che in caso di motivate esigenze potrà trattenersi in Italia soltanto per ulteriori 48 ore e che, in tal caso, si obbliga a rilasciare dichiarazione analoga alla presente;
5. che la permanenza in Italia è motivata esclusivamente dalle seguenti esigenze (12)
6. si obbliga di lasciare immediatamente il territorio nazionale allo scadere del periodo di permanenza o, in mancanza, ad iniziare il periodo di sorveglianza sanitaria di 14 giorni presso l'abitazione, la dimora o il luogo di soggiorno indicati. In caso di insorgenza dei sintomi COVID-19, si obbliga di segnalare immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente tramite i numeri di telefono appositamente dedicati e di sottoporsi, in attesa delle determinazioni di ad isolamento.

LUOGO E DATA DEL CONTROLLO (13)

L'OPERATORE DI POLIZIA

NOME E COGNOME (14)

.....

.....

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Compilare la dichiarazione in STAMPATELLO MAIUSCOLO

La dichiarazione va compilata al momento dell'ingresso in Italia e tenuta sempre al seguito, anche quando il dichiarante non è alla guida. La dichiarazione va consegnata all'operatore di polizia. Al momento del controllo la dichiarazione sarà ritirata dall'operatore di polizia. In tal caso sarà necessario predisporre un'altra dichiarazione. La dichiarazione è valida per un periodo massimo di 72 ore dall'ingresso in Italia. Per motivate esigenze è possibile prorogare la permanenza per altre 48 ore. In tal caso deve essere predisposta un'altra dichiarazione. In caso di transito la dichiarazione è valida per un periodo massimo di 24 ore dall'ingresso in Italia. Per motivate esigenze è possibile prorogare la permanenza per altre 12 ore. In tal caso deve essere predisposta un'altra dichiarazione.

1. Indicare prima il nome e poi il cognome.
2. Indicare il luogo di nascita (città etc.) ed il Paese di nascita.
3. Indicare la data di nascita (gg/mm/aaaa).
4. Indicare la nazione di cittadinanza.
5. Indicare la città/luogo di residenza e lo Stato.
6. Indicare l'indirizzo completo di residenza: la via, piazza etc.
7. Indicare tipo di documento, numero, autorità che lo ha rilasciato, date di emissione e di scadenza. Il documento deve essere esibito all'operatore di polizia l'individuazione della cittadinanza del dichiarante.
8. Indicare il proprio numero di cellulare.
9. Indicare l'indirizzo dell'abitazione, della dimora o del luogo dove verrà effettuato l'eventuale soggiorno.
10. Indicare il valico o la frontiera da cui si è fatto ingresso sul territorio italiano, la data (gg/mm/aaaa) e l'orario (h: xx.xx) di ingresso e di uscita dal territorio



- destinazione del viaggio in Italia al momento del controllo. È consentita la permanenza in Italia per un periodo massimo di 72 ore, prorogabile per motivate esigenze
11. La comunicazione deve essere fatta al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso sul territorio nazionale. La comunicazione deve essere fatta anche se l'ingresso in Italia è avvenuto per il solo transito per raggiungere altro Stato (UE o extra UE). In tale ultimo caso, il periodo di permanenza sul territorio nazionale è di 24 ore, prorogabile per specifiche e comprovate esigenze di ulteriori 12 ore. Oltre tale periodo si applicano gli obblighi di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario per 14 giorni, comunicando contestualmente la circostanza all'Autorità sanitaria competente per il territorio di isolamento.
 12. Indicare le ragioni della permanenza in Italia legate all'esercizio dell'attività lavorativa
 13. Il luogo e la data non vanno indicati: sono a cura dell'operatore di polizia.
 14. Indicare il nome e cognome del dichiarante. La dichiarazione deve essere firmata alla presenza dell'operatore di polizia.

Fac-simile 4

DICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 D.P.R. N.445/2000 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 10 APRILE 2020

Aggiornamento al 14 aprile 2020

VALIDA PER CHIUNQUE INTENDE FARE INGRESSO NEL TERRITORIO NAZIONALE, PER COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE O IN TRANSITO, TRAMITE TRASPORTO PRIVATO (ART. 5 DPCM 10.04.2020)

- Il sottoscritto (1)
- Nato a (2)
- il (3)
- di cittadinanza (4)
- residente in (5)
- indirizzo (6)
- documento di identità (7)
- utenza telefonica (8)

CONSAPEVOLE DELLE CONSEGUENZE PENALI PREVISTE IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI A PUBBLICO UFFICIALE (ARTT 483 e 495 C.C.) DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ:

1. di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna ed adottate ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legge 25 marzo 2020, o limitazioni alle possibilità di spostamento delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio nazionale;
2. di essere a conoscenza delle ulteriori limitazioni disposte con provvedimenti del Presidente della Regione (indicare la Regione di partenza della Regione) (indicare la Regione di arrivo);
3. di essere a conoscenza delle misure introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020;
4. di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo al virus COVID-19; 5. di essere a conoscenza delle sanzioni previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 marzo 2020, n.19;

DICHIARA INOLTRE

1. di essere entrato in Italia da il/...../..... alle ore/....., con il veicolo tipo marca targato immatricolato in
2. di essere diretto a, soggiornando presso (9), e di restare in Italia fino al/...../..... alle ore/.....; (10)
3. di avere comunicato l'ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente di il/...../..... alle ore/.....;
4. che in caso di motivate esigenze potrà trattenersi in Italia soltanto per ulteriori 48 ore (12 ore per chi è in transito) e che, in tal caso, si obbliga a rilasciare dichiarazione presente;
5. che la permanenza in Italia è motivata esclusivamente dalle seguenti esigenze (12)
6. si obbliga di lasciare immediatamente il territorio nazionale allo scadere del periodo di permanenza o, in mancanza, ad iniziare il periodo di sorveglianza sanitaria di 14 giorni presso l'abitazione, la dimora o il luogo di soggiorno indicati. In caso di insorgenza dei sintomi COVID-19, si obbliga di segnalare immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente tramite i numeri di telefono appositamente dedicati e di sottoporsi, in attesa delle determinazioni del Dipartimento, ad isolamento.

LUOGO E DATA DEL CONTROLLO (13)

L'OPERATORE DI POLIZIA NOME E COGNOME (14)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Compilare la dichiarazione in STAMPATELLO MAIUSCOLO

La dichiarazione va compilata al momento dell'ingresso in Italia e tenuta sempre al seguito, anche quando il dichiarante non è alla guida. La dichiarazione va consegnata all'operatore di polizia. Al momento del controllo la dichiarazione sarà ritirata dall'operatore di polizia. In tal caso sarà necessario predisporre un'altra dichiarazione. La dichiarazione è valida per un periodo massimo di 72 ore dall'ingresso in Italia. Per motivate esigenze è possibile prorogare la permanenza per altre 48 ore. In tal caso deve essere predisposta un'altra dichiarazione. In caso di transito la dichiarazione è valida per un periodo massimo di 24 ore dall'ingresso in Italia. Per motivate esigenze è possibile prorogare la permanenza per altre 12 ore. In tal caso deve essere predisposta un'altra dichiarazione.

1. Indicare prima il nome e poi il cognome.
2. Indicare il luogo di nascita (città etc.) ed il Paese di nascita.
3. Indicare la data di nascita (gg/mm/aaaa).
4. Indicare la nazione di cittadinanza.
5. Indicare la città/luogo di residenza e lo Stato.
6. Indicare l'indirizzo completo di residenza: la via, piazza etc.
7. Indicare tipo di documento, numero, autorità che lo ha rilasciato, date di emissione e di scadenza. Il documento deve essere esibito all'operatore di polizia con l'individuazione della cittadinanza del dichiarante.
8. Indicare il proprio numero di cellulare.
9. Indicare l'indirizzo dell'abitazione, della dimora o del luogo dove verrà effettuato l'eventuale soggiorno.



10. Indicare il valico o la frontiera da cui si è fatto ingresso sul territorio italiano, la data (gg/mm/aaaa) e l'orario (h: xx.xx) di ingresso e di uscita dal territorio destinazione del viaggio in Italia al momento del controllo. È consentita la permanenza in Italia per un periodo massimo di 72 ore, prorogabile per motivate esigenze di transito è consentita la permanenza per un periodo massimo di 48 ore, prorogabili per motivate esigenze di altre 24 ore.
11. La comunicazione deve essere fatta al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso sul territorio nazionale. La comunicazione deve essere fatta anche se l'ingresso in Italia è avvenuto per il solo transito per raggiungere altro Stato (UE o extra UE). In tale ultimo caso, il permanenza sul territorio nazionale è di 24 ore, prorogabile per specifiche e comprovate esigenze di ulteriori 12 ore. Oltre tale periodo si applicano gli obblighi di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario per 14 giorni, comunicando contestualmente la circostanza all'Autorità sanitaria competente per il territorio di isolamento.
12. Indicare le ragioni della permanenza in Italia legate all'esercizio dell'attività lavorativa
13. Il luogo e la data non vanno indicati: sono a cura dell'operatore di polizia.
14. Indicare il nome e cognome del dichiarante. La dichiarazione deve essere firmata alla presenza dell'operatore di polizia.

Fac-simile 5

**AUTODICHIARAZIONE GIUSTIFICATIVA DELLO SPOSTAMENTO
IN CASO DI ENTRATA IN ITALIA DALL'ESTERO**

(da consegnare al vettore in caso di utilizzo di mezzo pubblico di trasporto o mezzo privato)

Il/la sottoscritto/a, nato/a il/...../..... a, (.....),
via, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione
falsificata o uso di atti falsi, nonché delle sanzioni previste dall'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

- a) di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio da Covid-19 vigenti in Italia e, in particolare, delle prescrizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2020;
- b) di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo al Covid-19;
- c) di essere in rientro in Italia dalla seguente località estera, tramite il seguente mezzo di trasporto (in caso di mezzo privato indicare la targa; in caso di mezzo pubblico estremi del volo / corsa ferroviaria o stradale / tratta
- d) che lo spostamento è determinato da motivi di salute, lavoro o di assoluta urgenza (indicare in modo specifico, concreto e verificabile i motivi dello spostamento e la loro urgenza e necessità):
.....
.....
.....
.....
- e) che svolgerà il periodo di 14 giorni di sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario nell'abitazione/dimora situata al seguente indirizzo:
piazza/via n interno
- f) che, una volta giunto/a in Italia, raggiungerà direttamente e nel minore tempo possibile l'indirizzo indicato al punto precedente tramite il seguente mezzo di trasporto
- g) che i recapiti telefonici presso cui ricevere le comunicazioni durante l'intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario sono i seguenti:
..... mobile:

Luogo, data e ora della presente dichiarazione

Firma del dichiarante per il Vettore

0041.2.3 Trasporto di merci in conto proprio o in conto terzi

I servizi di trasporto di merci, sia in conto proprio che per soddisfare esigenze di terzi, non sono sottoposti a limitazioni. Possono essere trasportate liberamente tutte le tipologie di merci, anche non direttamente connesse ai generi di prima necessità o comunque non compresi nell'ambito dei prodotti di cui all'allegato al DPCM 10.4.2020. L'unico limite che si può rinvenire rispetto all'attività di trasporto di merci, è quello del soggetto a cui le merci sono destinate: infatti, non possono essere trasportate merci che sono destinate ad un'attività che, secondo il DPCM 10.4.2020, è sospesa (77). Tuttavia, è consentito il trasporto presso un magazzino di attività produttiva sospesa se tale operazione è funzionale alla logistica di questo magazzino che, secondo il DPCM 10.4.2020, dopo il 14 aprile, può operare (con comunicazione al prefetto) per smaltire le scorte giacenti.

Ai conducenti dei veicoli che trasportano merci in ambito nazionale non si applicano le limitazioni relative agli spostamenti delle persone sul territorio nazionale (78). Gli autisti di mezzi adibiti al trasporto merci rientrano, infatti, nella fattispecie delle comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, per le quali non è necessaria né l'autorizzazione per ogni singolo viaggio (ove prevista, come per viaggi in Sicilia o Sardegna) né l'obbligo di permanenza domiciliare, con isolamento fiduciario per 14 giorni successivi, al rientro presso il proprio domicilio (79).

È consentito anche il **trasporto internazionale** di merci (salvi divieti specifici imposti da altri Stati).

Per l'esecuzione di attività di trasporto nazionale, nelle giornate del 22 e 29 marzo, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 25 e 26 aprile e 1, 3 maggio (salvo ulteriori proroghe) è stato previsto che non si applicano le limitazioni di circolazione stabilite dal calendario dei divieti di circolazione dei veicoli adibiti per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, sulle



strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni dell'anno 2020 di cui all'art. 2 del DM 12.12.2019, n. 578. In queste date, i veicoli aventi massa superiore a 7,5 t possono circolare liberamente. Analoga esenzione vale per i veicoli utilizzati per trasporti internazionali (sia verso l'Italia che verso l'estero), per quali la deroga al divieto di circolazione è estesa a tutte le giornate del calendario, fino a nuova indicazione (80).

Per i servizi di autotrasporto internazionale di merci tramite il sistema della cd. "autostrada viaggiante" (navetta ferroviaria RO-LA) le autorizzazioni bilaterali per il trasporto internazionale rilasciate ai paesi extracomunitari con la limitazione dell'uso del mezzo ferroviario in entrata e in uscita dall'Italia, **fino al 13 aprile**, potevano essere utilizzate anche come autorizzazioni ordinarie, valide cioè per il percorso stradale (81).

Ai conducenti di veicoli sia italiani che stranieri impegnati in attività di trasporto internazionale non si applicano le regole relative alla dichiarazione di ingresso/rientro in Italia né il regime dell'autoisolamento (quarantena fiduciaria) per 14 giorni. In termini pratici:

- il personale viaggiante di qualunque nazionalità appartenente ad imprese non aventi sede legale in Italia può operare nel territorio del Paese senza obbligo di autoisolamento (quarantena fiduciaria) se transita o sosta in Italia per un tempo massimo di 72 ore, prorogabile di ulteriori 48 ore;
- il personale viaggiante dei veicoli di imprese italiane (82) che si reca all'estero e fa rientro in Italia per effettuare trasporti internazionali di merci, non ha obbligo di dichiarazione di rientro ASL né di autoisolamento (quarantena fiduciaria) (83).

Nel primo caso (conducente di veicolo straniero che opera temporaneamente in Italia), durante la circolazione del veicolo, deve comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale (84) e, durante la circolazione del veicolo, deve avere a bordo o deve poter compilare una **dichiarazione autocertificata** - ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000 - con cui l'autista attesta di essere in Italia per esigenze lavorative e si impegna, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, a segnalare tale situazione al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale e a sottoporsi, nelle more delle determinazioni della già menzionata autorità sanitaria, a isolamento (85) (v. inPratica 0041.2.2).

Durante il trasporto, in ogni caso, devono essere rispettate alcune **regole di sicurezza** che sono state stabilite nel protocollo siglato dal ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le organizzazioni di categoria e le rappresentanze sindacali in data 20.3.2020:

- **regole di sicurezza per il trasporto di merci:**
 - gli autisti dei mezzi di trasporto merci (sia conto proprio che conto terzi) sono tenuti a restare a bordo dei propri mezzi, se sprovvisti di guanti e mascherine;
 - salvo casi di assoluta necessità, l'autista deve essere solo in cabina;
 - se è necessario trasportare un altro conducente o addetto alle operazioni di carico/scarico, occorre sempre utilizzare i dispositivi di protezione individuale nel caso non sia possibile mantenere la distanza di un metro tra i lavoratori;
 - durante le operazioni di carico/scarico ed in tutte le situazioni in cui si renda necessario lavorare a distanza interpersonale minore di un metro, anche in ambienti all'aperto, è necessario l'uso delle mascherine;
- **regole di sicurezza per consegne a domicilio e riders:**
 - le consegne a domicilio di pacchi, documenti e altre tipologie di merci espresse possono avvenire senza contatto con i riceventi;
 - nel caso di consegne, anche effettuate da riders, le merci devono essere consegnate senza contatto con il destinatario e senza la firma di avvenuta consegna. Ove ciò non sia possibile, si rende necessario l'utilizzo di mascherine e guanti per i lavoratori.

0041.2.4 Trasporto di persone in servizi di linea, NCC e taxi

Il trasporto di persone su veicoli di linea in ambito nazionale e di noleggio con conducente è consentito purché sia possibile rispettare le prescrizioni relative alla distanza minima tra i passeggeri di almeno 1 m. Ovviamente, le persone trasportate devono spostarsi solo per comprovate esigenze di lavoro, salute ed improrogabili necessità che devono, perciò, essere in grado di dimostrare, in occasione di controlli. È parimenti possibile il trasporto delle persone con taxi, alle condizioni sopraindicate.

Conducenti di taxi, NCC e di autobus (di linea in ambito nazionale o in servizio NCC) **non sono chiamati a verificare** l'esistenza delle motivazioni che giustificano il trasporto del passeggero di cui risponde ciascuno individualmente, sulla base della propria dichiarazione autocertificata o della propria documentazione giustificativa. Gli stessi conducenti, infatti, non sono tenuti a chiedere l'esibizione di questa documentazione nel momento in cui imbarcano il passeggero. Non possono perciò rispondere, neanche a titolo di concorso, delle violazioni delle limitazioni di movimento commesse dalla persona trasportata.

I taxi e i servizi di trasporto di persone non di linea possono installare paratie divisorie fra passeggeri e conducente. Tali paratie possono essere installate anche senza aggiornamento della carta di circolazione imposta ai sensi dell'art. 78 CDS (86), a condizione che siano munite dei necessari certificati di conformità, omologazione o analoga autorizzazione (87).

Ai conducenti dei veicoli che trasportano professionalmente persone non si applicano le limitazioni relative agli spostamenti delle persone sul territorio nazionale. Valgono anche per il trasporto internazionale di persone le indicazioni fornite per il trasporto internazionale di cose (88).

I presidenti delle regioni possono ridurre i trasporti pubblici locali. Inoltre, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con quello della salute, può disporre la riduzione delle corse dei treni, dei voli e dei trasporti marittimi (89).

Durante il trasporto di passeggeri devono essere rispettate, sia dai conducenti che dalle imprese esercenti, alcune importanti **regole di sicurezza** stabilite nel protocollo siglato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le organizzazioni di categoria

e le rappresentanze sindacali in data 20.3.2020 (90):

- **regole di sicurezza per il trasporto di persone.** Le norme di sicurezza riguardano lavoratori e passeggeri, ambienti di lavoro, stazioni, terminal, mezzi di trasporto e sono:
 - distanza interpersonale di un metro per tutto il personale viaggiante: non solo per i conducenti ma anche per coloro che hanno rapporti con il pubblico;
 - utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, nel caso non sia possibile mantenere la distanza di un metro tra i lavoratori e con i viaggiatori;
 - sui taxi e sulle autovetture NCC: al massimo due passeggeri sul sedile posteriore. È vietato il trasporto su quello anteriore. Il conducente deve indossare dispositivi di protezione;
- le **aziende** che gestiscono l'attività di trasporto di persone devono:
 - dare informazione a tutto il personale viaggiante sul corretto uso e gestione dei dispositivi di protezione individuale, dove previsti (mascherine, guanti, tute, ecc.) e su tutte le prescrizioni che devono essere adottate;
 - sanificare e igienizzare i mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro in modo appropriato e frequente;
 - installare dispenser di disinfettante ad uso dei passeggeri;
 - vendere biglietti in modo contingentato per osservare tra i passeggeri la distanza di almeno un metro;
 - fornire adeguata informazione ai passeggeri a bordo dei mezzi mediante apposizione di cartelli circa le corrette modalità di comportamento.

0041.2.5 Limitazioni alle attività economiche e commerciali

Tutte le attività relative a beni o servizi non essenziali **sono sospese**. In particolare, deve cessare ogni attività **dal 10 marzo al 3 maggio 2020** (91) (*elenco indicativo, non esaustivo*):

- fatto salvo quanto previsto per le aree di servizio poste sulle autostrade (92), negli ospedali e negli aeroporti (93) e per le mense aziendali (94), le attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche artigianali, che effettuano il consumo sul posto e/o prevedono l'asporto (compresi preparazione di pasti da portar via "take-away" quali, ad esempio, rosticcerie, piadinerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio senza posti a sedere, ecc.) (95);
- attività commerciali al dettaglio di beni non essenziali (96);
- agenzie immobiliari;
- impianti nei comprensori sciistici;
- musei ed altri istituti e luoghi della cultura;
- concessionarie di vendita di veicoli;
- stabilimenti balneari, saune, beauty-farm, centri termali, centri estetici, di abbronzatura e ogni altra forma di centro benessere;
- palestre, piscine, centri sportivi, centri natatori (salvo quelli per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza sanitaria);
- parrucchieri, barbieri, estetisti;
- pubblici esercizi destinati ad attività ricreative, sportive e tutti i locali che offrono spazi di aggregazione per il pubblico (discoteche, cinema, teatri, piano-bar, happy-hours, ecc.), centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
- autoscuole e centri di formazione per conducenti;
- commercio effettuato per mezzo di distributori automatici;
- industrie e imprese artigiane di produzione e trasformazione, anche senza contatto con il pubblico, che producono o commercializzano prodotti non essenziali; è tuttavia consentita la commercializzazione dei prodotti presenti in magazzino; (97)
- eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati (98).
- congressi, riunioni, i meeting e simili eventi sociali o formativi;

Le attività produttive sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile, purché sia in ogni caso garantita la distanza interpersonale di 1 metro, anche attraverso la modulazione dell'orario di apertura e sia impedito in modo assoluto ogni forma di assembramento (più di 2 persone).

Sono consentite solo le seguenti attività:

- ipermercati, supermercati, discount di alimentari (99), minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari (100);
- mercati rionali, sia all'aperto sia coperti, possono operare soltanto per l'attività di vendita di generi alimentari, salvo ordinanze regionali temporanee che lo vietano in modo assoluto (es. ordinanza regione Lombardia 4.4.2020 n. 521);
- servizi di pompe funebri e attività connesse;
- esercizi di produzione o di commercio di prodotti ritenuti essenziali (elenco tassativo allegato al DPCM 10.4.2020 (298) (101); la produzione può essere diretta sia in Italia che all'estero nel rispetto, naturalmente, delle regole nazionali: perciò, quello che si può produrre per il mercato nazionale si può produrre anche per l'estero (299);
- rivendite di sigarette, comprese quelle elettroniche, e prodotti liquidi e altri prodotti per fumatori (102);
- attività di commercio al dettaglio in esercizi specializzati di piccoli animali da compagnia e di prodotti e alimenti per animali da compagnia;
- vendita di giornali periodici o quotidiani, librerie e cartolerie;
- vendita di prodotti per igiene personale (300);
- lavanderie, tintorie, esercizi per pulitura di articoli tessili e pelliccia e lavanderie industriali;
- attività di consegna a domicilio dei prodotti alimentari (103) preparati in laboratori o esercizi che non prevedono la

- somministrazione diretta al pubblico (104);
- industrie e imprese artigiane di produzione e trasformazione senza contatto con il pubblico che producono o trasformano prodotti essenziali elencati negli allegati al DPCM 10.4.2020 (105). Tuttavia, in ogni caso, devono restare chiusi i reparti aziendali non indispensabili per la produzione;
- servizi bancari, finanziari, assicurativi (106);
- altre attività artigiane (diverse da quelle vietate), solo se relative a servizi essenziali;
- attività del settore agricolo, zootecnico e di trasformazione agro-alimentare, comprese le filiere che forniscono beni e servizi;
- farmacie, parafarmacie, articoli sanitari, erboristerie;
- luoghi di culto (in cui, però, sono sospese le cerimonie civili e religiose con presenza di più persone, ivi comprese quelle funebri) (107);
- badanti, domestiche, colf e baby-sitter ed assistenti per la cura della persona (108).
- consegne a domicilio di prodotti non alimentari relativi a categorie merceologiche ammesse, ritenute essenziali o di pubblica utilità (109);
- servizi di somministrazione di alimenti e bevande resi nell'ambito di strutture della pubblica amministrazione, istituti penitenziari, strutture sanitarie e sociosanitarie e di sostegno alle fasce fragili della popolazione;
- alberghi e altre strutture ricettive per le esigenze di gestione dell'emergenza, salvo sia localmente vietato da provvedimenti regionali (110);
- cantieri ed attività edili (110);
- negozi e supermercati di ferramenta, termoidraulica, vernici, ecc;
- vendita di vestiti per bambini;
- vendita, anche al dettaglio, di computer e ricambi elettronici.

Negozi e supermercati che, al loro interno, vendono anche **merce non compresa nell'ambito dei prodotti alimentari o di prima necessità** (igiene alla persona, detersivi, saponi, disinfettanti, ecc.) la cui produzione e commercializzazione è vietata dal DPCM 10.4.2020, possono rimanere aperti ma non possono vendere tutta la merce che hanno in negozio ma solo quella alimentare o dei generi di prima necessità e quella di attività che non sono sospese (ad es. cartoleria). Infatti, negozi, oppure esercizi di media o grande distribuzione non possono continuare a vendere i prodotti che non sono alimentari e che non rientrano tra quelli espressamente consentiti per la vendita al dettaglio dal DPCM 10.4.2020 (111). In alcune regioni, tuttavia, è consentita la vendita di prodotti diversi nei supermercati (112).

Tutte le attività consentite devono comunque adottare le misure necessarie **alla tutela della sicurezza dei lavoratori** (113).

Anche rispetto alle attività produttive o commerciali, dopo il DPCM 10.4.2020, è comunque consentito **spostarsi** per raggiungere un'azienda o un cantiere, anche se l'attività d'impresa è stata chiusa o sospesa ed **accedere** a un'azienda o a un cantiere chiuso (previa comunicazione al Prefetto) nei seguenti casi;

- imprenditore o a un suo delegato che deve verificare lo stato dei beni o per motivi di sicurezza; si tratta di sopralluoghi indifferibili, finalizzati ad accertare la regolarità del funzionamento di alcune attrezzature o apparecchiature rimaste "accese", ovvero "sotto pressione" (come gli impianti idraulici) o in altre situazioni simili, e ciò per evitare danni maggiori;
- operai manutentore, sia dipendente che in regime di appalto, che deve svolgere interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Se tali funzioni sono svolte da personale interno all'azienda, ciò deve risultare da documentazione interna (ad es. nel DVR), anche perché il manutentore interno dovrà essere altresì in possesso della necessaria formazione e addestramento specifico;
- contabile o ragioniere (sia dipendente che esterno) o commercialista che deve predisporre le paghe per i dipendenti o svolgere altri adempimenti contabili;
- magazziniere che deve provvedere al carico/scarico delle merci giacenti in magazzino che possono essere smaltite (302);
- dipendenti che devono svolgere le attività di backoffice non effettuabili da remoto; si tratta di attività fondamentali, indifferibili e inderogabili purché del tutto estranee a quella produttiva (ad es. pagamenti fornitori, acquisizione di documentazione indispensabile, ecc.), limitando il più possibile il numero del personale presente e assicurando il rispetto delle misure precauzionali adottate

Per recarsi in azienda per esigenze indifferibili sopracitate, è sempre opportuno che gli elementi specifici delle attività sopra menzionate risultino dall'autocertificazione appositamente predisposta. Se possibile, appare utile una dichiarazione dell'imprenditore che conferma le predette esigenze.

0041.2.6 Filiere delle attività essenziali e attività a ciclo continuo

Sono consentite anche le attività, non astrattamente comprese tra quelle essenziali (di cui al DPCM 10.4.2020) ma tuttavia funzionali ad assicurarne la continuità (v. allegato al DPCM 10.4.2020) (303).

L'operatività di queste aziende che producono o commercializzano prodotti non ritenuti astrattamente indispensabili (e quindi non inclusi nell'allegato al DPCM 10.4.2020) (304), non è tuttavia libera, ma richiede verifica, concreta, della effettiva funzionalità rispetto alla filiera. Perciò, gli esercenti tali attività devono dare **previa comunicazione al prefetto** della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, indicando specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei loro prodotti e dei loro servizi. Il prefetto, tuttavia, può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di reale necessità per l'approvvigionamento della filiera. Provvedimenti regionali, localmente, possono limitare anche tali attività (114).

Sono consentite anche le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al prefetto della provincia ove

sono ubicati tali impianti dalla cui interruzione possa derivare un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il prefetto può sospendere le già menzionate attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l'attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale (305).

0041.2.7 Limitazioni locali più restrittive

Le ordinanze regionali, tuttavia, possono dettare disposizioni ancora **più restrittive** (ad esempio, è quanto accaduto per regione Lombardia 4.4.2020 n. 524, regione Piemonte decreto 3.3.2020 n. 36) e **vietano in modo assoluto**:

- attività professionali di qualsiasi tipo, salvo quelle che hanno scadenze improrogabili (ad es. commercialisti);
- apertura di uffici pubblici (salvo servizi essenziali) presso le rispettive sedi e uffici decentrati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2 DLG n. 165/2001 nonché dei soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative di cui all'art. 1 legge n. 241/1990, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità, nell'ambito di quelli previsti dalla legge n. 146/1990 (115);
- tutte le attività commerciali al dettaglio di prodotti diversi dagli alimentari e di prima necessità;
- tutte le attività delle strutture ricettive comunque denominate (è sospesa l'accoglienza degli ospiti e quelli presenti devono andarsene), salvo eccezioni funzionali all'emergenza.

Alla luce delle disposizioni DL 25.3.2020, n. 19, questi provvedimenti potevano assumere valore solo temporaneo in attesa che la materia si regolata con DPCM (v. inPratica 0041.1.3). I provvedimenti di questo tipo, già adottati alla data del 26.3.2020, dovevano continuare ad avere efficacia solo per ulteriori 10 giorni (116).

0041.2.8 Attività direttamente collegate al settore della circolazione stradale

Possono continuare a esercitare le seguenti attività considerate essenziali alle esigenze della collettività, purché siano rispettate le prescrizioni di sicurezza atte a evitare il contagio (117).

Attività del settore automobilistico	Possono restare aperte (nel rispetto prescrizioni di sicurezza)
Autoscuole e centri di formazione	NO [3]
Agenzie pratiche automobilistiche	SI [4]
Centri di revisione auto e moto	SI [8]
Concessionarie automobilistiche, moto e ciclomotori	NO
Meccanici, gommisti, carrozzieri ed elettrauto	SI
Studi notarili	SI [5]
Studi legali	SI [5]
Studi di infortunistica stradale	SI [5]
Imprese di autotrasporto merci (conto proprio e conto terzi)	SI
Imprese di autotrasporti persone di linea e NCC con autobus	SI
Taxi e NCC con autovetture	SI
Uffici pubblici (motorizzazione)	SI [1]
Uffici pubblici (ACI-PRA)	SI [1]
Commissioni mediche locali	SI [1]
Medici di cui all'art. 119 CDS	SI
Associazioni di categoria	SI
Distribuzione di carburante (sia al dettaglio che all'ingrosso)	SI
Autolavaggi	SI [7]
Bar e servizi di ristorazione nelle aree di servizio lungo le autostrade	SI [2]
Soccorso stradale	SI
Vendita, all'ingrosso e al dettaglio, di parti e accessori di ricambio per veicoli e moto	SI
Attività di noleggio veicoli	NO [6]

[1] Nei limiti delle attività considerate indifferibili.

[2] Non possono somministrare al banco ma devono vendere solo da asporto. Il cibo deve essere consumato fuori del locale.

[3] Le autoscuole devono sospendere l'attività formativa, eccetto quella a distanza. Possono continuare a svolgere le altre attività (servizi di agenzia, di assicurazione e simili) se operano nell'ambito della stessa azienda.

[4] Gli studi di consulenza automobilistica possono continuare a svolgere la propria attività anche di tipo assicurativo. Sono fatte salve ordinanze temporanee delle regioni più restrittive per ambiti territoriali limitati. Sono, infatti, aziende che sono complementari e strumentali allo svolgimento di operazioni che la Motorizzazione ha ritenuto indifferibili e che non sono perciò sospese (immatricolazione, conferma validità patente scaduta prima del 31.1.2020, ecc.). Ovviamente, la legittimazione del singolo cliente a recarsi e permanere nelle stesse agenzie deve essere valutata, caso per caso, in ragione dell'indifferibilità dell'operazione che deve effettivamente svolgere (ma tale profilo afferisce alla sua esclusiva responsabilità e non può essere contestato al titolare dell'agenzia).

[5] Tuttavia, le ordinanze delle regioni, solo per ambiti temporali e territoriali limitati, possono essere più restrittive vietando completamente le attività di studi professionali (es. regione Lombardia, ordinanza 4.4.2020 n. 524; regione Piemonte, decreto 3.4.2020 n. 36): sono fatte salve, in ogni caso, le attività sottoposte a scadenza non

prorogabile (es. commercialisti).

- [6] Le attività di noleggio di auto, motoveicoli e furgoni possono proseguire l'attività solo per fornire veicoli a servizi essenziali. Naturalmente, per l'utilizzatore del veicolo preso a noleggio valgono le stesse regole previste per gli spostamenti.
- [7] A seguito di chiarimento in base al Codice ATECO (45.20.91) come modificato dal DM MISE 25.3.2020. L'autolavaggio rientra in quello della riparazione e manutenzione veicoli (45.2).
- [8] I centri di revisione sono compresi nelle attività di cui al Codice Ateco 71.20.21 (controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi (prove periodiche stradali della sicurezza degli autoveicoli e dei motocicli - revisione a norma di legge) che all'allegato 1 del DPCM 10.4.2020 ritiene comunque aperte nonostante le misure restrittive per le attività produttive ed artigiane. **Nella vigenza del DPCM 22.3.2020** si era ritenuto che l'attività dei centri di revisione non potesse ritenersi indifferibile atteso che il termine relativo al compimento dell'operazione per tutti i veicoli, è stato prorogato. L'utente che vi si recava non avrebbe, perciò giustificazione legittima per spostarsi dalla propria abitazione/dimora perché non sta compiendo un'attività urgente di necessità. In quella fase dell'emergenza, perciò, si era ritenuto che, visto che l'attività di officina poteva restare comunque aperta e, quindi, che solo ove la revisione fosse stata svolta da operatore che è anche officina l'operazione di visita ai sensi dell'art. 80 CDS potesse ritenersi complementare a tale attività (da valutare caso per caso in modo documentato rispetto al veicolo oggetto di visita di revisione) e, perciò, sarebbe stata lecita. **Dopo il 14 aprile, per effetto delle prime riaperture**, ad opera del DPCM 10.4.2020, si è andata affermando l'interpretazione opposta secondo cui è lecito lo spostamento delle persone dirette ad una delle attività lecite, ritenendo che il soddisfacimento di esigenze connesse alle attività consentite fosse da ritenere giustificato in relazione alle "situazioni di necessità" di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) del medesimo DPCM 10.4.2020. In questa ottica, diametralmente opposta a quella affermata dagli interpreti del precedente DPCM, anche la revisione del veicolo, purché effettuata nel comune di residenza, deve ritenersi sempre consentita, nonostante la proroga dei termini di scadenza della revisione operata dal DL 18/2020. In questa fase di graduale e cauta espansione dei diritti delle persone, si è perciò ritenuto di considerare di nuovo liberamente esercitabile l'attività dei centri di revisione.

L'esonero dalla sospensione dell'attività non significa che le attività devono essere necessariamente tenute aperte. Se lo desiderano, anche in funzione delle esigenze del personale e di sicurezza, potrebbero, infatti, decidere di restare comunque chiuse ovvero di ridurre l'orario di lavoro per diminuire l'esposizione ai rischi. Tuttavia, **per il settore della circolazione stradale**, alcune attività economiche e artigiane sono da considerarsi essenziali in quanto funzionali a garantire la circolazione dei mezzi di soccorso e dei veicoli destinati al trasporto di beni di prima necessità e, quindi, dovrebbero restare aperte secondo la normale turnazione e orario:

- distributori di carburante (118);
- riparazione e manutenzione autoveicoli e motocicli (officine meccaniche, carrozzerie, elettrauto, riparazione e sostituzione pneumatici) e quelle connesse a consentire lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione quali la vendita, all'ingrosso e al dettaglio, di parti e accessori di ricambio per veicoli e moto;
- soccorso stradale (119);
- bar e servizi di ristorazione nelle aree di servizio lungo le autostrade (120).

Il DL 25.3.2020, dando un nuovo assetto alla materia, ha previsto la possibilità dell'obbligo di apertura coattiva di servizi ritenuti vitali per il Paese. Infatti, l'art. 2 comma 3 ha previsto che, per la durata dell'emergenza (cioè fino al 31.7.2020), può essere imposto lo svolgimento delle attività non oggetto di sospensione, in conseguenza dell'applicazione di misure dettate con DPCM ove ciò sia assolutamente necessario per assicurarne l'effettività e la pubblica utilità, con provvedimento del prefetto, assunto dopo avere sentito, senza formalità, le parti sociali interessate. Si tratta di un potere di intervento molto forte, necessario ad evitare possibili serrate di imprenditori che, pur potendo restare aperti, non giudicano l'operazione economicamente conveniente. In tale caso il prefetto, esercitando un potere connesso al mantenimento della sicurezza pubblica e della salute delle persone, come accade in altre settori (in cui si prevede la possibilità di requisizione di beni per pubblica utilità), può imporre l'apertura coattiva dell'esercizio commerciale o dell'impresa di produzione che siano essenziali per il bene comune dei cittadini.

0041.2.9 Attività degli studi professionali

Non è prevista la generale chiusura degli studi professionali (306). Tuttavia, localmente (con ordinanza regionale), può essere prevista la chiusura delle attività degli studi professionali che non hanno scadenze rinviabili (121). In ogni caso, anche per questi, è fortemente raccomandato il massimo utilizzo di modalità di "lavoro agile" o lavoro a distanza, l'incentivazione di ferie e congedi retribuiti per i dipendenti, nonché altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva.

Le strutture sanitarie private, ivi compresi gli studi e le cliniche odontoiatriche, possono continuare ad operare e ad erogare i propri servizi esclusivamente per le prestazioni che i professionisti giudichino non rinviabili e sempre previo appuntamento (122).

0041.2.10 Attività degli uffici pubblici

Gli uffici pubblici rimangono tendenzialmente aperti su tutto il territorio nazionale, salvo le limitazioni previste da ordinanze delle regioni in cui, anche localmente, possono essere adottate misure più restrittive. È in ogni caso fatta salva l'attività di uffici che svolgono servizi pubblici essenziali (v. inPratica 0041.2.11) (123).

L'attività amministrativa è svolta regolarmente sia pure con i limiti di orario e di accesso al pubblico che ciascuna amministrazione deve prevedere per limitare al massimo la presenza di personale dipendente e di pubblico. In ogni caso, se possibile, tutti i servizi devono essere resi fruibili online.

Ogni amministrazione ha definito le attività che ritiene indifferibili con propri provvedimenti organizzativi (124).

È prevista, comunque, la sospensione delle attività delle pubbliche amministrazioni che svolgono didattica e formazione presso scuole, nidi, musei, biblioteche, ecc.

0041.2.11 Servizi di pubblica utilità, essenziali e relative filiere

Sono **sempre e comunque consentite** le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12.6.1990 n. 146 (125) eccetto quelli relativi a istruzione e cultura (126).

Sono sempre consentite anche le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere dei servizi di pubblica utilità e di quelli essenziali. Gli esercenti tali attività devono dare previa comunicazione al prefetto della provincia ove esse sono ubicate, indicando specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei loro prodotti e servizi. Il prefetto, tuttavia, può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di reale necessità per l'approvvigionamento della filiera. Provvedimenti regionali, localmente, possono limitare anche tali attività (127).

0041.2.12 Riepilogo attività aperte dal 22 marzo 2020 al 3 maggio 2020

Fabbriche [1]	Trasporti [1]	Esercizi commerciali [1]
<ul style="list-style-type: none"> • Settore alimentare (bevande, filiera agro-alimentare/zootecnica) • Settore tessile (solo indumenti da lavoro, escluso abbigliamento) • Gomma e materie plastiche • Prodotti chimici • Carta • Raffinerie petrolifere • Idraulica, impiantistica elettrica e condizionatori • Forniture mediche e dentistiche • Strumentistica per la filiera alimentare • Settore farmaceutico • Settore di silvicoltura, pesca e acquacoltura 	<ul style="list-style-type: none"> • Trasporto ferroviario di passeggeri (solo interurbano) e di merci • Autobus urbani ed extraurbani • Taxi e NCC • Autotrasporto merci • Trasporto marittimo • Trasporto aereo • Noleggio auto e moto 	<ul style="list-style-type: none"> • Supermercati, negozi e venditori di generi alimentari (anche per animali) • Farmacie e parafarmacie • Banche • Uffici postali • Assicurazioni • Finanziarie • Veterinari • Call center [2] • Vigilanza privata • Imprese di pulizia • Igiene urbana • Edicole • Tabaccai • Distributori carburante • Cartolerie e librerie • Abbigliamento per bambini • Vendita a dettaglio di: <ul style="list-style-type: none"> - computer e periferiche - ferramenta, vernici, vetro piano - materiale elettrico e termoidraulico - articoli igienico-sanitari - articoli per l'illuminazione

[1] Con autorizzazione del prefetto, possono operare anche le attività, non classificate astrattamente essenziali, che, tuttavia, sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle dei servizi di pubblica utilità e dei servizi considerati essenziali dal DPCM 22.3.2020.

[2] Le "Attività dei call center" (codice ATECO 82.20.00) sono consentite limitatamente alla attività di "call center in entrata" (inbound), che rispondono alle chiamate degli utenti tramite operatori, tramite distribuzione automatica delle chiamate, tramite integrazione computer- telefono, sistemi interattivi di risposta a voce o sistemi simili in grado di ricevere ordini, fornire informazioni sui prodotti, trattare con i clienti per assistenza o reclami" e, comunque, nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività consentite. V. DM MISE 25.3.2020.

0041.2.13 Obbligo di comunicazione di rientro nel luogo di residenza e quarantena

Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5 °C) è fatto obbligo (128) di rimanere presso la propria residenza o domicilio e limitare al massimo i rapporti sociali, contattando il proprio medico curante (129). Si tratta di un autoisolamento (quarantena (130) cioè permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva) temporaneo, in attesa di valutazione da parte dell'autorità sanitaria (131): se c'è positività al virus, esso si trasformerà in isolamento obbligatorio.

L'autoisolamento di 14 giorni (cioè permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva) (132) è prescritto anche per chi rientra in Italia dall'estero (v. inPratica 0041.2.2), ma non è prescritto per chi transita o sosta in Italia per comprovate esigenze lavorative, ed è comunque obbligato a uscire dal Paese entro 72 ore dall'ingresso. Tuttavia, per queste persone, è obbligatorio compilare una **dichiarazione** con cui si comunica di essere in Italia per comprovata esigenza lavorativa, e ci si impegna a segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, tale situazione al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale e a sottoporsi ad isolamento. Tale dichiarazione, in caso di circolazione, deve essere esibita insieme all'autocertificazione che giustifica lo spostamento (v. inPratica 0041.3).

Chi va in autoisolamento (quarantena) e accusa sintomi COVID-19 ha l'obbligo di segnalare la situazione con tempestività all'autorità sanitaria tramite i numeri telefonici dedicati.

L'obbligo di comunicazione del rientro alla ASL competente e di autoisolamento (quarantena fiduciaria) per 14 giorni è imposto da alcune disposizioni regionali anche per il rientro nel territorio della regione da un luogo posto nel territorio italiano (133). È fatto salvo l'ingresso temporaneo, con transito ed uscita entro poco tempo, per ragioni di lavoro, trasporto o altro motivo specificato nei provvedimenti stessi.

0041.2.14 Isolamento obbligatorio e divieto assoluto di spostamento

L'isolamento è sempre obbligatorio per le seguenti persone:

- risultate positive al virus COVID-19 a seguito di specifici test ed esami di conferma;
- che hanno avuto contatti stretti con persone risultate positive (134). Tale obbligo, tuttavia, non si applica agli operatori sanitari e a quelli di servizi pubblici essenziali (135).

Per tutti costoro, perciò, permane il divieto assoluto di mobilità dal proprio domicilio o residenza (o da altro luogo di quarantena) fino a quando, secondo l'autorità sanitaria, non possono più costituire motivo di diffusione del virus.

Per le persone positive l'isolamento obbligatorio può aver termine solo quando il paziente può considerarsi "*cl clinicamente guarito*" (136) ed è dichiarato tale dall'autorità sanitaria competente.

0041.2.15 Obbligo di utilizzo di mascherine, guanti e altri DPI

Le norme nazionali (DPCM o DM Salute) non impongono a tutti i cittadini l'uso di strumenti di protezione (mascherina (137), guanti protettivi, ecc.) quando si trovano fuori della propria abitazione/dimora, anche se entrano in esercizi commerciali per soddisfare esigenze giustificate (138). Tuttavia, quest'obbligo generalizzato per tutti i cittadini può essere imposto, in presenza di particolari condizioni ambientali o di emergenza più grave, da provvedimenti temporanei delle regioni (139) o dei comuni, emessi ai sensi dell'art. 3 DL n. 19/2020.

In ambito nazionale, l'obbligo di utilizzo di strumenti di protezione è, invece, **sempre imposto** (140):

- ai lavoratori del settore sanitario o comunque esposti direttamente al contatto con persone che sono o si sospetta siano contagiate dal virus (141); per essi sono sempre necessarie mascherine facciali ad uso medico (DM) e dispositivi di protezione individuale (DPI) conformi alle norme nazionali ed europee (142); durante l'emergenza è consentita deroga alle procedure di certificazione per questi dispositivi che è comunque prevista ma è semplificata (143);
- a tutti i lavoratori (di attività non sospese) qualora il lavoro imponga una distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative. In tali casi, è sempre necessario l'uso di adeguati dispositivi di protezione (mascherine, guanti, occhiali, tute, cuffie, camici) conformi alle norme in materia di sicurezza sul lavoro (144). Sono ammesse certificazioni non conformi alle norme nazionali e prive di marcatura CE (145);
- ai passeggeri degli aerei che effettuano linee internazionali diretti in Italia (146). Tali dispositivi, se il passeggero ne è sprovvisto al momento dell'imbarco, devono essere forniti dal vettore; le mascherine fornite possono essere prive delle certificazioni di conformità CE (147);
- al conducente ed al passeggero di veicoli impegnati in attività di trasporto merci quando a bordo non sia possibile mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro (148); lo stesso obbligo vale per gli autisti dei mezzi di trasporto di merci (sia conto proprio che conto terzi) quando effettuano operazioni di carico e scarico a terra;
- ai conducenti dei taxi quando trasportano passeggeri;
- al personale viaggiante di veicoli di linea o di autobus NCC nel caso non sia possibile mantenere la distanza di almeno un metro tra i lavoratori e con i viaggiatori.

La violazione degli obblighi relativi all'uso dei DPI, quando imposto da norme nazionali o da provvedimenti temporanei locali, è oggetto delle sanzioni di cui all'art. 4 DL n. 19/2020 (v. inPratica 0041.4) (149).

0041.3 DOCUMENTAZIONE DELLE ESIGENZE GIUSTIFICATIVE

Le esigenze che giustificano la permanenza o lo spostamento fuori della propria abitazione devono essere adeguatamente documentate oppure autocertificate con la sottoscrizione di un'autodichiarazione (150) ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (151).

0041.3.1 Autocertificazione giustificativa

Un **modello uniforme di autocertificazione** è stato predisposto dal Ministero dell'interno (152) e può essere compilato a cura dell'utilizzatore prima di muoversi dall'abitazione ovvero al momento del controllo da parte delle forze di polizia. In tale ultimo caso, il modello di autocertificazione è fornito dagli organi preposti al controllo. Il modello prevede che l'operatore di polizia debba controfirmare l'autodichiarazione, attestando che essa viene resa in sua presenza. Tale operazione, che comporta, ovviamente, la previa identificazione del dichiarante, serve ad esonerare il cittadino dall'onere di allegare all'autodichiarazione una fotocopia del proprio documento di identità, come stabilito dall'art. 38, c. 3, DPR 28.12.2000, n. 445.

Oltre alle esigenze specifiche che giustificano lo spostamento, l'interessato deve autodichiarare di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 1, c. 1, lettera c), DPCM 10.4.2020 che prevede il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus COVID-19.

L'autocertificazione espone chi la sottoscrive alle successive indagini, che gli organi di controllo possono fare per accertare la veridicità delle dichiarazioni fatte, che possono consistere anche in richieste di informazioni o di documentazione integrativa. In caso di dichiarazioni mendaci, si applicano sanzioni penali (v. inPratica 0041.4.5).

L'autocertificazione non esclude, infatti, che la persona sia successivamente chiamata a dimostrare, anche documentalmente, quanto ha dichiarato al momento del controllo. Così, ad esempio, per chi si sta recando a fare la spesa, è opportuno che, in caso di controllo durante il tragitto di andata, conservi (per un successivo controllo) la documentazione commerciale attestante l'operazione successivamente svolta.

0041.3.2 Documentazione per attività lavorativa giustificata

Le esigenze lavorative (153) possono essere molteplici e, quindi, ogni indicazione relativa all'ammissibilità dello spostamento per esigenze di lavoro deve essere valutata, caso per caso, con riferimento ai principi generali fissati dai DPCM e dai DM che hanno disciplinato la materia. In particolare:

- **spostamenti casa-lavoro.** È sicuramente giustificato il lavoratore che deve recarsi dalla propria abitazione alla sede lavorativa ovviamente se, al momento del controllo, si trova in luogo compatibile con il tragitto casa-lavoro (154). Il lavoratore può documentare tale esigenza compilando l'autocertificazione e, se possibile, dimostrando la sussistenza del rapporto di lavoro, la sede di lavoro, attraverso elementi documentali idonei (tesserini, busta paga, contratto di lavoro, comunicazione aziendale dove si evince la sede lavorativa ed il rapporto di lavoro in essere, ecc.). Questi documenti non sono tuttavia, necessariamente richiesti al momento del controllo perché possono essere oggetto di autocertificazione. Potranno essere richiesti successivamente dalle forze di polizia che controllano l'autenticità dell'autocertificazione. Può essere consigliabile anche dimostrare documentalmente il proprio domicilio, residenza o luogo di dimora;
- **trasferte di lavoro fuori sede.** La trasferta è giustificata se riferibile a prestazioni lavorative ammesse. Occorre giustificare sia il luogo da dove il lavoratore parte che il luogo cui arriva per motivi di lavoro. Laddove non sia possibile evitare, per esigenze lavorative, le trasferte di lavoro, quest'ultime devono essere comprovate sia dalla documentazione indicata per il tragitto casa-lavoro che dalla commessa o dall'ordine di lavoro esterno. Può essere utile, a tale scopo, una disposizione aziendale scritta inerente alla trasferta di lavoro, che giustifichi il tragitto sede lavorativa-luogo o luoghi di trasferta del lavoratore. Anche tale documentazione non è richiesta nell'immediatezza ma può essere oggetto di autocertificazione (salvo controllo successivo). Visto che il lavoratore deve giustificare tutti i tragitti che effettua nello svolgimento della propria attività lavorativa, egli ha il diritto di ricevere da parte del datore di lavoro un'adeguata documentazione (disposizione aziendale scritta), che può essere esibita in caso di controllo ovvero, se autocertificata, successivamente a richiesta degli organi di polizia. Il documento deve essere debitamente firmato dal legale rappresentante o da colui che ha potere di disposizione;
- **prestazione lavorativa svolta in esterno.** Sono giustificati gli spostamenti per lo svolgimento di attività lavorative che si concretizzano in una prestazione esterna, ad esempio per attività lavorative di primaria importanza come la distribuzione alimentare. Anche in tal caso si deve riferire ad attività che non sono sospese nel corso dell'emergenza. La documentazione di supporto è costituita dai documenti comprovanti il rapporto di lavoro e da una disposizione aziendale che giorno dopo giorno indica al lavoratore i luoghi dove deve rendere la prestazione lavorativa in esterno (155). Tali situazioni, come nei casi precedenti, possono essere autocertificate ma i relativi documenti possono essere richiesti, successivamente, dalle forze di polizia addette ai controlli.

Per i **lavoratori autonomi**, i documenti di supporto sopraindicati possono essere sostituiti da ordini, commissioni, lettere di vettura e altra documentazione commerciale che consente di determinare quale prestazione devono effettuare e dove (ovvero dove era effettuata, se stanno tornando). Per i soggetti iscritti ad albi ovvero ordini professionali è sempre consigliabile documentare la propria professione attraverso i tesserini di riconoscimento rilasciati dagli stessi ordini o albi.

0041.4 SANZIONI PER VIOLAZIONE DI DIVIETI E LIMITAZIONI DURANTE L'EPIDEMIA

In caso di violazione di obblighi, limitazioni e divieti previsti dai DPCM, dai DM dei ministri interessati, delle ordinanze regionali e comunali, occorre distinguere a seconda della condotta e del soggetto che la pone in essere.

I termini generali si possono fornire, tuttavia, i seguenti orientamenti:

- salvo che il fatto costituisca reato e fuori dei casi di allontanamento della persona dichiarata positiva dal luogo di quarantena (v. inPratica 0041.4.3), l'inosservanza di misure restrittive adottate per contenere la diffusione del virus con DPCM (ai sensi dell'art. 2, c. 1, DL n. 19/2020) (156) ovvero con provvedimenti temporanei della regione o del comune (ai sensi dell'art. 3 DL n. 19/2020) dal 26.3.2020 costituisce illecito amministrativo punito dall'art. 4 DL n. 19/2020;
- nei casi sopraindicati non ricorre mai la violazione dell'art. 650 o di altre norme penali o amministrative che puniscono chiunque non osserva i provvedimenti dell'autorità in materia di salute pubblica;
- qualora una medesima misura sia contenuta sia nei provvedimenti nazionali emanati con DPCM che in quelli regionali o comunali, ai fini sanzionatori prevale la violazione di norma nazionale. Si applica una sola sanzione con competenza ad irrogarla attribuita al prefetto (157). Se, viceversa, la misura locale è più restrittiva di quella generale adottata con DPCM, nei limiti in cui essa può essere adottata secondo le disposizioni del DL n. 19/2020, prevale, ai fini sanzionatori, questa previsione con irrogazione della sanzione da parte dell'ente locale (fino all'adozione di un DPCM in materia).

0041.4.1 Violazioni relative alle limitazioni della mobilità delle persone

La condotta di chi, non sottoposto a quarantena fiduciaria o ad isolamento obbligatorio contravviene alle limitazioni imposte in materia di spostamento dal proprio domicilio, distanziamento minimo, assembramento di persone, divieto di accesso ad aree specifiche, nonché ogni altro obbligo di misure di contenimento imposto da DPCM, dai provvedimenti regionali ovvero dalle ordinanze dei sindaci (nei limiti in cui siano questi provvedimenti siano ammessi), è punita con le sanzioni amministrative previste dall'art. 4, c. 1, DL 25.3.2020 n. 19 (158). La sanzione amministrativa si applica anche ai pedoni o a coloro che utilizzano per spostamenti non giustificati un treno, un aeromobile, una nave o un natante. La sanzione è aumentata di 1/3 (159) se la violazione è commessa con l'utilizzo di un veicolo stradale anche se la persona è passeggero ed anche se si trova su un autobus, un taxi o un NCC. In questi ultimi casi, tuttavia, il conducente dell'autobus, del taxi o del veicolo NCC in servizio regolare non può essere ritenuto

responsabile in concorso con il passeggero perché egli non è tenuto a verificare se il passeggero è giustificato.

La violazione è ipotizzabile anche in caso di violazione del divieto di assembramento (più di due persone) o di accesso a parchi e aree pubbliche anche nel caso in cui provvedimenti regionali o comunali abbiano diversamente disciplinato la materia (160).

0041.4.2 Violazione dell'obbligo di quarantena fiduciaria

Se una persona non ancora dichiarata positiva al virus manifesta sintomi di malattie correlate all'apparato respiratorio (febbre oltre i 37,5 gradi, tosse, raffreddore e altri sintomi associati al COVID-19) non si mette in quarantena e non avvisa il medico curante o l'ASL, viola un provvedimento dell'autorità ed è punito con le sanzioni amministrative previste dall'art. 4, c. 1, DL 25.3.2020 n. 19 (161).

In casi specifici, ove ne ricorrano i presupposti, può essere ipotizzabile anche il reato di tentate lesioni volontarie (art. 582 CP) punibile con la reclusione da tre a sette anni (162). Se inoltre il soggetto dovesse contagiare persone provocando loro lesioni o morte, il reato potrebbe trasformarsi in lesioni personali (art. 582 CP) o in omicidio doloso (art. 575 CP) con una pena prevista fino a 21 anni di reclusione. La stessa situazione ricorre anche quando una persona sospetta di essere malata continua ad avere relazioni sociali senza prendere adeguate precauzioni e misure per impedire il contagio (163).

Alle sanzioni amministrative previste dall'art. 4 DL 25.3.2020 soggiace anche chiunque, rientrando in Italia dall'estero, non si pone in quarantena volontarie e/o non dichiara tale condizione all'ufficio competente dell'ASL.

La violazione ricorre anche in caso di applicazione della misura dell'isolamento, disposto a titolo precauzionale, ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusa.

0041.4.3 Violazioni relative all'isolamento obbligatorio o a misure restrittive imposte a persone positive al virus

Chiunque, dichiarato positivo al virus COVID-19 a seguito di accertamento clinico-analitico (tampone o analogo metodo di accertamento) viola l'obbligo di isolamento o le misure restrittive imposte dalla ASL è punito, salvo che non sia ipotizzabile un più grave reato, con le pene previste per il reato di cui all'art. 260 RD 27.7.1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie). Infatti, l'art. 4 DL n. 18/2020 prevede che si applichi questa norma (estendendone l'efficacia ad altri fatti non originariamente compresi) solo in caso di violazione delle misure che possono essere adottate con DPCM ovvero con provvedimento temporaneo della regione o del sindaco relative al divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena (isolamento obbligatorio) perché risultate positive al virus.

Le pene per quel reato sono state aumentate dal DL 25.3.2020 n. 19. Infatti, dal 26.3.2020, il comma 1 dell'art. 260 RD 27.7.1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie) prevede la pena dell'arresto da 3 mesi a 18 mesi e dell'ammenda da 500,00 a 5.000,00 euro. Non è ammessa l'oblazione (164).

La violazione ricorre solo se la persona è stata dichiarata positiva e non, invece, nel caso in cui sia ancora incerto l'esito degli accertamenti o quando si tratti di persona non positiva in quarantena per aver avuto contatti con positivo (165).

Il reato previsto da questa nuova disposizione (che di fatto amplia la portata dell'art. 260 TULS) ricorre per il solo fatto di violare le prescrizioni imposte a condizione di sicurezza ed a condizione che non vi sia stata consapevolezza nell'azione correlata alla concreta diffusione dell'epidemia e quindi non sia ipotizzabile il più grave reato dell'art. 438 CP. Infatti, è evidente che, nel caso, la persona positiva al virus COVID-19 che sia ancora in fase attiva, e sia consapevole di poter contagiare qualcuno, lasciando l'isolamento obbligatorio o non rispettando le prescrizioni di sicurezza a lui imposte dall'autorità senza adottare le opportune cautele, accetta il rischio che dal suo comportamento possa derivare il contagio delle persone da cui possano derivare per esse conseguenze, anche gravi, o anche la morte dei contagiati. In tali casi siamo in presenza del reato più grave punito dall'art. 438 CP. Infatti, la sua condotta non è più semplicemente collegata all'inadempimento di una prescrizione dettata da ordine dell'autorità ma diviene oggetto del reato di epidemia di cui all'art. 438 CP (anche nella forma del concorso in epidemia) che prevede la pena dell'ergastolo (166). Il reato è doloso e, quindi, deve essere provato che la persona era consapevole della sua condizione e del rischio concreto di contagio. Si tratta di un reato molto grave che giustifica la pesante sanzione dell'ordinamento contro chi mette a rischio la salute pubblica e vanifica gli sforzi di contenimento dell'epidemia di virus COVID-19.

In questo caso è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza di reato ed è sempre possibile il fermo di polizia giudiziaria.

In ogni caso, anche ove non vi sia stata consapevolezza nell'azione correlata al rischio di diffusione dell'epidemia e quindi non sia ipotizzabile il reato sopraindicato dell'art. 438 CP, si può configurare il reato colposo di cui all'art. 452, c. 1, n. 2, CP. Tale reato, infatti, assume veste colposa nel caso in cui il pericolo di diffusione del virus e di epidemia sia collegato ad una condotta colposa, cioè non volontaria ma dovuta a negligenza, imprudenza o imperizia.

Se dal comportamento sopraindicato consegue la morte di una persona, ricorre anche il reato di omicidio quale conseguenza di altro reato, previsto e punito dall'art. 575 CP per cui è prevista la pena della reclusione non inferiore a 21 anni.

Per tutti i reati sopraindicati, se la violazione degli obblighi o limitazioni relative alla mobilità di persona in isolamento è stata commessa con un veicolo, anche senza motore, si applica anche la **sanzione amministrativa accessoria della confisca** del veicolo ai sensi dell'art. 213, c. 4, CDS, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea alla violazione (167). Il veicolo è immediatamente sequestrato ed è affidato in custodia al trasgressore secondo le regole degli artt. 224 ter e 213 CDS, in quanto applicabili o in mancanza ad un custode-acquirente o ad un deposito autorizzato ai sensi del DPR n. 571/1982 (ove non sia istituito custode-acquirente). Qualora affidato ad un custode-acquirente, si applicano, altresì, le disposizioni dell'art. 213, c. 5, CDS. A seguito della sentenza di condanna per il reato, è disposta la confisca del veicolo da parte del prefetto, salvo il caso in cui, a seguito di oblazione, il prefetto stesso non ritenga di doverlo restituire, ai sensi dell'art. 224 ter, c. 6, CDS (168).

0041.4.4 Violazioni relative ad obblighi di chiusura esercizi e sospensione o limitazione attività

L'esercente attività professionale, industriale, commerciale, artigiana che continua a operare (salvo che in modalità a distanza o di lavoro agile), nonostante la sospensione o il divieto manifestato dai DPCM, dai DM dei ministri interessati, delle ordinanze regionali e comunali, è punito con le sanzioni amministrative previste dall'art. 4 DL 25.3.2020 n. 19.

Questa sanzione si applica anche ai gestori di attività che possono operare nonostante il generale divieto ma che non hanno predisposto e attuato le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e le altre misure di sicurezza imposte, anche localmente, dalle autorità. Se la violazione delle misure di sicurezza determina, per colpa (imperizia o negligenza) un contagio o un focolaio che alimenta l'epidemia, può essere configurato il reato di cui all'art. 452 CP (169).

Per gli esercenti che non rispettano i divieti e le limitazioni imposte dalle autorità relative a:

- chiusura di cinema, teatri, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione
- limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive (comprese palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi, anche se privati, ecc.);
- sospensione o chiusura dei servizi educativi, di formazione ed istruzioni privati (170);
- limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio
- limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti;
- limitazione o sospensione di ogni altra attività d'impresa o di attività professionali e di lavoro autonomo
- limitazione o chiusura di fiere e mercati, garantendo comunque un'adeguata reperibilità dei generi alimentari;

oltre alle sanzioni pecuniarie sopraindicate (171), si applica anche la sanzione amministrativa della sospensione dell'attività (172). Infatti, l'art. 4 DL 25.3.2020 n. 19 stabilisce che la violazione degli obblighi imposti dalle misure a carico dei gestori di pubblici esercizi o di attività commerciali è sanzionata altresì con la chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

La violazione è accertata ai sensi della legge 24.11.1981 n. 689 e la sanzione accessoria è irrogata dal prefetto.

Il procedimento di applicazione di questa sanzione amministrativa può essere particolarmente celere perché può essere omessa l'attività di notificazione dell'atto relativo all'avvio del procedimento. Infatti, l'art. 7 della legge n. 41/1990 consente di omettere la comunicazione dell'avvio del procedimento ove sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, che certamente sono presenti nella situazione emergenziale in atto.

Per espressa previsione normativa, tuttavia, il procedimento di applicazione della sanzione è sospeso ai sensi dell'art. 103 DL n. 18/2020 (sospensione dal 23 febbraio al 15 maggio 2020 - salvo ulteriori proroghe) (v. inPratica 0041.6.5) (173).

Inoltre, per evitare che la sanzione accessoria non abbia immediato effetto (vista anche la sospensione dei procedimenti prevista), l'art. 4 DL 24.3.2020 ha previsto l'applicazione di misure immediate, di tipo cautelare. Infatti, al momento dell'accertamento delle violazioni, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la **chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio** per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. Il Ministero dell'interno ha chiarito, con una direttiva rivolta ai questori (174), che la norma dell'art. 4, c. 4, DL n. 19/2020 attribuisce **direttamente agli agenti accertatori** un mirato potere cautelare che deve essere azionato nel momento in cui viene rilevata l'infrazione. La misura consiste nel disporre, senza particolari formalità, la chiusura provvisoria ed immediata dell'esercizio o dell'attività economica. Tale misura può essere disposta dal personale procedente per un periodo ritenuto necessario a garantirne la corretta applicazione comunque non superiore a cinque giorni. Presupposto per l'applicazione del provvedimento è la prova concreta della sussistenza, nella situazione accertata, della necessità di impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione. Per dare esecuzione alla sospensione provvisoria, possono essere apposti i necessari sigilli per rendere operativa ed efficace la misura. Questa attività cautelare non è sottoposta alla sospensione di cui all'art. 103 DL n. 18/2020 e può essere sempre esercitata (175).

0041.4.5 False attestazioni in autocertificazioni o dichiarazioni obbligatorie

Chiunque produce una falsa autocertificazione (176) commette il reato di falso ideologico di privato in atto pubblico di cui all'art. 483 CP (177) punito con la reclusione fino a due anni (178). Commette tale reato:

- chi esce di casa e scrive sull'autocertificazione (179) un motivo che non corrisponde a verità;
- il conducente di veicolo commerciale che, entrando temporaneamente in Italia, dichiara falsamente una permanenza inferiore a 72 ore o un valido motivo per permanere in Italia.

In aggiunta, ai trasgressori è comunque contestata, in concorso, anche la violazione dell'art. 4 DL n. 19/2020 per inosservanza dei provvedimenti dell'autorità per il fatto di aver lasciato la propria abitazione senza un giustificato motivo come previsto dai provvedimenti restrittivi delle autorità (DPCM, DM, ordinanze regioni e sindaci).

0041.4.6 Violazioni relative ad obblighi di tutela dei datori di lavoro

Il datore di lavoro che non rispetta gli obblighi imposti dai provvedimenti delle autorità a tutela della sicurezza sul lavoro, risponde con le sanzioni amministrative previste dall'art. 4 DL 25.3.2020.

Se ricorrono le condizioni di seguito indicate, si applica, altresì la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività da 5 a 30 giorni (con possibilità di sospensione cautelare per 5 giorni) (v. inPratica 0041.4.4).

Infatti, se è stata disposta la chiusura generalizzata di tutte le attività, è previsto dall'art. 4 DL 24.3.2020 che la sanzione accessoria si applica:

- per gli esercizi di generi alimentari e di prima necessità che possono restare aperti, per violazione degli obblighi a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio;
- per imprese o attività commerciali che possono restare aperte, se non sono stati rispettati i protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio come principale misura di contenimento, non siano state adottati adeguati strumenti di protezione individuale.

Inoltre, se non vengono rispettati gli obblighi imposti dalle altre norme sulla sicurezza sul lavoro, il datore risponde anche delle sanzioni penali ordinariamente previste per tali violazioni (180).

Nel caso in cui un dipendente contragga il virus sul luogo di lavoro per mancato rispetto delle prescrizioni di sicurezza, il datore di lavoro, oltre a rispondere delle violazioni degli obblighi imposti dall'autorità (con le sanzioni amministrative previste dall'art. 4 DL n. 19/2020), può essere ritenuto penalmente responsabile dell'evento connesso alle lesioni o alla morte del dipendente quando il contagio si sia diffuso nell'ambiente di lavoro per mancato rispetto, da parte del datore di lavoro, delle misure di sicurezza imposte dall'autorità sanitaria e/o dal piano di valutazione dei rischi e questo contagio produce conseguenze gravi alla salute dei lavoratori colpiti (181), può configurarsi una responsabilità di tipo penale del datore di lavoro (182) per i reati definiti dagli artt. 589 (*lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro*) e 590 CP (*omicidio colposo per decesso del lavoratore*). Tale situazione, nei casi in cui la normativa è applicabile, può configurare ipotesi di responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del DLG n. 231/2001.

0041.4.7 Vendita di prodotti a prezzi maggiorati approfittando dell'emergenza

Nel caso in cui vengano venduti prodotti di prima necessità o generi alimentari di largo consumo, disinfettanti, mascherine o altri DPI a prezzi esorbitanti, ricorre il reato punito dall'art. 501 bis CP (manovre speculative su merci) (183).

Il reato, che comporta la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da 516,00 a 25.822,00 euro e ha gravi conseguenze accessorie per l'esercente (184), è commesso da chiunque, nell'esercizio di una qualsiasi attività produttiva o commerciale, approfittando di una situazione di rarefazione delle merci stesse, compie manovre speculative, cioè ne aumenta il prezzo in modo ingiustificato (185). Non commette il reato chi acquista il prodotto ad un prezzo già molto alto per effetto della turbativa messa in essere da altri soggetti della filiera e lo rivende con un normale ricarico (186).

Per colpire condotte che possono aggravare le speculazioni sui prezzi, inoltre, l'art. 501 bis CP punisce anche chi, in presenza di rarefazione o rincaro sul mercato interno dei beni sopraindicati e nell'esercizio delle medesime attività, ne sottrae all'utilizzazione o al consumo rilevanti quantità (187).

0041.4.8 Vendita mascherine protettive o altri DPI privi del marchio CE

I commercianti che vendono mascherine protettive o altri DPI, necessari a tutelare la salute, privi del marchio CE, commettono il reato di frode in commercio punito dall'art. 515 CP (188). La sanzione è prevista per tutelare la correttezza e la lealtà negli scambi commerciali e la fiducia dei consumatori.

Tuttavia, occorre considerare che l'art. 16 DL n. 18/2020 dispone poi che fino al termine dello stato di emergenza sull'intero territorio nazionale, le persone (e, quindi, non i lavoratori del settore sanitario o soggetti a particolari rischi) (v. inPratica 0041.2.14) presenti sull'intero territorio nazionale sono autorizzati all'utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio. Da questa disposizione, può desumersi che il reato richiamato non si applica nel caso di vendita a privati di mascherine non destinate alla protezione dei lavoratori a rischio.

0041.4.9 Azione di controllo e soggetti preposti

L'azione di controllo è molto importante ed è stata estesa ad ogni ambito (189). Con successive direttive ministeriali sono stati previsti controlli molto rigidi per contenere l'emergenza. Il coordinamento delle attività di vigilanza, compresa quella rafforzata (blocco totale) è stato attribuito ai prefetti, territorialmente competenti, che si occupano anche del monitoraggio sull'attuazione delle misure di contenimento adottate dalle varie amministrazioni interessate. Per lo svolgimento delle già menzionate attività, il prefetto - ove ne ricorra la necessità - si avvale delle forze di polizia, con il concorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché di personale delle forze armate.

0041.4.10 Verifica della veridicità delle autocertificazioni

La veridicità delle autodichiarazioni rese in occasione della gestione dell'emergenza può essere verificata sempre *ex post*. Nell'ambito della gestione dell'emergenza sono stati intensificati i controlli effettuati sulle autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, prodotte nell'ambito dei controlli stradali (190). Tali controlli sono finalizzati a garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e la repressione di eventuali abusi riguardo alle giustificazioni addotte dagli interessati.

I controlli sono diretti a confrontare le informazioni rese nella dichiarazione con:

- dati certi, attestabili o certificabili per le dichiarazioni sostitutive di certificazione;
- elementi documentali o probatori attestanti/comprovanti fatto, stato o qualità riportata nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

L'effettuazione del riscontro deve consentire l'acquisizione di elementi di confronto certi, che abbiano le seguenti caratteristiche:

- completezza del dato certificabile;
- esaustività dell'informazione riferita a situazioni complesse;
- prossimità temporale (preferibilmente con riferimento a data contemporanea o immediatamente posteriore a quella della dichiarazione) con il momento di conferimento dell'informazione al pubblico ufficiale a cui è resa.

Il controllo può prevedere anche l'assunzione diretta, successiva, da parte dell'interessato di documenti da questi o da altri detenuti.

Per svolgere questa attività di controllo, l'organo di polizia si avvale di tutti gli strumenti possibili quali:

- "**controllo diretto**", senza alcun onere, degli archivi delle amministrazioni pubbliche, anche per via telematica, in base ad apposite autorizzazioni rilasciate dalle stesse, che fissano i limiti e le condizioni d'accesso per assicurare la riservatezza dei dati personali, ai sensi della normativa vigente;
- "**controllo indiretto**", anche con strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze di documenti custoditi, per qualsiasi finalità, da soggetti pubblici o privati.

Se le dichiarazioni rese dall'interessato non sono certificabili o attestabili da altro soggetto pubblico o privato, né documentabili direttamente da parte dell'interessato stesso, il controllo può essere effettuato tramite verifiche in loco, facendo riferimento agli ordinari strumenti di diritto processuale penale. Tali verifiche possono essere eseguite da parte dell'ufficio procedente oppure, se quest'ultimo non ne ha la competenza, attraverso il competente organo della pubblica amministrazione o il soggetto che svolge attività professionale.

In ogni caso, è sempre possibile richiedere al dichiarante di fornire informazioni aggiuntive e ulteriori chiarimenti. Tali dichiarazioni costituiscono verbale idoneo da conservare agli atti del procedimento, anche in assenza di sviluppi penali successivi.

0041.4.11 Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative previste dal DL 25.3.2020

Gli illeciti amministrativi relativi a violazioni di disposizioni dettate, nell'ambito dell'emergenza COVID-19, sono applicati a tutti i comportamenti illeciti messi in essere a partire dal 26.3.2020. Da quella data, ai comportamenti indicati non si possono applicare le pene previste dall'art. 650 CP né qualsiasi altra pena o sanzione amministrativa prevista da leggi speciali per violazione delle prescrizioni imposte da emergenze sanitarie. La norma disciplina, tuttavia, anche i fatti accertati in precedenza (v. inPratica 0041.4.12).

L'attività di accertamento degli illeciti e quella di irrogazione delle sanzioni è disciplinata dalle norme della legge n. 689/1981 (salvo che per il pagamento in misura ridotta, disciplinato dal CDS).

La competenza ad irrogare le sanzioni amministrative, comprese quelle accessorie (e quindi a ricevere il rapporto in caso di mancato pagamento in misura ridotta per adottare l'ordinanza ingiunzione di pagamento), appartiene a:

- prefetto, per le violazioni di disposizioni che traggono origine da DPCM (191);
- presidente della regione o sindaco per le violazioni relative a provvedimenti temporanei adottati da questi, ciascuno nell'ambito della propria competenza, in attesa di DPCM che regolamenti la situazione d'emergenza (v. inPratica 0041.1.3).

Anche i proventi delle violazioni seguono il medesimo regime di competenza (192).

Tuttavia, in questa fase dell'emergenza il procedimento d'irrogazione delle sanzioni è sospeso fino al 15 maggio 2020 (salvo ulteriori proroghe). Fino a quella data è parimenti sospeso il termine per presentare scritti difensivi.

Naturalmente, l'attività di accertamento e di contestazione immediata degli illeciti non è, invece, sottoposta a sospensione e deve essere sempre completata dalle forze di polizia, dalle polizie locali (193) e dagli altri soggetti che, ai sensi dell'art. 13 legge n. 689/1981 possono esercitare tale attività (194), con la redazione e la consegna immediata al trasgressore del relativo verbale di contestazione (ove sia possibile effettuare la contestazione immediata) (195).

La sanzione pecuniaria prevista (da 400,00 a 3.000,00 euro) ammette il pagamento in misura ridotta di una somma pari a 400,00 euro. Infatti, diversamente da quanto previsto per le altre violazioni della legge n. 689/1981, il pagamento in misura ridotta è sottoposto alle disposizioni del Codice della strada. Tale pagamento, il cui termine è di 60 giorni, è sospeso fino al **15 maggio 2020** (salvo ulteriori proroghe) e, quindi comincia a decorrere, ai fini dell'esercizio del diritto da parte del trasgressore, dal 16 maggio 2020 (salvo ulteriori proroghe). Il trasgressore che intende pagare, con effetto estintivo, può farlo comunque anche in questo periodo di sospensione.

Si applicano sempre le disposizioni relative al pagamento in forma agevolata (con sconto del 30%) quando il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale (fino al 31 maggio 2020) (196), come previsto dall'art. 202, c. 1, CDS. Il termine dei 30 giorni per il **pagamento in forma agevolata** è sospeso fino al 13 aprile 2020 (salvo ulteriori proroghe). Il trasgressore che vuole pagare prima, tuttavia, può farlo comunque anche se il termine per beneficiare dell'agevolazione del 30% scade dopo 30 giorni a decorrere dal 14 aprile (salvo ulteriori proroghe).

Il pagamento può avvenire presso l'ufficio dal quale dipende l'agente accertatore oppure a mezzo di versamento in conto corrente postale, oppure, se l'amministrazione lo prevede, a mezzo di conto corrente bancario ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico (197). Tuttavia, qualora l'agente accertatore sia munito di idonea apparecchiatura il trasgressore è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore medesimo, il pagamento mediante strumenti di pagamento elettronico, nella misura agevolata con sconto del 30% (198).

Se la violazione è **realizzata con un veicolo** (cioè la persona oggetto di sanzione si trova a bordo di esso o lo conduce) (199),

la sanzioni è aumentata **fino a un terzo**. La disposizione appare di difficile applicazione, considerando anche le procedure di pagamento immediato nelle mani dell'agente accertatore che sono state richiamate. Per potergli dare concreta attuazione, occorre interpretare, in conformità ai principi del Codice della strada, che la somma da pagare nell'immediatezza sia aumentata di un terzo (in misura fissa) (200). Ciò consente di considerare il pagamento in misura ridotta di 533,33 euro che, in forma agevolata (sconto 30%) permette al trasgressore di pagare immediatamente (oppure, fino al 31 maggio 2020, entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione) una somma pari a 373,34 euro (201). Qualora, invece, non sia effettuato il pagamento in misura ridotta entro 60 giorni, la somma da pagare è definita dal prefetto (o da diversa autorità competente per violazione provvedimenti regionali o del sindaco) con l'ordinanza ingiunzione ed è considerato l'aumento non in misura predefinita, fino a un terzo previsto, ma variabile in base alla gravità del fatto, lasciando, così, all'autorità competente la concreta definizione della somma da pagare, in conformità ai principi della legge n. 689/1981 (202). Ovviamente, in tale caso, la somma da pagare concretamente è comunque più elevata rispetto a quella indicata nel verbale perché al pagamento a seguito di ordinanza ingiunzione non si applicano le regole dell'art. 202 CDS richiamate dal DL n. 19/2020 solo per il pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale (203).

Quanto alle **modalità di pagamento** in forma ridotta o agevolata, si prevede che:

- per le violazioni di competenza del prefetto, se accertate da organi di polizia dipendenti dallo Stato, il pagamento deve essere effettuato con bonifico bancario (204);
- per le violazioni per la cui irrogazione è competente la regione o il comune, si applicano le modalità di pagamento previste da norme regionali o da regolamenti locali.

In caso di **reiterazione** (cioè violazione ripetuta nell'arco di 5 anni successivi alla definizione del precedente provvedimento sanzionatorio) la sanzione amministrativa per l'illecito reiterato è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima (sospensione esercizio attività per 30 giorni). Per effetto di questa norma, che si può applicare solo quando ricorrono i presupposti per la reiterazione amministrativa di cui all'art. 8 bis legge n. 689/1981 (205), il funzionario che accerta la violazione reiterata, consente il pagamento in misura ridotta di una somma pari al doppio del minimo previsto per ciascun caso possibile. Si applicano le norme dell'art. 202 CDS che consentono il pagamento in forma agevolata della sanzione con uno sconto del 30% (entro 30 gg). In termini pratici:

	PMR	Pagamento con sconto 30%
Violazione reiterata senza l'utilizzo del veicolo	800,00 euro	560,00 euro
Violazioni reiterata utilizzando un veicolo	1.066,66 euro	746,68 euro

La reiterazione presuppone che i due illeciti non siano stati accertati con una medesima azione di controllo e che il verbale per la prima violazione sia definito. Non opera, tuttavia, se la prima violazione è stata estinta con il pagamento della sanzione (206).

0041.4.12 Disciplina dei reati già accertati prima del DL 25.3.2020

Il DL 25.3.2020 n. 19, che ha previsto l'applicazione di sanzioni amministrative per gran parte delle violazioni di misure di contenimento dell'epidemia (salvo i casi particolari di reato), ha disciplinato anche il delicato passaggio tra vecchio e nuovo regime, visto che, prima della data di entrata in vigore di queste disposizioni, si applicavano, per le stesse condotte, sanzioni di natura penale. Infatti, le disposizioni dell'art. 4 DL 25.3.2020 che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del DL stesso (cioè fino al 25 marzo 2020). In tali casi, tuttavia, le sanzioni amministrative previste da quella norma sono applicate nella misura minima ridotta alla metà (cioè 200,00 euro, pagamento in misura ridotta, eventualmente scontato di un ulteriore 30%). La disciplina del regime transitorio è dettata facendo rinvio alle corrispondenti procedure adottate in occasione della depenalizzazione di alcuni illeciti amministrativi ad opera del DLG 30.12.1999, n. 507. Infatti, è previsto che si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni degli artt. 101 e 102 DLG n. 507/1999. Gli atti relativi ai procedimenti penali avviati con denuncia per violazione dell'art. 650 CP (o dell'art. 260 TULS), dovranno essere trasmissione dall'autorità giudiziaria all'autorità amministrativa (prefetto o Tesoreria centrale della regione o sindaco a seconda se la violazione si riferisce a DPCM, a provvedimenti regionali o del sindaco) affinché riprenda il procedimento sanzionatorio amministrativo e provveda all'irrogazione della sanzione.

Visto il breve lasso di tempo trascorso tra l'inizio dell'emergenza e l'entrata in vigore del DL n. 19/2020 (dal 31 gennaio al 25 marzo 2020), tuttavia, è assolutamente improbabile che possano trovare applicazione le disposizioni dell'art. 101 della norma richiamata, visto che esse disciplinano i casi in cui il reato sia stato già definito con sentenza irrevocabile penale di condanna. Pertanto, la procedura che dovrà essere applicata è quella dell'art. 102, secondo cui:

- l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del DL 25.4.2020, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data. Questo termine, ovviamente, sconta, in questa fase emergenziale, la sospensione dell'attività giudiziaria fino all'11 maggio (salvo ulteriori proroghe);
- la trasmissione degli atti è disposta direttamente (207) dal pubblico ministero (208);
- l'autorità amministrativa (prefetto, presidente regione o sindaco) che riceve gli atti, provvede alla notifica degli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di 90 giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di 360 giorni dalla ricezione degli atti stessi. Questi termini, ovviamente, sono attualmente sospesi fino al 13 aprile 2020,

- salvo ulteriori proroghe (291);
- entro il termine di 60 giorni dalla notificazione degli estremi della violazione, l'interessato è ammesso al pagamento della sanzione prevista per l'illecito amministrativo previsto dall'art. 4 DL n. 19/2020 in importo ridotto alla metà (292);
- il pagamento determina l'estinzione del procedimento (209).

0041.4.13Quadro riepilogativo delle sanzioni aggiornato al 14.4.2020

Comportamento illecito	Periodo vigenza divieto o limitazione	Periodo vigenza divieto o limitazione	Sanzioni applicabili	Note operative
	Norma che ha previsto il divieto o la limitazione	Norma che ha previsto il divieto o la limitazione		
PERSONE FISICHE				
Rientro alla propria residenza, abitazione o dimora, posta in altro comune, senza giustificato motivo [X]	dal 14.4.2020 al 3.5.2020	dal 22.3.2020 al 13.4.2020	Art. 4, c. 1, DL n. 19/2020	Ordinare immediato ritorno nel luogo da cui è partito e si trovava. In caso di violazione di questa intimazione: art. 650 CP
	DPCM 10.4.2020 art. 1, comma 1, lett a).	DPCM 22.3.2020 e DPCM 1.4.2020		
Spostamento di persona da un comune ad un altro senza giustificato motivo [X]	dal 14.4.2020 al 3.5.2020	dal 22.3.2020 al 13.4.2020	Art. 4, c. 1, DL n. 19/2020	Ordinare immediato ritorno nel luogo da cui è partito e si trovava. In caso di violazione di questa intimazione: art. 650 CP
	DPCM 10.4.2020 art. 1, comma 1, lett a).	DPCM 22.3.2020 e DPCM 1.4.2020		
Uscita dalla propria abitazione, anche nello stesso comune, senza giustificato motivo [X]	dal 14.4.2020 al 3.5.2020	dal 8.3.2020 al 13.4.2020	Art. 4, c. 1, DL n. 19/2020	Ordinare immediato ritorno nella propria abitazione/dimora dove si trovava. In caso di violazione di questa intimazione: art. 650 CP
	DPCM 10.4.2020 art. 1, comma 1, lett a).	DPCM 9.3.2020 e DPCM 1.4.2020		
Assembramento non giustificato di più di 2 persone senza rispettare le misure di sicurezza anti-contagio	dal 14.4.2020 al 3.5.2020	dal 8.3.2020 al 13.4.2020	Art. 4, c. 1, DL n. 19/2020	Ordinare immediata dispersione assembramento. In caso di violazione di questa intimazione: art. 650 CP
	DPCM 10.4.2020 art. 1, comma 1, lett d)	DPCM 9.3.2020 e DPCM 1.4.2020		
Accesso e/o permanenza in parchi pubblici, aree gioco, giardini pubblici o aperti al pubblico senza giustificato motivo [X]	dal 14.4.2020 al 3.5.2020	dal 21.3.2020 [T] al 13.4.2020	Art. 4, c. 1, DL n. 19/2020	Ordinare immediata uscita dal parco. In caso di violazione di questa intimazione: art. 650 CP
	DPCM 10.4.2020 art. 1, comma 1, lett. e)	DPCM 22.3.2020 e DPCM 1.4.2020		
Attività motorie svolte all'aperto non nelle vicinanze dell'abitazione	dal 14.4.2020 al 3.5.2020	dal 21.3.2020 [T] al 13.4.2020	Art. 4, c. 1, DL n. 19/2020	Ordinare immediato ritorno nei pressi della propria abitazione/dimora. In caso di violazione di questa intimazione: art. 650 CP
	DPCM 10.4.2020 art. 1, comma 1, lett. f)	DPCM 22.3.2020 e DPCM 1.4.2020		
Attività motorie svolte all'aperto nelle vicinanze dell'abitazione ma senza il rispetto della distanza interpersonale minima di un metro tra persona e persona	dal 14.4.2020 al 3.5.2020	dal 21.3.2020 [T] al 13.4.2020	Art. 4, c. 1, DL n. 19/2020	Ordinare immediata dispersione assembramento. In caso di violazione di questa intimazione: art. 650 CP
	DPCM 10.4.2020 art. 1, comma 1, lett. f)	DPCM 22.3.2020 e DPCM 11.03.2020 e DPCM 1.4.2020		
Allontanamento dalla propria abitazione (o ad altro luogo di isolamento) da parte di persona posta in isolamento dall'ASL perché dichiarata positiva al virus con accertamento analitico.	dal 14.4.2020 al 3.5.2020	dal 8.3.2020 al 13.4.2020	Art. 4, c. 3, DL 25.3.2020 e Art. 260, c. 1, TULS (RD 27.7.1934, n. 1265 (se si ha dolosa diffusione contagio e ricorrono presupposti art. 438 CP o se colposa 452 CP)	<ul style="list-style-type: none"> • Adottare tutte cautele necessarie con ASL competente • Segnalazione immediata a ASL del luogo isolamento o quarantena • Ricondurre soggetto a luogo quarantena o isolamento (salvo diverso avviso magistrato o ASL) • Se il reato è commesso alla guida di veicolo, si applica sequestro e confisca ai sensi dell'art. 213, c. 4, CDS • Si applica solo se la persona è stata dichiarata positiva con accertamento analitico. Per isolamento dei prossimi congiunti ricorre la violazione amministrativa di cui all'art. 4, c. 1, DL n. 19/2020.
	DPCM 10.4.2020 art. 1, comma 1, lett. c)	DPCM 8.3.2020 e DPCM 9.3.2020 e DPCM 1.4.2020		
ATTIVITÀ SPORTIVE, RICREATIVE E LUOGHI DI CULTO				
Apertura luoghi di culto (senza possibilità di cerimonie e riti, compresi matrimoni o riti funebri) senza rispettare le	dal 14.4.2020 al 3.5.2020	dal 8.3.2020 al 13.4.2020	Art. 4, c. 1, DL n. 19/2020	Ordinare immediata dispersione assembramento. In caso di violazione di

distanze interpersonali o/e senza evitare assembramenti.				questa intimazione: art. 650 CP
	DPCM 10.4.2020 art. 1, comma 1, lett. i)	DPCM 8.3.2020 e DPCM 9.3.2020 e DPCM 1.4.2020		
Esercizio di attività di pubblico spettacolo (es: cinema, teatri, piano-bar, scuole di ballo, discoteche ed assimilati)	dal 14.4.2020 al 3.5.2020	dal 8.3.2020 al 13.4.2020	Art. 4, c. 1, DL n. 19/2020	<ul style="list-style-type: none"> Intimare di non proseguire attività (chiusura temporanea) se ricorre la necessità Segnalare al prefetto [W] per adozione provvedimenti di competenza (chiusura esercizio da 5 a 30 giorni)
	DPCM 10.4.2020 art. 1, comma 1, lett i)	DPCM 8.3.2020 e DPCM 9.3.2020 e DPCM 1.4.2020	Art. 4, c. 4, DL n. 19/2020	
Esercizio di attività di: • palestre, centri sportivi, piscine, centri benessere, centri termali, centri culturali, sociali e ricreativi.	dal 14.4.2020 al 3.5.2020	dal 8.3.2020 al 13.4.2020	Art. 4, c. 1, DL n. 19/2020	<ul style="list-style-type: none"> Intimare di non proseguire attività (chiusura temporanea) se ricorre la necessità Segnalare al prefetto [W] per adozione provvedimenti di competenza (chiusura esercizio da 5 a 30 giorni)
	DPCM 10.4.2020 art. 1, comma 1, lett. i)	DPCM 8.3.2020 e DPCM 9.3.2020 e DPCM 1.4.2020	Art. 4, c. 4, DL n. 19/2020	
ATTIVITÀ COMMERCIALI, PRODUTTIVE, DIDATTICHE E DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI O BEVANDE				
Esercizio di attività commerciali al dettaglio diverse da quelle che possono restare aperte di cui all'elenco allegato al DPCM 10.4.2020 (prima del 14.4: DPCM 11.3.2020 come modificato dal DPCM 22.3.2020) (alimentari, edicole, tabaccai, farmacie, ecc.)	dal 14.4.2020 al 3.5.2020	dal 11.3.2020 al 13.4.2020	Art. 4, c. 1, DL n. 19/2020	<ul style="list-style-type: none"> Intimare di non proseguire attività (chiusura temporanea) se ricorre la necessità Segnalare al prefetto [W] per adozione provvedimenti di competenza (chiusura esercizio da 5 a 30 giorni)
	DPCM 10.4.2020 art. 1, comma 1, lett z)	DPCM 11.3.2020 e DPCM 22.3.2020 e DPCM 1.4.2020	Art. 4, c. 2, DL n. 19/2020	
Esercizio di attività commerciali al dettaglio diverse che possono restare aperte di cui all'elenco allegato al DPCM 10.4.2020 (alimentari, edicole, tabaccai, farmacie, ecc.) senza rispettare le regole di sicurezza di cui all'allegato al DPCM 10.4.2020	dal 14.4.2020 al 3.5.2020		Art. 4, c. 2, DL n. 19/2020	<ul style="list-style-type: none"> Intimare di non proseguire attività (chiusura temporanea) se ricorre la necessità Segnalare al prefetto [W] per adozione provvedimenti di competenza (chiusura esercizio da 5 a 30 giorni)
	DPCM 10.4.2020 art. 1, comma 1, lett dd)		Art. 4, c. 2, DL n. 19/2020	
Esercizio di attività produttive, in qualsiasi forma imprenditoriale, non comprese nell'elenco allegato al DPCM 10.4.2020 (prima del 14.4: DPCM 22.3.2020).	dal 14.4.2020 al 3.5.2020	dal 22.3.2020 al 13.4.2020	Art. 4, c. 1, DL n. 19/2020	<ul style="list-style-type: none"> Intimare di non proseguire attività (chiusura temporanea) se ricorre la necessità Segnalare al prefetto [W] per adozione provvedimenti di competenza (chiusura esercizio da 5 a 30 giorni)
	DPCM 10.4.2020 art. 1, comma 1, lett	DPCM 22.3.2020 e DPCM 1.4.2020	Art. 4, c. 2, DL n. 19/2020	
Esercizio di ogni genere di attività didattica in relazione a scuole di ogni ordine e grado, in relazione alle attività formative di qualsiasi tipologia anche di natura privata (comprese autoscuole, centri formazione privati, ecc.)	dal 14.4.2020 al 3.5.2020	dal 8.3.2020 al 13.4.2020	Art. 4, c. 1, DL n. 19/2020	<ul style="list-style-type: none"> Se trattasi di attività gestita da privati in forma imprenditoriale: <ul style="list-style-type: none"> intimare di non proseguire attività (chiusura temporanea) se ricorre la necessità; segnalare al prefetto [W] per adozione provvedimenti di competenza (chiusura esercizio da 5 a 30 giorni)
	DPCM 10.4.2020 art. 1, comma 1, lett. k)	DPCM 8.3.2020 e DPCM 1.4.2020	Art. 4, c. 2, DL n. 19/2020	
Esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, kebab, ecc.) Eccetto: catering, consegne a domicilio.	dal 14.4.2020 al 3.5.2020	dal 12.3.2020 al 13.4.2020	Art. 4, c. 1, DL n. 19/2020	<ul style="list-style-type: none"> Intimare di non proseguire attività (chiusura temporanea) se ricorre la necessità Segnalare al prefetto [W] per adozione provvedimenti di competenza (chiusura esercizio da 5 a 30 giorni)
	DPCM 10.4.2020 art. 1, comma 1, lett. aa)	DPCM 11.3.2020 e DPCM 22.3.2020 e DPCM 1.4.2020	Art. 4, c. 2, DL n. 19/2020	
Esercizio di attività inerenti i servizi alla persona (barbiere, parrucchiere, estetista, ecc.).	dal 14.4.2020 al 3.5.2020	dal 12.3.2020 al 13.4.2020	Art. 4, c. 1, DL n. 19/2020	<ul style="list-style-type: none"> Intimare di non proseguire attività (chiusura temporanea) se ricorre la necessità Segnalare al prefetto [W] per adozione provvedimenti di competenza (chiusura esercizio da 5 a 30 giorni)
	DPCM 10.4.2020 art. 1, comma 1, lett. cc)	DPCM 11.3.2020 e DPCM 22.3.2020 e DPCM 1.4.2020	Art. 4, c. 2, DL n. 19/2020	
Attività diverse dalla vendita da asporto all'interno di esercizi di somministrazioni e bevande nelle aree di servizio autostradali	dal 14.4.2020 al 3.5.2020	dal 21.03.2020 [T] al 13.4.2020	Art. 4, c. 1, DL n. 19/2020	<ul style="list-style-type: none"> Intimare di non proseguire attività (chiusura temporanea) se ricorre la necessità Segnalare al prefetto [W] per adozione provvedimenti di competenza (chiusura esercizio da 5 a 30 giorni)
	DPCM 10.4.2020 art. 1, comma 1, lett bb)	DPCM 22.3.2020 e DPCM 1.4.2020	Art. 4, c. 2, DL n. 19/2020	
FALSE DICHIARAZIONI O AUTOCERTIFICAZIONI GIUSTIFICATIVE				
Falsa attestazione o dichiarazione o autenticazione a un pubblico ufficiale sulle circostanze giustificative lo spostamento.	dal 14.4.2020 al 3.5.2020	dal 8.3.2020 al 13.4.2020	Art. 483 CP	<ul style="list-style-type: none"> Si applica in concorso l'art. 4, c. 1, DL 24.3.2020 per spostamento non giustificato
	DPCM 10.4.2020	DPCM 8.3.2020 e DPCM 9.3.2020 e DPCM 1.4.2020		
VIOLAZIONI REGOLE DI SICUREZZA PER ATTIVITÀ NON SOSPESSE				
<ul style="list-style-type: none"> Datore di lavoro di attività non sospese che non rispetta prescrizioni a tutela sicurezza dei lavoratori (accordo Governo - parti sociali del 14.3.2020) Lavoratore di attività non sospese che non rispetta 	dal 14.4.2020 al 3.5.2020	dal 14.3.2020 al 13.4.2020	Art. 4, c. 1, DL n. 19/2020	<ul style="list-style-type: none"> Solo per datore di lavoro: <ul style="list-style-type: none"> intimare di non proseguire attività (chiusura temporanea) se ricorre la necessità;
		DPCM 10.4.2020	DPCM 11.3.2020 e	

prescrizioni a tutela sicurezza		DPCM 9.3.2020 e DPCM 1.4.2020	Solo per datore di lavoro: Art. 4, c. 2, DL n. 19/2020	<ul style="list-style-type: none"> - segnalare al prefetto [W] per adozione provvedimenti di competenza (chiusura esercizio da 5 a 30 giorni); - possono ricorrere, a seconda delle circostanze, altre violazioni connesse alla violazioni di regole del DLG n. 81/2008, lesione personali ovvero omicidio colposo in caso di contagio connesso a mancato rispetto regole
---------------------------------	--	-------------------------------	--	---

ALTRI ILLECITI DI INTERESSE

Nell'esercizio di qualsiasi attività produttiva o commerciale, approfittando di una situazione di rarefazione delle merci stesse, compie manovre speculative, cioè ne aumenta il prezzo in modo ingiustificato tale da turbare il mercato	31.1.2020 (dichiarazione emergenza sanitaria)		Art. 501 bis CP	Non si applica a chi, avendo acquistato ad un prezzo già molto più elevato, lo rivende con un ricarico commerciale ordinario.
Vendita di DPI, necessari a tutelare la salute, prive del marchio CE		frode in commercio	Art. 515 CP	<ul style="list-style-type: none"> • Fino al termine dello stato di emergenza sull'intero territorio nazionale, le persone (e, quindi, non i lavoratori di settori sanitari o a rischio) presenti sull'intero territorio nazionale sono autorizzati all'utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE (art. 16 del DL n. 118/2020) • Il reato non ricorre nel caso di vendita a privati (non lavoratori di settori sanitari o a rischio) di mascherine prive di marcatura CE

[X] Sono giustificati gli spostamenti solo per motivi di lavoro (sia in andata che in ritorno dal luogo di lavoro, anche fuori comune), motivi di salute (solo per prestazioni classificate dal sistema sanitario come urgente).

[W] Se la misura contenitiva violata è stata emessa da regione o sindaco nell'ambito di esercizio di poteri temporanei, in attesa di DPCM, la segnalazione deve essere fatta alle autorità di quegli enti.

[T] L'ordinanza Ministero della salute 20.3.2020 aveva anticipato il contenuto del DPCM 22.3.2020 ed è rimasta in vigore fino all'adozione del DPCM anticipandone gli effetti a quella data.

TABELLA PROCEDURE OPERATIVE DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Norma violata	Violazione	Sanzione edittale	PMR entro 60 gg	Definizione agevolata (30 gg) con sconto 30%	Autorità competente irrogazione sanzione ed emissione ordinanza ingiunzione	Modalità pagamento
Provvedimenti adottati con DPCM (art. 2, DL 25.3.2020)						
Art. 4, c. 1, DL 25.3.2020 n. 19 - commessa senza utilizzo del veicolo	Violazione misura imposte con DPCM (art. 2 DL n. 19/2020)	400 - 3.000	400	280	prefetto	Pagamento con bonifico bancario irrevocabile IBAN: IT12A0100003245350014356006 [1]
Art. 4, c. 1, DL 25.3.2020 - commessa con utilizzo del veicolo	Violazione misura imposte con DPCM (art. 2 DL n. 19/2020)	533,33 - 4.000	533,33	373,34	prefetto	Pagamento con bonifico bancario irrevocabile. IBAN: IT12A0100003245350014356006 [1]
Provvedimenti temporanei (regione o sindaco - art. 3, DL 25.3.2020)						
Art. 4, c. 1, DL 25.3.2020 n. 19 - commessa senza utilizzo del veicolo	Violazione misura imposte con provvedimento regionale temporaneo (art. 3 DL n. 19/2020)	400 - 3.000	400	280	Presidente regione competente	modalità di pagamento previste da quella regione
Art. 4, c. 1, DL 25.3.2020 - commessa con utilizzo del veicolo	Violazione misura imposte con provvedimento regionale temporaneo (art. 3 DL n. 19/2020)	533,33 - 4.000	533,33	373,34	Presidente regione competente	modalità di pagamento previste da quella regione
Art. 4, c. 1, DL 25.3.2020 n. 19 - commessa senza utilizzo del veicolo	Violazione misura imposte con provvedimento temporaneo del sindaco (art. 3 DL n. 19/2020)	400 - 3.000	400	280	Sindaco	modalità di pagamento previste da quel comune
Art. 4, c. 1, DL 25.3.2020 - commessa con utilizzo del veicolo	Violazione misura imposte con provvedimento temporaneo del sindaco (art. 3 DL n. 19/2020)	533,33 - 4.000	533,33	373,34	Sindaco	modalità di pagamento previste da quel comune

MODALITÀ DI COMPILAZIONE VERBALI PER ILLECITI AMMINISTRATIVI (DL n. 19/2020)

Tipo violazione	Competenza irrogazione sanzione (ordinanza ingiunzione)	Devoluzione proventi	Autorità competente scritti difensivi (art. 18 legge n. 689/81)	Modalità pagamento in misura ridotta (e/o agevolata - art. 202 CDS)	Note
Inosservanza misure dei DPCM dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020 (art. 2 DL n. 19/2020)	Prefetto	Stato	Prefetto	Pagamento con bonifico bancario irrevocabile IBAN IT12A0100003245350014356006 o con altre modalità, per amministrazioni diverse dallo Stato [1]	<ul style="list-style-type: none"> • Consegna trasgresso dell'IBAN s somma; • indicare ch deve recar numero di e cognome trasgresso provincia c • richiedere versament
Inosservanza di misure maggiormente restrittive contenute in provvedimenti regionali (temporanei) (art. 3 DL n. 19/2020)	Presidente della regione (ovvero altra autorità delegata sulla base delle norme regionali)	Regione (o altro soggetto indicato da leggi regionali)	Presidente della regione (ovvero altra autorità delegata sulla base delle norme regionali)	Modalità di pagamento definire dalla regione (ovvero ufficio regione o di altro organismo individuato dalle leggi regionali)	Specificate n verbale di coi esatta indica; coordinate ba versamento c (IBAN), o altr
Inosservanza di misure maggiormente restrittive contenute in provvedimenti del sindaco (temporanei) (art. 3 DL n. 19/2020)	Sindaco	Comune (o altro soggetto indicato da leggi regionali)	Sindaco ovvero altro ufficio delegato sulla base delle norme regionali o regolamenti locali)	Modalità di pagamento definite dal comune (ovvero da norme regionali o regolamenti locali)	Specificate n verbale di coi esatta indica; coordinate ba versamento c (IBAN), o altr

[1] Con la circolare Ministero dell'interno, Dipartimento PS, Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della polizia 27.3.2020, prot. n. 300/A/2416/20/115/28, è stato previsto che il pagamento delle sanzioni per violazione dell'art. 4 DL n. 19/2020 di competenza del prefetto, che da organi dello Stato, deve essere effettuato con un'unica modalità di pagamento, attraverso il bonifico bancario sul capo XIV capitolo 3560, "Entrate eventuale e c concernenti il Ministero dell'interno", PG6 "Altre entrate di carattere straordinario", con IBAN: IT12A0100003245350014356006 intestato alla Tesoreria centrale di trasgressore deve indicare nella causale del bonifico, il numero del verbale di contestazione e la provincia ove è avvenuto l'accertamento. Inoltre, egli deve essere copia dell'avvenuto pagamento dovrà essere fatta pervenire all'ufficio da cui dipende l'organo accertatore che ha redatto il verbale attraverso posta ordinaria, post-PEC. Per le violazioni accertate da altre amministrazioni diverse dallo Stato (polizie locali, ecc.) si possono scegliere anche altre modalità di pagamento. I proventi i comunque versati nel capitolo sopraindicato (capo XIV capitolo 3560, "Entrate eventuale e diverse concernenti il Ministero dell'interno", PG6, ecc.).

0041.4.14 Impiego delle forze armate nella gestione dell'emergenza

L'art. 4, c. 9, DL n. 19/2020, attribuisce al prefetto che aveva già il potere di coordinamento generale dell'attività di ordine pubblico conseguente all'emergenza, anche la possibilità di avvalersi delle forze armate. Infatti, il prefetto, informando preventivamente il Ministro dell'interno, per assicura l'esecuzione delle misure restrittive imposte dai DPCM e dai provvedimenti provvisori delle regioni e dei sindaci, si avvale del contributo delle forze di polizia e, ove occorra, delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali.

I militari schierati per l'emergenza sono molto numerosi, con mezzi di terra, elicotteri e velivoli. Il contributo è molto diversificato: va dai posti letto messi a disposizione in ospedali da campo, al trasporto di malati in biocontenimento. Con il DL n. 19/2020 si è aggiunta una nuova possibilità di intervento: il dispiegamento dei militari per le strade, in affiancamento alle forze di polizia, nel controllo del rispetto sulle misure adottate per contenere l'epidemia.

Tale azione di supporto, che era già avviata con l'operazione "strade sicure" da alcuni anni (210), serve da ausilio per l'azione della polizia di sicurezza che si occupa di ordine pubblico e sicurezza delle persone ed è finalizzata, in modo particolare, a fare rispettare le misure di limitazione del movimento delle persone imposte dai DPCM o, localmente, con provvedimenti temporanei delle regioni o dei sindaci. Tale funzione è confermata anche dalla qualifica di agenti di PS attribuita ai militari che sono impiegati nell'emergenza COVID-19 come già accade per i militari impegnati in supporto a operazione di sicurezza pubblica (211).

Al personale delle forze armate impiegato per assicurare l'esecuzione delle misure di contenimento, il DL n. 19/2020, previo provvedimento del prefetto competente, attribuisce la qualifica di **agente di pubblica sicurezza**.

I militari in servizio per le operazioni di concorso in attività di pubblica sicurezza possono vantare certamente anche la qualità di **pubblici ufficiali** (212) in base alle previsioni dell'art. 357 CP (213), atteso che trattasi di soggetti che concorrono a formare la volontà della pubblica amministrazione con poteri anche di coazione, come fanno tutti gli appartenenti alle forze di polizia e alle forze armate dello Stato. Del resto, anche in ragione della qualifica e dei poteri derivanti dall'essere agenti di "pubblica sicurezza", i militari (di qualsiasi grado) in servizio di supporto per l'emergenza COVID-19 sono certamente anche pubblici ufficiali (214).

I militari impiegati sono destinati alla prevenzione ed al controllo ma, in casi definiti e limitati, anche alla repressione di reati. Sebbene non previsto espressamente dal DL n. 19/2020, di norma, il personale militare non dovrebbe operare in modo autonomo ma dovrebbe essere previsto che sia sempre accompagnato da personale delle forze di polizia nell'attività di pattugliamento delle strade e nei presidi fissi di controllo. Può operare in modo autonomo, invece, nel presidio fisso di obiettivi sensibili come già accade nell'ambito dell'operazione "strade sicure" (215).

I militari impiegati in operazioni di supporto dell'ordine pubblico nell'ambito dell'emergenza COVID-19, hanno:

- **potere autoritativo** che permette loro di realizzare il fine istituzionale di tutela della sicurezza mediante veri e propri comandi, rispetto ai quali il privato si trova in una posizione di soggezione. Si tratta dell'attività in cui si esprime il cd. "potere d'imperio", che comprende sia i poteri di coercizione (216) (identificazione, perquisizione, arresto in flagranza di reato, ecc.), sia i poteri di supremazia gerarchica all'interno di pubblici uffici;
- **potere certificativo** (anche in quanto pubblici ufficiali) che è quello che attribuisce ad un documento rappresentativo di un fatto accaduto in loro presenza il potere di essere prova fino a querela di falso.

In quanto pubblici ufficiali, i cittadini fermati e controllati da militari non possono opporsi alle richieste legittime avanzate dai militari stessi senza rischiare di incorrere nei reati di "rifiuto di generalità" di cui all'art. 651 CP o il "rifiuto di prestare la propria opera" ex art. 652 CP.

I militari, durante queste attività, possono reagire ad atti di minaccia o violenza (217) anche con uso delle armi o di strumenti di coazione fisica (218). Nei loro confronti, infatti, in caso di lesioni o morte degli aggressori, trova applicazione la causa di giustificazione di cui all'art. 53 CP (uso legittimo delle armi (219)).

Essi godono inoltre di **tutti i poteri derivanti dal Testo unico leggi pubblica sicurezza (TULPS)** e dalle altre norme in materia (220). Essi perciò:

- in caso di necessità, possono ordinare o imporre disposizioni vincolanti alle guardie particolari giurate che in virtù dell'art. 139 TULPS *"sono obbligati ad aderire a tutte le richieste ad essi rivolte dagli ufficiali o dagli agenti di pubblica sicurezza"*;
- vegliano al mantenimento dell'ordine pubblico, all'incolumità e alla tutela delle persone e delle proprietà, in genere alla prevenzione dei reati,
- curano l'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle province e dei comuni, come pure delle ordinanze delle pubbliche autorità
- prestano soccorso in casi di pubblici e privati infortuni
- se involontariamente o per causa di forza maggiore, siano presenti in un luogo in cui è stato commesso un crimine, hanno obbligo di preservazione della scena del crimine, fino all'arrivo della polizia giudiziaria; hanno altresì obbligo raccolgono le prove di questi reati senza possibilità, tuttavia, di compiere attività limitative della libertà di persone o cose riservate dal CPP alla polizia giudiziaria (221);
- hanno obbligo di riferire immediatamente ogni fatto che rilevano e di denunciare reati accertati nell'esercizio o a causa delle loro funzioni (222);
- non hanno potestà di indagine, di arresto o di fermo in quanto tali atti sono di esclusiva competenza della polizia giudiziaria; tuttavia, nei limiti in cui l'operazione è concessa ai privati, essi possono procedere all'arresto di persone colte in flagranza di reato perseguibile d'ufficio (223); i militari, che hanno proceduto all'arresto di una persona devono consegnarla, immediatamente, alla polizia giudiziaria insieme alle cose pertinenti il reato;
- possono procedere all'identificazione delle persone sottoposte a controllo (224) e all'immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto (225).

0041.4.15 Ruolo delle polizie locali nella gestione dell'emergenza

La polizia locale svolge un ruolo essenziale ed insostituibile nelle operazioni di controllo, contenimento ed accertamento delle violazioni anche relative a misure di contenimento dettate da norme dello Stato con DPCM (226). Tale ruolo, ovviamente, si affianca a quello ordinario svolto, in ambito locale, nelle materie di specifica competenza.

La circolare Ministero dell'interno 29.3.2020, prot. n. 15350/117Uff.III-Prot.Civ., ha sottolineato che i prefetti, nell'ambito dell'attività di coordinamento e pianificazione dei servizi finalizzati a garantire un'attenta vigilanza sull'attuazione delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza da COVID-19, devono continuare a garantire il più ampio coinvolgimento, unitamente alle forze di polizia a competenza generale, di tutti i corpi o comandi di polizia locale (227).

0041.5 PROROGA DELLA VALIDITÀ DI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

In considerazione degli effetti determinati dalla situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e delle limitazioni imposte alla possibilità di spostamento delle persone e dell'esercizio di attività amministrative, economiche e commerciali, con il DL 17.3.2020 n. 18, sono state previste misure temporanee per prorogare la validità di documenti amministrativi in scadenza nel periodo dell'emergenza.

0041.5.1 Proroga della validità della di carta d'identità, passaporto e di ogni altro documento d'identità

La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità di qualsiasi tipo già scaduti alla data del 17 marzo 2020 o in scadenza successivamente a tale data è prorogata al **31 agosto 2020** (228). Tuttavia, ai fini dell'utilizzabilità del documento ai fini dell'espatrio, la validità resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento stesso.

La norma si riferisce alla carta d'identità, al passaporto e ad ogni altro documento di riconoscimento assimilabile alla carta d'identità (229).

Non essendo fissato un limite temporale iniziale, la scadenza del documento può essere anche di molto precedente alla data sopraindicata di entrata in vigore del DL n. 18/2020. Del resto, appare evidente che la norma intenda favorire chi si trova, durante l'emergenza, con un documento scaduto che non ha la possibilità di rinnovare anche in ragione della ridotta libertà di movimento e di operatività degli uffici amministrativi preposti al rinnovo.

0041.5.2 Proroga della validità della patente di guida e del CIG

La validità delle patenti di guida scadute a decorrere dal 31.1.2020 (230) ovvero in scadenza fino al **31 agosto 2020** è prorogata, *ad ogni effetto di legge*, sino al 31 agosto 2020 (231). Perciò, fino al 31 agosto 2020, fatte salve ulteriori successive proroghe, è data facoltà di condurre i veicoli che la patente o il CIG abilita a guidare anche se il documento è scaduto di validità.

La proroga di validità è automatica e non richiede alcun adempimento da parte del titolare della patente e trova applicazione per le patenti di guida italiane e per quelle rilasciate da uno Stato dell'Unione europea il cui titolare ha acquisito la residenza in Italia; si estende anche al Certificato di Idoneità alla Guida per ciclomotori (232).

Per le patenti scadute di validità per le quali la **conferma deve essere effettuata con visita presso la Commissione medica provinciale**, valgono regole parzialmente diverse. Ferma restando l'applicabilità delle disposizioni sopra richiamate per le patenti scadute dal 31.1.2020 o in scadenza fino al 31 agosto 2020, si è prevista la possibilità di circolare, senza aver effettuato la visita di conferma della validità in Commissione medica, anche per patenti scadute in precedenza e per le quali il titolare aveva prenotato la visita in tempo utile. Infatti, se la visita presso la Commissione medica si fosse dovuta effettuare dopo la scadenza, il titolare avrebbe potuto ottenere un permesso dall'UMC (Ufficio motorizzazione civile) per condurre il veicolo fino alla data della visita (233). Se tale visita doveva essere effettuata durante l'emergenza (dal 31.1.2020) e non è stata effettuata, il permesso provvisorio di guida di cui il titolare è in possesso viene prorogato, senza adempimenti ulteriori a suo carico, **fino al 30.6.2020** (234). Fino a tale data, egli può circolare con patente e permesso provvisorio scaduti di validità, anche senza aver prenotato o effettuato la visita di conferma di validità della patente (235).

PATENTE DI GUIDA (rilasciata in Italia ovvero rilasciata da altro Stato UE a persona che ha, successivamente, acquisito residenza in Italia) ovvero CIG

Scadenza patente o CIG	Riferimento normativo	Può circolare senza aver adempiuto agli obblighi relativi alla conferma di validità, fino al
In data antecedente al 31.1.2020	DL n. 18/2020, art. 104	- [1]
In data compresa tra il 31.1.2020 e 31 agosto 2020	DL n. 18/2020, art. 104	31.8.2020
In data antecedente al 31.1.2020 con prenotazione a visita in commissione medica oltre la scadenza e con permesso provvisorio (art. 59 legge n. 120/2010) scaduto per impossibilità di operare da parte della Commissione (DM 10.3.2020) [2]	DM MIT 11.3.2020	30.6.2020
In data successiva al 31.1.2020 con prenotazione a visita in commissione medica oltre la scadenza con permesso provvisorio entro 15 aprile (art. 59 legge n. 120/2010) [2]	DL n. 18/2020, art. 103 e circ. MIT 24.3.2020 prot. n. 9487	15.6.2020

[1] Si applicano le regole ordinarie, non può circolare se non ha effettuato la visita medica di conferma di validità.

[2] La proroga non si applica ai conducenti che, dopo essere stati oggetto di sanzioni per violazione degli artt. 186 o 187 CDS (guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di stupefacenti), hanno la patente sospesa fino all'esito positivo della visita di revisione presso una commissione medica, anche se dovevano effettuare tale visita nel periodo di blocco derivante dall'emergenza. Infatti tali soggetti, sono in questo momento privi del titolo abilitativo (perché sospeso), in quanto non è provata la loro idoneità alla guida a fronte di una precedente situazione di accertata inidoneità (che aveva determinato l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 186 e 187). In una siffatta situazione, l'impossibilità di sostenere la visita medica di revisione per cause di forza maggiore connesse all'epidemia di COVID-19 non può determinare il verificarsi di un silenzio-assenso né, tantomeno, produrre la sospensione dell'efficacia dei provvedimenti di sospensione della patente di guida. Tale condizione, si ritiene permanga anche se è stato già scontato il periodo di sospensione cautelare della patente, irrogata dal prefetto ai sensi dell'art. 223 CDS a seguito dell'accertamento dei reati di cui agli artt. 186 o 187 CDS.

0041.5.3 Proroga della validità del CQC e del CFP e dell'autorizzazione ad esercitarsi

Documento presente in Iter e nelle seguenti banche dati tematiche

21/04/2020 pagina 31 di 80



È prorogata al **30 giugno 2020**, la validità amministrativa della carta di qualificazione del conducente (CQC) per il trasporto professionale di cose e persone, nonché del certificato di formazione professionale (CFP) per il trasporto di merci pericolose, aventi scadenza dal 23 febbraio 2020 al 29 giugno 2020 (236). Tali documenti, sebbene qualificabili come "abilitazioni" non seguono il regime amministrativo di proroga di tutte le altre abilitazioni di cui al DL n. 18/2020 (v. inPratica 0041.5.6) (237).

Per le stesse ragioni, è prorogata al **30 giugno 2020**, la validità delle autorizzazioni per l'esercitazione alla guida di cui all'art. 122 CDS, che abbiano scadenza compresa tra il 1 febbraio e il 30 aprile 2020 (238).

Tipo abilitazione	Riferimento normativo	Scadenza	Proroga di diritto fino al
CQC, CFP	DM MIT 10.3.2020	Prima 23 febbraio	- [1]
		Dal 23 febbraio e il 29 giugno 2020	30.6.2020
Autorizzazioni per esercitazione di guida (art. 122 CDS)	DM MIT 10.3.2020	Prima 1 febbraio	- [1]
		Dal 1 febbraio al 30 aprile 2020	30.6.2020

[1] Non beneficia di proroghe di cui al DL. Segue le regole ordinarie.

0041.5.4 Proroga della scadenza per visita e prova per aggiornamento tecnico dei veicoli

Possono circolare sino al **31 ottobre 2020** tutti i veicoli che devono essere sottoposti a visita e prova (artt. 75 e 78 CDS), entro il 31 luglio 2020 (239).

La proroga si riferisce a tutte le operazioni effettuate sui veicoli che richiedono visita e prova presso un UMC (Ufficio motorizzazione civile) ai sensi degli artt. 75 e 78 CDS. Per tali adempimenti è ammessa la circolazione sino al 31 ottobre 2020 senza aver effettuato l'operazione solo se la visita a cui dovevano essere sottoposti scadeva o era stata già programmata o comunque doveva essere effettuata entro il 31 luglio 2020. Se, invece, essa era programmata o scadeva oltre tale data, rimane valida la scadenza fissata senza possibilità di circolare prima di essere sottoposti alla visita e prova medesima.

La proroga è automatica e non richiede alcun adempimento da parte dell'utente. Si applica solo ai veicoli già immatricolati che devono essere sottoposti a visita e prova per aggiornamento delle caratteristiche costruttive o funzionali mentre non può trovare applicazione per quelli che devono essere immatricolati a seguito di visita e prova che, fino all'effettuazione del già menzionato adempimento, non potevano comunque circolare (salvo utilizzo della targa prova, comunque ammessa).

Sono state fatte rientrare in questa proroga la sostituzione di bombole GPL anch'esse scadute successivamente al 31 gennaio 2020.

La disposizione del DL n. 18/2020 non contempla operazioni tecniche, assimilabili alla revisione, che non sono direttamente previste dalle disposizioni normative del CDS o che sono regolamentate solo in via amministrativa. La prassi amministrativa è orientata per l'applicazione di una proroga fino **15.6.2020** (240) ad una serie di adempimenti tecnici di particolare rilevanza pratica quali:

- operazioni inerenti alle scadenze del documento di approvazione tecnica per i veicoli che trasportano merci in regime ATP scadute successivamente al 31 gennaio 2020 (241);
- sostituzione o riqualificazione delle bombole a metano (CNG) scadute successivamente al 31 gennaio 2020;
- prove periodiche di tenuta ed efficienza delle cisterne, nell'intervallo di 3 o 6 anni, scadute successivamente al 31 gennaio 2020.

Infatti, anche non specificamente contemplate dalle disposizioni degli artt. 75 o 78 CDS, per tali operazioni potrebbe non si è ritenuto direttamente applicabile il regime di proroga introdotto dall'art. 92, c. 4, DL n. 18/2020 ma quella dell'art. 103 DL n. 19/2020 (242).

0041.5.5 Proroga della scadenza della revisione dei veicoli

Possono di circolare senza adempiere all'obbligo di revisione (art. 80 CDS) sino al **31 ottobre 2020** tutti i veicoli per cui essa era già scaduta alla data del 17.3.2020 ovvero che devono essere sottoposti a visita di revisione entro il 31 luglio 2020 (243).

La disposizione ha carattere generale e non ammette eccezioni e trova applicazione con riguardo a qualunque categoria di veicolo soggetto all'obbligo di revisione che, prima dell'entrata in vigore del DL n. 18/2020, non sia stato comunque sottoposto a revisione (anche da molto tempo) ovvero sia stato sottoposto a revisione con esito "ripetere", a condizione che siano state sanate le irregolarità rilevate. Riguarda ogni tipo di revisione sia annuale che periodica, sia ordinaria che straordinaria, da effettuare presso gli UMC (Ufficio motorizzazione civile) o presso le officine autorizzate private.

Come per la proroga relativa alla visita e prova, nessuna incombenza è richiesta in capo agli interessati in quanto tale proroga è operante di diritto ed in modo automatico. In termini pratici, soprattutto ai fini del controllo dei veicoli sulla strada, occorre distinguere:

- per i veicoli il cui termine per effettuare la revisione era già scaduto alla data di entrata in vigore del DL ovvero scade entro il 31 luglio 2020, è consentita la circolazione fino al **31 ottobre 2020** senza aver effettuato la visita di revisione e senza aver prenotato la visita relativa;

- per i veicoli che devono essere sottoposti a revisione in data successiva al 31 luglio 2020, invece, rimane valida la scadenza originaria e non beneficiano della proroga richiamata;
- per i veicoli la cui revisione era già scaduta e per i quali era stata registrata una prenotazione di visita oltre il termine del 31 luglio 2020, continuano ad applicarsi le regole ordinarie e possono continuare a circolare fino alla data indicata nella prenotazione rilasciata dagli UMC (Ufficio motorizzazione civile).

Non è chiaro se per i veicoli soggetti a revisione (art. 80 CDS) o a visita e prova (artt. 75 e 78 CDS) entro il 31 luglio 2020, la proroga di cui comma 4 dell'art. 92 DL n. 18/2020, che ne autorizza la circolazione su strada fino al 31 ottobre 2020, abbia valenza solo nazionale ovvero sia estesa anche per la circolazione in ambito internazionale e cioè, se possano essere utilizzati per trasporti internazionali anche i veicoli che non hanno effettuato la revisione che sia già scaduta secondo la normale tempistica e per i quali si può applicare la proroga richiamata. Si ritiene che tale effetto debba essere certamente accordato, come sembra essere previsto per tutte le proroghe disposte dal DL n. 18/2020 (salvo che quelle riguardanti i documenti di identità per i quali l'art. 104 esclude espressamente l'estensione agli effetti per l'espatrio) (244). Sul tema si attende un pronunciamento della Commissione europea.

PROROGHE VISITA E PROVA E REVISIONE VEICOLI		
Tipologia veicolo sottoposto ad adempimenti (artt. 75, 78, 80 CDS)	Riferimento normativo	Può circolare, senza aver adempiuto agli obblighi, fino al
Visita e prova (art. 75, 78 CDS) prevista entro il 31.7.2020 [3]	DL n. 18/2020, art. 92	31.10.2020
Visita e prova (art. 75, 78 CDS) prevista oltre il 31.7.2020	DL n. 18/2020, art. 92	- [1]
Revisione (art. 80 CDS) scaduta (in qualsiasi data antecedente al 17.3.2020)	DL n. 18/2020, art. 92	31.10.2020
Revisione che scade nel periodo compreso tra 17.3.2020 al 31.7.2020	DL n. 18/2020, art. 92	31.10.2020
Revisione (art. 80 CDS) che scade dopo il 31.7.2020	DL n. 18/2020, art. 92	- [1]
Revisione (art. 80 CDS) scaduta in qualsiasi data antecedente al 17.3.2020 che ha già prenotazione UMC per visita entro il 31.7.2020	DL n. 18/2020, art. 92	31.10.2020
Operazioni inerenti le scadenze del cd. "Barrato Rosa" per i veicoli che trasportano merci in regime ADR [3]	DL n. 18/2020, art. 92	31.10.2020
Sostituzione dei serbatoi GPL, aventi scadenza successiva al 31 gennaio 2020 [3]	DL n. 18/2020, art. 92	31.10.2020
Revisione (art. 80 CDS) scaduta in qualsiasi data antecedente al 17.3.2020 che ha già prenotazione UMC per visita successiva al 31.7.2020	DL n. 18/2020, art. 92	- [2]
Operazioni inerenti alle scadenze del documento di approvazione tecnica per i veicoli che trasportano merci in regime ATP scadute successivamente al 31 gennaio 2020 [3]	DL n. 18/2020 art. 103	15.6.2020
Sostituzione o riqualificazione delle bombole a metano (CNG) scadute successivamente al 31 gennaio 2020 [3]	DL n. 18/2020 art. 103	15.6.2020
Prove periodiche di tenuta ed efficienza delle cisterne, nell'intervallo di 3 o 6 anni,, scadute successivamente al 31 gennaio 2020	DL n. 18/2020 art. 103	15.6.2020

[3]

[1] Non beneficia di proroghe di cui al DL. Segue le regole ordinarie.

[2] Può circolare fino alla data della visita prenotata dall'UMC secondo le regole ordinarie.

[3] V. circ. MIT DDT 23.3.2020, prot. n. 1735.

0041.5.6 Proroga della validità di autorizzazioni, abilitazioni e concessioni scadute

La validità dei certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, che abbiano scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 è prorogata sino al **15 giugno 2020** (245).

Tra i documenti sopra richiamati devono essere ricompresi tutti i titoli autorizzativi ovvero abilitativi che abbiano riflessi sulla circolazione stradale. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si citano:

- tutte le autorizzazioni e le concessioni, in qualunque forma previste, rilasciate da enti proprietari o concessionari delle strade, ai sensi degli artt. 10 CDS (246);
- tutte le autorizzazioni e le concessioni, in qualunque forma previste, rilasciate da enti proprietari o concessionari delle strade ai sensi degli artt. 20, 21, 22, 23, 27, 175, 176 CDS;
- autorizzazione per la circolazione di prova ai sensi dell'art. 98 CDS, per cui non sia già pendente il procedimento di rinnovo;
- permesso provvisorio di circolazione, l'estratto della carta di circolazione (art. 95), il foglio di via (art. 99);
- estratti della carta di circolazione rilasciati dagli UMC ai sensi dell'art. 92, comma 1 CDS (in deroga al termine massimo di validità di 60 giorni);
- ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza ai sensi dell'art. 7, c. 1, legge 8.8.1991, n. 264, come previsto dall'art. 92, c. 2, CDS (in deroga al termine massimo di validità di 30 giorni);
- fogli di via, rilasciati ai sensi dell'art. 99 CDS, fermo restando che si tratta di autorizzazioni provvisorie non già alla circolazione "ordinaria" bensì a quella ai transiti di confine;
- carte di circolazione, e le relative targhe EE, rilasciate ai sensi dell'art. 134, c. 1, CDS;
- permesso provvisorio di guida in caso di smarrimento, distruzione, aggiornamento o deterioramento della patente di guida o di altro documento per la guida o della carta di circolazione;
- autorizzazioni o le licenze per il trasporto di merci o di persone previste dal CDS o da norme speciali;
- autorizzazioni sanitarie per il trasporto di animali o alimenti;
- certificato di idoneità per conducente/guardiano di animali vivi;
- licenza per trasporto di esplosivi, radioattivi e gas tossici;
- certificato attestante il controllo periodico degli estintori per il trasporto merci pericolose (247);
- autorizzazioni per il trasporto di rifiuti;
- abilitazioni all'effettuazione delle scorte tecniche di cui agli artt. 9 e 10 CDS;
- certificato di abilitazione professione di cui all'art. 116, c. 8, CDS (tipo KA e KB);
- patente di servizio di cui all'art. 139 CDS.

AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI, ABILITAZIONI (elenco esemplificativo non esaustivo)

Tipo autorizzazione (Titolo I CDS)	Riferimento normativo	Scadenza	Proroga di diritto fino al
Autorizzazione per trasporti o veicoli eccezionali (art. 10 CDS) di tipo singolo o multiplo	DL n. 18/2020, art. 103	Prima 31.1.2020	- [1]
		Tra 31.1.2020 e 15.4.2020	15.6.2020 a condizione che non siano già stati effettuati tutti i trasporti o i viaggi per cui era valida
Autorizzazione periodiche per trasporti o veicoli eccezionali (art. 10 CDS)	DL n. 18/2020, art. 103	Prima 31.1.2020	- [1]
		Tra 31.1.2020 e 15.4.2020	15.6.2020
Autorizzazioni e concessioni, in qualunque forma previste, rilasciate da enti proprietari o concessionari delle strade (artt. 20, 21, 22, 23, 27, 175, 176 CDS)	DL n. 18/2020, art. 103	Prima 31 gennaio 2020	- [1]
		Tra 31.1.2020 e 15.4.2020	15.6.2020

[1] Non beneficia di proroghe di cui al DL. Segue le regole ordinarie.

Tipo autorizzazione	Riferimento	Scadenza	Proroga di
---------------------	-------------	----------	------------

	Normativo	Scadenza	Proroga di diritto fino al:
Autorizzazione per circolazione di prova (art. 98 CDS)	DL n. 18/2020, art. 103	Ante 31.1.2020 Tra 31.1.2020 e 15.4.2020	[1] 15.6.2020
Estratti della carta di circolazione rilasciati dagli UMC (art. 92, c. 1, CDS)	"	"	"
Ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza (art. 92, c. 2, CDS)	"	"	"
Carte di circolazione, e le relative targhe EE	"	"	"
Barrato Rosa per trasporto merci pericolose	"	"	"
Autorizzazioni o licenze per trasporto di merci o persone previste dal CDS o da norme speciali	"	"	"
Autorizzazioni sanitarie per trasporto di animali o alimenti	"	"	"
Autorizzazioni per trasporto di rifiuti	"	"	"
Permesso provvisorio di circolazione, estratto della carta di circolazione (art. 95) CDS, foglio di via (art. 99 CDS)	"	"	"
Licenza trasporto esplosivi, radioattivi, gas tossici	"	"	"
Certificato di idoneità di conducente o guardiano di animali vivi	"	"	"
Sostituzione o riqualificazione delle bombole a metano (CNG)	"	"	"
<i>[1] Non beneficia di proroghe di cui al DL. Segue le regole ordinarie.</i>			

Tipo abilitazione	Riferimento normativo	Scadenza	Proroga di diritto fino al
Abilitazioni all'effettuazione delle scorte tecniche di cui agli artt. 9 e 10 CDS	DL n. 18/2020, art. 103	Ante 31.1.2020 Tra 31.1.2020 e il 15.4.2020	- [1] 15.6.2020
Certificato di abilitazione professionale di cui all'art. 116, c. 8, CDS (cd. KA e KB)	"	"	"
Patente di servizio (art. 139 CDS)	"	"	"
Attestato CML per guidare autotreni ed autoarticolati mcpc > 20 tonnellate, ai conducenti che abbiano compiuto sessantacinque anni (115, c. 2, lett. a) dopo il 31.1.2020 (circ. MIT 24.3.2020, prot. n. 9487, lett. e)	"	"	"
Attestato CML per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati adibiti al trasporto di persone, ai conducenti che abbiano compiuto sessanta anni di cui all'art. 115, c. 2, lett. b) dopo il 31.1.2020 (circ. MIT 24.3.2020, prot. n. 9487, lett. f)	"	"	"
Permesso provvisorio di guida per smarrimento, deterioramento patente	"	"	"
<i>[1] Non beneficia di proroghe di cui al DL. Segue le regole ordinarie.</i>			

0041.5.7 Proroga dei termini di scadenza in materia assicurativa

Diversamente da quanto previsto per tributi, tariffe e mutui, non è stata prevista la sospensione dell'obbligo di pagamento

dell'assicurazione obbligatoria RC per i veicoli a motore, anche perché le compagnie di assicurazione non sono soggette alla sospensione dell'attività imposta dal DPCM 11.3.2020. Tuttavia, in ragione delle limitazioni di circolazione imposte alle persone, su tutto il territorio nazionale, **fino al 31 luglio 2020**, per 30 giorni successivi alla scadenza è consentita la circolazione di un veicolo con la polizza assicurativa scaduta, senza che sia applicata alcuna sanzione per mancanza di copertura assicurativa (248). La previsione trova applicazione anche nel caso di polizza assicurativa annuale in cui il pagamento del premio assicurativo sia rateizzato in rate semestrali o periodiche (249).

La nuova previsione ha un importante effetto sull'apparato sanzionatorio in caso di circolazione senza copertura assicurativa. Infatti, fino al 31 luglio 2020, diviene di fatto impossibile l'applicazione della riduzione a metà della sanzione prevista per la violazione di cui all'art. 193, c. 1, CDS. Ciò in quanto la disposizione del comma 3, primo periodo, dell'art. 193 CDS, secondo cui, in caso di circolazione con assicurazione scaduta, vi è la possibilità di ridurre alla metà la sanzioni amministrativa pecuniaria se l'assicurazione del veicolo sia comunque resa operante nei quindici giorni successivi al termine di cui all'art. 1901, c. 2, CC, non può essere applicata perché il periodo di 30 giorni dalla scadenza, entro cui sarebbe possibile applicare tale agevolazione, è assorbito dal nuovo periodo di copertura assicurativa garantita previsto. Tale termine, infatti, che è di 15 giorni, resta superato ed assorbito nella possibilità di non applicare sanzioni per 30 giorni successivi alla scadenza.

Inoltre, per effetto della generale sospensione dei termini in materia di procedimenti sanzionatori (v. inPratica 0041.6.1), **fino al 15 maggio** resta sospeso il termine per beneficiare della riduzione della sanzione amministrativa pecuniaria per chi, sorpreso a circolare senza assicurazione, ha deciso di rottamare il veicolo ed è stato autorizzato ad effettuare tale operazione. Il termine di 30 giorni per effettuare l'operazione di rottamazione, beneficiando della riduzione di sanzione di cui all'art. 193, c. 3, CDS resta sospeso dal 23 febbraio al 15 maggio 2020 (salvo ulteriori proroghe) (250).

0041.5.8 Proroga delle operazioni di verifica del tachigrafo

La calibrazione del tachigrafo (art. 19 legge n. 727/1978) scaduta o che scade nel periodo compreso tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 è sottoposta alla proroga automatica di validità fino al **15 giugno 2020**. Infatti, la verifica strumentale sul dispositivo porta al rilascio di un documento (attestato di calibrazione) che può essere considerato certificazione amministrativa e, in quanto tale, sottoposta al regime di proroga richiamato.

Più complesso, invece, è il tema della **scadenza delle carte tachigrafiche** del conducente. Non sembra che possano beneficiare di alcuna proroga perché non rientrano tra i documenti previsti negli art. 103 e 104 del DL n. 18/2020. Infatti, non sono né autorizzazioni né certificazioni; anche se servono al tachigrafo per riconoscere il conducente, esse non hanno natura giuridica di documento di identità, ma sono solo uno strumento elettronico di memorizzazione dati che, dopo la naturale scadenza, non viene più riconosciuto dal tachigrafo e diventa completamente inutilizzabile (251).

Sulla base della sospensione delle attività di produzione delle carte tachigrafiche, a seguito del DPCM 22.3.2020, il Ministero dell'Interno (come già accaduto in occasione del periodo transitorio dopo l'entrata in vigore del nuovo tachigrafo intelligente), ha precisato che, per tutta la durata dell'emergenza, nell'ambito del trasporto nazionale di cose e persone, al conducente che circola con carta tachigrafica scaduta e che esibisca ricevuta dell'istanza di rilascio o rinnovo della carta con data successiva al 23 febbraio 2020, non debba essere applicata alcuna sanzione a condizione che abbia effettuato le registrazioni manuali (252) come previsto dall'art. 35 regolamento (UE) n. 165/2014 (253).

0041.5.9 Proroga dei termini per patenti extracomunitarie

Secondo le disposizioni dell'art. 136 CDS, il titolare di patente rilasciata da uno Stato extra UE, in corso di validità, può guidare per un anno dalla data di acquisizione della residenza in Italia. Se possibile in base ad Accordi di conversione, inoltre, può chiedere il rilascio di una corrispondente patente italiana a condizione che la patente straniera sia ancora in corso di validità.

Ai fini dell'applicazione di benefici e proroghe legate all'emergenza da COVID-19, occorre tenere in considerazione soprattutto quest'ultima possibilità offerta al titolare distinguere a seconda se la patente extracomunitaria sia convertibile ovvero non sia convertibile.

- La **patente extracomunitaria non convertibile**, decorso un anno dalla data di acquisizione della residenza in Italia, non consente più di guidare ed il titolare deve fare richiesta di patente italiana superando i relativi esami (che, per il momento, non possibile a causa della ridotta operatività degli uffici MCTC). In tal caso, se il termine di un anno scade nel periodo di emergenza, non c'è alcuna proroga. Dalla scadenza del termine di anno dall'acquisizione della residenza non può più guidare in Italia.
- Nel caso della **patente convertibile**, invece, è stata riconosciuta una proroga legata al perdurare dello stato di emergenza. Infatti, il MIT, con circolare DDT 27.3.2020 prot. n. 9836, ha previsto che, nei casi in cui, nel periodo di emergenza sanitaria COVID-19, si sia maturata, per il titolare di patente extracomunitaria convertibile, la scadenza del periodo di validità della patente estera posseduta senza che egli abbia potuto richiederne la conversione per la situazione di emergenza, sia disposta una proroga del termine per la presentazione della domanda di conversione. L'interessato, perciò, ai fini della presentazione della predetta domanda di conversione avrà **un maggior numero di giorni** (naturali e consecutivi) pari a quelli ricompresi tra la data del 9 marzo 2020 (primo giorno di attuazione del DPCM 8.3.2020) e quella di scadenza della patente estera posseduta. Questa proroga dei termini, ovviamente, comincerà a decorrere dalla data di cessata emergenza sanitaria, da quando, cioè, rimosso ogni limite, sarà possibile per l'utente **di recarsi presso gli UMC** per fare la richiesta di conversione (254). Tale proroga sembra incidere anche sulla possibilità di circolare in Italia con la patente extracomunitaria non in corso di validità, consentendo al titolare, per la durata del periodo sopraindicato, di circolare oltre il termine massimo di un anno dall'acquisizione della residenza in Italia senza incorrere nell'applicazione di sanzioni previste dal CDS. Analoga proroga è stata riconosciuta operare anche nel caso di

richiesta di conversione oltre i 4 anni che, secondo la prassi ministeriale, impone al titolare, in sede di conversione, di fare anche un esame di revisione della patente (255).

0041.6 SOSPENSIONE DEI TERMINI DEI PROCEDIMENTI SANZIONATORI E DEL PAGAMENTO DI SANZIONI

Per fare fronte alle inevitabili difficoltà di effettuazione sia da parte dei trasgressori che da parte della pubblica amministrazione, sono stati sospesi tutti i termini previsti per il completamento di procedimenti sanzionatori e del pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie.

0041.6.1 Sospensione dei termini di notificazione, pagamento e ricorsi per illeciti stradali

Fino all'entrata in vigore del DPCM 10.4.2020, diversamente da quanto previsto per i termini relativi ai processi penali, civili e amministrativi, la sospensione dei termini di atti riferibili al procedimento di applicazione delle sanzioni in materia di circolazione stradale non si riteneva fosse direttamente disciplinata dalle norme contenute nel DL n. 18/2020 (256) ma era considerata il frutto del combinato disposto di diverse disposizioni che si erano succedute nell'ambito della prima fase di gestione dell'emergenza (257). Dopo l'entrata in vigore del DPCM 14.3.2020, invece, anche per la materia specifica delle notificazioni e dei pagamenti prevista dal codice della strada si è ritenuto applicabile il periodo generale di sospensione previsto dall'art. 103, c. 1, DL n. 18/2020 (258)

Dal **23 febbraio** (259) al **15 maggio 2020** sono sospesi i termini relativi ai seguenti atti e procedimenti sanzionatori amministrativi (*elenco non esaustivo*) (260):

- notificazione dei verbali di contestazione delle violazioni amministrative al Codice della strada e delle altre norme speciali che prevedono sanzioni amministrative in materia di circolazione stradale (261); la norma si applica anche ai verbali relativi a violazioni accertate prima del 23 febbraio ma non ancora notificati (262);
- pagamenti in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie, compresi quelli in forma agevolata (riduzione del 30%) (263);
- presentazione di atti, anche endoprocedimentali, riguardanti lo svolgimento dell'attività difensiva per la proposizione di ricorsi amministrativi (art. 203 CDS) (264) o giurisdizionali (art. 204 bis CDS).

La sospensione dei termini si applica:

- per tutti i soggetti (sia persone fisiche che giuridiche) residenti o aventi sede operativa od esercitanti la propria attività lavorativa, produttiva nell'intero territorio nazionale;
- purché il termine per il compimento dell'atto o dell'attività non sia già spirato alla data del 23 febbraio 2020 (265).

La sospensione sopraindicata si applica anche ai termini connessi ai corrispondenti atti dei procedimenti sanzionatori disciplinati dalla legge n. 689/1981; essa riguarda anche il termine presentazione degli scritti difensivi previsto dalla stessa legge n. 689/1981 (266).

0041.6.2 Sospensione dei termini per l'effettuazione di adempimenti connessi al codice della strada

Più in generale, per lo stesso periodo (dal 23 febbraio al 15 maggio 2020) sono altresì **sospesi tutti i termini** perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione.

In questa categoria di termini, rientrano tutti i termini per l'adempimento di attività che comportano benefici o sconti, come, ad esempio (*elenco indicativo e non esaustivo*):

- quella di cui all'art. 193, c. 3, CDS (riduzione sanzione se il veicolo è rottamato entro 30 gg) (v. inPratica 0041.5.7);
- quella di cui all'art. 202 bis, c. 5, CDS (richiesta rateizzazione della somma da pagare);
- il pagamento in forma agevolata (con sconto del 30%) di cui all'art. 202 (v. inPratica 0041.6.6).

Rientrano nella sospensione indicata anche i termini per effettuare adempimenti relativi al veicolo quali, ad esempio (*elenco indicativo e non esaustivo*):

- termini dell'art. 94 CDS per chiedere l'annotazione del passaggio di proprietà o della facoltà esclusiva di utilizzo (art. 94, comma 4 bis);
- termini per richiedere la reimmatricolazione del veicolo in caso di perdita delle targhe (art. 102 CDS) (267);
- termini relativi agli adempimenti per rottamazione o definitiva esportazione (art. 103 CDS);
- termini per l'esecuzione delle attività imposte al trasgressore per effetto dell'applicazione di sanzioni amministrative accessorie (artt. 211 e 212 CDS).

La sospensione si estende anche ai termini relativi al ritiro dei plichi raccomandati, contenenti atti da notificare a mezzo posta, giacenti presso l'ufficio postale il cui trascorrere determina la notifica dell'atto (cd. "*notifica per compita giacenza*"). Per il periodo di sospensione, perciò, il deposito non può produrre l'effetto della notifica dell'atto (268).

0041.6.3 Sospensione di termini di pagamento di cartelle esattoriali

Secondo il DL n. 18/2020, sono sospesi pagamenti e altri adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da **cartelle di pagamento** emesse dagli agenti della riscossione, relativi a versamenti scadenti nel periodo compreso dall'8 marzo al 31 maggio 2020. Per tali atti, che sono sospesi nel periodo di tempo indicato, è previsto l'obbligo di effettuazione entro **30 giugno 2020** (269).

0041.6.4 Sospensione dei termini processuali civili e penali

Dal **9 marzo 2020 all'11 maggio 2020** (270) le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva all'11 maggio 2020 (271).

Dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili (272) e penali (273). Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per (274):

- fase delle indagini preliminari,
- adozione di provvedimenti giudiziari e deposito della loro motivazione,
- proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi,
- impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali,
- notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e termine di cui all'art. 17-bis, c. 2, DLG 31.12.1992 n. 546.

Gli Uffici giudiziari non sono, tuttavia, chiusi anche se, per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria.

Per il periodo compreso tra il 12 maggio e il 30 giugno 2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, possono adottare le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute (275).

0041.6.5 Sospensione dei termini per l'adozione di provvedimenti e relativi atti endoprocedimentali

Dal 23 febbraio al 15 maggio 2020 (salvo ulteriori proroghe) è sospeso il computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data.

La norma del DL n. 18/2020 (276) riguarda tutti i procedimenti amministrativi in corso che devono svolgersi entro un certo tempo stabilendo che non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio ed il 15 maggio 2020 ai fini del rispetto dei termini previsti per l'adozione dei provvedimenti conseguenti (o di atti endoprocedimentali) da parte della pubblica amministrazione procedente. La disposizione, che si riferisce a tutti i procedimenti curati e gestiti da pubbliche amministrazioni, che sono regolati dalla legge 7.8.1990 n. 241, determina la possibilità per l'amministrazione di beneficiare di un tempo maggiore per il completamento del procedimento stesso, in considerazione del fatto che, a seguito dell'emergenza, è stata parzialmente ridotta l'operatività di molti uffici.

È altresì disposto che le pubbliche amministrazioni adottino ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati (277).

La norma rileva anche sugli obblighi di esibizione connessi alla trasparenza amministrativa ai sensi della legge n. 241/1990 con la conseguenza che, ove non si possa procedere alla consegna di un atto o di copia di esso per difficoltà di carattere organizzativo, anche connesse con esigenze di tutela dei dipendenti, i termini previsti per la consegna degli atti stessi può legittimamente essere differita nei modi e tempi indicati dalla norma in questione.

Per tutte le attività degli uffici della pubblica amministrazione, diverse da quelle indifferibili che devono essere necessariamente rese con presenza del pubblico ufficiale preposto o comunque non espletabili in via ordinaria nelle modalità del lavoro agile, la previsione normativa di cui si parla consente di **rinvviare la conclusione di tutti i procedimenti pendenti dopo il 15 maggio 2020** in ragione della particolare situazione organizzativa di ciascun ufficio.

Sono sottoposti a questo regime di sospensione **fino al 15 maggio 2020** anche i termini per l'esecuzione di obblighi di presentazione di atti o documenti e di comunicazioni di informazioni richiesti dalle norme (art. 126 bis CDS) o da inviti da parte di organi di polizia (art. 180, c. 8, CDS). Infatti, tali attività, svolte a richiesta della pubblica amministrazione, sono atti endoprocedimentali finalizzati alla verifica della regolarità e all'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti (sanzioni per mancata presentazione, applicazione delle sanzioni accessorie o decurtazione di punti, ecc.).

Per le stesse ragioni, alla stessa sospensione sono sottoposti, altresì, i termini di presentazione degli scritti difensivi ai sensi dell'art. 18 legge n. 689/1981.

0041.6.6 Termini per il pagamento in misura scontata delle sanzioni pecuniarie previste dal CDS

In via del tutto eccezionale e transitoria, per far fronte alla ridotta mobilità conseguente alle misure di contenimento dell'emergenza per il virus COVID-19, nel lasso temporale compreso tra il **17 marzo e il 31 maggio 2020**, è possibile effettuare il pagamento delle sanzioni del CDS con importo scontato del 30% entro trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione (278).

Tale norma si riferisce a tutte le violazioni contestate o notificate sia in precedenza al 17.3.2020 (279) che successivamente, per cui, nel periodo sopraindicato (17 marzo - 31 maggio 2020) il termine per il pagamento non era ancora scaduto. Nel periodo indicato dal DL n. 18/2020, il pagamento in forma scontata del 30% è possibile per 30 giorni successivi alla contestazione o notificazione stessa anziché per 5, come previsto dalle norme ordinarie. Tuttavia, per effetto della sospensione dei termini di pagamento delle sanzioni prevista dal 22 febbraio al 15 maggio, la possibilità di beneficiare di tale agevolazione è, di fatto, esercitabile concretamente per dal 15 maggio (salvo ulteriori proroghe) (280). Il termine decorre dal 15 maggio 2020 anche per le violazioni commesse dopo il 17.3.2020 per cui siano stati redatti verbali immediatamente su strada o che siano state accertate e notificate successivamente (281). È evidente, tuttavia, che, visto che il termine si riferisce unicamente al pagamento agevolato della sanzione (295) decorso il periodo di sospensione dei pagamenti, l'agevolazione sarà operativa comunque solo fino al 31 maggio (296).

Per effetto di tali previsioni normative:

- per i verbali contestati o notificati prima del 16 febbraio, il termine per il pagamento in forma agevolata era e resta di 5 giorni successivi alla notificazione o contestazione;
- per i verbali contestati o notificati tra il 16 febbraio ed il 15 maggio (salvo ulteriori proroghe), il termine per il pagamento in forma agevolata è di 30 giorni dalla contestazione o notificazione; tuttavia, il termine di pagamento è sospeso fino al 15 maggio (salvo ulteriori proroghe) e il periodo residuo continua a decorrere dal 16 maggio, salvo ulteriori proroghe (282);
- per i verbali contestati o notificati dopo il 23 febbraio il termine di trenta giorni per avvalersi della facoltà del pagamento in forma scontata del 30% è da intendersi sospeso dal 10 marzo e decorre nuovamente, salvo ulteriori proroghe, dal 14 aprile 2020 al 15 maggio 2020 (283).

Restano inalterate le altre prescrizioni relative alle modalità di pagamento ed ai casi in cui non è possibile il pagamento in forma scontata (284). Nonostante il riferimento all'art. 202, c. 2, infatti, la somma su cui è consentito il pagamento scontato è solo la somma relativa alla sanzione e non anche quella relativa alle spese di procedimento e notificazione.

0041.6.7 Esenzioni e deroghe dal rispetto dei tempi di guida e di riposo

L'art. 14, c. 2, regolamento (CE) n. 561/2006 stabilisce che, in caso di emergenza (285), gli Stati membri possono stabilire eccezioni temporanee alle disposizioni degli articoli da 6 a 9 (tempi di guida, le pause e i periodi di riposo dei conducenti che effettuano il trasporto di merci e passeggeri), per un periodo massimo di trenta giorni, che devono essere immediatamente comunicate alla Commissione europea. Si tratta di provvedimenti eccezionali che servono a garantire maggiore flessibilità nel trasporto di merci o di persone su strada, anche in relazione all'esigenza di garantire l'approvvigionamento dei prodotti alimentari, dei beni e delle altre merci di prima necessità.

I provvedimenti, che hanno valenza esclusivamente in ambito nazionale, possono avere effetti anche sul trasporto internazionale e devono essere, perciò, tenuti in considerazione dalle autorità di controllo di tutti gli Stati membri (286).

In attuazione delle disposizioni dell'art. 14 regolamento (CE) n. 561/2006 molti Stati membri hanno adottato provvedimenti che hanno esentato temporaneamente il rispetto delle norme sulla guida e sui tempi di riposo nel trasporto di merci di cui agli artt. da 6 a 9 del regolamento (CE) n. 561/2006. Il contenuto dell'esenzione è diverso da paese a paese.

L'Italia non ha ancora adottato né ha notificato provvedimenti che, tuttavia, sono annunciati come di imminente approvazione.

Alla data del **30 marzo** (l'elenco è in costante aggiornamento) hanno notificato alla Commissione l'adozione di provvedimenti di limitazione o esenzione dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 561/2006, gli Stati membri riportati nella tabella seguente (287).

Stato Membro	Periodo (entrambi i giorni inclusi)	Soggetti a cui si applicano le esenzioni	Contenuto della deroga alle disposizioni del regolamento 561/2006 ai sensi dell'art. 14 del Regolamento
	SALVO ULTERIORI PROROGHE		
Paesi Bassi	14.3.2020 - 7.4.2020	Trasporti nazionali effettuati in sotto-settori cruciali per l'approvvigionamento di farmacie, supermercati e altri negozi di alimentari	<ul style="list-style-type: none"> - Art. 6(1): sostituzione del limite massimo giornaliero di guida di 9 ore con uno di 11 ore - Art. 6(2): sostituzione del limite massimo settimanale di guida di 56 ore con uno di 60 ore - Art. 6(3): sostituzione del massimo limite di guida quindicinale di 90 ore con un 96 ore - Art. 8(6): rinvio del riposo settimanale periodo da sei a sette periodi di 24 ore
Ungheria	21.3.2020 - 19.4.2020	Trasporto di beni e passeggeri - Nazionali e Internazionale	<ul style="list-style-type: none"> - Art. 6(1): sostituzione del limite massimo giornaliero di guida di 9 ore con uno di 11 ore - Art. 6(2): sostituzione del limite massimo settimanale di guida di 56 ore con uno di 65 ore - Art. 6(3): sostituzione del massimo limite di guida quindicinale di 90 ore con un 105 ore - Art. 7: sostituzione del minimo giornaliero per le pause imponendo una pausa di 45 pochi minuti dopo 5 ore e mezza - Art. 8(1): riduzione del riposo giornaliero da 11 a 9 ore - Art. 8(6): riduzione del regolare riposo settimanale periodo da 45 ore a 24 ore senza compensazione - Art. 8(6): rinvio del riposo settimanale periodo da sei a sette periodi di 24 ore
Grecia	19.3.2020 - 17.4.2020	Trasporto di beni - Nazionali e Internazionale	<ul style="list-style-type: none"> - Art. 6(1): sostituzione del limite massimo giornaliero di guida di 9 ore con uno di 11 ore - Art. 6(2): sostituzione del limite massimo settimanale di guida di 56 ore con uno di 60 ore - Art. 7: sostituzione del minimo giornaliero per le pause imponendo una pausa di 45 pochi minuti dopo 5 ore e mezza - Art. 8(1): riduzione del riposo giornaliero da 11 a 9 ore - Art. 8(6): rinvio del riposo settimanale periodo oltre le sei di 24 ore

Austria	16.3.2020 - 14.4.2020	Trasporto di beni - Nazionali e Internazionale	<ul style="list-style-type: none"> - Art. 6(1): sostituzione del limite massimo giornaliero di guida di 9 ore con uno di 11 ore - Art. 6(2): sostituzione del limite massimo settimanale di guida di 56 ore con uno di 60 ore - Art. 6(3): sostituzione del massimo limite di guida quindicinale di 90 ore con un 100 ore - Art. 7: sostituzione del minimo giornaliero per le pause imponendo una pausa di 45 pochi minuti dopo 5 ore e mezza - Art. 8(1): riduzione del riposo giornaliero da 11 a 9 ore - Art. 8(6): rinvio del riposo settimanale periodo oltre le sei di 24 ore
Croazia	18.3.2020 - 16.4.2020	Trasporti di merci nazionali e internazionali di trasporto di prodotti di prima necessità	<ul style="list-style-type: none"> - Art. 6(1): sostituzione del limite massimo giornaliero di guida di 9 ore con uno di 11 ore - Art. 6(2): sostituzione del limite massimo settimanale di guida di 56 ore con uno di 60 ore - Art. 6(3): sostituzione del massimo limite di guida quindicinale di 90 ore con un 96 ore - Art. 7: sostituzione del minimo giornaliero per le pause imponendo una pausa di 45 pochi minuti dopo 5 ore e mezza - Art. 8(1): riduzione del riposo giornaliero da 11 a 9 ore - Art. 8(6): riduzione del regolare riposo settimanale periodo da 45 ore a 24 ore senza compensazione
Lettonia	27.3.2020 - 25.4.2020	Trasporto beni e passeggeri e garantire l'approvvigionamento nazionale di beni	<ul style="list-style-type: none"> - Art. 6(1): sostituzione del limite massimo giornaliero di guida di 9 ore con uno di 11 ore - Art. 6(2): sostituzione del limite massimo settimanale di guida di 56 ore con uno di 60 ore - Art. 6(3): sostituzione del massimo limite di guida quindicinale di 90 ore con un 96 ore - Art. 7: sostituzione del minimo giornaliero per le pause imponendo una pausa di 45 - pochi minuti dopo 5 ore e mezza - Art. 8(6): riduzione del regolare riposo settimanale periodo da 45 ore a 24 ore senza compensazione
Norvegia	14.3.2020 - 13.4.2020	Trasporto di beni e passeggeri - Nazionali e Internazionale	<ul style="list-style-type: none"> - Art. 8(1): Riduzione del riposo giornaliero da 11 a 9 ore - Art. 8(6): almeno una settimana di riposo settimanale ridotto per tutta la durata della dispensa
Slovacchia	19.3.2020 - 17.4.2020	Trasporto di beni - Nazionali e Internazionale	<ul style="list-style-type: none"> - Art. 6(1): sostituzione del limite massimo giornaliero di guida di 9 ore con uno di 11 ore - Art. 6(2): sostituzione del limite massimo settimanale di guida di 56 ore con uno di 60 ore - Art. 6(3): sostituzione del massimo limite di guida quindicinale di 90 ore con un 96 ore - Art. 7: sostituzione del minimo giornaliero per le pause imponendo una pausa di 45 pochi minuti dopo 5 ore e mezza - Art. 8(1): riduzione del riposo giornaliero da 11 a 9 ore
Svizzera	19.3.2020 - 19.4.2020	Trasporto di beni di prima necessità e la fornitura di base solo quando le aziende hanno ricevuto un certificato rilasciato dall'Ufficio federale per l'economia nazionale Approvvigionamento economico (AEP)	<ul style="list-style-type: none"> - Art. 6(3): sostituzione del massimo limite di guida quindicinale di 90 ore con uno di 112 ore (2x56h). - Art. 8(4): sostituzione di 5 invece di 3 periodi di riposo ridotti al massimo tra due periodi di riposo settimanale. - Art. 8(6): riduzione di 2 periodi settimanali da 45 ore a 36 ore in due settimane consecutive.
Malta	18.3.2020 - 16.4.2020	Trasporto di beni - Nazionali e Internazionale	<ul style="list-style-type: none"> - Art. 6(1): sostituzione del limite massimo giornaliero di guida di 9 ore con uno di 11 ore - Art. 8(1): riduzione del riposo giornaliero da 11 a 9 ore
Germania	18.3.2020 - 17.4.2020	Trasporto di beni essenziale come cibi, medicine, DPI e carburanti	<ul style="list-style-type: none"> - Art. 6(1): estensione del limite di tempo di guida giornaliero a 10 ore non più di cinque volte alla settimana - Art. 8(6): possibilità di prendere due periodi di riposo settimanale ridotto consecutivi, a condizione che: <ul style="list-style-type: none"> - il conducente usufruisca di almeno quattro periodi di riposo settimanali. Periodi di riposo in questi quattro periodi consecutivi settimanali, di cui almeno due periodi regolari di riposo settimanale;

			- il compenso per questi due periodi di riposo settimanali ridotti dovrebbero essere presa prima del periodo di riposo
Lussemburgo	19.3.2020 - 17.4.2020	Trasporto di beni - Nazionali e Internazionale	<ul style="list-style-type: none"> - Art. 6(2): sostituzione del limite massimo settimanale di guida di 56 ore con uno di 60 ore - Art. 6(3): sostituzione del massimo limite di guida quindicinale di 90 ore con un 96 ore - Art. 8(6): rinvio del riposo settimanale periodo oltre le sei di 24 ore
Polonia	18.3.2020 - 16.4.2020	Trasporto di beni e passeggeri - nazionale e internazionale	<ul style="list-style-type: none"> - Art. 6(1): sostituzione del limite massimo giornaliero di guida di 9 ore con uno di 11 ore - Art. 6(2): sostituzione del limite massimo settimanale di guida di 56 ore con uno di 60 ore - Art. 6(3): sostituzione del massimo limite di guida quindicinale di 90 ore con un 96 ore - Art. 7: sostituzione del minimo giornaliero per le pause imponendo una pausa di 45 minuti dopo 5 ore e mezza
Portogallo	7.4.2020 - 21.4.2020	Tutti i trasporti di beni	<ul style="list-style-type: none"> - Art. 6(1): sostituzione del limite massimo giornaliero di guida di 9 ore con uno di 11 ore - Art. 8(6): nelle due settimane consecutive, il conducente deve usufruire di almeno un periodo di riposo regolare settimanale e un periodo di riposo settimanale ridotto di almeno 24 ore - Art. 8(8): possibilità per il conducente di effettuare il regolare riposo settimanale nel veicolo
	23.3.2020 - 6.4.2020		<ul style="list-style-type: none"> - Art. 6(1): innalzamento del limite giornaliero del tempo di guida - Art. 8(6): disposizioni sui periodi di riposo settimanale
Irlanda	18.3.2020 - 16.4.2020	Trasporto di beni - nazionale e internazionale	<ul style="list-style-type: none"> - Art. 6(3): il limite di guida quindicinale è innalzato da 90 ore a 112 ore - Art. 8(6): almeno due periodi di riposo settimanale ridotto in due settimane consecutive. Non è previsto alcun obbligo di compensazione o di un riposo settimanale regolare. Nessun rinvio dell'obbligo di iniziare un periodo di riposo settimanale dopo 6-24 ore
Gran Bretagna	18.3.2020 - 16.4.2020	Consegna di prodotti alimentari, non alimentari (cura della persona e carta per la casa e pulizia) e prodotti farmaceutici da banco quando si effettuano i viaggi in Inghilterra, Scozia e Galles	<ul style="list-style-type: none"> - Art. 6(1): sostituzione del limite massimo giornaliero di guida di 9 ore con uno di 11 ore - Art. 6(2): sostituzione del limite massimo settimanale di guida di 56 ore con uno di 60 ore - Art. 6(3): sostituzione del limite massimo di guida quindicinale di 90 ore con uno di 96 ore - Art. 7: sostituzione del minimo giornaliero per le pause imponendo una pausa di 45 minuti dopo 5 ore e mezza - Art. 8(1): riduzione dei requisiti di riposo giornaliero da 11 a 9 ore
Belgio	26.3.2020 - 25.4.2020	Tutti i trasporti di merci	- Art. 8(8): possibilità per il conducente di prendere il regolare riposo settimanale nel veicolo, a condizione che dispone di strutture per il sonno adeguate per il conducente
	19.3.2020 - 31.3.2020	Conducenti coinvolti nella distribuzione di beni essenziali e medicinali	<ul style="list-style-type: none"> - Art. 6(2): sostituzione del limite massimo settimanale di guida di 56 ore con uno di 60 ore - Art. 6(3): sostituzione del limite massimo di guida quindicinale di 90 ore con uno di 96 ore - Art. 8(6): rinvio del riposo settimanale periodo oltre le sei di 24 ore
	1.4.2020 - 12.4.2020		Come sopra più questa misura supplementare: - Art. 8(6): riduzione del regolare periodo di riposo settimanale da 45 ore a 24 ore senza alcuna compensazione
Bulgaria	19.3.2020 - 13.4.2020	Trasporto di beni - nazionale e internazionale	<ul style="list-style-type: none"> - Art. 6(1): sostituzione del limite massimo giornaliero di guida di 9 ore con uno di 11 ore - Art. 7: sostituzione del minimo giornaliero per le pause imponendo una pausa di 45 minuti dopo 5 ore e mezza - Art. 8(6): riduzione del regolare riposo settimanale da 45 ore a 24 ore senza compensazione
Romania	18.3.2020 - 16.4.2020	Trasporto di beni - nazionale e internazionale	<ul style="list-style-type: none"> - Art. 6(1): sostituzione del limite massimo giornaliero di guida di 9 ore con uno di 11 ore - Art. 7: sostituzione del minimo giornaliero per le pause imponendo una pausa di 45 minuti dopo

			5 ore e mezza - Art. 8(1): riduzione dei requisiti di riposo giornaliero da 11 a 9 ore - Art. 8(6): rinvio del riposo settimanale periodo
Spagna	14.3.2020 - 28.3.2020	Tutti i trasporti di beni in Spagna	- Art. 6(1): abolizione del limite giornaliero del tempo di guida - Art. 8(6): disposizioni sui periodi di riposo settimanale
	29.3.2020 - 12.4.2020		- Art. 6(1): estensione del tempo di guida giornaliero da 9 a 10 ore due volte alla settimana, a condizione che il giorno e il giorno e le pause settimanali sono rispettate - Art. 8(6): un riposo settimanale regolare di 45 ore e un riposo settimanale ridotto di 24 ore può essere effettuato in un periodo di due settimane senza che sia necessario compensare quest'ultimo. Il riposo settimanale regolare può essere effettuato in cabina, a condizione che sia adeguatamente attrezzata
Svezia	16.3.2020 - 14.4.2020	Tutti i trasporti nazionali di beni e passeggeri in Svezia	- Art. 6: guida giornaliera, settimanale e quindicinale i limiti di tempo possono essere prolungati fino a quando il riposo, i requisiti e le interruzioni del reg. n. 561/2006 sono rispettate - Art. 8(2): periodo di riposo giornaliero di almeno 9 ore consecutive nell'arco di 24 ore - Art. 8(6): il periodo di riposo continuo di almeno 24 ore è considerato come un periodo di riposo settimanale senza alcuna compensazione
Danimarca	13.3.2020 - 22.3.2020	Tutti i trasporti nazionali di beni in Danimarca	- Art. 8(6): rinvio del requisito di un periodo di riposo settimanale durante il periodo specificato

0041.6.8 Esenzioni relative alle norme che disciplinano il trasporto internazionale di merci

Il MIT ha precisato che il Segretariato della CEMT ha comunicato che i Paesi membri del trattato multilaterale hanno assunto una posizione comune sul reciproco riconoscimento della validità dei documenti CEMT che, in relazione alla situazione di emergenza, non è stato possibile rinnovare, ovvero che scadano nel corso del loro uso (288). In particolare:

- per il certificato di revisione annuale (*annex 6*) dei veicoli a motore e rimorchi la cui validità sia scaduta dopo il 12 marzo, la posizione comune è per la proroga di detta validità sino al 30 giugno 2020, e pertanto, detti certificati devono ritenersi validi a tutti gli effetti sino a tale data (289);
- per le autorizzazioni di breve durata, cioè 30 giorni dall'inizio del viaggio dal paese di immatricolazione del veicolo, si è ritenuto di doverne prorogare la validità se il veicolo non ha potuto ultimare il viaggio prima della scadenza propria del titolo autorizzativo. Di conseguenza, al ricorrere di tale ipotesi e sino al 30 giugno p.v., deve ritenersi consentito di portare a termine i viaggi in corso che si trovino nella suddetta condizione.

0041.7 ELENCO PROVVEDIMENTI ANCORA VIGENTI

Per fornire un contributo per districarsi nella complessa legislazione (locale e nazionale), che si è accumulata per disciplinare l'emergenza sanitaria da coronavirus COVID-19, nelle tabelle che seguono, si è cercato di esaminare le varie disposizioni per segnalare gli argomenti superati da successive disposizioni.

In carattere *Times corsivo* sono stati indicati gli argomenti che si ritengono superati e, di seguito, in carattere maiuscolo, la norma che li ha resi obsoleti.

DECRETI LEGGE E LEGGI

Norma	Iter parlamentare	Conversione in legge	Contenuto (solo quello d'interesse per attività di controllo)
Decreto- Legge 8.4.2020, n. 23 "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali."	Iter non iniziato		<ul style="list-style-type: none"> • È prorogato all'11 maggio 2020 il termine del 15 aprile previsto per la sospensione dell'attività giudiziaria di cui all'art. 83 DL n. 18/2020 (art. 36 DL 8.4.2020). • È prorogato all'15 maggio 2020 il termine del 15 aprile per la sospensione dei termini di tutti i procedimenti amministrativi (compresi notificazione, pagamento e ricorsi amministrativi dei verbali del Codice della Strada) di cui all'art. 103 del DL 18/2020 (art. 37 DL 8.4.2020)
Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 "Misure urgenti per fronteggiare"	31 marzo 2020: assegnato in Commissione alla Camera (iniziato)		<ul style="list-style-type: none"> • Abrogazione DL 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 (ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4);

<p>l'emergenza epidemiologica da COVID-19"</p> <p>Pubblicazione: GU n. 79 del 25 marzo 2020</p>	<p>l'esame -C.2447)</p>		<ul style="list-style-type: none"> vengono definite le misure che possono essere adottate con DPCM; viene conferita alle regioni o ai sindaci la possibilità di fare interventi provvisori che valgono fino all'adozione di DPCM; tutti i provvedimenti di regioni o sindaci emessi prima del 26.3.2020 valgono fino al 5 aprile 2020; sanzioni amministrative per chi ne contravviene le disposizioni relative alle misure adottate con DPCM o con provvedimenti provvisori (con esclusione di quelle penali); regime intertemporale per reati già accertati prima del 26.3.2020 (sono trasformati in illeciti amministrativi).
<p>Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"</p> <p>Pubblicazione: GU n. 70 del 17 marzo 2020 Rettifica: GU n. 71 del 18 marzo 2020</p>	<p>15 aprile: in corso di esame in commissione alla Camera (AC C.2463) per approvazione definitiva (approvato in prima lettura alla Camera e al Senato)</p>		<ul style="list-style-type: none"> Misure per potenziare la capacità di intervento del SSN, della Protezione civile e degli altri soggetti pubblici impegnati a fronteggiare l'emergenza sanitaria; esercizio temporaneo sul territorio nazionale a chi ha conseguito una professione sanitaria all'estero; abilitazione alla professione medica con il solo conseguimento della laurea in Medicina previo giudizio di idoneità durante il tirocinio; sostegno ai lavoratori e alle aziende, con l'obiettivo che nessuno perda il posto di lavoro a causa dell'emergenza; Sostegno alla liquidità delle famiglie e delle imprese; misure in campo fiscale, allo scopo di evitare che obbligazioni e adempimenti aggravino i problemi di liquidità; disposizioni in materia di trasporto stradale e trasporto di pubblico di persone; contributo per gli autoservizi pubblici non di linea che dotano i veicoli di paratie divisorie atte a separare il posto guida dai sedili riservati alla clientela; <p>PROROGHE TERMINI E SOSPENSIONE</p> <ul style="list-style-type: none"> Autorizzata fino al 31 ottobre 2020 la circolazione dei veicoli che dovevano essere sottoposti entro il 31 luglio 2020 alle visite e prove di cui agli articoli 75, 78 CDS, comprese revisioni art. 80 CDS (art. 92, c. 4); taxi e NCC possono dotare i veicoli di paratie divisorie atte a separare il posto guida dai sedili riservati alla clientela, muniti dei necessari certificati di conformità, omologazione o analoga autorizzazione (art. 93, c. 1); prorogata al 15 giugno 2020 la validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 (art. 103, c. 2); prorogata al 31 agosto 2020 la validità dei documenti di riconoscimento e di identità scaduti o in scadenza dal 17.3.2020 (art. 104, c. 1); il pagamento delle sanzioni al CDS è ridotto del 30% anche se effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione (art. 108, c. 2); prorogata al 30 giugno 2020 versamento del diritto annuale di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientale (art. 113, c. 1); fino al 31.7.2020, estesa a 30 gg (dai 15 previsti) la validità della polizza assicurativa RCA dopo la scadenza (art. 125, c. 2).
<p>Decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14 "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19"</p> <p>Pubblicazione: GU n. 62 del 9 marzo 2020</p>	<p>11 marzo 2020: assegnato alla Camera (non ancora iniziato l'esame - C.2428)</p>		<ul style="list-style-type: none"> Potenziamento delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale; fino al 31 luglio 2020, la qualità di volontario non è più incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito. l'applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva non si applica agli operatori sanitari e a quelli di servizi pubblici essenziali che vengono sottoposti a sorveglianza. Gli operatori sospendono ogni attività in caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per COVID-19; potenziamento delle reti assistenziali; incentivi per la produzione di dispositivi medici e misure di semplificazione per l'acquisto; fino al 31 luglio 2020, i soggetti e le autorità preposte alla gestione dell'emergenza possono effettuare trattamenti dei dati personali necessari all'espletamento delle funzioni in deroga alle norme del Codice della privacy; la violazione degli obblighi imposti dalle misure di contenimento approvate a carico dei gestori di pubblici esercizi o di attività commerciali è sanzionata altresì con la chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni; autorizzata una spesa di 660 milioni di euro per il 2020
<p>Decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11 "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria"</p>	<p>9 marzo 2020: assegnato in Commissione al Senato (non ancora iniziato l'esame - S.1757)</p>		<ul style="list-style-type: none"> Differimento urgente al 22 marzo delle udienze e sospensione dei termini nei procedimenti civili, penali, tributari e militari;

<p>Publicazione: GU n. 60 dell'8 Dicembre 2020</p> <p>Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"</p> <p>Publicazione: GU n. 53 del 2 marzo 2020</p>	<p>11 marzo 2020: in corso di esame in commissione al Senato (S.1746)</p>		<ul style="list-style-type: none"> • misure per i residenti della Zona Rossa (Comuni di: Bertinico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vò); • primo supporto economico ai cittadini e alle imprese che affrontano problemi di liquidità finanziaria a causa dell'emergenza sanitaria; • sospensione dei termini per versamenti e altri adempimenti • misure di sostegno alle famiglie, ai lavoratori dipendenti e autonomi e di potenziamento degli ammortizzatori sociali nella zona rossa; • misure in favore dei soggetti che risentono delle conseguenze, anche indirette, dell'emergenza sanitaria; • misure per il settore turistico; • sospensione dei termini e rinvii delle udienze processuali • profilassi del personale delle forze di polizia, delle forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco • misure per personale medico e infermieristico e per il personale impegnato nelle attività di assistenza e soccorso
<p>Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"</p> <p>Publicazione: GU n. 45 del 23 febbraio 2020</p>	<p>26 febbraio 2020: approvato definitivamente</p>	<p>Legge 5 marzo 2020, n. 13 GU n. 61 del 9 marzo 2020 Testo coordinato: GU n. 61 del 9 marzo 2020</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>sono individuate le misure di contrasto e di emergenza epidemiologica che possono essere adottate</i> • <i>con DPCM, si possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza</i> • nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata PARZIALMENTE ABROGATA E SOSTITUITA DAL DL N. 19/2020 • 20 milioni di euro per l'anno 2020 sul Fondo per le emergenze nazionali

DPCM E ORDINANZE MIN. SALUTE (in attuazione art. 2 DL n. 19/2020)

Provvedimento	Scadenza	Contenuto (solo quello d'interesse per attività di controllo) ancora vigente
<p>DPCM 10.4.2020 (segue)</p>	<p>3 maggio 2020</p>	<p>Il DPCM contiene tutte le disposizioni assunte con precedenti provvedimenti connessi al contenimento del diffondersi del virus COVID-19, relativi alla mobilità delle persone, alle attività produttive, industriali e commerciali, alle misure di informazione nonché all'ingresso e al transito in Italia per chi proviene dall'estero. Tali misure che, con i precedenti provvedimenti erano in vigore sino al 13 aprile 2020, sono efficaci sino al 3 maggio 2020.</p> <p>Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale (art. 1, c. 1 DPCM)</p> <ol style="list-style-type: none"> vietati tutti gli spostamenti salvo quelli motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate per vacanza; vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico; vietato l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici; vietato svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona; sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. sospese altresì le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all'interno degli impianti sportivi di ogni tipo; chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, chiusi cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività; l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri; chiusi musei e degli altri istituti e luoghi della cultura sospesi i servizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore; sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche sospese le procedure concorsuali pubbliche e private in presenza; sospesi i congressi, riunioni, meeting ed eventi sociali; sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri terminali (salvo funzionali a servizio sanitario nazionale); sospesi gli esami di idoneità per la patente di guida; sospese le attività dei servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, è consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto; chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, restano aperti esercizi di somministrazione situati lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti (con

		<p>rispetto norme sicurezza);</p> <p>z) sospese attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) salvo lavanderie, tintorie eed altri esercizi (v. allegato 2 DPCM);</p> <p>aa) esercizi commerciali la cui attività non è sospesa devono rispettare misure di sicurezza (v. allegato 5 DPCM);</p> <p>bb) restano aperti, nel rispetto dell'igiene igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;</p> <p>cc) è regolato dalle Regioni il servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea;</p> <p>dd) sono disposte dal Ministro dei Trasporti, riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne;</p> <p>ee) la modalità di lavoro agile disciplinata può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato;</p> <p>ff) datori di lavoro pubblici e privati devono promuovere la fruizione dei periodi di congedo ordinario e di ferie;</p> <p>gg) restano aperte le attività professionali dove deve essere attuato al massimo il lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza.</p>
<p>DPCM 10.4.2020 (seguito)</p>		<p>Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali (art. 2 DPCM)</p> <p>a) sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 3;</p> <p>b) l'elenco dei codici di cui all'allegato 3 può essere modificato con decreto MISE, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.;</p> <p>c) restano aperti gli uffici pubbliche amministrazioni fermo restando quanto previsto dall'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18</p> <p>d) le attività produttive sospese in conseguenza delle disposizioni del presente articolo possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.</p> <p>e) Restano sempre consentite, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> • attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 3, • attività filiere delle attività dell'industria dell'aerospazio, della difesa e delle altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, • servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali <p>f) comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali (L. 12.6.990, n. 146), salvo musei e gli altri istituti e luoghi della cultura, nonché per i servizi che riguardano l'istruzione;</p> <p>g) sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari.</p> <p>h) consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza.</p> <p>i) consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva,</p> <p>j) consentite le attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa, incluse le lavorazioni, gli impianti, i materiali, i servizi e le infrastrutture essenziali per la sicurezza nazionale e il soccorso pubblico, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, previa comunicazione al Prefetto;</p> <p>k) imprese titolari di autorizzazione generale per il servizio postale (DLG 22.7.1999, n. 261) assicurano prioritariamente la distribuzione e la consegna di prodotti deperibili e dei generi di prima necessità;</p> <p>l) per attività produttive sospese:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. • consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.
<p>DPCM 10.4.2020 (seguito)</p>		<p>Disposizioni in materia di ingresso in Italia (art. 4 DPCM)</p> <p>a) chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, è tenuto, ai fini dell'accesso al servizio, a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco dichiarazione autocertificata recante l'indicazione dei motivi del viaggio e dell'indirizzo completo dell'abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario (con recapito telefonico anche mobile);</p> <p>b) vettori e armatori acquisiscono e verificano prima dell'imbarco la documentazione e fanno verifiche sui passeggeri (misurazione temperatura e documenti) vietando l'imbarco se manifestano uno stato febbrile o con documentazione non completa;</p> <p>c) le persone, che fanno ingresso in Italia con mezzi di linea, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicarlo immediatamente alla ASL e devono restare in isolamento fiduciario per un periodo di 14 giorni presso l'abitazione o la dimora preventivamente indicata all'atto dell'imbarco. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestività ASL ed attendere decisioni;</p> <p>d) se dal luogo di sbarco del mezzo di trasporto di linea utilizzato per fare ingresso in Italia non sia possibile raggiungere effettivamente mediante mezzo di trasporto privato l'abitazione o la dimora, si deve individuare luogo di quarantena fiduciaria da parte della ASL;</p> <p>e) le persone fisiche che entrano in Italia, tramite mezzo privato, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia all'ASL e fare quarantena fiduciaria per 14 giorni presso l'abitazione o la dimora indicata nella medesima comunicazione.</p> <p>f) In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestività ASL ed attendere decisioni</p> <p>g) se non sia possibile raggiungere l'abitazione o la dimora, indicata come luogo di svolgimento del periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario le persone fisiche, si deve avviare ASL che provvede ad indicare un luogo di isolamento</p> <p>h) durante il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario è sempre consentito per le persone sottoposte a tali misure, avviare il computo di un nuovo periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario presso altra abitazione o dimora, previa comunicazione all'ASL</p> <p>i) L'operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedono, sulla base delle comunicazioni, alla prescrizione della permanenza domiciliare e contattano quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in sorveglianza.</p> <p>j) disposizioni limitative non si applicano:</p>

		<ul style="list-style-type: none"> • all'equipaggio dei mezzi di trasporto; • al personale viaggiante appartenente ad imprese aventi sede legale in Italia; • al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie; • ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora.
DPCM 10.4.2020 (seguito)		<p>Transiti e soggiorni di breve durata in Italia (art. 5 DPCM)</p> <p>a) esclusivamente per comprovate esigenze lavorative e per un periodo non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore, chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, è tenuto, ai fini dell'accesso al servizio, a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco dichiarazione autocertificata ma non deve fare quarantena</p> <p>b) i vettori e gli armatori acquisiscono e verificano prima dell'imbarco la documentazione e fanno controlli, vietando l'imbarco se manifestano uno stato febbrile o nel caso in cui la predetta documentazione non sia completa.</p> <p>c) coloro i quali fanno ingresso nel territorio italiano, anche se asintomatici, sono tenuti a comunicare immediatamente tale circostanza all' ASL competente.</p> <p>d) esclusivamente per comprovate esigenze lavorative e per un periodo non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore, chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, mediante mezzo di trasporto privato, è tenuto a comunicare immediatamente il proprio ingresso all'ASL competente;</p> <p>e) in caso di trasporto terrestre, è autorizzato il transito, con mezzo privato, nel territorio italiano anche per raggiungere un altro Stato (UE o extra UE). Il periodo massimo di permanenza nel territorio italiano è di 24 ore, prorogabile per specifiche e comprovate esigenze di ulteriori 12 ore. In caso di superamento del periodo di permanenza si applicano gli obblighi di comunicazione e di sottoposizione a sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario.</p> <p>f) in caso di trasporto aereo, gli obblighi di comunicazione non si applicano ai passeggeri in transito con destinazione finale in un altro Stato (UE o extra UE)</p> <p>g) Le disposizioni di ingresso non si applicano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a) all'equipaggio dei mezzi di trasporto; • b) al personale viaggiante appartenente ad imprese aventi sede legale in Italia; • c) al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo • d) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora. <p>Disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera (art. 6 DPCM)</p> <p>a) sono sospesi i servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana.</p> <p>b) È fatto divieto a tutte le società di gestione, agli armatori ed ai comandanti delle navi passeggeri italiane impiegate in servizi di crociera di imbarcare passeggeri in aggiunta a quelli già presenti a bordo, a decorrere dal 14 aprile in vigore e sino al termine della crociera in svolgimento.</p> <p>c) Assicurata l'esecuzione di tutte le misure di prevenzione sanitaria disposte dalle competenti Autorità, tutte le società di gestione, gli armatori ed i comandanti delle navi passeggeri italiane impiegate in servizi di crociera provvedono a sbarcare tutti i passeggeri presenti a bordo nel porto di fine crociera qualora non già sbarcati in precedenti scali.</p> <p>d) Disposizioni specifiche valgono per lo sbarco ed il trasferimento dei passeggeri.</p>
DPCM 1.4.2020 (NON PIÙ VIGENTE PER EFFETTO DPCM 10.4.2020)	13 aprile 2020	<p>Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale (art. 1, c. 1, DPCM)</p> <p>1. L'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 è prorogata fino al 13 aprile 2020.</p> <p>2. La lettera d) dell'art. 1 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 è sostituita dalla seguente: "d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Sono sospese altresì le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all'interno degli impianti sportivi di ogni tipo";</p>
DPCM 22.3.2020 (NON PIÙ VIGENTE PER EFFETTO DPCM 10.4.2020)	13 aprile 2020 (prorogato dal 3 aprile per effetto del DPCM 1.4.2020)	<p>Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale (art. 1, c. 1, DPCM)</p> <p>1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull'intero territorio nazionale sono adottate le seguenti misure:</p> <p>a) sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 e salvo quanto di seguito disposto (ALLEGATO SUPERATO E SOSTITUITO CON DM MISE 25.3.2020); Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all'articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020. Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18.</p> <p>Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020.</p> <p>L'elenco dei codici di cui all'allegato 1 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze (ALLEGATO SUPERATO E SOSTITUITO CON DM MISE 25.3.2020);</p> <p>b) è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 le parole "È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza" sono soppresse;</p> <p>c) le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera a) possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;</p> <p>d) restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e), previa comunicazione al prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all'adozione dei</p>

		<p>provvedimenti di sospensione dell'attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa;</p> <p>e) sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146. Resta tuttavia ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice beni culturali, nonché dei servizi che riguardano l'istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti;</p> <p>f) è sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza;</p> <p>g) sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa. In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l'attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale;</p> <p>h) sono consentite le attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, previa autorizzazione del prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.</p> <p>2. Il prefetto informa delle comunicazioni ricevute e dei provvedimenti emessi la Tesoreria centrale della regione o della provincia autonoma, il Ministro dell'interno, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le forze di polizia.</p> <p>3. Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.</p> <p>4. Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.</p>
Ordinanza Min. salute 20.3.2020 (NON PIÙ VIGENTE PER EFFETTO DPCM 10.4.2020)	13 aprile 2020 (prorogato dal 3 aprile per effetto del DPCM 1.4.2020)	<p>Misure restrittive nazionali (art. 1, c. 1, DPCM)</p> <p>a) è vietato l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;</p> <p>b) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;</p> <p>c) sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; - restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;</p> <p>d) nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese seconde case utilizzate per vacanza (SUPERATO DAL DIVIETO DI SPOSTAMENTI CUI AL DPCM 22.3.2020).</p>
Ordinanza Min. interno - salute 20.3.2020 (NON PIÙ VIGENTE PER EFFETTO DPCM 10.4.2020)	Non vigente	<p>1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute (SUPERATO DA DPCM 22.3.2020 LETT B)</p>
DPCM 11.3.2020 (NON PIÙ VIGENTE PER EFFETTO DPCM 10.4.2020)	13 aprile 2020 (prorogato dal 3 aprile per effetto del DPCM 1.4.2020)	<p>Misure restrittive nazionali (art. 1, c. 1 DPCM)</p> <p>1) Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1 (ALLEGATO SUPERATO DALL'ALLEGATO AL DPCM 22.3.2020 C. 1 LETT A) e DALL'ALLEGATO DM MISE 25.3.2020), sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.</p> <p>2) Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro (SUPERATA DA ORDINANZA MIN SALUTE 20.3.2020 CHE HA CONSENTITO L'ESERCIZIO SOLO IN AUTOSTRADA (LIMITATAMENTE ALLA VENDITA ASPORTO, SENZA CONSUMO) E NEGLI OSPEDALI.</p> <p>3) Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2.</p> <p>4) Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.</p> <p>5) La Tesoreria centrale della regione con ordinanza di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 (SOSTITUITO DAL DL N. 19/2020, art. 3), può disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali (MISURE ATTUATE CON DM MIT di concerto con Salute: DM n. 112 del 12.3.2020; n. 113 del 13.3.2020; n. 114 del 13.3.2020; n. 116 del 14.3.2020; n. 117 del 14.3.2020; n. 118 del 16.3.2020; n. 120 del 17.3.2020; n. 122 del 18.3.2020; n. 125 del 19.3.2020.</p> <p>6) Fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lettera e), del decreto del Tesoriero centrale del Consiglio dei ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.</p>

<p>DPCM 11.3.2020 (seguito)</p>		<p>7) <i>In ordine alle attività produttive (SUPERATO DA DPCM 22.3.2020 CHE HA LIMITATO AD ATTIVITÀ PRODUTTIVE RITENUTE ESSENZIALI) e alle attività professionali si raccomanda che:</i></p> <p>a) <i>sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;</i></p> <p>b) <i>siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;</i></p> <p>c) <i>siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;</i></p> <p>d) <i>assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;</i></p> <p>e) <i>siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;</i></p> <p>8) <i>per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni (SUPERATO DAL DIVIETO DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE NON NECESSARIE DI CUI AL DPCM 22.3.2020)</i></p> <p>9) <i>in relazione a quanto disposto nell'ambito dei numeri 7 e 8 si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali (V PROTOCOLLO DI INTESA NAZIONALE TRA GOVERNO E PARTI SOCIALI DEL 14.3.2020)</i></p>
<p>DPCM 9.3.2020 (NON PIÙ VIGENTE PER EFFETTO DPCM 10.4.2020)</p>	<p>13 aprile 2020 (prorogato dal 3 aprile per effetto del DPCM 1.4.2020)</p>	<p>10) <i>Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.</i></p> <p>Misure restrittive nazionali (art. 1 DPCM)</p> <p>1 Le misure di cui all'art. 1 del decreto del Tesoreria centrale del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale.</p> <p>2. Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.</p> <p>3. La lettera d) dell'art. 1 decreto del Tesoreria centrale del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 è sostituita dalla seguente:</p> <p><i>"d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le attività motorie svolti all'aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro; (SUPERATO DAL DIVIETO DI ALLENAMENTO DI CUI DPCM 1.4.2020).</i></p>
<p>DPCM 8.3.2020 (NON PIÙ VIGENTE PER EFFETTO DPCM 10.4.2020) (segue)</p>	<p>13 aprile 2020 (prorogato dal 3 aprile per effetto del DPCM 1.4.2020)</p>	<p>A Misure restrittive per "zona rossa" (estese a tutta Italia dal DPCM 9.3.2020) (art. 1, c. 1 DPCM)</p> <p>a) <i>evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza (NON PIU' COMSENTITO DA DPCM 22.3.2020);</i></p> <p>b) <i>ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato (ORA OBBLIGATORIO PER EFFETTO DPCM 22.3.2020) di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;</i></p> <p>c) <i>divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;</i></p> <p>d) <i>sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti professionisti e atleti di categoria assoluta che partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico. In tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano (GLI ALLENAMENTI SONO STATI VIETATI DA DPCM 9.3.2020 e da DPCM 1.4.2020)</i></p> <p>e) <i>si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera r);</i></p> <p>f) <i>sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;</i></p> <p>g) <i>sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;</i></p> <p>h) <i>sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi;</i></p> <p>i) <i>l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;</i></p> <p>l) <i>sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;</i></p> <p>m) <i>sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica; sono inoltre esclusi dalla sospensione i</i></p>

	<p>concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, e quelli per il personale della protezione civile, i quali devono svolgersi preferibilmente con modalità a distanza o, in caso contrario, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d);</p> <p>n) sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione (SUPERATO DA DIVIETO ASSOLUTO DI ESERCIZIO ATTIVITÀ DI CUI AL DPCM 11.3.2020);</p> <p>o) sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d), tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse (MISURA SUPERATA DAL DIVIETO ASSOLUTO DI ESERCIZIO ATTIVITÀ NON ESSENZIALI DI CUI DPCM 22.3.2020);</p> <p>p) sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale;</p> <p>q) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), ed evitando assembramenti (MISURA SUPERATA DA DIVIETO DI CUI DPCM 11.3.2020)</p> <p>r) nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), le richiamate strutture dovranno essere chiuse (MISURA SUPERATA PERCHÉ VIETATO COMPLETAMENTE DA DPCM 11.3.2020)</p> <p>La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione (sanzione oggi prevista dall'art. 4 DL n. 19/2020);</p> <p>s) sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;</p> <p>t) sono sospesi gli esami di idoneità di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (ndr: conseguimento patente di guida), da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile aventi sede nei territori di cui al presente articolo; con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione della sospensione, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (PROROGATO AL 30.6.2020 per effetto DL n. 18/2020 e DM).</p>
<p>DPCM 8.3.2020 (NON PIÙ VIGENTE PER EFFETTO DPCM 10.4.2020) (seguito)</p>	<p>B. Misure restrittive nazionali (estese a tutta Italia dal DPCM 9.3.2020) (art. 2, c. 1, DPCM)</p> <p>a) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale;</p> <p>b) sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;</p> <p>c) sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;</p> <p>d) è sospesa l'apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;</p> <p>e) svolgimento delle attività di ristorazione e bar, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;</p> <p>f) è fortemente raccomandato presso gli esercizi commerciali diversi da quelli della lettera precedente, all'aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori;</p> <p>g) sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolti all'aperto ovvero all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1, lettera d);</p> <p>h) sono sospesi fino al 15 marzo 2020 i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, anche regionali, master, università per anziani, e corsi svolti dalle scuole guida, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza; sono esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l'esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonché le attività delle scuole dei ministeri dell'interno e della difesa e dell'economia e delle finanze, a condizione che sia garantita la distanza di sicurezza di cui all'allegato 1 lettera d). Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa;</p> <p>i) sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;</p> <p>l) fermo restando quanto previsto dalla lettera h), la riammissione nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro della sanità del 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 1991, di durata superiore a cinque giorni, avviene dietro presentazione di</p>

- certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti;
- m) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;
 - n) nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni, successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;
 - o) a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attività didattiche o curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni (MISURE SUPERATE DA QUELLE INTRODOTTE DAL DPCM 9.3.2020);
 - p) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;
 - q) l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
 - r) la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;
 - s) qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie;
 - t) con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione della sospensione di cui all'art. 1, comma 1, lettera f) del decreto del Tesoro centrale del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
 - u) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d'intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in condizione di isolamento dagli altri detenuti, raccomandando di valutare la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare. I colloqui visivi si svolgono in modalità telefonica o video, anche in deroga alla durata attualmente prevista dalle disposizioni vigenti. In casi eccezionali può essere autorizzato il colloquio personale, a condizione che si garantisca in modo assoluto una distanza pari a due metri. Si raccomanda di limitare i permessi e la libertà vigilata o di modificare i relativi regimi in modo da evitare l'uscita e il rientro dalle carceri, valutando la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare;
 - v) l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all'allegato 1, lettera d) Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;
 - z) divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus

DPCM 8.3.2020
(NON PIÙ VIGENTE PER EFFETTO DPCM 10.4.2020)
(seguito)

C. Misure restrittive nazionali (estese a tutta Italia dal DPCM 9.3.2020) (art. 3, c. 1, del DPCM)

- a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dall'Organizzazione mondiale della sanità e applica le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti previste dal Ministero della salute;
- b) è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di cui all'allegato 1, lettera d) (SUPERATA DA MISURE PIÙ RESTRITTIVE ADOTTATE CON DPCM 11.3.2020 il divieto di uscire di casa vale per tutti);
- c) si raccomanda di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari (SUPERATO DAL DIVIETO DI SPOSTAMENTO NON NECESSITATO DEL DPCM 9.3.2020);
- d) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante (OBBLIGATORIO PER EFFETTO DPCM 22.3.2020);
- e) nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 1;
- f) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 1 anche presso gli esercizi commerciali;
- g) è raccomandato ai comuni e agli altri enti territoriali, nonché alle associazioni culturali e sportive, di offrire attività ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette dal presente decreto, che promuovano e favoriscano le attività svolte all'aperto, purché svolte senza creare assembramenti di persone ovvero svolte presso il domicilio degli interessati; (SUPERATA DA MISURE PIÙ RESTRITTIVE ADOTTATE DA DPCM 9.3.);
- h) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica

		<p>amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonché ' degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani;</p> <p>i) nello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private sono adottate opportune misure organizzative volte a ridurre i contatti ravvicinati tra i candidati e tali da garantire ai partecipanti la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra di loro, di cui all'allegato 1, lettera d); (SUPERATO DA DPCM 9.3);</p> <p>l) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi;</p> <p>m) chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità, deve comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta. Le modalità di trasmissione dei dati ai servizi di sanità pubblica sono definite dalle regioni con apposito provvedimento, che indica i riferimenti dei nominativi e dei contatti dei medici di sanità pubblica; ove contattati tramite il numero unico dell'emergenza 112 o il numero verde appositamente istituito dalla regione, gli operatori delle centrali comunicano generalità e recapiti per la trasmissione ai servizi di sanità pubblica territorialmente competenti. (SUPERATO DA ORDINANZA MIN SALUTE 28.3.2020)</p> <p>2. L'operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedono, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1, lettera m), alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate:</p> <p>a) contattano telefonicamente e assumono informazioni, il più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;</p> <p>b) accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, informano dettagliatamente l'interessato sulle misure da adottare, illustrandone le modalità e le finalità al fine di assicurare la massima adesione;</p> <p>c) accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, l'operatore di sanità pubblica informa inoltre il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta da cui il soggetto è assistito anche ai fini dell'eventuale certificazione ai fini INPS (circolare INPS HERMES 25 febbraio 2020 0000716 del 25 febbraio 2020);</p> <p>d) in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l'assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all'INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena, specificandone la data di inizio e fine (SUPERATO DALLE MISURE IMPOSTE ORDINANZA MIN SALUTE DEL 28.3.2020).</p> <p>3. L'operatore di sanità pubblica deve inoltre:</p> <p>a) accertare l'assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonché degli altri eventuali conviventi;</p> <p>b) informare la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di sintomi;</p> <p>c) informare la persona circa la necessità di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (la mattina e la sera).</p> <p>4. Allo scopo di massimizzare l'efficacia della procedura sanitaria è indispensabile informare sul significato, le modalità e le finalità dell'isolamento domiciliare al fine di assicurare la massima adesione e l'applicazione delle seguenti misure:</p> <p>a) mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dall'ultima esposizione;</p> <p>b) divieto di contatti sociali;</p> <p>c) divieto di spostamenti e viaggi;</p> <p>d) obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza.</p> <p>5. In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:</p> <p>a) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e l'operatore di sanità pubblica;</p> <p>b) indossare la mascherina chirurgica fornita all'avvio della procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi;</p> <p>c) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un'adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario.</p> <p>6. L'operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo aver consultato il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, il medico di sanità pubblica procede secondo quanto previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della salute del 22 febbraio 2020, e successive modificazioni e integrazioni. 7. Su tutto il territorio nazionale è raccomandata l'applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all'allegato 1.</p>
DPCM 4.3.2020	NON VIGENTE	Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero Territorio nazionale LIMITAZIONE ATTIVITÀ IN ITALIA
DPCM 1.3. 2020	NON VIGENTE	Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ALLARGAMENTO ZONE ROSSE
DPCM 25.2. 2020	NON VIGENTE	Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 NORD ITALIA
DPCM 24.2.2020	Vigente per zone interessate fino al 13 aprile	DM - Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19
DPCM 23.2.2020	NON VIGENTE	Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 LOMBARDIA E VENETO
Delibera del Consiglio dei ministri 31.1.2020	Stato di emergenza fino al 31.7.2020	Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili

**DM ATTUATIVI e CIRCOLARI
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

Provvedimento	Scadenza	Contenuto
DM MIT - salute 3.4.2020 (NON PIÙ VIGENTE PER EFFETTO DPCM 10.4.2020)	13 aprile 2020 (prorogato prima al 3 aprile e poi al 13)	Proroga fino al 3 aprile 2020 dei provvedimenti messi in atto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (da n. 112 a n. 127) e nuove disposizioni in materia di ingresso in Italia
DM MIT - salute 19.3.2020 n. 127		Proroga fino al 3 aprile 2020 dei provvedimenti messi in atto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (da n. 112 a n. 125)
DM MIT - salute 19.3.2020 n. 125		Sospensione dei servizi di crociera per le navi passeggeri italiane e blocco dell'arrivo nei porti italiani delle navi da crociera battenti bandiera straniera
DM MIT - salute 18.3.2020 n. 122		Norme più restrittive per i collegamenti e dei trasporti ordinari delle persone da e per la Sicilia
DM MIT - salute 17.3.2020 n. 120 (NON PIÙ VIGENTE PER EFFETTO DPCM 10.4.2020)		<i>Emergenza epidemiologica da COVID-19. Disciplina amministrativa, quarantena e comunicazioni per entrata in Italia delle persone fisiche (modificato dal DM MIT - Salute del 3.4.2020)</i> (DISPOSIZIONI ORA CONTENUTE NEL DPCM 10.4.2020)
DM MIT - salute 16.3.2020 n. 118		Sospensione dei collegamenti e dei trasporti ordinari delle persone da e per la Sicilia e regolamentazione del trasporto merci in arrivo e partenza dalla Sicilia
DM MIT - salute 14.3.2020 n. 117		Sospensione del trasporto passeggeri con la Sardegna e regolamentazione del trasporto merci in arrivo e partenza dalla Sardegna
DM MIT - salute 14.3.2020 n. 116		Riduzione dei servizi ferroviari Intercity con un nuovo ridimensionamento dei treni
DM MIT - salute 13.3.2020 n. 114		Riduzione dei servizi non di linea e automobilistici interregionali
DM MIT - salute 13.3.2020 n. 113		Riprogrammazione itinerari e orari dei treni a lunga percorrenza e del trasporto ferroviario dei passeggeri
DM MIT - salute 12.3.2020 n. 112	Razionalizzazione del trasporto aereo e dell'operatività degli aeroporti in ragione dell'emergenza COVID-19	
DM MIT 12.3.2020 n. 106	Vigente fino al 30.6.2020	Proroga delle carte di qualificazione del conducente e dei certificati di formazione professionale ADR, per mancato svolgimento dei corsi di formazione periodica a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-1
Circolari ministeriali		
MIT - DDT circ. 24.3.2020, prot. n. 9487	Vigente	Indicazione operative per la proroga dei termini di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità, ai sensi degli articoli 103 e 104 decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
MIT - DDT circ. 23.3.2020, prot. n. 1735.	Vigente	Artt. 92, comma 4 e 103, commi 1 e 2, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 - Proroga e sospensione di termini in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Aggiornamento dell'elenco delle attività indifferibili da rendere in presenza presso gli UMC.
MIT - DDT circ. 19.3.2020, prot. n. 9209	In parte superata da circ. 9487	Primi chiarimenti sulle proroghe di validità delle abilitazioni alla guida ai sensi degli articoli 103 e 104 decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
MIT - DDT circ. 16.3.2020, prot. n. 1565	In parte superata da circ. 1735	Elenco delle attività indifferibili da rendere in presenza

MINISTERO DELLA SALUTE

Provvedimento	Vigenza	Contenuto
Ministero della salute ordin. 28.3.2020	Vigente (fino vigenza DPCM emergenza)	Disposizioni amministrative, tecniche e quarantena per chi rientra in Italia con vettore aereo, stradale, marittimo e con veicoli stradali propri.
Ministero della salute ordin. 22.3.2020		Divieto di spostarsi in comune diverso da quello ove ci si trova - COVID-19
Ministero della salute ordin. 23.2.2020	Non più vigente	Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Regione Veneto
Ministero della salute ordin. 23.2.2020		Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Regione autonoma Friuli-Venezia-Giulia
Ministero della salute ordin. 23.2.2020		Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Regione Emilia-Romagna
Ministero della salute ordin. 23.2.2020		Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Regione Piemonte
Ministero della salute ordin. 23.2.2020		Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Regione Lombardia
Ministero della salute ordin. 23.2.2020		Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Regione Liguria
Ministero della salute ordin. 23.2.2020		
Circolari Ministeriali		
Ministero della salute circ. 1.4.2020	Vigente per tutta l'emergenza	Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione
Ministero della salute circ.	Vigente per tutta	Certificato sanitario di visita biennale - proroga - COVID-19 - Emergenza sanitaria COVID-19 - Proroga di validità

Documento presente in Iter e nelle seguenti banche dati tematiche

21/04/2020 pagina 52 di 80



13.3.2020, MIT 8589-P Ministero della salute circ. 18.3.2020, prot. n. 9335	emergenza Vigente per tutta emergenza	Polmonite da nuovo coronavirus COVID-19 - ulteriori informazioni e precauzioni ed indicazioni operative su utilizzo DPI
---	---	--

CIRCOLARI DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Ufficio emittente	Data	Protocollo	Contenuto
Ministero dell'interno - Gabinetto Ministro	12.3.2020	prot. n. 15350/117(2)/Uff III-Prot. Civ	Autodichiarazione per emergenza - COVID-19 (MODELLO SUPERATO DA CIRCOLARE 17.3.2020) Polmonite da nuovo coronavirus (COVID-19)
Ministero dell'interno - Dipartimento PS	17.3.2020	prot. n. 555DOC/C/DIPPS/FUN/CTR/1425/20	Aggiornamento modello autodichiarazioni - COVID-19 (MODELLO SUPERATO DA CIRCOLARE DEL 23.3.2020) Indicazioni per l'attuazione del DPCM 9 marzo 2020, recante "Misure urgenti per il contenimento del "COVID-19". Aggiornamento del modello da utilizzare per le autodichiarazioni
Ministero dell'interno - Dipartimento PS	18.3.2020	prot. n. 557/LEG/141.510/2020	Potenziamento SSN e sostegno economico - COVID-19 Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, recante "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"
Ministero dell'interno - Gabinetto Ministro	18.3.2020	prot. n. 15350/117(2)/Uff III-Prot. Civ.	Applicazione DL n. 18/2020 - COVID-19
Ministero dell'interno - Dipartimento PS	19.3.2020	prot. n. 557/PAS/U/003568/10089.D(1)	Termini procedimenti e validità autorizzazioni di polizia - COVID-19
Ministero dell'interno - Dipartimento PS - Polstrada	19.3.2020	prot. n. 333-A	Disposizioni applicative DL n. 18/2020 - COVID-19 Polmonite da nuovo Corona virus (COVID-19) - Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Disposizioni applicative
Ministero dell'interno - Dipartimento PS - Polstrada	20.3.2020	prot. n. 300/A/2244/20/115/28	Scorta polizia veicoli commerciali in Serbia e tempi di guida/riposo - COVID-19
Ministero dell'interno - Dipartimento PS	23.3.2020	prot. n. 555/DOC/C/DIPPS/FUN/CTR/1562/20	Aggiornamento modello autodichiarazioni - COVID-19 Indicazioni per l'attuazione del D.P.C.M. 22 marzo 2020, recante misure urgenti per il contenimento del "COVID-19". Aggiornamento del modello da utilizzare per le autodichiarazioni
Ministero dell'interno - Gabinetto Ministro	24.3.2020	prot. n. 3511	Sospensione termini procedimenti amministrativi - COVID-19 Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" - Sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi
Ministero dell'interno - Dipartimento PS - Polstrada	24.3.2020	prot. n. 300/A/2309/20/115/28	Uniforme applicazione norme circolazione stradale - COVID-19
Ministero dell'interno - Gabinetto Ministro	24.3.2020	prot. n. 15350/117(2)/Uff.III-Prot. Civ.	Contenimento e gestione emergenza epidemiologica da COVID-19 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale
Ministero dell'interno - Gabinetto Ministro	26.3.2020	prot. n. 18824	Indirizzi su DL n. 19/2020 e DPCM 22.3.2020 - emergenza COVID-19 Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19". Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020, di modifica del DPCM 22 marzo 2020.
Ministero dell'interno - Dipartimento PS - Polstrada	26.3.2020	prot. n. 300/A/2342/20/109/41	Proroga e sospensione termini - circolari MIT - COVID-19 Artt. 92, comma 4 e 103, commi 1 e 2, Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 - Proroga e sospensione di termini in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Circolari illustrative del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ministero dell'interno - Dipartimento PS	26.3.2020	prot. n. 557/PAS/U/003776/12982.D(11)	Attività consentite e vietate nell'emergenza da COVID-19 DPCM 22 marzo 2020, concernente: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"
Ministero dell'interno - Dipartimento PS	26.3.2020	prot. n. 555/DOC/C/DIPPS/FUN/CTR/1602/20	Autocertificazione dopo DL n. 19/2020 - COVID-19 DL 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"
Ministero dell'interno	26.3.2020	prot. n. 555/O.P./0001045/2020/2	Utilizzo droni polizia locale - sospensione - COVID-19 PL - utilizzo droni - sospensione

Documento presente in Iter e nelle seguenti banche dati tematiche

21/04/2020 pagina 53 di 80



Dipartimento PS			
Ministero dell'interno Gabinetto del Ministro	27.3.2020	prot. n. 3617	Esercizio diritto libertà di culto - COVID-19 Quesiti in ordine alle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Esigenze determinate dall'esercizio del diritto alla libertà di culto
Ministero dell'interno Dipartimento PS - Polstrada	27.3.2020	prot. n. 300/A/2408/20/115/28	Eccezioni temporanee norme per guida e riposo - COVID-19
Ministero dell'interno Dipartimento PS - Polstrada	27.3.2020	prot. n. 300/A/2416/20/115/28	Sanzioni per illeciti accertati su strada per COVID-19 Decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, recante Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative per illeciti accertati sulla strada dalle forze di polizia e dalle polizie locali. Prime disposizioni operative
Ministero dell'interno Dipartimento PS	27.3.2020	prot. n. 15350/117(2)/Uff.III-Prot. Civ - 19043	Apertura esercizi pubblici - COVID-19 Misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
Ministero dell'interno Dipartimento PS - Polstrada	28.3.2020	prot. n. 300/A/2417/20/115/28	Applicazione sanzioni amministrative per illeciti accertati per COVID-19
Ministero dell'interno Gabinetto del Ministro	29.3.2020	prot. n. 15350/117(2)/Uff.III-Prot.Civ	Interpretativa del DL 25 marzo 2020, specifica che anche gli agenti delle polizie locali/municipali potranno fungere da organi accertatori delle violazioni delle misure statali previste
Ministero dell'interno Gabinetto del Ministro	31.3.2020	prot. n. 15350/117(2)/Uff.III-Prot.Civ	Interpretativa di precedenti circolari, specifica che è possibile svolgere attività motoria nei pressi della propria abitazione, per persone anziane, inabili e ad anche minori accompagnati
Ministero dell'interno Gabinetto del Ministro	1.4.2020	prot. n. 3728	<ul style="list-style-type: none"> In attuazione del DPCM 1° aprile 2020, informa circa la proroga dell'efficacia, a far data dal 4 aprile e fino al 13 aprile 2020, delle misure introdotte con i DPCM dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti. È altresì confermata la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina e delle sedute di allenamento degli atleti professionisti e non all'interno degli impianti sportivi.
Ministero dell'interno Dipartimento PS - Polstrada	7.4.2020		Fornisce indicazioni specifiche attuative della circolare n. 557/PAS/U/00386/12900/4/18 del 31 marzo 2020 (indicazioni per lo svolgimento dell'attività di controllo agli esercenti un'attività produttiva o commerciale). Per gli organi di Polizia Stradale operanti in autostrada, in merito ai controlli agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande all'interno delle aree di servizio autostradali.
Ministero dell'interno Dipartimento PS - Polstrada	7.4.2020	prot. n. 300/A/2697/20/115/28	<ul style="list-style-type: none"> A seguito del DM MIT n. 145 relativo agli adempimenti a carico di chi fa ingresso in Italia, vengono specificati per gli aspetti relativi ai controlli sul personale viaggiante dipendente da imprese che non hanno sede legale in Italia. In allegato si trasmette il modulo aggiornato di dichiarazione reperibile anche sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Ministero dell'interno Dipartimento PS - Polstrada	9.4.2020	prot. n. 300A/2788/20/115/28	La proroga del permesso provvisorio di guida per i soggetti che, a causa dell'emergenza legata alla diffusione del Covid-19, non si sono potuti sottoporre a visita presso la Commissione medica locale per l'accertamento sanitario ai sensi dell'art. 119 CDS, attuata con il decreto n. 108 del Ministro delle infrastrutture e trasporti, non si applica ai soggetti che hanno la patente sospesa ai sensi degli articoli 186, comma 8 e 187, comma 6, CDS.

ALTRE AUTORITÀ

ENAC	
Provvedimento	Contenuto
Circolare 31 marzo 2020	Deroghe alla normativa vigente per consentire l'utilizzo di droni da parte delle polizie locali per la gestione della situazione emergenziale COVID-19

(1) La dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30.1.2020 aveva considerato l'epidemia da COVID-19 come un'emergenza di sanità pubblica di

rilevanza internazionale. Tuttavia, la successiva dichiarazione dell'OMS dell'11.3.2020 ha classificato l'epidemia da COVID-19 come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale.

- (2) Dopo una prima diffusione del virus che aveva interessato solo il territorio della Repubblica popolare cinese, l'Organizzazione mondiale della sanità il 30.1.2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale. Con la delibera del Consiglio dei ministri 31.1.2020, è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
- (3) Per effetto della dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria, al Capo del Dipartimento della protezione civile, è affidato il coordinamento degli interventi necessari a fronteggiare l'emergenza sul territorio nazionale. Le azioni sono assunte in continuità con le misure urgenti adottate dal Ministero della salute secondo le norme del TULS.
- (4) Sono stati emessi numerosi decreti: DPCM 23.2.2020, DPCM 1.3.2020, DPCM 4.3.2020, DPCM 8.3.2020, DPCM 9.3.2020, DPCM 11.3.2020, 22.3.2020. Alcuni di questi provvedimenti sono stati superati dal susseguirsi degli eventi e delle misure e non sono più efficaci. L'efficacia dei DPCM 22.3.2020, 8.3.2020, 9.3.2020 e 11.3.2020 è stata prorogata dal DPCM 1.4.2020 (fino al 13 aprile).
- (5) Possono essere adottate con DPCM le seguenti misure:
- limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora, se non per spostamenti individuali, limitati nel tempo e nello spazio e motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni;
 - chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici o altre aree analoghe;
 - limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali, nonché rispetto al territorio nazionale;
 - applicazione della misura della quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che rientrano da aree ubicate al di fuori del territorio italiano;
 - divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus;
 - limitazione o divieto delle riunioni o degli assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
 - limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo, ricreativo e religioso;
 - sospensione delle cerimonie civili e religiose, limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al culto;
 - chiusura di cinema, teatri, sale da concerto, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione;
 - sospensione dei congressi, di ogni tipo di riunione o evento sociale e di ogni altra attività convegnistica o congressuale, salva la possibilità di svolgimento a distanza;
 - limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, ivi compresa la possibilità di disporre la chiusura temporanea di palestre, centri termali, sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti all'interno degli stessi luoghi;
 - limitazione o sospensione delle attività ludiche, ricreative, sportive e motorie svolte all'aperto o in luoghi aperti al pubblico;
 - possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la limitazione, la riduzione, la sospensione o la soppressione dei servizi di trasporto di persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, nonché di trasporto pubblico locale;
 - sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 DLG 13.4.2017, n. 65, e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attività formative o prove di esame, ferma la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;
 - sospensione dei viaggi d'istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sia sul territorio nazionale sia all'estero;
 - limitazione, sospensione dell'apertura al pubblico o chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al DLG 22.1.2004, n. 42, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;
 - limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte comunque salve le attività indifferibili e l'erogazione dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso a modalità di lavoro agile;
 - limitazione o sospensione delle procedure concorsuali e selettive finalizzate all'assunzione di personale presso datori di lavoro pubblici e privati, con possibilità di esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalità a distanza, fatte salve l'adozione degli atti di avvio di dette procedure entro i termini fissati dalla legge, la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati e la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di specifici incarichi;
 - limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio;
 - limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti;
 - limitazione o sospensione di altre attività d'impresa o professionali, anche ove comportanti l'esercizio di pubbliche funzioni, nonché di lavoro autonomo con possibilità di esclusione dei servizi di pubblica necessità previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio come principale misura di contenimento, con adozione di adeguati strumenti di protezione individuale;
 - limitazione allo svolgimento di fiere e mercati, a eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità;
 - specifici divieti o limitazioni per gli accompagnatori dei pazienti nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS);
 - limitazione dell'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, nonché agli istituti penitenziari ed istituti penitenziari per minorenni;
 - obblighi di comunicazione al servizio sanitario nazionale nei confronti di coloro che sono transitati e hanno sostato in zone a rischio epidemiologico come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità o dal Ministro della salute;
 - adozione di misure di informazione e di prevenzione rispetto al rischio epidemiologico;
 - predisposizione di modalità di lavoro agile anche in deroga alla disciplina vigente;
 - previsione che le attività consentite si svolgano previa assunzione da parte del titolare o del gestore di misure idonee a evitare assembramenti di persone, con obbligo di predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio; per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale;
 - eventuale previsione di esclusioni dalle limitazioni alle attività economiche di cui sopra, con verifica caso per caso affidata a autorità pubbliche specificamente individuate.
- (6) Con il DL 25.3.2020, n. 19 è stata fatta salva l'efficacia di tutti i DPCM emanati in attuazione delle disposizioni di gestione dell'emergenza emanati fino al 25.3.2020. Queste disposizioni a tutti gli effetti (compresi quelli di applicazione delle sanzioni) continuano a produrre i loro effetti fino alla loro naturale scadenza.

- (7) L'art. 32 della legge 23.12.1978 n. 833, recante "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale", prevede che "Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni."
- (8) Il DPCM 11.3.2020, all'art. 1, punto 5), ha previsto che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione, con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.
- (9) L'art. 32 legge 23.12.1978 n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" dispone che "il presidente della giunta regionale può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intera regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni".
- (10) Le ordinanze delle regioni, per periodi di tempo limitati e definiti, possono operare solo nell'ambito già definito dai DPCM e non possono, perciò prevedere misure meno restrittive rispetto a quelle disposte a livello nazionale. Tuttavia, possono prevedere misure più restrittive nelle zone in cui, per comprovate ragioni di diffusione maggiore dell'epidemia, sia necessario dissuadere i cittadini a tenere comportamenti potenzialmente contrari al contenimento del contagio. Le restrizioni in particolare possono riguardare luoghi di aggregazione come i parchi e giardini pubblici e lo spostamento delle persone fisiche nonché la chiusura temporanea di attività economiche o commerciali che sono consentite, sul resto del territorio nazionale, dai DPCM. Ordinanze di questo tipo, sono state emesse, ad esempio, dalla regione Emilia Romagna (ordinanza 18.3.2020 n. 41), dalla regione Abruzzo (ordinanza 18.3.2020 n. 10), dalla regione Basilicata (ordinanza 17.3.2020 n. 7), dalla regione Calabria (ordinanza 17.3.2020 n. 11) dalla regione Campania (ordinanza 15.3.2020 n. 18), dalla regione Friuli Venezia Giulia (ordinanza 13.3.2020 n. 2), dalla regione Lazio (ordinanze 17.3.2020, n. Z00010, e 18.3.2020), dalla regione Molise (ordinanze 18.3.2020 n. 8 e n. 9). Tali ordinanze, se non reiterate per esigenze specifiche con nuovi provvedimenti regionali, non sono più efficaci dopo il 5 aprile 2020.
- (11) Le ordinanze regionali hanno previsto, nell'ambito del territorio di alcuni comuni definiti dalle stesse ordinanze:
- divieto di allontanamento dal territorio dei comuni indicati da parte di tutti gli individui ivi presenti;
 - divieto di accesso nel territorio dei comuni in questione da parte di chiunque (salvo il rientro a domicilio o alla residenza all'interno dei comuni detti per chi, al momento dell'entrata in vigore dell'ordinanza, si trovasse fuori dell'area stessa);
 - sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
 - sospensione di tutte le attività produttive e commerciali ad esclusione dei negozi di generi alimentari di prima necessità e delle attività connesse e serventi alla catena agroalimentare e sanitaria e comunque alle attività di interesse strategico e di carattere essenziale salvaguardate dalle restrizioni ai sensi del DPCM 8.3.2020, c. 1 (farmacie, parafarmacie, fornai, rivenditori di mangimi per animali, distributori di carburante per autotrazione ad uso pubblico, commercio al dettaglio di materiale per ottica, attività di trasporto connesse al rifornimento di beni e servizi essenziali dei presidi socio-sanitari esistenti);
 - sospensione di tutti i cantieri di lavoro;
 - chiusura dei parchi pubblici, orti comunali, aree sportive a libero accesso, servizi igienici pubblici e privati ad uso pubblico e divieto di utilizzo delle relative strutture;
 - soppressione di tutte le fermate dei mezzi pubblici;
 - chiusura al pubblico dei cimiteri comunali, garantendo, comunque, l'erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, cremazione delle salme.
- (12) In particolare, restano validi tutti DPCM, i decreti e le ordinanze adottate ai sensi del DL 23.2.2020, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 5.3.2020, n. 13, e tutti i provvedimenti contingibili ed urgenti adottati dal Ministro della salute, dai Presidenti delle regioni e dai sindaci ai sensi dell'art. 32 legge 23.12.1978, n. 833.
- (13) L'art. 2, c. 3, DL n. 19/2020, che ha stabilito che continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con DPCM 8.3.2020, 9.3.2020, 11.3.2020 e 22.3.2020, lasciandoli sopravvivere e sostituendoli, ad ogni effetto derivante dal DL n. 19/2020 stesso a quelli che possono essere adottati ai sensi dell'art. 2 dello stesso DL n. 19/2020, ha fatti salvi anche gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del DL n. 6/2020, ovvero ai sensi dell'art. 32 legge 23.12.1978, n. 833. L'efficacia dei DPCM citati è stata prorogata al 13 aprile per effetto del DPCM 1.4.2020.
- (14) Il DPCM 1.4.2020 ha, tuttavia, prorogato fino al 13 aprile 2020 l'efficacia dell'ordinanza Ministero della salute 20.3.2020 e dell'ordinanza del Ministro della salute di concerto con il MIT 28.3.2020.
- (15) Entro tale termine, ovviamente, possono essere sottoposti a verifica di persistente adeguatezza e proporzionalità ai fini della loro conferma con DPCM.
- (16) Molte di queste misure, in realtà, sono state reiterate o comunque confermate con provvedimenti regionali adottati prima del 5 aprile. V. ad esempio, regione Lombardia, ordinanza 4.4.2020 524, regione Piemonte, decreto 3.3.2020 n. 36, regione Campania, ordinanza 3.4.2020 n. 27 (che ha confermato, in blocco, l'efficacia fino al 13 aprile di tutte le ordinanze emesse in precedenza), regione Calabria, ordinanza n. 25 del 3.4.2020 (che ha confermato tutte le ordinanze già in essere), regione Basilicata, ordinanza n. 12 del 3.4.2020 (conferma integrale senza eccezioni di tutte le precedenti ordinanze), regione Sicilia, Ordinanza contingibile e urgente n. 13 dell'1.4.2020 (con cui, nel confermare le precedenti ordinanze, si è vietata anche l'uscita dei minori con i genitori dall'abitazione per svolgere attività motoria), regione Marche, ordinanza n. 21 del 3.3.2020 (in cui, oltre a confermare le ordinanze precedenti, è stato previsto che le aree di servizio autostradali sono aperte in autostrada solo dalle 6 alle 18), regione Abruzzo, ordinanza n. 23 del 3.3.2020, regione Umbria, ordinanze n. 14 e 15 del 3.4.2020, regione Veneto, ordinanze n. 36 del 2.4.2020 e 37 del 3.4.2020, provincia autonoma di Trento, ordinanza 3.4.2020, provincia autonoma di Bolzano, ordinanza n. 16/2020 del 2.4.2020, regione Molise, ordinanza n. 14 del 3.4.2020 (con cui, tra l'altro, si impone a tutti l'uso della mascherina).
- (17) Questo non significa che tutti i provvedimenti di limitazione già adottati o che saranno adottati si protraggono fino a quella data ma che, entro quella data, è autorizzata l'adozione delle misure previste dallo stesso DL.
- (18) Ogni DPCM è emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta:
- del Ministro della salute;
 - dei Presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni;
 - del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale.
- Devono essere, in ogni caso, sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia.
- Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalità, tutte le misure adottate sentito il Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3.2.2020, n. 630. Il parere di questo Comitato è obbligatorio ma non vincolante.
- (19) I DPCM devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicati alle Camere entro il giorno successivo alla loro pubblicazione. Il Presidente del Consiglio dei ministri o un ministro da lui delegato riferisce ogni quindici giorni alle Camere sulle misure adottate.
- (20) Si tratta delle ordinanze previste dall'art. 32 legge 23.12.1978, n. 833 (istituzione del servizio sanitario nazionale) che, per tutte le emergenze sanitarie, conferisce potere d'ordinanza al Ministro della salute.
- (21) Dall'inizio dell'emergenza, sono stati emessi molti decreti di questo tipo. Tuttavia, il primo esempio di ordinanza che da attuazione a questa norma è costituita dall'ordinanza del Ministro della salute, di concerto con il MIT, 28.3.2020 n. 3986 che detta disposizioni transitorie, in attesa di un DPCM, per quanto riguarda l'ingresso delle persone in Italia con qualsiasi mezzo. Questa ordinanza resterà in vigore fino al DPCM che proroga o rimuove la scadenza delle limitazioni fissate per il 3 aprile 2020. La scadenza è stata prorogata al 13 aprile dal DPCM 1.4.2020.
- (22) Il DL n. 19/2020, rimodulando in parte le misure già contemplate dai precedenti provvedimenti adottati in attuazione del DL 23.2.2020 n. 6, ha disciplinato espressamente, negli artt. 2 e 3, in linea con il quadro costituzionale, l'ambito della competenza per possibili interventi in sussidiarietà verticale delle autonomie territoriali.
- (23) Circa l'inefficacia di provvedimenti contingibili e urgenti del sindaco che si pongono in contrasto con provvedimenti nazionali, si segnali il parere del Consiglio di Stato, sezione I, adunanza di sezione 7.4.2020, affare n. 00260/2020 con il quale l'organo consultivo dello Stato ha ritenuto inefficace un provvedimento del

sindaco di Messina, adottato ai sensi dell'art. 50 DLG 18.8.2000 n. 267, con la quale si prevedeva l'obbligo per chiunque intende fare ingresso in Sicilia attraverso il Porto di Messina (Rada San Francesco, Porto Storico), sia che viaggi a piedi sia che viaggi a bordo di un qualsiasi mezzo di trasporto di registrarsi, almeno 48 ore prima dell'orario previsto di partenza, nel sistema di registrazione on-line del comune di Messina. Sul tema, il Ministero dell'Interno si era pronunciato, chiedendo il parere al Consiglio di Stato, affermando che "[...] a seguito dell'emanazione del D.L. n. 19/2020 viene puntualmente delineato il regime delle competenze, accentrando - stante la gravità e dimensione nazionale dell'emergenza - a livello statale il potere di regolamentare gli interventi e le misure di contenimento, in special modo per quanto riguarda le prescrizioni che incidono su diritti anche di rango costituzionale, in relazione alle quali l'ordinamento ha, quindi, stabilito una clausola di salvaguardia generale a tutela dell'unità dell'ordinamento della Repubblica [...] finalizzata a contemperare l'esigenza di assicurare, alle Regioni e ai Comuni, adeguati ambiti funzionali volti a consentire mirati interventi sui territori di competenza, rispetto all'evolversi localmente del rischio epidemiologico, con l'esigenza di salvaguardare il ruolo dello Stato di garante dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all'articolo 117, comma 2, lett. m) della Costituzione". In tale contesto, ha osservato il Ministero, sarebbe ammessa per i comuni "esclusivamente la possibilità di intervenire con ordinanze all'interno e conformemente alla cornice delineata dai provvedimenti statali ovvero da quelli regionali, questi ultimi nei limiti specificati dalla disposizione di legge richiamata". Nell'ambito dell'emergenza, perciò, compete al Governo centrale un ruolo di vigilanza affinché le misure a tutela della salute adottate dagli enti territoriali non limitino arbitrariamente i diritti fondamentali dei cittadini, tra cui la libertà di movimento la quale, come noto, è tutelata dall'art. 16 della Costituzione in base a una riserva di legge di natura rinforzata. Tale parere costituisce autorizzazione per l'avvio del procedimento di annullamento governativo ex art. 138 DLG n. 267/2000 dell'ordinanza sindacale di Messina del 5.4.2020 n. 105. L'ordinanza sindacale 5.4.2020 n. 105, infatti, si poneva in contrasto con le disposizioni del DPCM 22.3.2020, che ha introdotto [art. 1, c. 1, lett. b)] per tutte le persone fisiche il divieto di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute, nonché dall'art. 2 del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti 17.3.2020 n. 120, modificato con successivo decreto 18.3.2020 n. 122 (e prorogato con ordinanza del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28.3.2020), che, con specifico riferimento all'attraversamento dello Stretto di Messina, ha disposto la sospensione del trasporto marittimo dei viaggiatori da e verso la Sicilia, la prosecuzione del solo trasporto delle merci possibilmente su unità di carico isolate non accompagnate, la limitazione degli spostamenti via mare dei passeggeri da Messina per Villa San Giovanni e Reggio Calabria e viceversa a sole 4 corse giornaliere A/R da effettuarsi nella fascia oraria dalle ore 6 alle 21 ed esclusivamente per gli appartenenti alle forze dell'ordine e alle forze armate, agli operatori sanitari pubblici e privati, ai lavoratori pendolari o per comprovate esigenze di lavoro, gravi motivi di salute e situazioni di necessità. Infatti, le richiamate previsioni normative non prevedono particolari modalità per la certificazione della sussistenza delle condizioni che legittimano lo spostamento sull'intero territorio nazionale.

- (24) La previsione di una limitazione della libertà personale, ad esempio prevedendo adempimenti per l'ingresso o l'uscita da un territorio, deve trovare il proprio fondamento in una norma che, nel caso dei DPCM (ai sensi dell'art. 2 DL n. 19/2020) e delle ordinanze temporanee regionali (ai sensi dell'art. 3 DL n. 19/2020), si rinvia nell'art. 1 DL n. 19/2020. Diversamente, per i provvedimenti del Sindaco, mancando tale norma che ne autorizza, sia pur temporaneamente l'adozione, ogni limitazione della libertà dei cittadini, non coerente con le norme nazionali, si pone in contrasto con l'art. 23 della Costituzione, che fa divieto a qualsiasi pubblica autorità di imporre ai cittadini prestazioni personali o patrimoniali "se non in base alla legge" (legge che, in questo caso, certamente non sussiste).
- (25) I provvedimenti degli enti locali che sono adottati in difformità a tali principi, infatti, sono sottoposti ad annullamento governativo ai sensi dell'art. 138 DLG n. 267/2000, che prevede che "in applicazione dell'articolo 2, comma 3, lettera p), della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo, a tutela dell'unità dell'ordinamento, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Interno, ha facoltà, in qualunque tempo, di annullare, d'ufficio o su denuncia, sentito il Consiglio di Stato, gli atti degli enti locali viziati da illegittimità" (v. parere del Consiglio di Stato, sezione I, adunanza di sezione 7.4.2020, affare n. 00260/2020). Tale potere, secondo il Consiglio di Stato, è ancora vigente con riguardo agli enti locali, anche dopo la riforma del titolo V della Costituzione introdotta con la legge costituzionale n. 3/2001, in quanto compatibile con le prerogative riconosciute agli enti locali dal nuovo Titolo V, se applicate nelle materie riservate alla competenza esclusiva dello Stato (si vedano, tra gli altri, i pareri del Consiglio di Stato, sez I, nn. 1588/2010, 1675/2009, 1796/2008, 1707/2007, 1481/2006, 9771/2005, n. 1313/2003).
- (26) In particolare, è stata prorogata al 13 aprile l'efficacia dei seguenti DM MIT di concerto con il Ministro salute DM 12.3.2020, n. 112; 13.3.2020, n. 113; 13.3.2020, n. 114; 14.3.2020, n. 116; 14.3.2020, n. 117; 16.3.2020, n. 118; 17.3.2020, n. 120; 18.3.2020 n. 122; 19.3.2020, n. 125.
- (27) Così, ad esempio, un obbligo di quarantena fiduciaria o di isolamento imposto secondo uno di questi provvedimenti per un tempo che va oltre a quello di efficacia dei provvedimenti stessi, continua ad avere ancora effetto, fino alla sua naturale scadenza.
- (28) Tali misure, anche se adottate prima del 14 aprile 2020, restano in vigore secondo quanto disposto dal DPCM 10.4.2020 fino al 3 maggio 2020, salvo diversa valutazione da parte delle regioni.
- (29) Il personale impegnato nel trasporto finalizzato al rifornimento e alla continuità delle attività ancora operative è consentito in ingresso e uscita previa esibizione di idonea documentazione relativa all'attività, alla merce trasportata e alla destinazione della stessa. Il passaggio in ingresso e in uscita nella zona rossa è comunque consentito al personale militare, Protezione civile, delle forze di polizia, dei Vigili del fuoco, del personale medico e sanitario del SSR, farmacisti e veterinari, guardie giurate impiegate in servizi pubblici essenziali, dipendenti di Poste italiane addetti al recapito della corrispondenza presso gli uffici postali di riferimento.
- (30) In genere sono ritenuti tali farmacie e parafarmacie, fornai, rivenditori di prodotti per agricoltura e mangimi per animali, distributori di carburante per autotrazione ad uso pubblico, commercio al dettaglio di materiale per ottica, produzione agricola e allevamento, vendita dispositivi di protezione individuali e presidi sanitari, edicole, servizi di rifornimento dei distributori automatici di sigarette, tabaccherie, sportelli bancari e postali nonché servizi di rifornimento delle banconote agli sportelli bancomat e postamat, attività di trasporto connesse al rifornimento dei beni essenziali; servizio di raccolta e smaltimento rifiuti; servizi di sanificazione ambientale, servizio di consegna a domicilio di farmaci e generi alimentari di prima necessità; attività dei presidi sanitari e socio-sanitari esistenti.
- (31) Con DPCM 23.2.2020, in attuazione del DL 23.2.2020 n. 6 (recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19), erano state previste misure restrittive per aree specifiche delle province di Lodi e Milano ed alcuni paesi del Veneto, indicati nell'allegato allo stesso DM (istituzione di una cd. "zona rossa"). Tali misure, limitate alle aree indicate, sono state superate dai provvedimenti successivi con cui sono state estese gradualmente gli ambiti di limitazione all'intero territorio nazionale. Infatti, con il DPCM 11.3.2020 non sono più previste "zone rosse". Le limitazioni che erano previste nei precedenti DPCM sono infatti cessate. Già con il DPCM 9.3.2020, le restrizioni sono uguali per tutto il territorio.
- (32) Con DPCM 8.3.2020 misure urgenti di contenimento del contagio sono state estese all'intera regione Lombardia e alle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbania-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia.
- (33) Il provvedimento è entrato in vigore a partire dal 10 marzo e ha avuto efficacia fino al 13 aprile per effetto della proroga conseguente al DPCM 1.4.2020.
- (34) Le misure di contenimento dell'epidemia sono contenute nel DPCM 10.4.2020 in vigore dal 14 aprile 2020 che ha fatto cessare l'efficacia dei DPCM precedenti e delle ordinanze ministeriali del Ministero della salute. Prima di questa data le disposizioni erano fissate, da ultimo dal DPCM 22.3.2020 che si applicavano **cumulativamente** a quelle del DPCM 11.3.2020 e dell'ordinanza del Ministro della salute 20.3.2020 i cui termini fissati per il 25 marzo sono stati prorogati prima al 3 aprile e, poi, per effetto del DPCM 1.4.2020 al 13 aprile.
- (35) Il DPCM 1.4.2020 ha prorogato l'efficacia dei DPCM precedenti e in particolare quelli dell'8, 9, 11 e 22.3.2020, nonché dei relativi provvedimenti attuativi previsti dall'ordinanza del Ministro della salute 20.3.2020 e dall'ordinanza 28.3.2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il MIT.
- (36) Sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività. Sono, altresì, sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri.
- (37) È previsto che, invece, restino aperti negozi e supermercati per generi di prima necessità (v. inPratica 0041.2.1).
- (38) Al fine di contenere l'emergenza sanitaria da coronavirus:
- la Tesoreria centrale della regione può disporre la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali;
 - il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi

automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.

- (39) Il luogo in cui ogni persona deve restare è, di regola l'**abitazione**, cioè il luogo in cui egli (da solo o con la propria famiglia) può vivere (può trattarsi di casa propria o di una casa di proprietà d'altri). Con tale termine, si intende, perciò, sia la **residenza** (anagrafica) che il **domicilio** (a condizione che possa essere in qualche modo documentato) come definiti dall'art. 43 CC. Tuttavia, ai fini dell'individuazione del luogo in cui la persona deve restare e da cui, per tutta la durata dell'emergenza, non può muoversi, se non per giustificato motivo, occorre aver riferimento anche alla **semplice dimora** (luogo in cui si trova per un certo periodo di tempo per soddisfare un'esigenza della propria vita). Infatti, chiunque, al 22.3.2020, si trova al di fuori del comune di residenza anagrafica o di abituale domicilio, deve restare presso il luogo di dimora temporanea, salvo spostamenti per ragioni di salute, lavoro o indifferibile necessità. Tale luogo, per la durata dell'emergenza, diviene quello in cui deve tornare se esce per soddisfare esigenze primarie di lavoro, salute, o altra necessità. Sono considerate di necessità anche le situazioni in cui il soggetto non può disporre più della dimora in cui si trovava al 22.3.2020 ed è costretto a spostarsi presso altro luogo. Tuttavia, se tale spostamento deve avvenire fuori del comune in cui si trova, l'esigenza deve essere anche urgente e cioè l'obbligo di lasciare la dimora deve essere indifferibile sia praticamente che in termini di diritto (perciò, per lo sfratto, de esempio, occorre considerare anche la sospensione di tutti i termini processuali in materia che non rendono l'operazione di liberazione dell'immobile e trasferimento indifferibile). Sembra escluso da tale definizione solo il caso di soggiorno occasionale di breve durata per soddisfare esigenze temporanee o di viaggio (infatti, dalla giurisprudenza, non viene considerato dimora il luogo in cui una persona si ferma solo per un breve periodo di tempo, come in una camera d'albergo).
- (40) Le esigenze di lavoro devono essere riferite allo svolgimento di attività che non sono sospese. Il Ministero dell'interno (direttiva 8.3.2020, prot. n. 15350/117(2)/Uff II-Prot.Civ) ha infatti chiarito che il lavoratore deve esibire elementi documentali comprovanti l'effettiva esistenza di esigenze lavorative o professionali, anche non indifferibili, a condizione naturalmente che l'attività lavorativa o professionale dell'interessato non rientri tra quelle sospese ai sensi delle vigenti disposizioni contenute nei diversi provvedimenti emanati per far fronte alla diffusione del COVID-19. Si considerano giustificati da esigenze di lavoro anche gli spostamenti del personale volontario della protezione civile, di coloro che svolgono funzioni ausiliarie ai riti religiosi, degli operatori volontari del servizio civile universale, dei volontari di associazioni che assistono persone non autosufficienti o che siano comunque impegnati come volontari per fronteggiare l'emergenza sanitaria in corso (ad es., i volontari della Croce Rossa Italiana). Per le esigenze di questo tipo, non legate ad un rapporto di lavoro, il divieto di spostarsi dal comune in cui ci si trova non si applica.
- (41) Le esigenze di salute che giustificano lo spostamento devono essere collegate a prestazioni sanitarie ritenute urgenti o indifferibili, anche in relazione al fatto che l'attività di ospedali, case di cura e medici privati è limitata ai solo casi ritenuti urgenti.
- (42) Sono considerati giustificati gli spostamenti necessari per raggiungere i figli minorenni di genitori separati o divorziati che si trovano presso l'altro genitore o comunque presso l'affidatario, oppure per condurli presso di sé secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio. È sempre possibile uscire di casa per:

- gettare i rifiuti, seguendo le normali regole in vigore in ogni comune;
- soddisfare le esigenze fisiologiche di un animale da compagnia, ma senza assembramenti e mantenendo la distanza di almeno un metro da altre persone. In alcune regioni (es. Lombardia, v. ordinanza 4.4.2020 n. 524) se si esce di casa con l'animale da compagnia per le sue necessità fisiologiche, è obbligatorio rimanere nelle immediate vicinanze dell'abitazione e comunque a distanza non superiore a 200 metri e nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona. La previsione ha valenza esclusivamente locale ed occorre vedere le ordinanze delle regioni e dei sindaci in materia (sebbene queste ultime non potrebbero prevedere una siffatta misura restrittiva secondo le disposizioni del DL n. 19/2020);
- portare gli animali domestici dal veterinario, limitatamente a situazioni ed esigenze urgenti. La circostanza deve essere dimostrata con idonea prenotazione (salvo i casi d'urgenza). Infatti, le visite veterinarie necessarie e non procrastinabili possono avvenire solo su prenotazione degli appuntamenti;
- accompagnare i propri figli dai nonni o per andarli a riprendere all'inizio o al termine della giornata di lavoro. Ciò è ammesso solo in caso di estrema necessità, se entrambi i genitori sono impossibilitati a tenere i figli con sé per ragioni di forza maggiore. In tale caso i genitori possono accompagnare i bambini dai nonni, percorrendo il tragitto strettamente necessario per raggiungerli e recarsi sul luogo di lavoro, oppure per andare a riprendere i bambini al ritorno. L'autorità sanitaria nazionale ritiene, comunque, che ciò sia fortemente sconsigliato, perché gli anziani sono tra le categorie più esposte al contagio da COVID-19 e devono quindi evitare il più possibile i contatti con altre persone. È quindi assolutamente da preferire che i figli rimangano a casa con uno dei due genitori che usufruiscono di modalità di lavoro agile o di congedi.

Sono da ritenersi sicuramente necessarie, inoltre, tutte quelle situazioni di necessità in cui lo spostamento è preordinato allo svolgimento di un'attività indispensabile per tutelare un diritto primario non altrimenti efficacemente tutelabile (terapie mediche, acquisto farmaci, pagamenti in scadenza, attività richieste dalla pubblica amministrazione, ecc.) (direttiva Min. interno 8.3.2020, prot. n. 15350/117(2)/Uff II-Prot.Civ). Ogni spostamento, tuttavia, per essere ritenuto lecito deve essere finalizzato al raggiungimento del luogo più vicino rispetto a quello di abitazione/dimora in cui è possibile soddisfare il bisogno. Perciò, anche se connesso ad esigenza indifferibile, non ci si può recare ad un qualsiasi esercizio aperto ma occorre individuare quello più vicino tra i diversi possibili che sono in grado di soddisfare quell'esigenza.

Il soddisfacimento di esigenze religiose e di preghiera nei luoghi di culto, invece, non può ritenersi spostamento necessitato. Sul tema, infatti, il Ministero dell'interno (Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, Direzione centrale degli affari dei culti, con nota 27.3.2020) ha precisato che l'accesso alla chiesa può avvenire solo in occasione di spostamenti determinati da "comprovate esigenze lavorative", ovvero per altre e diverse "situazioni di necessità" a condizione che la chiesa sia situata lungo il percorso, di modo che, in caso di controllo da parte delle Forze di polizia, possa esibirsi la prescritta autocertificazione o rendere dichiarazione in ordine alla sussistenza di tali specifici motivi. Non sembra, perciò, che possa ritenersi giustificato uno spostamento finalizzato unicamente a raggiungere il luogo di culto. È fatto salvo, tuttavia, il diritto di recarsi, in modo giustificato, presso i luoghi di culto per i celebranti ed agli altri accolti strettamente necessari per l'ufficiatura di riti che si possono tenere nel luogo di culto senza la presenza di fedeli. Tali soggetti, nell'autocertificazione o nella dichiarazione giustificativa lo spostamento resa agli organi di polizia devono indicare tale attività che giustifica lo spostamento stesso dalla propria abitazione/dimora. La stessa autocertificazione deve contenere il giorno e l'ora della celebrazione, oltre che l'indirizzo della chiesa ove la medesima celebrazione si svolge.

- (43) Diversamente quanto previsto per gli spostamenti da un comune ad un altro, in cui si richiede che la situazione di necessità sia "**urgente**" e quindi che l'attività che si deve svolgere sia indifferibile nel tempo, per lo spostamento dalla propria abitazione/dimora, nell'ambito del comune in cui essa si trova si richiede soltanto che l'attività da svolgere sia "**necessaria**" e cioè che si manifesti (con obbligo di documentarlo in concreto, se richiesto) che lo spostamento risponde al soddisfacimento di un'esigenza della persona, anche se essa non è indifferibile. Le esigenze che possono essere soddisfatte sono collegate non solo alla sopravvivenza (alimenti, pulizia, ecc) ma anche ad altri bisogni, anche non di natura fisica, che possono essere soddisfatti presso attività che non sono sospese. Così, ad esempio, è **certamente giustificato** lo spostamento verso (elenco assolutamente esemplificativo):

- negozi di alimentari (sia piccoli che grandi), frutterie, panifici, pescherie, macellerie, ecc.;
- librerie ed articoli di cartoleria;
- farmacie, parafarmacie, ecc.;
- negozi di commercio al dettaglio che possono restare aperti,
- meccanici, gommisti, elettrauto, autolavaggi, ecc.;
- attività di pubblica necessità che possono restare aperte (uffici pubblici degli enti locali, finanziari, di polizia, ecc)
- uffici postali, banche, assicurazioni, finanziarie, ecc.;
- lavanderie e similari che possono restare aperte;

Ciò che appare essenziale è che l'attività che deve essere svolta non deve essere necessariamente urgente ed indifferibile purché risponda ad una **concreta** (e, perciò, sempre ben dimostrabile) esigenza della persona. Così, ad esempio, si può andare all'ufficio postale per pagare una bolletta anche se la stessa non scade in quella giornata oppure si può andare in banca per pratiche non necessariamente urgenti o in libreria per cercare un libro di interesse, dal meccanico per fare un semplice controllo dell'auto (anche se non in avaria), ecc. Se sono aperti più esercizi o uffici in grado di soddisfare il bisogno, si deve comunque scegliere quello più vicino al luogo di abitazione/dimora. La necessità è giustificata anche quando **non è propria** ma risponde ad un bisogno concreto di una

- persona che non può soddisfarlo per motivi fisici, psichici, di età o per altre condizioni limitative. Così, ad esempio, può legittimamente spostarsi dalla propria abitazione/dimora:
- il genitore, per soddisfare le esigenze dei figli minori;
 - una persona che ha la tutela o che si occupa stabilmente di una persona malata ovvero comunque non autosufficiente, per soddisfare le esigenze di questi;
 - una persona delegata da colui che si trova in quarantena fiduciaria o in isolamento o agli arresti domiciliari, per soddisfare i bisogni di questi soggetti che, temporaneamente, non possono lasciare il proprio domicilio.
- (44) Il vincolo alla mobilità costituisce un comportamento socialmente responsabile per tutelare la salute e contrastare l'epidemia di COVID-19. Restare presso il proprio domicilio, residenza o abitazione non è quindi una restrizione fine a sé stessa ma un atto concreto per limitare la circolazione del virus che è fortemente influenzata dai comportamenti sociali. Per impedire il replicarsi del virus, infatti, è fondamentale prestare la massima attenzione alla prevenzione del contagio interumano. Sono, comunque, misure necessarie per interrompere il meccanismo di trasmissione del virus:
- distanza di sicurezza anti-contagio (almeno 1 m),
 - uso di dispositivi di protezione;
 - abbandono temporaneo delle nostre consuetudini sociali e affettive (abbracci e le strette di mano);
 - lavaggi frequenti delle mani;
 - evitare ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
- (45) Il 21.3.2020 è stata emanata l'ordinanza congiunta dei Ministri della salute e dell'interno, ripresa poi nel DPCM 22.3.2020, con cui è stato vietato lo spostamento in altro comune, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute. Pertanto lo spostamento in un altro comune per fare la spesa è consentito unicamente se nel proprio non sono presenti esercizi commerciali, o se questi sono privi dei beni di prima necessità ovvero se l'esercizio commerciale situato in altro comune è molto più vicino dal luogo di abitazione o dimora rispetto a quello collocato nel territorio comunale.
- (46) L'utilizzo della bicicletta, nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, è soggetto alle stesse misure restrittive del DPCM 9.3.2020 e dell'ordinanza Salute 20.3.2020. Tale provvedimento limita gli spostamenti delle persone in entrata e in uscita dai territori nonché all'interno dei medesimi salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito, perciò, utilizzare la bicicletta solo per raggiungere la sede di lavoro, il luogo di residenza, nonché per raggiungere i negozi o per svolgere azioni di necessità (non procrastinabili). Se presenti altri ciclisti, sono vietati assembramenti e, anche durante la marcia, deve essere osservata una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Non è giustificato, tuttavia, l'utilizzo del mezzo per lo svolgimento di attività motoria, se non nei pressi dell'abitazione o residenza.
- (47) La possibilità di garantire, tra gli occupanti, una distanza minima di 1 metro, deve essere garantita anche sui veicoli privati. La regola non trova applicazione per i familiari conviventi.
- (48) Ad esempio, motociclette, ciclomotori e biciclette, non potendo essere utilizzate garantendo il distanziamento minimo obbligatorio, non consentono il trasporto di passeggeri.
- (49) Il vincolo è generale e molto stringente e, di fatto, ha costretto tutti coloro che si trovavano, per qualunque ragione, fuori del luogo di residenza o domicilio, di restare dove si trovavano e non fare rientro, se non per giustificato, motivo presso la propria abitazione/dimora.
- (50) Il 22.3.2020, infatti, il Ministro dell'interno, di concerto con quello della salute, hanno approvato un'ordinanza che faceva divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute. L'ordinanza doveva servire a limitare l'esodo delle persone verso le seconde case di vacanza e gli spostamenti di studenti o lavoratori temporanei fuori sede da Nord a Sud. Tale limitazione è stata poi ripresa dal DPCM 22.3.2020 e dal DPCM 10.4.2020.
- (51) L'art. 1 DPCM 10.4.2020 (come era già previsto dal 23.3 dall'art. 1, lett. b), DPCM 22.3.2020) esclude la possibilità di spostarsi da un comune all'altro se non per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Per chi lavora in un comune diverso dal luogo in cui risiede, si pone, però, la problematica del rientro alla propria abitazione dopo la prestazione lavorativa. È evidente che, nonostante il divieto di tornare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza contenuto nella stessa norma, l'esigenza di lavoro che giustifica il trasferimento verso il luogo di lavoro rende legittimo anche il percorso inverso (dal luogo di lavoro alla propria abitazione), documentato attraverso autocertificazione o documentazione del datore di lavoro. Sul tema si è espresso in senso conforme anche l'interpretazione del Governo (v. spazio FAQ di Governo.it). La stessa considerazione deve essere fatta valere, ovviamente, nel caso di rientro alla propria abitazione, residenza o domicilio dopo una trasferta per motivi di lavoro fuori comune di residenza durata alcuni giorni. È soprattutto questo il caso degli autisti professionali che, dopo un viaggio di più giorni, tornano presso il luogo di residenza per fruire del riposo settimanale.
- (52) V. circolare del Ministero dell'interno, Dipartimento della PS, 23.3.2020, prot. n. 555/DOC/C/DIPPS/FUN/CTR/1562/20.
- (53) Secondo l'art. 1, lett a) del DPCM 10.4.2020, il divieto è assoluto e sembrerebbe non ammettere eccezioni neanche per motivi di urgente necessità. La misura è stata introdotta dalle disposizioni dell'ordinanza del Ministro dell'interno e della salute del 22.3.2020 (divieto assoluto di lasciare il comune, salvo giustificato motivo di lavoro, salute e assoluta necessità) che ha abrogato, da quella data, le precedenti disposizioni che vietavano di recarsi nelle seconde case solo nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni. Le disposizioni dell'ordinanza del Ministro dell'interno e della salute del 22.3.2020 vigenti fino al 14 aprile ammettevano la possibilità di recarsi nella seconda casa per ragioni di assoluta urgenza. Tale giustificazione, sebbene non espressamente prevista dal DPCM 10.4.2020, in caso di accertamento di violazioni, deve ritenersi comunque assistente in ragione delle generali cause di giustificazione previste dall'art. 4 della legge n. 689/81.
- (54) Il divieto previsto dall'art. 1, lett g), DPCM 10.4.2020 è assoluto e non ammette eccezioni neanche per atleti di interesse nazionale. Del resto, tale rigore era già presente prima del 14 aprile. DPCM 1.4.2020 (vigente fino al 14 aprile), a integrazione di quanto già stabilito dal DPCM 8.3.2020 aveva ribadito che sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati ed ha aggiunto che sospese altresì le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all'interno degli impianti sportivi di ogni tipo. Perciò, dall'1.4.2020 sono sospesi anche gli allenamenti a porte chiuse svolti in luoghi privati nel rispetto delle condizioni di distanza minima tra le persone. La norma trova applicazione anche per gli allenamenti (ciclistici o podistici) svolti in strade pubbliche. Resta salva l'attività motoria svolta nella propria abitazione o dimora o nei dintorni di essa.
- (55) La disposizione è volutamente generica perché non sarebbe stato possibile stabilire oggettivamente a quale distanza un soggetto può allontanarsi dal proprio luogo di residenza. Il concetto di *proximità* deve essere inteso più che in senso oggettivo in senso funzionale. Deve essere considerato il primo luogo utile per l'esercizio dell'attività fisica posto vicino all'abitazione. In alcune regioni (es. Lombardia, ordinanza 4.4.2020, n. 524), si è fissato un limite massimo di distanza (200 m per la Lombardia).
- (56) Il Ministero dell'interno, Ufficio di Gabinetto, con la circolare 31.3.2020, prot. n. 15350/117(2)Uff.III-Prot.Civ., diretta ai prefetti, ha fornito chiarimenti in merito a profili applicativi in tema di divieto di assembramento e di spostamenti di persone fisiche. Dopo aver premesso che la finalità dei divieti e delle limitazioni imposti dalle disposizioni adottate risiede nell'esigenza di prevenire e ridurre la propagazione del contagio, ha sottolineato che il perseguimento di questa esigenza implica una valutazione ponderata rispetto alla specificità delle situazioni concrete. Per questa ragione, si è ritenuto consentito a un solo genitore, camminare con i propri figli minori, in quanto tale attività può essere ricondotta alle attività motorie all'aperto. L'attività motoria, come quella individualmente consentita a ciascuno, ha il limite territoriale rigoroso e si deve svolgere, in ogni caso, in prossimità della propria abitazione e senza possibilità di assembramento, incontro o gioco con altri bambini.
- (57) Il divieto è stato imposto a tutti dal 20 marzo 2020 (V. Ministero della salute, ordinanza 20.3.2020). Il divieto è assoluto e vale anche se il parco non può essere fisicamente chiuso perché aperto al pubblico senza cancelli o recinzioni. Non si applica ai parchi di ville private chiuse al pubblico. Localmente, tuttavia, è stato imposto da norme regionali, anche in data precedente.
- (58) Ad esempio, è quanto accaduto in Sicilia con l'ordinanza regionale 19.3.2020 con cui è stata vietata qualsiasi attività motoria all'aperto. Nell'esercizio della loro potestà di ordinanza (contingibile e urgente), infatti, il presidente della regione, può adottare provvedimenti che dispongono misure più restrittive che, in ambito locale, prevalgono sulle disposizioni meno restrittive imposte a livello nazionale dal Ministro della salute (v. art. 32 legge 23.12.1978 n. 833 secondo cui i governatori locali possono adottare norme più stringenti rispetto all'ordinamento centrale, anche se non possono superare i limiti imposti da provvedimenti del Ministro della salute). Ovviamente, come qualsiasi altro provvedimento amministrativo, il divieto assoluto deve essere adeguatamente motivato da particolari situazioni contingenti locali.

- (59) Il divieto è previsto dall'art. 1, lett d) del DPCM 10.4.2020. Ma era presente già nei primi DPCM con valenza nazionale (DPCM 9.3.2020). Il Ministero dell'interno, Ufficio di Gabinetto, con la circolare 31.3.2020, prot. n. 15350/117(2)Uff.III-Prot.Civ., diretta ai prefetti ha precisato che il divieto di assembramento non può ritenersi violato dalla presenza in spazi all'aperto di persone ospitate nella medesima struttura di accoglienza (ad es., case-famiglia). In tali strutture, peraltro, chiunque acceda dall'esterno (operatori, fornitori, familiari, ecc.) è comunque tenuto al rispetto del divieto di assembramento, della distanza interpersonale di un metro e dall'utilizzo degli occorrenti presidi sanitari (mascherine e guanti).
- (60) Gli obblighi indicati sono stati previsti dal 11 marzo al 13 aprile dai DPCM 9.3.2020 e 10.3.2020 (prorogati dal DPCM 1.4.2020). Dal 14 aprile, invece, sono previsti dal DPCM 10.4.2020.
- (61) A seguito dell'adozione del DPCM 9.3.2020, molte compagnie aeree hanno sospeso i voli da/per gli aeroporti italiani. La compagnia aerea deve fornire informazioni sul volo di rientro, anche allo scopo di programmare una "riprotezione" su tratte alternative che consentano il rientro in Italia.
- (62) Il 22.3.2020, infatti, il Ministro dell'interno, di concerto con quello della salute, hanno approvato un'ordinanza che fa divieto a tutte le persone fisiche di spostarsi, senza giustificato motivo, dal luogo in cui si trovano. Il divieto era stato reiterato dal DPCM 22.3.2020 fino al 3 aprile 2020 e ora prorogato fino al 13 aprile 2020 per effetto del DPCM 1.4.2020 ed è oggi contenuto nel DPCM 10.4.2020 in vigore fino al 3 maggio.
- (63) V. DM Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e Ministro della salute 17.3.2020. Il decreto disciplina le procedure di rientro in Italia con qualsiasi mezzo di trasporto pubblico o privato (aereo, strada, nave, ferrovia). Possono rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza soltanto le persone che manifestano comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, oppure per motivi di salute.
- (64) Secondo le disposizioni dell'ordinanza del Ministero della salute di concerto con il MIT 28.3.2020 n. 3986, le persone, che fanno ingresso in Italia a bordo di mezzi di linea terrestri, navali o aerei, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e alla quarantena fiduciaria per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora che era stata preventivamente indicata all'atto dell'imbarco. Non sembra possibile utilizzare un diverso luogo, salvo autorizzazione della competente ASL. Chi viola tale previsione è punito ai sensi dell'art. 4 DL n. 19/2020. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestività all'autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati. I medesimi obblighi sono imposti in caso di rientro in Italia con mezzi privati. In tal caso, il luogo di quarantena fiduciaria è quello di abitazione o residenza. L'efficacia di questa ordinanza è stata prorogata al 13 aprile 2020 dal DPCM 1.4.2020.
- (65) Il Ministro della salute, di concerto con il MIT, con l'28.3.2020, prot. n. 3986 ha dettato regole più stringenti per gli spostamenti fuori del territorio nazionale. L'efficacia di questa ordinanza è stata prorogata al 13 aprile 2020 dal DPCM 1.4.2020. Le misure sono state assorbite e sostituite dal DPCM 10.4.2020, in vigore fino a 3 maggio.
- (66) In materia di mobilità, sono stati emessi molti provvedimenti. Si segnalano, in particolare i seguenti, la cui compatibilità e vigenza deve essere rapportata ed adeguata alle disposizioni dettate prima dall'ordinanza Ministero della salute - MIT 28.3.2020, prot. n. 0003986 ed ora dal DPCM 10.4.2020:
- DM MIT e Ministro della salute 14.3.2020 n. 116, con il quale sono stati ridotti i servizi di trasporto ferroviario e soppressi i servizi notturni;
 - DM MIT di concerto con il Ministro della salute 14.3.2020 n. 117, con il quale sono stati previste riduzioni e soppressioni di servizi aerei e marittimi da e per la Sardegna;
 - DM MIT di concerto con il Ministro della salute 16.3.2020 n. 118, con il quale sono stati previste riduzioni e soppressioni di servizi aerei e marittimi da e per la Sicilia;
 - DM MIT di concerto con il Ministro della salute 17.3.2020 n. 120 con il quale sono state disciplinate, tra l'altro, le misure d'ingresso delle persone fisiche in Italia e le relative prescrizioni al fine di evitare la diffusione e il contagio del COVID-19;
 - DM MIT di concerto con il Ministro della salute 18.3.2020 n. 122, con il quale sono state disciplinate, tra l'altro, le misure di ingresso in Italia di particolari categorie di persone, previste riduzioni e soppressioni di servizi marittimi da e per la Sicilia, introdotte nuove limitazioni dei servizi di trasporto ferroviario e disciplinati i voli privati;
 - DM MIT di concerto con il Ministro della salute 19.3.2020 n. 125, con il quale sono state disciplinare le misure di ingresso dei passeggeri e dell'equipaggio di navi di bandiera italiana o estera impegnati in servizi di crociera.
- L'efficacia di questi decreti era stata prorogata dal DI MIT 24.3.2020 n. 127 al 3 aprile 2020. Essendo questi provvedimenti in parte attuativi dei DPCM 8, 9, 11 e 22.3.2020, le disposizioni non incompatibili con l'ordinanza Ministero della salute 28.3.2020 erano state prorogate al 13 aprile per effetto del DPCM 1.4.2020. Il DM MIT - salute ha effettivamente prorogato la loro efficacia al 13 aprile 2020, modificando il contenuto di alcuni di essi (DM 17.3.2020 n. 120 e DM 19.3.2020 n. 125). Tuttavia, il DPCM 10.4.2020, a decorrere dal 14 aprile non ha prorogato l'efficacia dei DM 120 e 125 né le ordinanze del Ministero della Salute 28.3.2020 perché le disposizioni di questi provvedimenti sono state raccolte più organicamente in quest'ultimo DPCM. Dal 14 aprile, perciò, i DM predetti cessano di avere efficacia.
- (67) La norma che impone oneri di comunicazione al vettore ed obblighi di verifica da parte sua non è, invece, applicabile al trasporto effettuato con servizio di noleggio con conducente con qualunque veicolo esso sia svolto (autobus, minibus, autovetture). Naturalmente, il passeggero deve avere comunque un motivo valido per fare rientro in Italia.
- (68) La dichiarazione deve essere resa in forma autocertificata ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 28.12.2000, n. 445, recante l'indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei vettori o armatori, di:
- motivi del viaggio, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 1, c. 1 lett. b);
 - indirizzo completo dell'abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario;
 - il mezzo privato o proprio che verrà utilizzato per raggiungere l'abitazione o il luogo di quarantena;
 - il recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l'intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario.
- La dichiarazione deve essere resa in forma autocertificata anche agli effetti del DPCM 22.3.2020 e successive modificazioni e integrazioni.
- (69) Strumenti individuali di protezione (mascherine e guanti) devono essere usati sia da parte dell'equipaggio che dei passeggeri. Possono essere fornite indicazioni delle situazioni nelle quali gli stessi possono essere temporaneamente rimossi. L'uso di strumenti di protezione per vettori terrestri e navali è raccomandato (ma non obbligatorio) Per i vettori aerei, invece, sembra sempre obbligatorio imporre l'uso di dispositivi di protezione che, all'imbarco, devono essere forniti, a cura dallo stesso vettore, ai passeggeri, che ne risultino sprovvisti.
- (70) In tali casi, vengono svolti dall'autorità di polizia del luogo di sbarco accertamenti sull'eventuale falsità della dichiarazione resa all'atto dell'imbarco. In caso di falsità si applicano le sanzioni penali per falsa autocertificazione.
- (71) In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, i soggetti sottoposti a tali misure di prevenzione sono obbligati a segnalare tale situazione con tempestività all'autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.
- (72) L'art. 4 del DPCM 10.4.2020 (e prima di esso il comma 7 dell'art. 2 dell'ordinanza Ministero della salute - MIT 28.3.2020, prot. n. 0003986), infatti, stabilisce che, ad eccezione delle ipotesi nelle quali vi sia insorgenza di sintomi COVID-19, durante il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario effettuati secondo le modalità previste dalla norma, è sempre consentito alle persone sottoposte a tali misure procedere a un nuovo periodo di sorveglianza sanitaria e quarantena fiduciaria presso altra abitazione o dimora, diversa da quella indicata dall'autorità sanitaria, trasmettendo alla stessa la dichiarazione prevista dal comma 1 lettera b) dell'ordinanza, integrata con l'indicazione dell'itinerario che si intende effettuare, e provvedendo al proprio trasferimento secondo le modalità previste dalla citata lettera b). L'autorità sanitaria, ricevuta la comunicazione di cui al precedente periodo, provvede a inoltrarla immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente in relazione al luogo di destinazione per i controlli e le verifiche di competenza.
- (73) V. art. a DPCM 10.4.2020 in vigore dal 14 aprile 2020. In precedenza, fino al 13 aprile, v. art. 1, c. 8, DM MIT 17.3.2020, n. 120 (non più vigente) come modificato da DM MIT-salute 3.4.2020. Per i soggetti che transitano in Italia con mezzo stradale privato per raggiungere un altro Stato (UE o extra UE), fermo restando l'obbligo di comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, devono immediatamente segnalare tale situazione con all'autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati. Il periodo massimo di permanenza nel territorio italiano è di 24 ore, prorogabile per specifiche e comprovate esigenze di ulteriori 12 ore. In caso di superamento del periodo di permanenza previsto dal presente comma, si applicano gli obblighi di

- comunicazione e di sottoposizione a sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario.
- (74) V art. 4 del DPCM 10.4.2020 (dal 14 aprile), in precedenza, identica previsione era stabilita dall'art. 1 DM MIT-salute 3.4.2020, che aveva fornito nuove disposizioni in materia di ingresso in Italia e soggiorni di breve durata e, modificando il DM 17.3.2020 n. 120 (non più vigente dal 14 aprile) aveva precisato che egli non solo dovesse avere un documento (anche in forma di autocertificazione) che comprovasse i motivi di lavoro che lo avevano indotto ad entrare temporaneamente in Italia, ma dovesse fare anche, al pari di ogni altra persona che vi entra, una comunicazione alla ASL del luogo di ingresso in Italia.
- (75) Per le persone in transito temporaneo, è obbligatorio compilare una dichiarazione con la quale si comunica di essere in Italia per la comprovata esigenza lavorativa, e ci si impegna a segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, tale situazione al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale e a sottoporsi ad isolamento (art. 2 DM MIT-Salute 17.3.2020). Mediante la dichiarazione sono assunti, altresì, gli obblighi:
- allo scadere del periodo di permanenza, di lasciare immediatamente il tenitorio nazionale e, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso un luogo di soggiorno indicato nella comunicazione medesima;
 - di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, tale situazione con tempestività al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell'autorità sanitaria, ad isolamento.
- (76) Nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 1, lett. a), DPCM 10.4.2020 (in precedenza, fino al 13 aprile, analoga previsione era riferita prima DPCM 8.3.2020, esteso successivamente all'intero territorio nazionale dal DPCM 9.3.2020).
- (77) Nel rispetto di questo limite. Non è rilevante se il trasporto di merce non compresa nelle attività consentite, provenga da un magazzino del produttore o da un hub di logistica nella disponibilità del vettore.
- (78) Infatti, la conduzione di un veicolo per trasporto delle merci è considerato come un'esigenza lavorativa: le persone che conducono tali veicoli, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci, possono spostarsi liberamente su tutto il territorio nazionale. Sono possibili anche trasporti internazionali, salvo le limitazioni imposte da autorità straniere. Le stesse indicazioni valgono anche per i corrieri che consegnano merci o pacchi, anche ai privati.
- (79) Ovviamente, tale esenzione non è più valida dal momento in cui il conducente ha terminato il proprio lavoro di carico e/o distribuzione delle merci. Da quel momento infatti, come qualsiasi altro cittadino, tenuto ad attenersi ad una rigorosa permanenza presso il proprio domicilio, evitando qualsiasi forma di contatto con l'esterno.
- (80) Ha previsto la deroga prima il DM MIT 13.3.2020 n. 115, poi il DM MIT 26.3.2020 n. 129, poi il DM 7.4.2020 n. 147 e il DM 15.4.2020 n. 164.
- (81) V. circolare MIT, Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, Divisione 5, 11.3.2020, prot. n. 1-2020. A causa della situazione di emergenza sanitaria in corso in Italia a seguito della diffusione del virus COVID-19, infatti, alcuni paesi comunitari hanno sospeso il servizio di trasporto viaggiatori con il treno verso il nostro Paese, con la conseguenza che si è reso di fatto impossibile effettuare autotrasporti internazionali di merci tramite il sistema della cd. "autostrada viaggiante" (navetta ferroviaria RO-LA), in quanto non è consentito agli autisti utilizzare i vagoni "passeggeri" del convoglio ferroviario dedicato a tale servizio.
- (82) La norma dell'art. 4 DPCM 10.4.2020 che prevede l'esenzione, fa riferimento al concetto di "personale viaggiante" che deve essere interpretata alla luce della corrispondente definizione fornita dalle norme in materia di contrattazione nel settore autotrasporto (CCNL - logistica, trasporto merci e spedizione rinnovato il 3 dicembre 2017). Tale previsione si estende sia al conducente che al secondo conducente presente in cabina e agli addetti al carico ed allo scarico merci e non è legata alla portata dei mezzi bensì alla tipologia dei servizi svolti (si applica anche per veicoli leggeri, sotto 3,5 t).
- (83) V. art 4 DPCM 10.4.2020. In precedenza, era prevista la stessa esenzione dal DM MIT-Salute 17.3.2020, prot. n. 3506, secondo cui le disposizioni relative alle comunicazioni e all'obbligo di quarantena per chi rientra dall'estero, non si applicavano al personale viaggiante di imprese aventi sede legale in Italia.
- (84) V. art. 4 DPCM 10.4.2020 (dal 14 aprile). Prima di tale provvedimento, le stesse disposizioni erano dettate dall'art. 1 DM MIT-Salute 3.4.2020 che aveva modificato il DM 17.3.2020, n. 120 dettando nuove disposizioni in materia di ingresso in Italia e soggiorni di breve durata. Le richiamate norme ministeriali non sono più vigenti dal 14 aprile.
- (85) V. art. 4 DPCM 10.4.2020 (efficace dal 14 aprile). Per effetto del DPCM 1.4.2020 che aveva prorogato al 13 aprile 2020 l'efficacia delle disposizioni dell'ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture dei trasporti 28.3.2020 - che, nel prevedere specifici adempimenti a carico delle persone fisiche che facevano ingresso in Italia tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre o tramite mezzo proprio o privato, faceva salvi gli obblighi previsti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute 17.3.2020 n. 120 (non più vigente) Per effetto di tali norme erano stati prorogati al 13 aprile 2020 anche gli obblighi posti a carico del personale viaggiante appartenente ad imprese che non hanno sede legale in Italia.
- (86) Per i taxi, si pone la questione della possibilità di montare le paratie anche dopo il termine dell'emergenza. Infatti, secondo la norma richiamata del DL n. 18/2020, in considerazione dello stato di emergenza nazionale epidemiologica da COVID-19 i veicoli adibiti a servizio di trasporto pubblico non di linea (taxi e NCC) possono installare, in via del tutto eccezionale e non in modo permanente, paratie divisorie atte a separare il posto guida dai sedili riservati alla clientela, munite dei necessari certificati di conformità, omologazione o analoga autorizzazione. Ad eccezione di questa possibilità temporanea, all'interno dei veicoli adibiti a servizio di trasporto pubblico non di linea, allo stato attuale della normativa in materia, non sarebbe consentito installare attrezzature o paratie divisorie, anche di tipo omologato, seppur previste da regolamenti comunali in vigore. Infatti, l'installazione delle paratie divisorie non può essere oggetto di aggiornamento della carta di circolazione ai sensi dell'art. 78 CDS perché materia non ancora disciplinata da decreti o direttive ministeriali (v. circolare MIT 21.9.2018, prot. n. 22612/Div 3/B). Si pone, perciò, il dubbio che, terminata l'emergenza, le paratie, dovranno essere rimosse al cessare dell'emergenza sanitaria. Occorre considerare, tuttavia, che la possibilità di installazione delle paratie è prevista da una norma primaria (il DL n. 19/2020) che non fa riferimento direttamente ad un tempo definito (non c'è, infatti, un limite temporale per il montaggio del divisorio). Per sciogliere ogni dubbio sul carattere provvisorio o permanente della facoltà di installazione, occorrerà, perciò, vedere come sarà la norma dopo la conversione in legge. Se dovesse restare così come è nel DL 18/2020 è evidente che la norma primaria supererebbe il divieto imposto con la circolare MIT 21.9.2018, prot. n. 22612/Div 3/B. Per tutta la durata dell'emergenza, certamente, per il montaggio non è dovuta visita ai sensi dell'art. 78 CDS atteso che il termine per l'effettuazione dalla visita è sospeso. Nella stessa direzione, peraltro, sembra andare la circolare MIT - DDT 14.4.2020, prot n. U.0010830 che autorizza, a certe condizioni, l'installazione delle paratie senza limiti di tempo per il loro impiego.
- (87) L'art. 93 DL n. 18/2020 (disposizioni in materia di autoservizi pubblici non di linea) prevede un contributo in favore dei soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea, che dotano i veicoli adibiti ai medesimi servizi di paratie divisorie atte a separare il posto guida dai sedili riservati alla clientela. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito fondo con la dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2020. Le paratie, se non soggette a particolari prescrizioni indicate nel DM di attuazione per l'erogazione del contributo finanziario, devono essere conformi a quanto previsto dal Regolamento ECE-ONU n. 43 oltre a possedere caratteristiche sanitarie idonee per la sanificazione delle stesse. Le caratteristiche delle paratie sono disciplinate dalla circolare MIT - DDT 14.4.2020, prot n. U.0010830. La direttiva ministeriale, ai fini dell'installazione, afferma che non ricorrano le condizioni per procedere all'aggiornamento della carta di circolazione a seguito di visita e prova a norma dell'art. 78 CDS. Le paratie per ragioni di salvaguardia della sicurezza degli occupanti dei veicoli e al fine di evitare ogni possibile interazione con la struttura e la resistenza dei veicoli sui quali sono state installate, possono essere costituite solo da **vetrature di plastica flessibile**, di cui al punto 2.6.2. del regolamento UNECE 43. Sui dispositivi installati deve essere presente il relativo marchio di omologazione, del quale si riporta un esempio nella citata circolare.
- (88) In particolare, v. DM MIT-Salute 17.3.2020, prot. n. 3506, secondo cui le disposizioni relative alle comunicazioni e all'obbligo di quarantena per chi rientra dall'estero, non si applicano al personale viaggiante di imprese aventi sede legale in Italia.
- (89) La facoltà è stata concessa dal DPCM 11.3.2020 e confermata dal DPCM 10.4.2020. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, ha esercitato tale facoltà con:
- DL n. 18/2020: ha previsto la sospensione dei collegamenti e dei trasporti ordinari delle persone da e per la Sicilia. Restano, tuttavia, invece, garantiti i servizi di trasporto di merci. Le persone possono viaggiare su navi adibite al trasporto merci esclusivamente per dimostrate ed improrogabili esigenze, previa autorizzazione del Tesoreria centrale della regione. Sono consentiti gli spostamenti via mare per i passeggeri da Messina per Villa San Giovanni e Reggio Calabria e viceversa, per comprovate esigenze di lavoro, di salute o per situazioni di necessità;
 - DM 14.3.2020 n. 117 (v. anche regione Sardegna, ordinanza 16.3.2020 n. 9/2020): sono state adottate misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19 nei collegamenti marittimi ed aerei da/per la Sardegna, sia per i viaggiatori che per le merci. Il trasporto dei viaggiatori è limitato a condizioni di documentata necessità. Il trasporto marittimo delle merci è garantito, anche se viene raccomandato il trasporto combinato non-accompagnato. Laddove l'autista del veicolo che trasporta merci debba accompagnare il complesso veicolare, ciò deve avvenire per dimostrate ed improrogabili esigenze, come individuate dall'art. 1, lett. a), DPCM 8.3.2020, previa autorizzazione del Tesoreria centrale della regione. L'ordinanza della regione Sardegna del 14.3.2020 ha dettato

disposizioni per le procedure necessarie all'ottenimento dell'autorizzazione all'ingresso in Sardegna, da parte dei cittadini in condizioni di deroga, prevedendo modalità e tempistiche preventive di invio della richiesta.

- (90) Le indicazioni riguardano ogni settore nell'ambito dei trasporti e della logistica, comprese le filiere degli appalti e le attività accessorie del trasporto (autotrasporto merci e trasporto locale).
- (91) Il termine originariamente fissato nel 3 aprile è stato prorogato al 13 aprile 2020 per effetto del DPCM 1.4.2020. Per effetto del DPCM 10.4.2020 è stato fissato il nuovo termine del 3 maggio. Tuttavia, in questo periodo di tempo, potranno essere valutate riaperture localizzate.
- (92) L'ordinanza Ministero della salute 20.3.2020, confermata dal DPCM 22.3.2020, aveva previsto che devono restare chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante su tutte le strade. Per gli esercizi situati lungo le autostrade, è possibile prevedere l'apertura ma non possono somministrare al banco ma solo vendere prodotti alimentari da asporto che devono essere consumati al di fuori dei locali. Restano ferme, ovviamente, tutte le prescrizioni relative al distanziamento minimo ed alle modalità di accesso scaglionato per gli avventori. Tale previsione è stata confermata dal DPCM 10.4.2020 che ha sostituito le norme sopra menzionate.
- (93) V. DPCM 10.4.2020 in vigore dal 14 aprile. L'ordinanza Ministero della salute 20.3.2020 aveva già previsto che potevano restare aperti quelli ubicati negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
- (94) Gli esercizi di ristorazione situati all'interno di strutture in cui operano uffici e servizi pubblici essenziali che richiedono la prestazione in presenza possono continuare ad operare per consentire ai dipendenti e agli operatori di usufruire del servizio durante i turni di lavoro. Deve essere, in ogni caso, garantita la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 m.
- (95) Nel caso di attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata congiuntamente ad attività commerciali consentite, quali ad esempio rivendita di tabacchi, rivendita di giornali o riviste, vendita di beni alimentari, la somministrazione di alimenti e bevande è sospesa, mentre possono continuare le alte attività commerciali consentite.
- (96) Le disposizioni regionali hanno previsto molte deroghe ai divieti relativi al commercio al dettaglio se effettuato con consegna a domicilio. Ad esempio, la regione Lombardia (ordinanza 4.4.2020 n. 524) ha previsto che sia possibile il commercio al dettaglio di fiori e piante, esclusivamente con la modalità della consegna a domicilio come accade, ai sensi dell'art. 1, c. 1 lettera f), del DPCM 22.3.2020 per i prodotti alimentari.
- (97) Prima del DPCM 10.4.2020 il divieto di esercizio di attività era esteso, rispetto alle attività produttive sospese, anche alla possibilità di vendere le merci già prodotte che si trovano in magazzino. Tuttavia, già prima del 14 aprile (data di entrata in vigore del DPCM 10.4.2020) in alcune regioni era consentita esclusivamente la vendita, su territorio nazionale ed estero, delle scorte di magazzino di attività di impresa già sospese, con impiego di personale in lavoro agile, o, se necessaria la presenza, con modalità organizzative di cui al Protocollo di regolamentazione del 14 marzo 2020 (v. DM Min. salute, d'intesa con Tesoreria centrale regione Emilia-Romagna del 3.4.2020). Il DPCM 10.4.2020 ha esteso all'intero territorio nazionale tale possibilità.
- (98) Il DPCM 1.4.2020 (con decorrenza 2.4.2020) aveva aggiunto che dovevano essere sospese altresì le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all'interno degli impianti sportivi di ogni tipo. Il DPCM 10.4.2020 ha confermato tale divieto.
- (99) Le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e i mercati sono chiusi nelle giornate festive e prefestive, ad esclusione delle farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Pertanto, i supermercati presenti nei centri commerciali possono aprire nelle giornate festive e prefestive limitatamente alle aree di vendita di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e di generi alimentari.
- (100) Si definisce **alimento** ogni sostanza (anche in forma di miscela) in qualsiasi stato della materia e struttura non lavorata, parzialmente lavorata o lavorata, destinata a essere ingerita, o di cui si prevede ragionevolmente l'ingestione da parte dell'essere umano. Sono comprese le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza o miscela, compresa l'acqua, intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro filiera produttiva. Non sono compresi mangimi destinati agli animali, gli animali vivi (eccetto quelli destinati al consumo umano), i vegetali prima della raccolta, medicinali, cosmetici, tabacco, stupefacenti, residui e contaminanti.
- (101) L'elenco delle attività consentite è contenuto negli allegati del DPCM 10.4.2020 che sono in vigore dal 14 aprile. Prima del 14 aprile, era contenuto nell'allegato 1 al DPCM 22.3.2020 che aveva previsto la possibilità del suo aggiornamento da parte del Ministero per effetto dell'evolversi dell'emergenza. Il DM MISE 25.3.2020, per consentire, da un lato, la maggior integrazione delle filiere già interessate e dall'altro lato, per prevedere la sospensione delle attività non ritenute essenziali aveva aggiornato l'elenco dei codici delle attività produttive che erano consentite ai sensi del DPCM 22.1.2020. Le attività sono classificate in base al codice ATECO ("Classificazione delle attività economiche ATECO 2007", adottata dall'Istituto nazionale di statistica - ISTAT, consultabile all'indirizzo <https://www.istat.it/it/archivio/17888>).

NB L'elenco non comprende i codici di attività che sono riferite al settore alimentare e farmaceutico (ATECO 47), né di quelle comprese nell'ambito dei servizi pubblici essenziali, i servizi di pubblica utilità e relative filiere cui alla legge 12.6.1990 n. 146 (v. inPratica 0041.2.11) Tali attività, infatti, secondo il DPCM 22.3.2020 possono restare comunque aperte.

ATECO	DESCRIZIONE
1	Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali
2	Silvicoltura ed utilizzo aree forestali
3	Pesca e acquacoltura
5	Estrazione di carbone
6	Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale
09.1	Attività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale
10	Industrie alimentari
11	Industria delle bevande
13.96.20	Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
13.95	Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
14.12.00	Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro
16	Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
17	Fabbricazione di carta (ad esclusione dei codici: 17.23 e 17.24)
18	Stampa e riproduzione di supporti registrati
19	Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
20	Fabbricazione di prodotti chimici (ad esclusione dei codici: 20.12 - 20.51.01 - 20.51.02 - 20.59.50 - 20.59.60)
21	Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
22.2	Fabbricazione di articoli in materie plastiche (ad esclusione dei codici: 22.29.01 e 22.29.02)
23.13	Fabbricazione di vetro cavo
23.19.10	Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
25.21	Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale
25.73.1	Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale; parti intercambiabili per macchine utensili
25.92	Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo
26.1	Fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche
26.2	Fabbricazione di computer e unità periferiche
26.6	Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche
27.1	Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la

	distribuzione e il controllo dell'elettricità
27.2	Fabbricazione di batterie di pile e di accumulatori elettrici
28.29.30	Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio
28.95.00	Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
28.96	Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
32.50	Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
32.99.1	Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza
32.99.4	Fabbricazione di casse funebri
33	Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature (ad esclusione dei seguenti codici: 33.11.01, 33.11.02, 33.11.03, 33.11.04, 33.11.05, 33.11.07, 33.11.09, 33.12.92)
35	Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
36	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
37	Gestione delle reti fognarie
38	Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
39	Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
42	Ingegneria civile (ad esclusione dei seguenti codici: 42.99.09 e 42.99.10)
43.2	Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni
45.2	Manutenzione e riparazione di autoveicoli
45.3	Commercio di parti e accessori di autoveicoli
45.4	Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori
46.2	Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi
46.3	Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco
46.46	Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici
46.49.1	Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria
46.49.2	Commercio all'ingrosso di libri riviste e giornali
46.61	Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori
46.69.91	Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico
46.69.94	Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e infortunistici
46.71	Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento
46.75.01	Commercio all'ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l'agricoltura
49	Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
50	Trasporto marittimo e per vie d'acqua
51	Trasporto aereo
52	Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
53	Servizi postali e attività di corriere
55.1	Alberghi e strutture simili
J (DA 58 A 63)	Servizi di informazione e comunicazione
K (da 64 a 66)	Attività finanziarie e assicurative
69	Attività legali e contabili
70	Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale
71	Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
72	Ricerca scientifica e sviluppo
74	Attività professionali, scientifiche e tecniche
75	Servizi veterinari
78.2	Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale) nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1, 2 e 3 del presente decreto
80.1	Servizi di vigilanza privata
80.2	Servizi connessi ai sistemi di vigilanza
81.2	Attività di pulizia e disinfestazione
81.3	Cura e manutenzione del paesaggio, con esclusione delle attività di realizzazione
82.20	Attività dei call center limitatamente alla attività "di call center in entrata (inbound), che rispondono alle chiamate degli utenti tramite operatori, tramite distribuzione automatica delle chiamate, tramite integrazione computer-telefono, sistemi interattivi di risposta a voce o sistemi in grado di ricevere ordini, fornire informazioni sui prodotti, trattare con i clienti per assistenza o reclami" e, comunque, nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati al presente decreto
82.92	Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi
82.99.2	Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste
82.99.99	Altri servizi di sostegno alle imprese limitatamente all'attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti
84	Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
85	Istruzione
86	Assistenza sanitaria
87	Servizi di assistenza sociale residenziale
88	Assistenza sociale non residenziale
94	Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali
95.11.00	Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
95.12.01	Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari

95.12.09	Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni
95.22.01	Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
97	Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico
99	Organizzazioni e organismi extraterritoriali

- (102) La vendita è consentita sia se effettuata in tabaccherie ordinarie sia se effettuata in esercizi di vicinato diversi dalla tabaccherie, a condizione che si tratti di esercizi specializzati nella vendita esclusiva di sigarette comprese le elettroniche e i prodotti liquidi da inalazione.
- (103) Resta consentito il servizio di consegna a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto. Chi effettua le attività di consegna a domicilio (sia lo stesso esercente che servizi online) deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore 1 m.
- (104) Le aziende che preparano cibi da asporto preconfezionati, anche all'interno di supermercati o comunque in punti vendita di alimentari, possono continuare la loro attività soltanto per effettuare la vendita o la consegna a domicilio dei cibi preconfezionati, senza prevedere alcuna forma di somministrazione o consumo sul posto.
- (105) Queste attività devono rispettare le misure minime di sicurezza, per evitare il contagio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie per la tutela dei lavoratori.
- (106) In alcune regioni, tuttavia (es Lombardia, v. ordinanza 4.4.2020 n. 524) l'esercizio di queste attività deve avvenire prevalentemente su appuntamento.
- (107) L'accesso ai luoghi di culto è consentito in forma contingentata e nel rispetto delle misure necessarie a garantire la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Sul tema è intervenuto il Ministero dell'interno (Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, Direzione centrale degli affari dei culti, con nota 27.3.2020 che ha precisato alcune regole per la corretta fruizione dei luoghi di culto:
- non è prevista la chiusura delle chiese e degli altri luoghi di qualsiasi tipo di culto;
 - l'apertura delle chiese non può precludere alla preghiera dei fedeli, purché evidentemente con modalità tali da assicurare adeguate forme di prevenzione da eventuali contagi;
 - l'accesso, in chiesa deve essere consentito solo ad un numero limitato di fedeli, garantendo le distanze minime tra loro ed evitando qualsiasi forma di assembramento o raggruppamento di persone;
 - l'accesso alla chiesa può avvenire solo in occasione di spostamenti determinati da altre esigenze diverse (comprovate esigenze lavorative, di salute ovvero per altre situazioni di necessità ammesse);
 - il luogo di culto che si può frequentare deve essere situato lungo il percorso di spostamenti necessitati per altre esigenze giustificative (in caso di controllo la prescritta autocertificazione o dichiarazione resa non può, perciò, indicare come unico motivo spostamento verso il luogo di culto ma deve indicare altri motivi);
 - le celebrazioni liturgiche non sono in sé vietate e possono continuare a svolgersi senza la partecipazione di fedeli (sono limitate, cioè, ai soli celebranti ed agli altri accolti strettamente necessari per l'ufficiatura del rito, nel rispetto delle regole di sicurezza);
 - se trasmesse in video o in audio, oltre ai celebranti, al diacono, al lettore, all'organista, al cantore possono essere presenti operatori per la trasmissione;
 - i ministri celebranti riti ammessi (senza fedeli) ed i loro collaboratori necessari hanno giustificato motivo per lasciare la propria abitazione e raggiungere il luogo di culto. Tale spostamento, infatti, è da ritenersi ascrivibile a "comprovate esigenze lavorative";
 - I matrimoni non sono vietati in sé. È perciò ammesso il rito si svolge alla sola presenza del celebrante, dei nubendi e dei testimoni (ne rispetto delle prescrizioni sulle distanze tra i partecipanti).
- (108) Colf, badanti e babysitter possono continuare a prestare servizio anche se non sono conviventi. Tale attività è infatti ricompresa nell'allegato 3 del DPCM 10.4.2020, codice Ateco 97 (Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico). Queste persone devono rispettare la distanza interpersonale. Ove non possibile, devono fare uso di adeguati sistemi di protezione.
- (109) La consegna a domicilio dei prodotti è consentita agli operatori commerciali (compresi quelli del commercio su area pubblica), limitatamente alle categorie merceologiche previste dal DPCM 10.4.2020.
- (110) Nei provvedimenti nazionali emessi con DPCM non c'è un espresso divieto di chiusura generalizzata degli alberghi. Infatti, Con il DPCM 22.3.2020 erano state sospese la gran parte delle attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di alcune espressamente indicate, tra cui le attività alberghiere con classificazione ATECO 55.1. La stessa previsione è confermata dal DPCM 10.4.2020. Non è invece consentita la prosecuzione delle attività classificate con il codice ATECO 55.2, che ricomprende i villaggi turistici, gli ostelli della gioventù, i rifugi di montagna, le colonie marine e montane, gli affittacamere per brevi soggiorni, le case ed appartamenti per vacanze, i bed and breakfast, i residence, gli alloggi connessi alle aziende agricole. Tuttavia, molte regioni, hanno incluso nelle proprie ordinanze il divieto di esercizio di tutte le attività ricettive (comprese quelle con codice ATECO 55.1). Atta eccezione per l'accoglienza e la permanenza degli ospiti negli alberghi e strutture che forniscono alloggio ad alcune categorie di utenti quali:
- personale in servizio presso le stesse strutture;
 - ospiti che vi soggiornano per motivi di lavoro in uno dei servizi per cui non è disposta la chiusura o la sospensione dell'attività;
 - personale viaggiante di mezzi di trasporto;
 - ospiti costretti a prolungare il soggiorno per cause di forza maggiore che non consentano il trasferimento nei termini suindicati;
 - soggetti entrati dall'estero e collocati nelle predette strutture, secondo quanto disposto dall'ordinanza del Ministero della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 28 marzo 2020;
 - soggetti aventi residenza anagrafica nelle stesse strutture;
 - soggetti che assistono persone malate o ricoverate in strutture sanitarie;
 - soggetti che hanno stipulato, antecedentemente al 22 marzo 2020, un contratto con la struttura ricettiva per il soggiorno nella struttura stessa.
- In ogni caso, tali strutture possono permanere in servizio solo nel rispetto di specifici protocolli sanitari regionali.
- Anche per le attività con codice ATECO 55.2 e per tutte le altre che, nelle regioni in cui esiste un divieto assoluto, non possono esercitare, se la struttura ricettiva è funzionale ad esigenze della filiera produttiva ritenuta essenziale o dell'emergenza, è possibile attivare una procedura di deroga, inviando una comunicazione al prefetto (v. art. 3 DL n. 19/2020).
- (111) Prima del 14 aprile 2020, sebbene non si rinvenisse una risposta univoca tra le FAQ governative circa il divieto specifico di vendita di prodotti diversi da alimentari e di prima necessità, si poteva ritenere di giungere a tale conclusione per effetto del combinato disposto delle norme del DPCM 22.3.2020 e di quelle del DPCM 11.3.2020. Infatti, l'art. 1 DPCM 11.3.2020 (nonostante il DPCM 11.3.2020 sia rimasto in vigore per le parti non modificate), affermava che sono sospese tutte le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Da questa norma sembrava potersi desumere che i reparti che vendono prodotti diversi dai generi alimentari e dai generi di prima necessità devono essere interdetti al pubblico. Ed è questa, nell'ambito della grande distribuzione, l'interpretazione che si è attuata quasi ovunque chiudendo i reparti abbigliamento, accessori ed elettronica dove erano insieme a prodotti alimentari. Con il DPCM 10.4.2020, tuttavia, la progressiva estensione delle attività che possono riaprire (es. librerie, cartolerie, vestiti per l'infanzia, ecc.), induce a ritenere che il divieto non sia più assoluto ma che debba essere posto in correlazione alla merce commercializzata da attività che può restare aperta (o tornare ad essere aperta, dopo il 14.4.2020).
- (112) V. ad es. ordinanza regione Lombardia 4.4.2020 n. 521 che, già prima del 14 aprile 2020 consentiva la vendita di articoli di cancelleria nei supermercati (che dopo il 14.4.2020 è estesa all'intero territorio).
- (113) Misure efficaci di salute e sicurezza dei lavoratori devono essere garantite in tutte le aziende grazie a un protocollo tra sindacati e imprese in accordo con il Governo del 14.3.2020. L'accordo prevede il rispetto di una serie di obblighi, volti a contrastare e prevenire la diffusione del nuovo coronavirus nei luoghi di lavoro.

- A casa se con febbre oltre 37,5. Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria.
 - Controlli all'ingresso. Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro, potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea.
 - Limitare i contatti con i fornitori esterni. Per l'accesso di fornitori esterni si devono individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale. Va ridotto anche l'accesso ai visitatori.
 - Pulizia e sanificazione. L'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro (comprese tastiere, schermi touch, mouse), delle aree comuni e di svago e dei distributori di bevande e snack.
 - Igiene delle mani. È obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani. L'azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti.
 - Mascherine e guanti. Qualora il lavoro imponga una distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è necessario l'uso delle mascherine e di altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici) conformi.
 - Spazi comuni con accessi contingentati (mense, spogliatoi, aree fumatori). L'accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta e con il mantenimento della distanza di sicurezza di un metro tra le persone.
 - Possibile chiusura dei reparti non necessari e smart-working. Limitatamente al periodo dell'emergenza COVID-19, le imprese potranno disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza.
 - Rimodulazione dei livelli produttivi e dei turni. Si può procedere a una rimodulazione dei livelli produttivi. Bisogna assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili.
 - Ammortizzatori sociali e ferie. Utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali o se non fosse sufficiente utilizzare i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti.
 - Stop trasferte e riunioni. Sospese e annullate tutte le trasferte e i viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordati o organizzati. Non sono consentite neanche le riunioni in presenza (solo quelle urgenti ma con un numero ridotto di persone e a un metro di distanza interpersonale).
 - Orari ingresso-uscita scaglionati. Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa).
 - Gestione di un caso sintomatico. Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria come la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento e a quello degli altri presenti dai locali. L'azienda deve avvertire immediatamente le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla regione o dal Ministero della salute. L'azienda, inoltre, collabora per la definizione degli eventuali contatti stretti. È costituito in ogni azienda un comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RIS.
- (114) Fino all'adozione dei provvedimenti regionali di sospensione dell'attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa al prefetto.
- (115) La possibilità di esercizio dell'attività è subordinata al rispetto delle modalità ed i limiti indicati con specifico provvedimento del presidente della giunta regionale, sentito il prefetto territorialmente competente.
- (116) In molte regioni, i provvedimenti adottati in precedenza e in scadenza il 5.4.2020 sono stati, invece, reiterati. Ad es. regione Lombardia, ordinanza 4.4.2020 n. 524, regione Piemonte, decreto 3.4.2020 n. 36. Per un elenco più articolato delle proroghe si rimanda ad altra parte (v. inPratica 0041.1.3).
- (117) Limitare il contatto con i clienti e adottare le necessarie precauzioni sanitarie: rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, utilizzo di guanti e mascherine sanitarie di protezione.
- (118) I distributori di carburante sono sottoposti ad orari obbligatori di apertura che non possono essere derogati neanche in questa situazione d'emergenza per carenza di clienti. Infatti, la competenza diretta in materia di orari e turni di apertura e di chiusura dei distributori di carburanti è esercitata dalle regioni, alle quali, con il DPR 13.12.1996, sono state indicate le direttive sulla materia in discorso, ai cui principi, con riguardo ai criteri stabiliti da ciascuna regione, i comuni, che disciplinano l'orario di apertura degli impianti stradali di distribuzione automatica di carburanti, devono attenersi. Ovviamente, alla luce del DL 24.1.2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24.3.2012, n. 27 (abrogazione dei limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso per l'avvio di un'attività economica), e di quanto disposto dall'art. 28, c. 5, DL 6.7.2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011, ovvero l'obbligo, per gli impianti di distribuzione dei carburanti, di essere dotati di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato, nonché quanto disposto dal successivo comma 7 (così come modificato dall'art. 23, c. 1, legge 30.10.2014, n. 161), che elimina ogni residua restrizione all'utilizzo continuativo, anche senza assistenza, delle apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato presso gli impianti stradali di distribuzione di carburanti, ovunque ubicati, l'orario di apertura deve essere valutato non in funzione della presenza fisica di personale ma della possibilità di erogare in modo automatico il carburante. La disponibilità del prodotto deve essere assicurata presso tutti gli impianti di distribuzione carburanti esistenti sulla rete stradale nazionale secondo le regole fissate dalle regioni e dai comuni.
- (119) Nel periodo di emergenza, le attività di soccorso meccanico impongono modifiche operative per il trasporto degli occupanti del veicolo soccorso. Infatti, in condizioni normali, il conducente e i passeggeri del veicolo in avaria recuperato dal carro soccorso vengono ospitati in cabina del soccorritore (nei limiti di posti disponibili indicati sulla carta di circolazione). Ciò in quanto, qualora, a seguito di soccorso stradale, il veicolo in avaria non possa essere riparato dal mezzo intervenuto sul luogo in cui si trova, gli eventuali passeggeri devono essere messi nelle condizioni di raggiungere il luogo di destinazione o il centro da cui proviene il carro attrezzi nel più breve tempo possibile. Ovviamente in questa fase di emergenza connessa al virus COVID-19, per rispettare le preminenti prescrizioni di sicurezza (distanza minima delle persone sul mezzo di soccorso) ed anche a tutela della salute dei lavoratori, non è possibile fare salire nessuno nella cabina del veicolo di soccorso. Per poter trasportare gli occupanti dei veicoli occorre ricorrere, necessariamente, ad altri veicoli a chiamata che integrino il soccorso (es. taxi). In casi estremi, e per percorsi molto limitati, qualora esista una concreta situazione di pericolo nella posizione in cui il veicolo soccorso si trova, al solo fine di superare tale condizione di imminente pericolo di incidente, è ipotizzabile che conducente e passeggeri del veicolo in avaria rimangano nel loro veicolo caricato sul pianale del mezzo di soccorso. Tuttavia, appena raggiunto un luogo sicuro, dovrebbe essere previsto l'intervento di un altro veicolo (taxi, NCC o altro veicolo messo a disposizione dal gestore del soccorso), che provveda al trasporto dei passeggeri del veicolo in avaria. Infatti, per trasportare passeggeri sul pianale o cassone di un autocarro occorre un'autorizzazione specifica della UMC (Ufficio motorizzazione civile) secondo quanto indicato dall'art. 82 CDS. Tale autorizzazione (che richiede anche il parere del prefetto) dovrebbe essere richiesta solo se, in particolari situazioni d'emergenza o di lavoro, si devono trasportare le persone sul cassone o nel vano del veicolo normalmente destinato al carico di cose. Questa norma, certamente retaggio del passato (quando era sovente invocata per il trasporto di braccianti agricoli o di mondine nelle risaie), è stata mantenuta nel nuovo Codice della strada quando occorre trasportare persone in zone di lavoro disagiate oppure quando, come nei casi dell'emergenza da COVID-19, occorre effettuare interventi in occasione di calamità naturali o di emergenza.
- (120) Possono solo vendere da asporto. È vietata la somministrazione. È obbligatorio comunque mantenere il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Il DPCM 11.3.2020 ha considerato i servizi di bar, ristoro e ristorante, sulle pertinenze della rete autostradale, tra i servizi essenziali, che devono essere fruibili dal pubblico anche in vigenza delle limitazioni delle attività commerciali e di somministrazione e della sospensione della circolazione di persone e mezzi privati. Questi esercizi, in quanto operanti in regime di autorizzazione ai sensi dell'art. 24 CDS, devono rispettare le prescrizioni imposte dall'ente proprietario o concessionario della strada e, quindi, devono tenere aperto l'esercizio in ogni caso per tutto l'arco delle 24 ore anche se è prevedibile un afflusso di pubblico più ridotto del normale. Tali esercenti, in quanto funzionali ad esigenze prioritarie dei conducenti di veicoli che trasportano merci, possono proseguire la propria attività, senza limiti di orario. Localmente, tuttavia, provvedimenti emessi dalle regioni hanno ribadito il divieto di apertura di esercizi di somministrazione posti lungo le strade diverse dalle autostrade ovvero hanno limitato l'orario di apertura.
- (121) Questa misura più restrittiva è stata adottata, ad esempio dalla regione Lombardia con ordinanza 4.4.2020 n. 524 in cui le attività professionali, scientifiche e tecniche di cui ai codici 69 (Attività legali e contabili), 70 (Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale), 71 (Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche), 72 (Ricerca scientifica e sviluppo) e 74 (Altre attività professionali, scientifiche e tecniche) devono essere svolte in modalità di lavoro agile, fatti salvi gli specifici adempimenti relativi ai servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza. Qualora l'esercizio dei predetti servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza comporti il contatto diretto con i clienti presso gli studi delle attività, essi devono avvenire esclusivamente previo appuntamento.
Devono essere adottate misure per evitare la permanenza nelle sale d'attesa. I professionisti e gli operatori si attengono scrupolosamente ai protocolli di

- (122) sicurezza anti-contagio, garantiscono l'accesso di un solo paziente per volta e sono tenuti ad avvalersi di strumenti di protezione individuale.
- (123) Questi uffici devono rimanere comunque aperti adottando misure di sicurezza adeguate. La presenza di soluzioni disinfettanti, mascherine, guanti o altri DPI è una misura di ulteriore precauzione ma la loro temporanea indisponibilità non giustifica la chiusura dell'ufficio essenziale, ponendo in atto tutte le misure necessarie per reperirle.
- (124) Per gli UMC (Uffici motorizzazione civile), le attività indifferibili sono:
- visita e prova ed immatricolazione di veicoli da destinare ad attività connesse alla gestione dell'emergenza sanitaria e dei servizi pubblici di trasporto (autobus, mezzi di soccorso, ecc.);
 - visita e prova ed immatricolazione di veicoli "con titolo" adibiti al trasporto di merci e di persone;
 - visita e prova ed immatricolazione di veicoli adattati per la guida o per il trasporto di persone disabili;
 - visite periodiche ATP limitatamente per ai veicoli che effettuano, nel corrente periodo, trasporti in ambito internazionale;
 - autorizzazione all'esercizio della professione (iscrizione al REN);
 - trasporto di merci nell'ambito dell'UE/SEE/Svizzera: rilascio delle copie conformi delle licenze comunitarie per il trasporto di merci;
 - trasporto di merci in ambito extra-UE: compilazione dei certificati che dichiarano l'avvenuta revisione periodica del veicolo pesante (veicolo a motore/veicolo rimorchiato) - Modello CEMT, Annex 6 ove si annota la proroga della scadenza delle revisione in Italia;
 - rilascio delle copie conformi delle licenze comunitarie per trasporto di passeggeri;
 - autorizzazioni per i servizi di linea - rilascio della documentazione da tenere a bordo;
 - immatricolazione delle macchine agricole e delle macchine operatrici.
- Così previsto dalla circ. MIT 16.3.2020 prot. n. 1565 modificata dalla circ. MIT 23.3.2020 prot. n. 1735.
- (125) Ai fini d'interesse per il DPCM 10.4.2020, l'art. 1 della legge 12.6.1990 n. 146 considera **servizi pubblici essenziali**, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro, anche se svolti in regime di concessione o mediante convenzione, quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale, (all'istruzione) ed alla libertà di comunicazione. In particolare, sono tali (*quelle tra parentesi non interessano questa fase dell'emergenza perché riguardano istruzione e cultura che sono sospese*):
- a) per quanto concerne la **tutela della vita, della salute, della libertà e della sicurezza della persona, dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico**: la sanità; l'igiene pubblica; la protezione civile; la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli speciali, tossici e nocivi; le dogane, limitatamente al controllo su animali e su merci deperibili; l'approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi; l'amministrazione della giustizia, con particolare riferimento ai provvedimenti restrittivi della libertà personale ed a quelli cautelari ed urgenti, nonché ai processi penali con imputati in stato di detenzione; i servizi di protezione ambientale e di vigilanza sui beni culturali; l'apertura al pubblico regolamentata di musei e altri istituti e luoghi della cultura, di cui all'art. 101, c. 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al DLG 22.1.2004 n. 42;
 - b) per quanto concerne la **tutela della libertà di circolazione**: i trasporti pubblici urbani ed extraurbani autoferrotranviari, ferroviari, aerei, aeroportuali e quelli marittimi limitatamente al collegamento con le isole;
 - c) per quanto concerne l'**assistenza e la previdenza sociale**, nonché gli emolumenti retributivi o comunque quanto economicamente necessario al soddisfacimento delle necessità della vita attinenti a diritti della persona costituzionalmente garantiti: i servizi di erogazione dei relativi importi anche effettuati a mezzo del servizio bancario;
 - d) per quanto riguarda l'**istruzione**: l'istruzione pubblica, con particolare riferimento all'esigenza di assicurare la continuità dei servizi degli asili nido, delle scuole materne e delle scuole elementari, nonché lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami, e l'istruzione universitaria, con particolare riferimento agli esami conclusivi dei cicli di istruzione;
 - e) per quanto riguarda la **libertà di comunicazione**: le poste, le telecomunicazioni e l'informazione radiotelevisiva pubblica.
- (126) Per effetto del DPCM 10.4.2020, fino a 3 maggio 2020, sebbene siano considerati servizi pubblici essenziali ai sensi della legge n. 146/1990, resta ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del Codice beni culturali, nonché dei servizi che riguardano l'istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti.
- (127) Fino all'adozione dei provvedimenti regionali di sospensione dell'attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa al prefetto.
- (128) Il DPCM 10.4.2020 (v. art. 1, c. 1, lett. b) sostiene che "*ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio...*". Nonostante questa ambigua formulazione, si deve ritenere che la permanenza presso il proprio domicilio costituisca un preciso obbligo, salvo comprovate ragioni giustificative che possono aver legittimamente autorizzato la persona a violarne il contenuto. Del resto, una norma che impone misure restrittive non può semplicemente "... **fortemente raccomandare**" ma evidentemente, intende dire che deve imporre, salvo giustificato motivo, di restare a casa a chi è consapevole del suo stato di potenziale pericolo di diffusione virale. Del resto, nel mondo del diritto italiano non si rinviene alcuna raccomandazione come fonte del diritto. Solo nel diritto comunitario esiste una simile fonte del diritto che, tuttavia, in quell'ordinamento ha una sua precisa funzione che non può essere riportata nell'ambito del diritto interno nazionale (infatti, nell'ordinamento comunitario la raccomandazione, è una delle fonti del diritto che non ha diretta efficacia vincolante. Viene emanate dalle istituzioni comunitarie solo quando queste non hanno il potere di emanare atti obbligatori (perché la materia esula da quelle che possono essere disciplinate dall'Unione) oppure quando, per la particolare natura del contenuto, non c'è motivo di ricorrere a norme vincolanti dirette agli Stati membri. È evidente che questa fonte del diritto non è certamente utilizzabile nell'ordinamento interno nazionale né, soprattutto, può essere utilizzata per circostanze come quelle dell'emergenza legata ad una pandemia.
- (129) Le strutture sanitarie attuano un monitoraggio clinico degli operatori sanitari con rilevazione della temperatura corporea prima dell'inizio del turno di lavoro, e il rilievo del rialzo della temperatura oltre i 37,3 °C comporta l'effettuazione del tampone nasofaringeo per ricerca di SARS-CoV-2 e l'allontanamento dal luogo di lavoro con sospensione dell'attività lavorativa.
- (130) La quarantena è il periodo di isolamento al quale vengono sottoposte persone che, in base ad elementi indiziari (non confermati da diagnosi o test), sono ritenute potenzialmente portatrici di agenti infettivi. La sua durata differisce fra le varie malattie ed è collegata al rapporto al relativo periodo d'incubazione. Per il COVID-19 l'OMS ha stabilito che tale periodo sia almeno di due settimane (14 giorni), in relazione al periodo di incubazione della malattia. Infatti, è di circa 14 giorni l'intervallo medio di tempo tra l'infezione e l'insorgenza dei sintomi clinici della malattia. Le esperienze concrete sul campo indicano che il periodo di incubazione del virus, varia tra 1 e 12,5 giorni, con una media stimata di 5-6 giorni.
- (131) Secondo il DPCM 10.4.2020 in caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:
- avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e l'operatore di sanità pubblica;
 - indossare la mascherina chirurgica fornita all'avvio della procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi;
 - rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un'adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale ove necessario.
- (132) Il contenuto di questo autoisolamento, previsto per la prima volta dal DPCM 8.3.2020 (non più vigente), è stato è stato confermato dal DPCM 10.4.2020 e consiste nell'adesione e l'applicazione delle seguenti misure:
- mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dall'ultima esposizione o dal rientro in Italia;
 - divieto di contatti sociali;
 - divieto di spostamenti e viaggi;
- obbligo di rimanere costantemente raggiungibile per le attività di sorveglianza (anche telefonica).

- (133) Prevedono tale misura la regione Basilicata (ordinanza 15.3.2020 n. 5), la regione Puglia (ordinanza 14.3.2020 n. 182). Hanno adottati analoghi provvedimenti, anche le regioni Abruzzo (ordinanza n. 7 del 13.3.2020), Calabria (ordinanza n. 15 del 22.3.2020), Campania (ordinanza n. 19 del 20.3.2020), Sardegna (ordinanza n. 9 del 14 marzo 2020), Lazio (ordinanze del 9 e 10 marzo 2020), Sicilia (ordinanza n. 7 del 20.3.2020) e Toscana (ordinanza n. 10 del 10.3.2020), sottoponendo a misure di diverso tipo coloro che rientrano da altre regioni. Trattandosi in molti casi di misure adottate prima del 26.4.2020, occorre verificare se sono state rinnovate nella loro validità per effetto di provvedimenti adottati dopo il 5.4.2020 (data entro cui cessavano di avere efficacia, secondo le disposizioni del DL n. 19/2020).
- (134) Secondo il DPCM 10.4.2020 e l'ordinanza del Ministero della salute del 21.2.2020 (in questa parte ancora operativa perché la misura ha validità 90 giorni decorrenti dal 21 febbraio) le autorità sanitarie territorialmente competenti devono applicare la misura della quarantena con sorveglianza attiva, per giorni quattordici, agli individui che abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusa COVID-19. Per tali persone, per le quali il Dipartimento di prevenzione della ASL accerta la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, è previsto:
- obbligo di mantenere lo stato di isolamento per quattordici giorni dall'ultima esposizione,
 - divieto di contatti sociali,
 - divieto di spostamenti e viaggi,
 - obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza.
- (135) L'applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusa non si applica agli operatori sanitari e a quelli di servizi pubblici essenziali che vengono sottoposti a sorveglianza. Gli operatori sospendono ogni attività in caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per COVID-19 (DL n. 11.3.2020 n. 16). La norma è stata precisata dal MEF (FAQ sito del MEF) si applica anche ai dipendenti delle imprese di produzione e dispensazione dei farmaci e dei dispositivi medici e diagnostici nonché delle relative attività di ricerca e della filiera integrata per i subfornitori, anche se hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva. Essi devono, però, sospendere la loro attività nel caso di sintomatologia respiratoria e nel caso in cui sia dichiarato positivo al COVID-19.
- (136) Il Comitato tecnico-scientifico per l'emergenza COVID-19 definisce clinicamente guarito da COVID-19, un paziente che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche (febbre, rinite, tosse, mal di gola, eventualmente dispnea e, nei casi più gravi, polmonite con insufficienza respiratoria) associate all'infezione virologicamente documentata da SARS-CoV-2, diventa asintomatico per risoluzione della sintomatologia clinica presentata. Il soggetto clinicamente guarito può risultare ancora positivo al test per la ricerca di SARS-CoV-2. Il paziente guarito è colui il quale risolve i sintomi dell'infezione da COVID-19 e che risulta negativo in due test consecutivi, effettuati a distanza di 24 ore uno dall'altro, per la ricerca di SARS-CoV-2. Per il soggetto asintomatico, si deve ripetere il test per documentare la negativizzazione non prima di 14 giorni (durata raccomandata del periodo d'isolamento/quarantena) dal riscontro della positività.
- (137) Circa i modelli di mascherine utilizzabili, occorre precisare che:
- mascherine chirurgiche: proteggono gli altri e non se stessi. Le mascherine da sala operatoria, infatti, trattengono le particelle di salive e sudore di chi le indossa, ma non isolano dagli agenti esterni. Questo dispositivo, perciò, è utile solo per i soggetti positivi al virus (o sospetti per sintomi) per limitare la diffusione del virus stesso. In genere sono monouso e dopo 2/3 ore diventano inutilizzabili; possono essere utilizzate per i lavoratori salvo lavori sanitari o a rischio;
 - mascherine Ffp2: hanno la capacità di difendere dagli agenti prodotti sia da chi le indossa, che dai soggetti che hanno contatti con questi. Sono in grado di filtrare l'aria espirata e inspirata per il 92%. Se monouso, hanno una durata dalle 6 alle 8 ore; sono, perciò, sempre adatti per i lavoratori; per i lavoratori del settore sanitario devono sempre avere valvola di esalazione;
 - mascherine Ffp3: hanno la capacità di difendere dagli agenti sia prodotti da chi le indossa, che i soggetti che hanno contatti. Sono in grado di filtrare l'aria espirata e inspirata per il 98%. Se monouso, hanno una durata dalle 8 alle 9 ore. Anche queste sono sempre adatte per i lavoratori; per i lavoratori del settore sanitario devono sempre avere valvola di esalazione;
 - mascherine anti-smog (per protezione delle vie respiratorie dalla polveri sottili - Pm2.5 e Pm10). Possono avere efficacia simile a quelle Ffp2. Filtrano sia l'aria inspirata che quella espirata ma hanno minore efficacia rispetto al virus. Se monouso, hanno una durata dalle 6 alle 9 ore. Valutandone le specifiche, caso per caso, possono essere adeguate anche per i lavoratori.
- Da punto di vista meramente tecnico, e fatti salvi gli obblighi che sono imposti dai datori di lavoro e da norme specifiche, le **mascherine adeguate al loro utilizzo** possono essere così classificate:

Tipo mascherina	Soggetti per cui sono consigliate/obbligatorie
FFp3 (con valvola di esalazione [1])	Personale dei reparti terapia intensiva degli ospedali, (perché sono a contatto con pazienti certamente contagiati)
FFp2 (con valvola di esalazione [1])	Soccorritori a contatto con persone e/o pazienti potenzialmente contagiati o sospetti tali
FFp2 (anche senza valvola di esalazione)	Appartenenti a forze dell'ordine e militari solo in caso di emergenza quando sono in ausilio a soccorritori o in condizioni di rischio accertato
FFp2 (senza valvola)	Medici di famiglia e guardie mediche ed altri operatori sanitari diversi da quelli esposti a contagiati (se c'è esposizione prolungata con malati, meglio con valvola)
Mascherine chirurgiche (anche se non certificate CE purché dichiarate conformi dal costruttore/distributore)	Lavoratori che sono costretti a lavorare con distanza interpersonale insufficiente; forze dell'ordine e militari in situazioni non a rischio, dipendenti degli uffici aperti al pubblico, addetti alla vendita di alimentari e in ogni caso, tutti i lavoratori in circolazione; persone positive al virus o con sintomi; addetti che operano in ospedale, infermieri e/o gli medici, quando non in reparto, per limitare al massimo la diffusione del contagio
Mascherine chirurgiche (anche autocostruite o senza marchio CE o senza conformità semplificata)	Tutte le persone in circolazione non positivi e senza sintomi

[1] La valvola è di aiuto a chi è costretto ad utilizzarla a lungo tempo in presenza di paziente malato o potenzialmente malato. Il personale sanitario può abbinare una mascherina chirurgica sopra alla mascherina FFp2 con valvola per limitare la diffusione della loro esalazione dalla valvola.

- (138) Il Ministero della salute (FAQ sito internet del Ministero) ha precisato che, al di fuori dei casi in cui lo strumento è imposto (lavoratori, ecc.), l'uso della mascherina è raccomandato "solo da chi sospetta di aver contratto il virus e presenti sintomi come tosse o stamuti, o da chi si prendi cura di una persona malata o con sospetta infezione". È infatti certo che l'uso della mascherina aiuta a limitare la diffusione del virus. Tuttavia, per la generalità dei cittadini, in assenza di sintomi, non è obbligatoria e va adottata, in ogni caso, in aggiunta ad altre misure igienico-sanitarie.
- (139) V. ad. es. ordinanza regione Lombardia 4.4.2020 n. 521 che dal 5.4.2020 ha previsto l'obbligo per chi esce dalla propria abitazione o dimora di proteggersi coprendosi naso e bocca con mascherine o anche attraverso semplici foulard e sciarpe. La stessa ordinanza ha previsto l'obbligo per gli esercizi commerciali che possono restare aperti di fornire ai propri clienti guanti monouso e soluzioni idroalcoliche per l'igiene delle mani. V. anche regione Molise, ordinanza 3.4.2020 n. 14 che impone a tutti l'uso di idonea mascherina.
- (140) Modalità per mettere e togliere la mascherina:
- prima di indossare la mascherina, occorre lavarsi le mani con acqua e sapone o con una soluzione alcolica;

- la mascherina deve coprire bocca e naso e deve aderire bene al volto;
 - non si deve toccare la mascherina mentre viene indossata;
 - dopo averla indossata occorre lavarsi di nuovo le mani;
 - quando diventa umida, deve essere sostituita con una nuova e non riutilizzarla se si tratta di mascherina monouso; deve essere lavata a 60° almeno se non è monouso;
 - la mascherina deve essere tolta con opportune cautele prendendola dall'elastico e non toccando mai la parte anteriore della mascherina;
 - dopo averla tolta, lavarsi di nuovo le mani e gettare la mascherina, se monouso, immediatamente in un sacchetto chiuso.
- (141) Sul tema v. circolare Ministero della salute, Direzione Generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico, 18.3.2020, prot. n. 0003572-GAB-GAB-P che ha precisato che per tali soggetti a rischio occorre sempre utilizzare mascherine facciali ad uso medico (DM) e dispositivi di protezione individuale (DPI) conformi alle vigenti norme (salvo le procedure semplificate di certificazione di cui all'art. 15 DL n. 18/2020).
- (142) Il rapporto dell'ISS COVID-19 n. 2/2020 Rev. del 28.3.2020 [Indicazioni ad interim per un utilizzo razionale delle protezioni per infezione da sars-cov-2 nelle attività sanitarie e sociosanitarie (assistenza a soggetti affetti da covid-19) nell'attuale scenario emergenziale sars-cov-2] ha precisato che il tipo di mascherina e di altro DPI per gli operatori sanitari è connesso al rischio di esposizione al virus che dipende da:
- tipo di trasmissione (da droplets è più pericoloso del contatto);
 - tipo di paziente: i pazienti più contagiosi sono quelli che presentano tosse e/o starnuti; se tali pazienti indossano una mascherina chirurgica o si coprono naso e bocca con un fazzoletto la diffusione del virus si riduce notevolmente;
 - tipo di contatto assistenziale - il rischio aumenta quando:
 - il contatto è ravvicinato (< 1 metro) e prolungato (> 15 minuti),
 - il contatto è di tipo ripetuto o continuativo, tale da aumentare il tempo complessivo di esposizione sia in ospedale che in altri ambiti assistenziali territoriali (come ad esempio operatori del territorio coinvolti nella assistenza medica ripetuta e/o continuata di casi sospetti e confermati di COVID-19);
 - esecuzione di manovre e procedure a rischio di produrre aerosol delle secrezioni del paziente (esempi: rianimazione cardiopolmonare, intubazione, estubazione, broncoscopia, induzione di espettorato, terapie in grado di generare nebulizzazione, NIV, BiPAP, CPAP, tampone nasofaringeo, anche effettuato in comunità).
- Per questi operatori sono sempre necessari filtranti facciali (tipo FFp2 o FFp3) in base alla disponibilità e in base alla valutazione del rischio della struttura, effettuata dal datore di lavoro con la collaborazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente. Il documento indica anche quali sono gli altri dispositivi di protezione (guanti, camici o occhiali) necessari nei principali contesti in cui si trovano gli operatori sanitari che entrano in contatto con i pazienti affetti da COVID-19.
- (143) L'art. 15 DL n. 18/2020 afferma che **fino al termine dello stato di emergenza** di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri in data 31.1.2020, è consentito produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni. Ai commi 2 e 3 prevede che i produttori e gli importatori delle mascherine chirurgiche o di DPI di cui al comma 1, e coloro che li immettono in commercio che intendono avvalersi della deroga ivi prevista, inviano all'Istituto superiore di sanità (per le mascherine) o all'INAIL (per i DPI), una autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, ne attestano le caratteristiche tecniche e dichiarano che i prodotti rispettano i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. Entro e non oltre 3 giorni dalla citata autocertificazione, le aziende produttrici e gli importatori devono altresì trasmettere all'Istituto competente ogni elemento utile alla validazione. L'ISS e l'INAIL, nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto indicato, si pronunciano circa la rispondenza dei prodotti alla normativa vigente. Si tratta di una norma che, in ragione dell'attuale stato di emergenza, mira a consentire il celere avvio di produzioni e di importazioni di mascherine chirurgiche e DPI rispetto ai quali il produttore autocertifica la sussistenza dei requisiti di sicurezza, con successiva verifica dell'ISS e dell'INAIL a seconda dei casi. L'ultimo comma dell'art. 15 disciplina l'ipotesi in cui le mascherine o i DPI non risultino conformi alle vigenti norme. In questo caso, impregiudicati gli effetti delle disposizioni in materia di autocertificazione, il produttore "cessa immediatamente la produzione e all'importatore è fatto divieto di immissione in commercio.
- (144) V. Protocollo per la sicurezza nelle aziende, Accordo Governo-Parti sociali 14.3.2020.
- (145) La circolare Ministero della salute, Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico, 18.3.2020, prot. n. 0003572-GAB-GAB-P ha precisato che, salvo che per lavoratori del settore sanitario o a rischio diretto per i quali è prescritto l'uso di specifici dispositivi di sicurezza (DM o DPI) di tipo certificato, tutti i lavoratori che devono utilizzare la mascherina possono fare uso di strumenti di protezione non muniti del marchio CE. Fino al termine dell'emergenza sanitaria, infatti, l'art. 16 DL n. 18/2020 consente a tutti gli individui presenti sul territorio nazionale, a cui è comunque richiesto di rispettare le disposizioni in tema di distanziamento sociale e le altre regole precauzionali introdotte in ragione dell'emergenza COVID-19, di utilizzare, a scopo precauzionale, mascherine filtranti che per la loro destinazione non si configurano né come DM (mascherine facciali ad uso medico) né come DPI. Resta inteso che tali mascherine non possono essere utilizzate durante il servizio dagli operatori sanitari né dagli altri lavoratori per i quali è prescritto l'uso di specifici dispositivi di sicurezza. I produttori di queste mascherine devono comunque garantire che le stesse non arrechino danni o determinino rischi aggiuntivi per gli utilizzatori secondo la destinazione d'uso prevista dai produttori. A tali prodotti non si applicano le procedure valutative semplificate di cui all'art. 15 DL 17.3.2020 n. 18 e, quindi, la loro produzione/commercializzazione non deve essere comunicata al Ministero della salute.
- (146) V. ordinanza Ministero della salute, di concerto con MIT, 28.3.2020, n. 3986.
- (147) Fino al termine dello stato di emergenza sull'intero territorio nazionale, le persone (e, quindi, non i lavoratori di settori sanitari o a rischio) presenti sull'intero territorio nazionale sono autorizzati all'utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE (art. 16 DL n. 18/2020).
- (148) Si applica quando è necessario trasportare un altro conducente o addetto alle operazioni di carico/scarico. Tutti devono sempre utilizzare i dispositivi di protezione individuale.
- (149) In alcuni esercizi commerciali, come ad esempio i supermercati, potrebbe essere chiesto ai clienti di mettere guanti e mascherina mentre si fa la spesa. Tale obbligo, tuttavia, se imposto solo dal gestore dell'esercizio (non indicato in provvedimenti nazionali locali), in caso di inadempimento, non può essere oggetto di sanzione di cui all'art. 4 DL n. 19/2020.
- (150) Le disposizioni del DPR n. 445/2000 (Testo unico sulla documentazione amministrativa) si applicano ai cittadini italiani e dell'Unione europea. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive, elencate dagli artt. 46 e 47, limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.
- (151) A tal riguardo, il Ministero dell'Interno (circolare Dipartimento PS 8.3.2020, prot. n. 555/Doc/C/Dipps/Fun/CTR/1316) precisa che è in ogni caso onere dei soggetti interessati dimostrare la sussistenza delle situazioni eccezionali che li legittimano a entrare, uscire e muoversi fuori della propria abitazione. In assenza di dimostrazione, l'organo di controllo considera ingiustificato lo spostamento e può applicare le prescritte sanzioni. Nella circostanza del controllo, perciò, vi è inversione dell'onere della prova dando per presupposto che lo spostamento non sia lecito salvo dimostrazione (anche in forma autocertificata) della effettiva esigenza giustificativa da parte dell'interessato.
- (152) Il modello è stato oggetto di numerosi interventi successivi di modifica e integrazione, in base all'evolversi dell'emergenza e delle disposizioni.
- Il modello attualmente in uso è costituito dall'allegato B alla circolare 26.3.2020, prot. n. 555/DOC/C/DIPPS/FUN/CTR/1602/20, del DPCM 10.4.2020, alla luce anche del quadro sanzionatorio dettato dal DL n. 19/2020.

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000

Il sottoscritto.....
 nato il..... a..... (.....),
 residente in..... (.....), via.....
 e domiciliato in..... (.....), via.....

Documento presente in Iter e nelle seguenti banche dati tematiche

21/04/2020 pagina 68 di 80



identificato a mezzo..... nr.....,
rilasciato da..... in data.....,
utenza telefonica....., consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a
pubblico ufficiale (art. 495 c.p.)

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

- di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato **positivo al COVID-19** (fatti salvi gli spostamenti disposti dalle autorità sanitarie);
- che lo spostamento è iniziato da**
(indicare l'indirizzo da cui è iniziato) con destinazione
- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna ed adottate ai sensi degli artt. 1 e 2 del Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, **concernenti le limitazioni alle possibilità di spostamento delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio nazionale**;
- di essere a conoscenza delle ulteriori limitazioni disposte con provvedimenti del presidente della regione..... (indicare la regione di partenza) e del presidente della regione..... (indicare la regione di arrivo) **e che lo spostamento rientra in uno dei casi consentiti dai medesimi provvedimenti**..... (indicare quale);
- di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;
- che lo spostamento è determinato da:**
- o **comprovate esigenze lavorative**;
 - o assoluta urgenza («per trasferimenti in comune diverso», come previsto dall'art. 1, **comma 1, lettera a) del DPCM 10.4.2020**;
 - o situazione di necessità (per spostamenti all'interno dello stesso comune o che rivestono carattere di quotidianità o che, comunque, **siano effettuati abitualmente in ragione della brevità delle distanze da percorrere**);
 - o **motivi di salute**.

A questo riguardo, dichiara che.....

(lavoro presso..., devo effettuare una visita medica, urgente assistenza a congiunti o a persone con disabilità, o esecuzioni di interventi assistenziali in favore di persone in grave stato di necessità, obblighi di affidamento di minori, denunce di reati, **rientro dall'estero, altri motivi particolari, etc...**).

.....
Data, ora e luogo del controllo

Firma del dichiarante

L'Operatore di polizia

- (153) Il lavoro rientra tra i diritti primari ed è un'attività indispensabile per tutelare un altro diritto primario, quale quello alla retribuzione, che ha una specifica garanzia costituzionale. Infatti, ai sensi dell'art. 36 della Costituzione, la tutela del lavoro ha come obiettivo "assicurare al lavoratore e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa".
- (154) In termini generali, occorre considerare che sono consentiti solo gli spostamenti lavorativi indifferibili. I datori di lavoro, fino al 13 aprile 2020 (salvo proroghe), devono cercare di ridurre o azzerare gli spostamenti dei lavoratori, anche con riferimento al tragitto casa-lavoro. Per questo motivo, ove possibile, si deve ricorrere a lavoro agile o *smart working* da casa. Tuttavia, se il lavoratore è stato chiamato sul luogo di lavoro, è sempre giustificato.
- (155) Come nel caso precedente, il lavoratore ha diritto di ottenere una disposizione aziendale scritta che contiene gli obblighi ed i luoghi in cui deve operare, firmata dal legale rappresentante o da colui che ha potere di disposizione, che va mostrata in caso di controllo o successivamente per e verifiche di polizia.
- (156) Il Ministro della salute, in attesa di un provvedimento adottato con DPCM, può emanare provvedimenti contingibili ed urgenti contenenti misure restrittive (v. inPratica 0041.1.3). Tuttavia, l'art. 4 DL n. 19/2020, non ha connesso alla violazione di tali provvedimenti la sanzione amministrativa prevista dal comma 1, con la conseguenza che questi provvedimenti, nel periodo di loro vigenza (per propria natura limitato) sarebbero soggetti, ancora, alle norme penali dell'art. 650 CP o dell'art. 260 TULS. Per evitare conseguenze non coerenti con lo spirito della riforma, si auspica che, in sede di conversione, sia modificato il comma 1 dell'art. 4 DL n. 19/2020, per comprendere anche tali provvedimenti tra quelli la cui violazione comporta la sanzione amministrativa prevista dalla stessa norma. Alcuni interpreti hanno tuttavia ritenuto che, anche in questa fase (in attesa di conversione) si possa applicare ugualmente la sanzione amministrativa prevista dalla citata norma.
- (157) Una siffatta situazione di concorso di norme, peraltro, secondo il DL n. 19/2020 non dovrebbe mai accadere in quanto alle regioni ed ai sindaci è consentita l'adozione di provvedimenti unicamente per esigenze provvisorie e temporanee, in attesa della disciplina da parte del DPCM. Provvedimenti regionali che duplicano misure nazionali, nella logica del DL n. 19/2020, dovrebbero essere perciò inefficaci. Nella seconda fase dell'emergenza, dopo il 3 aprile, tuttavia, non è raro trovare provvedimenti regionali che duplicano in modo pedissequo le misure già adottate da DPCM e ancora vigenti (ad es. v. regione Piemonte, decreto 3.3.2020 n. 36).
- (158) Prima dell'entrata in vigore del DL 25.3.2020 (cioè fino al 25.3.2020) le condotte erano punite con le pene dell'art. 650 CP che prevede l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a 206 euro. La sanzione alternativa consente l'oblazione speciale con possibilità di estinguere il reato con il pagamento di una somma di denaro. Infatti, nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, il contravventore può essere ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento. Qualcuno, tuttavia, visto che per l'epidemia del virus COVID-19 è stata dichiarata l'emergenza sanitaria nazionale, ogni violazione delle limitazioni, degli obblighi o dei divieti imposti dall'autorità sanitaria, dai presidenti delle regioni e dai sindaci, ha ritenuto che i comportamenti indicati potessero configurare l'illecito di cui all'art. 260 del testo unico delle leggi sanitarie (TULS), che punisce chi non osserva un ordine legalmente dato per impedire l'invasione o la diffusione di una malattia infettiva. Si tratta di un reato che prevede la pena congiunta dell'arresto fino a 6 mesi e dell'ammenda fino a 400 euro. Per questo reato, diversamente da quanto accade invece per l'art. 650 CDS, non è ammessa l'oblazione.
- (159) Il Ministero dell'interno, Dipartimento PS, Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della polizia di Stato con la circolare 27.3.2020, prot. n. 300/A/2416/20/115/28, ha precisato che l'operatore di polizia che contesta la violazione applica questa maggiorazione in forma non modulata e in misura fissa di 1/3. Se il trasgressore non intende pagare la maggiorazione in forma fissa, può presentare scritti difensivi al prefetto che decide sull'ammontare, partendo dalla somma di 400,00 euro più la maggiorazione.
- (160) L'ordinanza emanata dalla regione Lombardia 21.3.2020 n. 514 prevedeva un'ammenda fino a 5.000 euro per chi non rispetta "il divieto di assembramento nei luoghi pubblici senza opportuno distanziamento (droplet)". La legittimità di tale sanzione, in relazione alla fonte da cui proveniva, era comunque dubbia.

- Nell'ordinanza del 4.4.2020 che ha reiterato i provvedimenti contenuti nella precedente ordinanza n. 514, la sanzione è stata eliminata.
- (161) Prima dell'entrata in vigore del DL 25.3.2020 (26.3.2020) la condotta era punita con le sanzioni di cui all'art. 650 CP.
- (162) Nel caso del tentativo, la pena per lesioni è ridotta di un terzo.
- (163) Trattandosi di reati dolosi, occorre sempre dimostrare la consapevolezza dello stato di malattia. È, inoltre, necessario considerare se il soggetto abbia consapevolmente omesso di adottare ogni cautela necessaria per evitare il contagio.
- (164) Le pene per quel reato sono state aumentate dal DL 25.3.2020 n. 19. Infatti, dal 26.3.2020, il comma 1 dell'art. 260 RD 27.7.1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie) prevede la pena dell'arresto da 3 mesi a 18 mesi e dell'ammenda da 500,00 a 5.000,00 euro. Non è ammessa l'oblazione.
- (165) Per il tenore letterale della disposizione dell'art. 4 DL n. 19/2020 che rinvia solo alle misure relative all'isolamento di cui all'art. 1, c. 1, lettera a), dello stesso DL n. 19/2020 (cioè relative al divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus), non sembra che questa sanzione si possa applicare alle persone che sono in quarantena perché hanno avuto contatti stretti con persone risultate positive ma che non sono ancora state dichiarate positive a loro volta. È il caso, ad esempio, del soggetto sottoposto a misura di quarantena per avere avuto contatti con persona positiva virus COVID-19 a seguito di tampone (cd. quarantena per contatto e non per positività al virus) che non viene trovato presso il suo domicilio dichiarato per il rispetto della quarantena ma viene trovato presso altro domicilio (con verifica effettuata dagli organi di polizia a seguito di accertamento richiesto dalla locale ASL, ad esempio, perché la persona, da alcuni giorni, non risponde al telefono dichiarato al momento della quarantena). Ciò che rileva ai fini di questa violazione, perciò, è che l'allontanamento dalla quarantena sia commesso da persona dichiarata positiva. Non si applica l'art. 260 RD 27.7.1934, n. 1265 ma la sanzione amministrativa di cui all'art. 4 DL n. 19/2020 per la persona che si trova in isolamento ma che non è dichiarata positiva al virus.
- (166) L'art. 438 CP stabilisce che "Chiunque cagiona un'epidemia mediante la diffusione di germi patogeni è punito con l'ergastolo". Tuttavia, assempi ingiustificati nei parchi, su litorali, piazze, spiagge e in altri luoghi pubblici o spostamenti da casa senza averne alcuna necessità, non possono in nessun caso configurare il reato di concorso in epidemia se le persone non sono consapevoli di avere il virus COVID-19 in fase attiva.
- (167) L'art. 213 CDS, infatti, stabilisce che è sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui questo sia stato adoperato per commettere un reato, diverso da quelli previsti nel codice della strada. Rispetto alle violazioni sopraindicate, la strumentalità dell'impiego del veicolo è certamente verificata perché è attraverso di esso che la persona, senza giustificato motivo, lascia la propria abitazione e si muove illecitamente sul territorio.
- (168) Secondo tale norma, infatti, nel caso di estinzione del reato per causa diversa dalla morte del reo (tra cui deve essere compresa anche l'oblazione), il prefetto verifica la sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi delle disposizioni dell'art. 213 CDS, in quanto compatibili.
- (169) L'art. 452 punisce chiunque, per colpa, commette il reato di epidemia di cui all'art. 438 CP. La pena è da uno a cinque anni di reclusione.
- (170) Si applica solo per scuole per l'infanzia, scuole di ogni ordine e grado, istituzioni di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attività formative o prove di esame, ferma la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza, che sono gestiti da privati. Non si applica alle scuole pubbliche.
- (171) Secondo l'art. 4 del DL 25.3.2020 n. 19 oltre alla sanzione pecuniaria di cui al comma 1, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni solo nei casi di cui all'art. 1, c. 2, lettere i), m), p), u), v), z) e aa), dello stesso DL.
- (172) La sanzione accessoria era prevista anche prima dell'entrata in vigore del DL 24.3.2020 ed era correlata alla violazione dell'art. 650 CP che ricorreva in tale ipotesi. Infatti, l'art. 15 del citato DL n. 14/2020, nel far salva l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, stabiliva che la violazione degli obblighi imposti dalle misure a carico dei gestori di pubblici esercizi o di attività commerciali è sanzionata altresì con la chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. Trattandosi di sanzione amministrativa accessoria, permane per le violazioni accertate prima del 26.3.2020 anche se le disposizioni del DL n. 14/2020, convertito in legge 5.3.2020 n. 6, sono state abrogate.
- (173) La violazione è accertata ed è redatto verbale di contestazione ma il procedimento di applicazione delle sanzioni, sia principali che accessorie è sospeso fino al 15 maggio 2020 (salvo ulteriori proroghe). Anche il termine per la presentazione di scritti difensivi è sospeso per ugual periodo.
- (174) V. circolare Ministero dell'interno, Dipartimento PS, 31.3.2020, prot. n. 557/PAS/U/003880/12900/A/18/1. La circolare, proseguendo nell'attività di supporto per agevolare le attività di controllo destinate ad essere svolte nell'espletamento delle funzioni di polizia amministrativa di competenza delle forze di polizia e delle funzioni di polizia amministrativa e commerciale svolte dai comuni, attraverso i dipendenti corpi e servizi di polizia municipale, è stato predisposto un **modello di verbale di contestazione delle violazioni amministrative** che può essere utilizzato in occasione delle verifiche che sono svolte presso i diversi siti dove si svolgono le attività economiche sottoposte alle limitazioni imposte dai provvedimenti adottati, con la forma DPCM in attuazione del ripetuto art. 2 DL n. 19/2020 e dai provvedimenti adottati dalle regioni ai sensi dell'art. 3 DL n. 19/2020.
- (175) In un primo momento, ad una lettura superficiale della norma, che non ha chiaro chi è che debba adottare il provvedimento di chiusura provvisoria, si era ritenuto che lo stesso dovesse essere imposto da provvedimento dall'autorità amministrativa soprarichiamata che è competente ad emettere la sanzione definitiva della chiusura dell'esercizio (che si può applicare solo completato l'iter amministrativo di irrogazione, secondo le regole della legge n. 689/1981). Anche nella fase emergenziale, infatti, era sembrato si dovesse escludere che la misura potesse essere adottata semplicemente con intimazione e diffida da inserire nel verbale di contestazione dell'illecito amministrativo, direttamente dall'organo di polizia o da altro funzionario preposto al controllo che ha provveduto ad accertare le violazioni alle limitazioni, obblighi o divieti imposti all'esercente o commerciante, ma, si era ritenuto che, ferma restando l'intimazione finalizzata ad impedire la prosecuzione dell'attività illecita (che costituisce avviso per il trasgressore e sostituisce l'avviso di avvio del procedimento), la chiusura provvisoria dovesse essere disposta con un provvedimento formale adottato dall'autorità competente. La circolare del Ministero dell'interno, Dipartimento PS, 31.3.2020, prot. n. 557/PAS/U/003880/12900/A/18/1, tuttavia, anche in considerazione delle concrete difficoltà di attivare una procedura più formale in questa fase emergenziale, ha ritenuto che la misura possa essere adottata direttamente da chi accerta la violazione. Ha precisato, tuttavia, che non è una misura sempre obbligatoria ma che deve essere disposta solo quando ne ricorra la reale necessità.
- (176) La falsa attestazione può essere sia orale che scritta, ma in ogni caso essa deve essere resa ad un pubblico ufficiale da un soggetto che ha il dovere giuridico di dire la verità al pubblico ufficiale stesso. L'obbligo di attestare il vero, come nel caso dell'emergenza COVID-19, deve essere stabilito in modo espresso ed indiscutibile dalla norma che regola l'atto destinato a provare quella data verità (ndr cioè, l'autocertificazione consegnata). Secondo la dottrina maggioritaria, infatti, la norma dell'art. 483 CP, punendo questo comportamento, ha inteso tutelare la funzione e la finalità che caratterizzano l'atto su cui ricade la condotta criminosa. La nozione di "atto pubblico", secondo la giurisprudenza e la dottrina prevalente, deve qui intendersi in senso molto più ampio rispetto a quello civilistico e deve essere esteso a tutti quei documenti che vengono redatti da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni o che sono a loro destinati in ragione dell'attività che realizzano. Vi rientrano anche gli atti preparatori, gli atti interni d'ufficio e quelli relativi le attività di controllo, come nel caso specifico dell'emergenza COVID-19. L'autocertificazione falsa viene punita quale falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico ai sensi dell'art. 483 CP anche qualora l'atto consegnato non venga sottoscritto dal pubblico ufficiale. Infatti, la giurisprudenza ritiene che le dichiarazioni sostitutive rese dal privato al pubblico ufficiale, sono comunque considerate come "atto pubblici" alla stessa stregua di quelle fatte al pubblico ufficiale (v. Cass. pen., sez. V, 5.3.2019, n. 27739 in cui si tratta un caso di dichiarazione autocertificata che corrisponde, per contenuti e forma, alla dichiarazione che deve essere resa per giustificare lo spostamento dal proprio domicilio/dimora). È evidente, infatti, del resto, che l'esplicito richiamo svolto alle norme del DPR n. 445/2000 rende coerente il richiamo alle norme del codice penale (v. art. 76 DPR n. 445/2000) e conferma la punibilità ai sensi del citato art. 483 CP della falsità contenuta in dichiarazioni sostitutive rese su fatti destinati ad essere recepiti come veri nella formazione della volontà del pubblico ufficiale. Tale punibilità dell'atto falso in forma autocertificata, peraltro, è implicita nella struttura della richiamata norma del Codice penale nella quale la nozione di "attestazione di fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità" fa certamente riferimento alla possibile esistenza di disposizioni integratrici esterne (quali la dichiarazione autocertificata dell'interessato), che concorrono a determinare il contenuto delle dichiarazioni del privato e attribuiscono al pubblico ufficiale il potere-dovere di documentarle in atti aventi una determinata funzione probatoria (v. Cass. pen., sez. V, 5.5.1998 n. 11186).
- (177) In casi particolari, ove venga attestata falsamente l'identità o le qualità personali, si applica l'art. 495 CP. Infatti, l'art. 483 CP punisce chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità. La Corte di cassazione, (Cass. pen., sez. pen. V, 5.3.2019, n. 27739) ha chiarito in modo inequivocabile che l'autocertificazione falsa (nella forma della dichiarazione di atto notorio) integra il reato di cui all'art. 483 CP perché esiste una chiara equiparazione, ai fini penali e della valenza pubblica dell'atto, tra le autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà consentite dal DPR

- n. 445/2000 e gli atti con autenticazione esplicita da parte del pubblico ufficiale. L'applicazione dell'art. 495 CP deve essere limitata a quei casi in cui, nell'autocertificazione siano attestate falsamente le generalità della persona (dice di essere tizio ma è caio, dice di risiedere in un luogo invece che in un altro, ecc.) ovvero le sue qualità personali, quali ad esempio, l'abilitazione a svolgere una professione (dice di essere avvocato per poter giustificare la sua uscita dal domicilio, mentre, in realtà, non lo è). Ogni altro fatto giustificativo dichiarato (si sta muovendo per fare la spesa o andare dal medico) non possono rientrare nella previsione dell'art. 495 CP ma, necessariamente, in quella meno grave dell'art. 483 CP.
- (178) L'autocertificazione è infatti assimilata ad un atto pubblico, anche se proviene da un privato ed è scritto di proprio pugno.
- (179) Secondo il DPR n. 445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000, sono considerate come fatte direttamente a pubblico ufficiale.
- (180) I datori di lavoro, nell'ambito dell'emergenza COVID-19, devono adottare tutte le misure necessarie a tutelare la salute dei dipendenti. Essi devono:
- rispettare le prescrizioni generali imposte dal DLG n. 81/2008; in particolare devono dare esecuzione alle indicazioni di sicurezza imposte dal Documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 28 DLG n. 81/2008. Tale documento, peraltro, non deve essere aggiornato in relazione all'emergenza COVID-19 salvo che il rischio biologico non sia oggetto di valutazione specifica in relazione all'attività dell'azienda (es. settore sanitario);
 - integrare, migliorare e rafforzare le ordinarie prescrizioni igieniche per i lavoratori anche attraverso specifici piani di intervento; tali misure sono adottate in collaborazione con il Servizio di prevenzione e protezione (art. 31 DLG n. 81/2008) e con il medico competente nominato (art. 38 DLG n. 81/2008).
 - dare scrupolosa attuazione alle disposizioni emanate dalle autorità sanitarie e di pubblica sicurezza (DPCM, decreti e ordinanze che vengono emanati da ministri, regioni e sindaci).
- (181) Occorre considerare, tuttavia che l'art. 16 DL n. 18/2020 dispone che fino al termine dello stato di emergenza sull'intero territorio nazionale per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all'art. 74, c. 1, DLG 9.4.2008 n. 81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio.
- (182) Ovvero, comunque, per colui che riveste tale qualifica ed esercita i relativi compiti ai sensi del DLG n. 81/2008.
- (183) Il reato, introdotto con il DL n. 704/1976 a seguito della crisi energetica del 1973, serve a contrastare manovre speculative dirette alla maggiorazione dei prezzi di alcuni generi alimentari destinati al largo consumo in occasione di emergenze nazionali.
- (184) La condanna per l'art. 501 bis CP ha importanti conseguenze anche sull'attività del commerciante. Infatti, essa comporta:
- la pubblicazione della sentenza sul sito internet del Ministero della giustizia, nonché nei comuni dove il condannato è residente, è stato commesso il delitto e la sentenza è stata pronunciata;
 - l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
 - l'interdizione dall'esercizio di attività commerciali o industriali per cui sia chiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza da parte dell'autorità.
- (185) L'operazione richiede che l'esercente abbia acquistato il prodotto ad un prezzo più basso e l'abbia poi, ingiustificatamente, rivenduto ad un prezzo esorbitante non correlato al normale ricarico commerciale. Chi lo acquista a prezzo elevato e lo vende con normale ricarico non commette il reato, salvo dimostrazione del concorso nel reato con chi ha aumentato il prezzo all'origine.
- (186) Con riferimento all'aumento del prezzo delle mascherine di protezione, la circolare Federazione Ordine dei farmacisti, DOR/PF, 27.2.2020, prot. n. 20200002174/AG, ha precisato, che "è vietato variare nel tempo, in modo sproporzionato e ingiustificato, il prezzo di cessione di prodotti acquistati alle medesime condizioni nella stessa fornitura, approfittando dell'aumento della domanda degli stessi e di particolari situazioni contingenti, quando questo possa comportare un danno all'economia nazionale". Secondo la Cassazione (Cass. pen., sez. VI, 27.10.1989, n. 14534), la consumazione del reato richiede la sussistenza di comportamenti di portata sufficientemente ampia da integrare un serio pericolo per la situazione economica generale, con il rilievo che la locuzione "mercato interno", contenuta nella citata norma, rende certamente configurabile la fattispecie criminosa anche quando la manovra speculativa non si rifletta sul mercato nazionale, ma soltanto su di un "mercato locale". Sembrerebbe perciò escluso che un singolo commerciante possa commettere il reato se ha acquistato il prodotto già a prezzo molto elevato, per effetto di turbativa di mercato messa in atto da altri.
- (187) V. art. 501 bis, c. 2, CP.
- (188) L'art. 515 CP punisce chi, nell'esercizio di un'attività commerciale, o in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, o una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella pattuita.
- (189) Il Ministero dell'interno ha reso noto che nella giornata di venerdì 20 marzo, le forze di polizia e le polizie locali hanno controllato 223.633 persone. Di queste, 9.888 sono state denunciate. Gli esercizi commerciali controllati sono stati 91.129: denunciati 104 esercenti e sospesa l'attività di 19 esercizi commerciali. I quasi 10.000 denunciati in un giorno sono un record dall'avvio dei controlli. Dall'inizio delle limitazioni (11 marzo 2020) sono state controllate complessivamente 1.650.644 persone di cui 70.973 quelle denunciate per mancato rispetto degli ordini dell'autorità e 1.600 per attestazioni false. Gli esercizi commerciali controllati sono stati 834.661 e 1.977 i titolari denunciati per violazioni di divieti/obblighi.
- (190) Ove non sia possibile un controllo su tutte le autocertificazioni (auspicabile in questa delicata fase dell'emergenza per rendere dissuasive le misure adottate) i controlli possono essere effettuati con particolare riguardo per le situazioni dalle quali emergono elementi di incoerenza palese delle informazioni rese, di inattendibilità evidenti delle stesse, di imprecisioni e omissioni nella compilazione tali da far supporre la volontà del dichiarante di rendere all'autorità di controllo solo dati parziali e comunque in modo tale da non consentire alla stessa adeguata e completa valutazione degli elementi posti alla sua attenzione. Controlli più accurati sono effettuati anche quando nelle autocertificazioni emergano l'indeterminatezza della situazione descritta e l'impossibilità di raffrontarla a documenti o a elementi di riscontro paragonabili, oppure qualora sia evidente la lacunosità della dichiarazione rispetto agli elementi richiesti.
- (191) Il caso previsto all'art. 2, c. 2, DL n. 19/2020, secondo cui, nelle more del provvedimento emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro della salute può emanare un'ordinanza temporanea che disciplina la materia, non è stato preso espressamente in considerazione per quanto riguarda la possibilità di applicare alla violazione degli obblighi, divieti o limitazioni imposti da questo provvedimento le sanzioni di cui all'art. 4 DL n. 19/2020. Ove si ritenesse di accedere alla tesi secondo che, comunque, alla violazione di questo provvedimento temporaneo conseguono le sanzioni amministrative di cui all'art. 4 DL n. 19/2020, si dovrebbe riconoscere al prefetto la competenza ad emanare la relativa ordinanza ingiunzione che irroga le sanzioni in caso di mancato pagamento in misura ridotta. La questione ci si augura possa essere risolta con la legge di conversione del DL n. 19/2020.
- (192) Per quanto riguarda i destinatari dei proventi delle sanzioni relative ad accertamenti di violazioni di cui all'art. 4 del citato DL n. 19/2020, la circolare Ministero dell'interno 28.3.2020, prot. n. 300/A/2417/20/115/28, ha precisato che i proventi delle violazioni:
- sono destinati allo Stato, in tutti i casi in cui competente ad emettere l'ordinanza ingiunzione è il prefetto e cioè, per tutte le violazioni relative a misure restrittive disposte con DPCM, ai sensi dell'art. 2 DL n. 19/2020, qualunque sia il soggetto che ha accertato l'illecito. Pertanto, anche le violazioni relative ad inosservanza di tali provvedimenti accertati dai corpi o comandi di polizia locale ovvero da altri funzionari o agenti facenti capo ad amministrazioni non dipendenti dallo Stato devono essere pagate attraverso bonifico bancario indirizzato alla Tesoreria centrale di Roma, con l'IBAN bancario indicato nella circolare cui la presente fa seguito. La gestione delle attività successive alla redazione del verbale sarà, naturalmente, curata dalle amministrazioni da cui dipende chi ha accertato la violazione, secondo le procedure della legge n. 689/1981 e le indicazioni della richiamata circolare del 27.3.2020. Peraltro, allo scopo di dare piena attuazione alle disposizioni dell'art. 202 CDS, così come richiamate dal DL n. 19/2020, le amministrazioni diverse dallo Stato possono, ove lo ritengano più opportuno, indicare nel verbale che il trasgressore può pagare con gli ordinari strumenti previsti da quella amministrazione (versamento sul proprio conto corrente postale o bancario o versamento presso l'ufficio), curando successivamente di versare le somme così riscosse nel capitolo indicato 3560, attraverso l'IBAN della Tesoreria centrale dello Stato.
 - sono destinati agli stessi enti (regione o comune) che hanno adottato i provvedimenti, per accertamenti, da chiunque svolti (comprese forze di polizia nazionali), relativi ad inosservanza di provvedimenti temporanei adottati dalle regioni o da sindaci ai sensi dell'art. 3 DL n. 19/2020. Queste sanzioni devono essere pagate con le modalità determinate dagli stessi enti, sulla base delle leggi regionali o dei regolamenti locali che disciplinano la materia. Perciò, anche gli organi delle amministrazioni dello Stato che accertano queste violazioni si conformano alle suddette indicazioni per compilare i verbali di contestazione.
- (193) Con la circolare Ministero dell'interno, Ufficio di Gabinetto, 29.3.2020, prot. I 5350/117(2)Uff.III-Prot.Civ., è stato fugato ogni dubbio in ordine alla possibilità, da parte del personale dei corpi delle polizie municipali, di volgere, al pari degli appartenenti alle Forze di polizia, atti di accertamento e di contestazione delle

- violazioni alle misure disposte dallo Stato con i provvedimenti di cui all'art. 2, cc. 1 e 3, DL 25.3.2020, n. 19 (DPCM). Infatti, l'art. 4 DL n. 19/2020, richiamando per l'applicazione delle sanzioni le procedure della legge n. 689/1981, fa rinvio anche all'art. 13 della legge stessa che attribuisce la competenza per l'attività di accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, fra i quali, ai sensi dell'art. CPP, è ricompreso anche il personale delle polizie locali.
- (194) Per l'individuazione di tali soggetti, quando si tratta di provvedimenti degli enti locali, occorre fare riferimento, oltre che ai soggetti indicati dall'art. 13 legge n. 689/1981, anche ai funzionari indicati nelle leggi regionali che regolano la materia.
- (195) È, invece, dubbio se le medesime attività di accertamento delle violazioni possano essere svolte (in modo autonomo, senza il concorso di forze di polizia e polizie locali) anche dai militari impiegati in operazioni di controllo del territorio, ai sensi dell'art. 4, c. 8, DL n. 19/2020. A tali soggetti, infatti, il prefetto attribuisce la qualifica di "agenti di pubblica sicurezza". La circolare Ministero dell'interno, Ufficio di Gabinetto, 29.3.2020, prot. n. 15350/117(2)Uff.III-Prot.Civ., lascerebbe intendere che, per quanto riguarda il potere di accertamento degli illeciti sopra menzionati, per i quali il citato art. 4, al comma 3, effettua un rinvio alla legge n. 689/1981, si dovrebbe ritenere che (conformemente alle disposizioni dell'art. 13 legge n. 689/1981) tale competenza spetti a tutti agli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa e, quindi a tutto il personale titolare della qualifica di agente di pubblica sicurezza, ivi compreso dunque il personale delle forze armate coinvolto dai prefetti nel controllo del territorio per l'osservanza delle misure disposte per il contenimento ed il contrasto dell'attuale fase emergenziale.
- (196) Oltre quel termine, salvo ulteriori proroghe, il termine per il pagamento in forma agevolata torna ad essere di 5 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale.
- (197) Nel verbale contestato o notificato devono essere indicate le modalità di pagamento, con il richiamo delle norme sui versamenti in conto corrente postale, o, eventualmente, su quelli in conto corrente bancario ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico. Per le violazioni di competenza del prefetto, accertate da **amministrazioni dello Stato e forze di polizia**, deve essere usato, come unica modalità di pagamento, un bonifico bancario con IBAN IT12A0100003245350014356006 intestato alla Tesoreria centrale di Roma. Se l'accertamento della violazione, invece, è fatto da dipendente delle **polizie locali o da altra amministrazione** non dipendente dallo Stato, l'amministrazione da cui dipende l'agente accertatore può decidere che il trasgressore paghi anche in altro modo. Infatti, il Ministero dell'interno, con circolare 28.3.2020, prot. n. 300/A/2417/20/115/28 ha affermato che, allo scopo di dare piena attuazione alle disposizioni dell'art. 202 CDS, così come richiamate dal DL n. 19/2020, le amministrazioni diverse dallo Stato possono, ove lo ritengano più opportuno, indicare nel verbale che il trasgressore può pagare con gli ordinari strumenti previsti da quella amministrazione (versamento sul proprio conto corrente postale o bancario o versamento presso l'ufficio), curando successivamente di versare le somme così riscosse nel capitolo indicato 3560, attraverso l'IBAN della Tesoreria centrale dello Stato (tali proventi, infatti, sono attribuiti allo Stato).
- (198) In questi casi, l'agente che ha riscosso la somma trasmette il verbale al proprio comando o ufficio e rilascia al trasgressore una ricevuta della somma riscossa, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo.
- (199) La norma fa riferimento al veicolo la cui definizione è fornita dall'art. 46 CDS. Perciò, se la persona si trova a bordo di un treno, di un aeromobile o di una nave, si applica l'ipotesi base non maggiorata.
- (200) Il Ministero dell'interno, Dipartimento PS, Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della polizia di Stato con circolare 27.3.2020, prot. n. 300/A/2416/20/115/28, ha affermato che l'operatore di polizia non può graduare la somma da pagare per la circolazione con veicolo e che, quindi, la maggiorazione è applicata in misura fissa pari a un 1/3.
- (201) Diversamente, ove si optasse per una soluzione di definizione variabile della somma da pagare (come sembrerebbe lasciare intendere la lettera della norma), l'operazione di determinazione dovrebbe essere attribuita solo al prefetto (o ad altra autorità competente, nei casi di violazione di misure dettate da provvedimenti temporanei regionali o comunali) perché tale operazione non può essere fatta dall'organo accertatore che redige il verbale. Tale soluzione, più aderente al dettato normativo, avrebbe la conseguenza pratica di non consentire l'applicazione dell'istituto del pagamento in misura ridotta né quello agevolato con lo sconto del 30% né, infine, del pagamento in forma immediata nelle mani dell'accertatore di cui all'art. 202, c. 2.1, CDS che è espressamente richiamato dal DL n. 19/2020. Perciò, in attesa di un'auspicabile correzione in sede di conversione, che renda il testo più aderente alle procedure della legge n. 689/1981 e del CDS, si deve interpretare la disposizione nel senso che, l'operatore di polizia indica sul verbale di contestazione che il trasgressore è ammesso a pagare in misura ridotta una somma aumentata di un terzo (cioè un valore di incremento fisso, in misura non determinata variabile da parte dell'operatore di polizia che ha accertato la violazione).
- (202) La soluzione, peraltro, consente di considerare una possibile scelta da parte dell'utente. Se egli sceglie di pagare subito (entro 30 gg dalla contestazione o notificazione) può beneficiare dello sconto del 30% (e quindi pagherebbe in misura ridotta 373,34 euro) mentre se non paga subito, e la maggiorazione è applicata dall'autorità competente con ordinanza ingiunzione, egli pagherebbe almeno 400,00 euro più una maggiorazione prevista dal prefetto (con un massimo di 1/3 in più). L'incremento in misura fissa di 1/3 applicato dall'organo di polizia, perciò, appare in ogni caso più favorevole per il trasgressore (se egli provvede al pagamento entro 30 giorni, in forma agevolata).
- (203) In ogni caso, il trasgressore che ritenesse non corretta l'interpretazione dell'organo di polizia di applicare la maggiorazione di 1/3 in misura massima non modulata, può non procedere al pagamento e presentare scritti difensivi. Il prefetto emetterà perciò ordinanza ingiunzione applicando la maggiorazione. Occorre considerare che l'interpretazione della norma proposta, dal punto di vista tecnico-pratico, non pare che possa generare maggiore contenzioso. Infatti, il trasgressore ammesso a pagare, entro 30 giorni, un importo che, sebbene aumentato di un terzo, con lo sconto del 30% sarebbe uguale a 373,34 euro, non avrebbe alcuna ragione diversa da motivazioni correlate alla sussistenza della violazione per presentare memorie difensive all'autorità amministrativa in merito alla somma contestatagli. Ciò in quanto, ove il prefetto dovesse ritenere legittima nel merito la contestazione, per effetto della presentazione degli scritti difensivi, applicherebbe una somma non inferiore a 400 e fino a 3.000 euro, oltre l'aumento fino a un terzo.
- (204) In un primo momento, conformemente alle modalità di pagamento previste per tutte le altre violazioni di competenza dello Stato, diverse da quelle del CDS, si era pensato si potesse usare, per effettuare il pagamento un modulo F23 con il codice tributo 741T che, secondo la tabella dei codici dell'Agenzia delle entrate, descrive quel pagamento come "MULTE INFLITTE DALLE AUTORITÀ GIUDIZIARIE ED AMMINISTRATIVE - OBLAZIONI". Tuttavia, la circolare Ministero dell'interno, Ufficio di Gabinetto 26.3.2020, prot. n. 15350/117(2)Uff.III-Prot.Civ., indica ai prefetti che per le sanzioni irrogate da loro (cioè quelle definite mediante ordinanza ingiunzione di pagamento) deve essere data istruzione al trasgressore di effettuare il versamento mediante bonifico bancario, di indicare il codice IBAN connesso al capitolo di entrata 3560, articolo 6 (Codice IBAN della Ragioneria generale dello Stato, al rigo: 3560, articolo 6, tesoreria centrale Roma) che è intitolato "Entrate eventuali del Ministero dell'Interno". Con la circolare Ministero dell'interno, Dipartimento PS, Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della polizia di Stato 27.3.2020, prot. n. 300/A/2416/20/115/28, è stato previsto che il pagamento delle sanzioni per violazione dell'art. 4 DL n. 19/2020 di competenza del prefetto, deve essere effettuato con un'unica modalità di pagamento, attraverso bonifico bancario sul capo XIV capitolo 3560, "Entrate eventuale e diverse concernenti il Ministero dell'interno", PG6 "Altre entrate di carattere straordinario", con IBAN IT12A0100003245350014356006, intestato alla Tesoreria centrale di Roma. Il trasgressore deve indicare, nella causale del bonifico, il numero del verbale di contestazione e la provincia ove è avvenuto l'accertamento. Inoltre, egli deve essere avvisato che copia dell'avvenuto pagamento dovrà essere fatta pervenire all'ufficio da cui dipende l'organo accertatore che ha redatto il verbale attraverso posta ordinaria, posta elettronica o PEC. Il bonifico deve essere irrevocabile. Tuttavia, la circolare Ministero dell'interno, 28.3.2020, prot. n. 300/A/2417/20/115/28 ha affermato che, allo scopo di dare piena attuazione alle disposizioni dell'art. 202 CDS così come richiamate dal DL n. 19/2020 le amministrazioni **diverse** dallo Stato possono, ove lo ritengano più opportuno, indicare nel verbale che il trasgressore può pagare con gli ordinari strumenti previsti da quella amministrazione (versamento sul proprio conto corrente postale o bancario o versamento presso l'ufficio). Naturalmente, visto che le somme introitate sono di competenza dello Stato, dovranno essere successivamente versate nel capitolo indicato 3560, attraverso l'IBAN della Tesoreria centrale dello Stato.
- (205) È perciò necessario che, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole (anche quando più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento esecutivo). Per potersi applicare gli effetti della reiterazione (raddoppio sanzione pecuniaria) occorre che il verbale della prima violazione sia stato definito senza il pagamento.
- (206) La circolare Ministero dell'interno, Dipartimento PS, 26.3.2020, prot. n. 555/DOC/C/DIPPS/FUNCTR/1602/20 ha precisato che le sanzioni per reiterazione possono trovare applicazione anche alle inosservanze reiterate delle misure di contenimento, commesse anteriormente all'entrata in vigore del DL n. 19/2020 (art. 4, c. 8). Appare evidente che per accedere a tale interpretazione occorre comunque che l'illecito commesso in precedenza rispetti le regole della reiterazione di cui all'art. 8 bis legge n. 689/1981 (cioè che sia stato definito con provvedimento definitivo senza pagamento della sanzione). Tuttavia, per gli

- illeciti commessi in precedenza (che erano penali) occorre l'applicazione delle procedure di cui all'art. 102 DLG n. 507/1999 (richiamate dal DL n. 19/2020) che non sono state ancora attivate e che, probabilmente, non lo saranno fino alla scadenza del periodo di sospensione delle attività giudiziarie per l'emergenza. In ragione di ciò, la possibilità di applicare la reiterazione appare molto remota in concreto.
- (207) L'art. 102 DLG n. 507/1999 distingue a seconda che l'azione penale sia già stata esercitata o non lo sia. Se non esercitata, la trasmissione compete al pubblico ministero, mentre se l'azione penale è stata esercitata, il giudice, ove l'imputato o il pubblico ministero non si oppongano, pronuncia, in camera di consiglio, sentenza inappellabile di assoluzione o di non luogo a procedere perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti. Anche in ragione della sospensione dell'attività degli uffici giudiziari conseguente all'emergenza, è praticamente impossibile che per i fatti accertati prima del 26.3.2020 sia stata già esercitata l'azione penale.
- (208) In caso di procedimento già iscritto, il pubblico ministero annota la trasmissione nel registro delle notizie di reato. Se il reato risulta estinto per qualunque causa, il pubblico ministero richiede l'archiviazione a norma del codice di procedura penale; la richiesta ed il decreto del giudice che la accoglie possono avere ad oggetto anche elenchi cumulativi di procedimenti.
- (209) Si applicano le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24.11.1981 n. 689, in quanto compatibili. Nei casi previsti la prescrizione della sanzione o del diritto alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa non determina responsabilità contabile.
- (210) Un'aliquota di militari, opportunamente addestrati, è già a disposizione dei prefetti nell'ambito dell'operazione denominata "strade sicure". L'art. 7 bis, c. 1, legge 24.7.2008 n. 125 stabilisce infatti: "1. Per specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità, ove risulti opportuno un accresciuto controllo del territorio, può essere autorizzato un piano di impiego di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate, preferibilmente carabinieri impiegati in compiti militari o comunque volontari delle stesse Forze armate specificatamente addestrati per i compiti da svolgere. Detto personale è posto a disposizione dei prefetti delle province comprendenti aree metropolitane e comunque aree densamente popolate, ai sensi dell'articolo 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121, per servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, nonché di perlustrazione e pattuglia in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia". La missione "strade sicure" è presente da molti anni in 45 province italiane e impiega sul territorio nazionale 7050 unità, con lo scopo di controllare, insieme alle forze di polizia, il territorio e tutelare obiettivi sensibili, contribuendo alla prevenzione e al contrasto dei reati e, soprattutto, del terrorismo.
- (211) Infatti, l'art. 7-bis, legge 24.7.2008, n. 125, istitutiva dell'operazione "strade sicure", stabilisce, che nell'esecuzione dei servizi connessi a quella missione, il personale delle forze armate non appartenente all'Arma dei carabinieri agisce con le funzioni di agente di pubblica sicurezza.
- (212) Tale qualifica è pacifica, già prima dell'emergenza COVID-19, dopo l'avvio dell'operazione "strade sicure".
- (213) Ai militari in servizio di pubblica sicurezza, essendo pubblici ufficiali, si applicano tutti i delitti, previsti nel Codice penale ordinario, che vedono il pubblico ufficiale come autore o come vittima di reato. Tali reati, quali ad esempio "abuso di ufficio", possono concorrere con quelli aventi analogo contenuto che sono previsti dal Codice penale militare in tempo di pace (ad esempio, il reato militare di "violata consegna"). Nell'esercizio delle loro funzioni di pubblica sicurezza, i militari sono sottoposti al codice penale ordinario ed ai loro comportamenti si applicano le cause di giustificazione ivi previste, compreso l'art. 53 CP (uso legittimo delle armi) e l'art. 52 CP (legittima difesa).
- (214) L'elemento che caratterizza il pubblico ufficiale è, infatti, l'esercizio di una "funzione pubblica", intesa come ogni attività che realizza i fini propri dello Stato, sia essa "legislativa, giudiziaria o amministrativa" (Cass. pen, sez IV, 4.6.1992, n. 6685). La funzione esercitata dai militari in operazioni di supporto di pubblica sicurezza è certamente una pubblica la funzione amministrativa, disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti che possono svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi. Secondo la giurisprudenza (Cass. pen., sez. I, 10.3.1986, n. 5986; Cass. pen., sez. VI, 10.3.1975 n. 9468, Cass. pen., sez. VI, 7.5.73, n. 8630), i militari possono considerarsi Pubblici Ufficiali, ai sensi dell'art. 357, c. 2, CP, quando sono in servizio e sono inquadrati in unità organiche operative che svolgono compiti essenziali dello Stato, alle quali è annesso un pubblico interesse, un potere autoritativo o un potere di certificazione. Tali certamente sono le funzioni di supporto a operazioni di pubblica sicurezza. Secondo la giurisprudenza (Cass. SS.UU. 11.7.1992, n. 7958), i "poteri autoritativi" non solo quelli strettamente coercitivi (uso della forza), ma anche tutte quelle attività che sono comunque esplicitazione di un potere discrezionale nei confronti di un soggetto privato che si trova su un piano di tendenziale soggezione.
- (215) Occorre considerare che, gli ufficiali incaricati della esecuzione dei servizi di pubblica sicurezza possono richiedere l'intervento di una forza armata, quando siano insufficienti o non disponibili agenti di pubblica sicurezza delle forze di polizia. In questi casi, tuttavia, la forza armata rimane sotto il comando dei suoi capi militari, che, nella esecuzione del servizio per cui furono richiesti, sono a disposizione degli ufficiali di pubblica sicurezza, ai quali ne spetta per intero la responsabilità (V. artt. 39 e 40 RD 31.8.1907, n. 690).
- (216) L'art. 4 legge 22.5.1975, n. 152 attribuisce un ampio potere "coercitivo-preventivo" non solo agli ufficiali ed agenti di PG ma a quelli impiegati nell'ambito di operazioni di controllo come soggetti facenti parte della "forza pubblica" La "forza pubblica" è infatti destinata "al mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza generale nell'interno dello Stato, e, conseguentemente, l'attuazione coattiva della volontà sovrana di esso manifestata in qualunque delle sue funzioni". I militari, in quanto forza pubblica, hanno potere tipico della PA e, quindi, nelle circostanze determinate dalla legge, possono procedere, oltre che all'identificazione, all'immediata perquisizione sul posto di persone sospette.
- (217) Gli atti di violenza o resistenza contro i militari che operano configurano i reati di cui all'art. 336 CP (violenza o minaccia a PU) e all'art. 337 CP (resistenza a PU).
- (218) Circa l'impiego di strumenti di coazione (manette, sfollagente, ecc.), non è esclusa la possibilità del loro impiego non come uno strumento per "limitare la libertà personale" derivante dall'arresto, ma per vincere o respingere una violenza che turba l'ordine pubblico o la sicurezza dei cittadini;
- (219) La causa di giustificazione è esclusiva dei pubblici ufficiali, i quali non sono punibili "se al fine di adempiere ad un dovere del proprio ufficio, fanno uso, ovvero ordinano di far uso delle armi o di altro strumento di coazione fisica, quando vi sono costretti dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all'autorità.
- (220) Le prerogative ed i doveri degli agenti di PS sono fissate dagli artt. 39, 40 e 41 RD 31.8.1907 n. 690.
- (221) Infatti, se l'attività d'indagine in senso stretto è preclusa ai militari, perché compito tipico della polizia giudiziaria (ricerca delle cose e delle tracce pertinenti al reato nonché alla conservazione di esse e dello stato dei luoghi - art. 348 CPP), l'attività di pubblica sicurezza da loro svolta impone sempre almeno un'attività di preservazione di una scena del crimine. Devono, perciò, certamente delimitare la zona per evitare che la stessa venga inquinata (art. 34 legge 21.8.1901, n. 409).
- (222) In quanto agenti di PS, secondo l'art. 36 RD 31.8.1907 n. 690 (art. 29 legge 21.8.1901, n. 409), essi debbono informare prontamente, per iscritto, gli ufficiali di pubblica sicurezza, nella cui circoscrizione si trovano di ogni avvenimento importante che accada nei luoghi dove prestano servizio. Nei casi urgenti le informazioni potranno essere date verbalmente, tenuto fermo l'obbligo di riferirle successivamente per iscritto, con rapporto da inoltrare per vie gerarchiche. Infatti, devono sempre stendere verbale o fare rapporto di quanto hanno eseguito o potuto osservare in servizio. Devono altresì riferire alla polizia giudiziaria, con l'osservare le prescrizioni del Codice di procedura penale, di ogni reato commesso nei luoghi dove prestano servizio. L'omessa o ritardata denuncia all'autorità giudiziaria è un reato procedibile d'ufficio e, comporta una sanzione penale.
- (223) Tale facoltà può essere esercitata solo per reati per i quali il CPP impone l'arresto obbligatorio in flagranza di reato. Tuttavia, il profilo dell'agente di PS che li caratterizza, gli impone comunque di compiere tutte le azioni necessarie a preservare ed impedire che si commettano reati. Da questo nasce l'esigenza di utilizzare, con maggiore diligenza e rigore, la facoltà di arresto concessa ai privati, di cui al 383 CPP. Essendo pubblici ufficiali, tale facoltà diviene molto più vincolante rispetto ad un privato.
- (224) Ai fini di identificazione, per completare gli accertamenti e per procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria, il personale delle forze armate accompagna le persone indicate presso i più vicini uffici o comandi della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri. Nei confronti delle persone accompagnate si applicano le disposizioni dell'art. 349 CPP.
- (225) Invero, il DL n. 19/2020 pur attribuendo ai militari impegnati la qualifica di agenti di PS, non opera il necessario raccordo giuridico alle norme istitutive dell'operazione "strade sicure" (legge 24.7.2008, n. 125) che assicurano una migliore operatività dei militari, dando loro funzioni specifiche idonee allo svolgimento di tali compiti di supporto. Sebbene non espressamente richiamate, tuttavia, si ritiene che i militari impiegati nelle operazioni di contenimento dell'emergenza da COVID-19, abbiano le stesse prerogative di quelli utilizzate nella menzionata operazione. Tale norma, infatti, nell'ambito dell'operazione "strade sicure", prevede che il personale militare impiegato, che ha la qualifica di agente di PS, ha specifiche prerogative e può procedere:
- identificazione delle persone, sottoponendole a controllo; ai fini di identificazione, per completare gli accertamenti e per procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria, il personale delle forze armate accompagna le persone indicate presso i più vicini uffici o comandi della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri. Nei confronti delle persone accompagnate si applicano le disposizioni dell'art. 349 CPP;

- immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto a norma dell'art. 4 legge 22.51975 n. 152, anche al fine di prevenire o impedire comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumità di persone o la sicurezza dei luoghi vigilati, con esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria.
- (226) Riconoscendo tale ruolo fondamentale, l'art. 115 DL 17.3.2020, n. 18, ha previsto l'istituzione, presso il Ministero dell'Interno, di un fondo finalizzato a contribuire, fra l'altro, proprio all'erogazione dei compensi per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario del personale delle polizie locali direttamente impegnato per le esigenze conseguenti ai provvedimenti, anche di derizzazione statale, di contenimento del fenomeno epidemiologico.
- (227) La circolare Ministero dell'interno 29.3.2020, prot. n. 15350/117(2)Uff.III-Prot.Civ. ha precisato che con particolare riferimento all'impiego del personale delle polizie locali, devono necessariamente tenuti in considerazione gli artt. 3 e 5 legge 7.3.1986 n. 65, in base ai quali, gli addetti al servizio di polizia municipale, cui il prefetto può conferire la qualifica di agente di pubblica sicurezza, collaborano, nel territorio di loro competenza, con le forze di polizia dello Stato a garanzia dell'ordine e della sicurezza pubblica. In considerazione di ciò, dunque, le autorità provinciali di pubblica sicurezza possono legittimamente prevedere nelle relative pianificazioni di impiego del personale, tutte le "componenti" della stessa amministrazione della pubblica sicurezza, con l'imprescindibile coinvolgimento delle polizie municipali. La cosa era stata precisata anche dalla direttiva del Ministro dell'interno dell'8.3.2020.
- (228) V. art. 104 DL n. 18/2020 (proroga della validità dei documenti di riconoscimento).
- (229) La norma indica come documenti la cui validità è prorogata tutti quelli indicati all'art. 1, c. 1, lettere c), d) ed e), DPR 28.12.2000 n. 445, cioè:
 - la carta d'identità ed ogni altro documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati dell'UE, con la finalità prevalente di dimostrare l'identità personale del suo titolare;
 - ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati dell'UE, che consenta l'identificazione personale del titolare;
 - ogni documento analogo alla carta d'identità elettronica rilasciato dal comune fino al compimento del quindicesimo anno di età.
- (230) Il termine iniziale di scadenza della patente entro il quale si applica la proroga di validità (cioè il 31.1.2020) è stato fissato dalla circolare MIT 19.3.2020, prot. n. 9209 e dalla circolare MIT 24.3.2020 prot. n. 9487, con evidente riferimento alla data di inizio dell'emergenza per virus COVID-19 (la cui dichiarazione è, appunto, datata 31.1.2020). Ciò appare coerente con le disposizioni dell'art. 103 DL n. 18/2020 che fanno riferimento proprio a tale periodo per definire la proroga di validità delle abilitazioni (a cui, probabilmente, la patente può essere ricondotta). Evidentemente, la precisazione ministeriale aveva il condivisibile intento di evitare che potessero tornare liberamente a circolare persone che avevano la patente scaduta da anni o la cui abilità alla guida poteva essere fortemente compromessa da patologie che, di fatto, avevano impedito loro di confermare la validità della patente. Tuttavia, per giustificare tale proroga, la già menzionata circolare del MIT 19.3.2020 fa richiamo alle disposizioni dell'art. 104 DL n. 18/2020, considerando la patente nella sua veste di documento di identità assimilato alla carta di identità. Tale norma richiamata, però, prevede che deve essere prorogata di diritto la validità di tutti i documenti già scaduti alla data di entrata in vigore (17.3.2020) e non solo di quelli la validità è scaduta dal 31.1.2020. Ci si augura che in sede di conversione del DL sia fatta chiarezza sul tema che, come è intuibile, può generale contenzioso. Del resto, forse, l'intendimento della normativa del DL n. 18/2020 era quello di considerare l'oggettiva difficoltà di confermare la patente in questo periodo di emergenza in ragione della ridotta mobilità delle persone ed operatività degli uffici pubblici. In questa logica, appare giustificato ammettere alla proroga di validità (come previsto per la scadenza della revisione) chiunque abbia oggi la patente scaduta, senza valutare da quando. Può, infatti, capitare che un titolare di patente scaduta prima del 31.1.2020 per distrazione o perché non riteneva di averne bisogno per la guida, non abbia provveduto a rinnovare la patente mentre ora abbia la necessità di guidare. Tale soggetto, secondo l'art. 104 DL n. 18/2020 avrebbe la possibilità di guidare che, invece, la prassi amministrativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sembra negargli.
- (231) Per la proroga di tale documento il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (circolare MIT 19.3.2020, prot. n. 9209 e circolare MIT 24.3.2020 prot. n. 9487) richiama l'art. 104 DL n. 18/2020 che prevede che i documenti di riconoscimento e di identità già scaduti alla data di entrata in vigore del DL ovvero in scadenza fino al 31 agosto 2020, continuano ad essere validi, per il territorio nazionale, fino al 31 agosto 2020. La prassi amministrativa del MIT e del Ministero dell'interno, infatti, ha ritenuto che tale previsione normativa produca i propri effetti anche sulla validità della patente di guida. Infatti, la norma dell'art. 104 del DL n. 18/2020 rimanda ai documenti di identità e riconoscimento di cui all'art. 1, c. 1, lettere c), d) ed e), DPR 28.12.2000 n. 445, tra i quali è presente anche la carta di identità e, per effetto di quanto previsto dall'art. 35 del citato DPR n. 445/2000, la patente di guida è considerata equipollente alla carta di identità e, pertanto, deve considerarsi ricompresa tra i documenti richiamati dal citato art. 104 DL n. 18/2020.
- (232) Infatti, ai sensi dell'art. 25 DLG 18.4.2011 n. 59, tale documento è equiparato, ad ogni effetto di legge, alla patente di categoria AM.
- (233) V. art. 59 legge n. 120/2010.
- (234) V. art. 103 DM MIT 11.3.2020, prot. n. 108, circolare MIT 19.3.2020, prot. n. 9209 e circolare MIT 24.3.2020 prot. n. 9487.
- (235) V. DM MIT 11.3.2020 n. 108. È prorogato, fino al 30 giugno 2020, il permesso provvisorio di guida di cui all'art. 59 della legge n. 120/2010, rilasciato ai titolari di patente di guida, chiamati a sottoporsi alla prescritta visita medica presso le competenti commissioni mediche locali, quando quest'ultime non sono in grado di riunirsi a causa della situazione di emergenza in atto.
- (236) V. DM 10.3.2020, prot. n. 106.
- (237) Infatti, per effetto di quanto indicato dall'art. 103, c. 3, DL n. 18/2020, le proroghe di validità richiamate dallo stesso DL per le abilitazioni non si applicano se sono stati previsti diversi termini da specifiche disposizioni dello stesso DL o dei decreti legge 23.2.2020 n. 6, 2.3.2020 n. 9 e 8.3.2020 n. 11, nonché dei relativi decreti attuativi. Tra questi ultimi devono essere annoverati i provvedimenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con i quali sono stati prorogati i termini di scadenza di alcuni titoli abilitativi e certificati connessi alla circolazione stradale.
- (238) V. DD 10.3.2020, prot. n. 50.
- (239) V. art. 92, c. 4, DL n. 18/2020.
- (240) V. circolare MIT DDT 23.3.2020, prot. n. 1735.
- (241) Deve essere applicata la proroga a questa operazione che, di norma, si collega e consegue della revisione del veicolo che trasporta merci pericolose e della quale costituisce segmento inscindibile. Infatti, la visita e prova, di fatto, viene assorbita dalla revisione (v. circolare MIT 23.3.2020, prot. n. 1735).
- (242) La sostituzione o riqualificazione delle bombole, o serbatoi, che equipaggiano i veicoli, limitatamente a quelli scaduti successivamente alla data prima indicata, sono operazioni anch'esse soggiacenti a visita e prova in tutto assimilabile a quelle previste e regolamentate dagli artt. 75 e 78 CDS o comunque ad esse nella sostanza riconducibili, come nel caso di bombole CNG.
- (243) V. art. 92, c. 4, DL n. 18/2020.
- (244) Le scadenze delle revisioni sono determinate in Italia dal DM 19.5.2017, prot. n. 214 che ha recepito quanto disposto in materia della direttiva 2014/45/UE. Diversamente da quanto previsto per la disciplina in materia sociale, in cui l'art. 14 regolamento (UE) 561/2006 ha espressamente previsto la possibilità di deroga temporanea delle norme di cui agli artt. da 6 a 9 del regolamento UE stesso per fatti eccezionali da parte dei singoli Stati (che, se notificata alla Commissione ha effetto anche per tutti gli altri Stati membri) nell'ambito della disciplina delle revisioni dei veicoli la citata direttiva non ha previsto una simile possibilità per i singoli Stati membri. Perciò, ferma restando la possibilità di ciascuno Stato di stabilire temporaneamente, per ragioni d'emergenza, la deroga alla tempistica in materia di revisione dei veicoli, sembrerebbe che questa deroga abbia solo valore nazionale. Se letta nel contesto delle norme europee vigenti, infatti, una norma nazionale non potrebbe prevedere tempistiche diverse in difformità dalla direttiva, dato che gli Stati membri possono fissare il periodo durante il quale deve essere effettuato il controllo tecnico ma senza mai superare gli intervalli previsti dalla direttiva stessa. Perciò, secondo una lettura curiale della norma la disposizione introdotta con DL n. 18/2020 che proroga al 31.10.2020 i termini di scadenza dei controlli tecnici da effettuare entro il 31.7.2020, dovrebbe avere certamente solo valenza prettamente nazionale. Tuttavia, in attesa di un auspicabile pronunciamento da parte della Commissione europea, si ritiene comunque che gli effetti dei provvedimenti di proroga dei termini di scadenza delle revisioni possano avere valenza in tutti gli Stati membri in cui circola il veicolo con revisione scaduta (che prorogata di diritto dal DL n. 18/2020) dal momento che sono stati comunicati alla Commissione europea proprio allo scopo di mettere a conoscenza in maniera ufficiale tutti i Paesi membri della situazione particolare di deroga adottata in Italia. Infatti, tale valore extra-nazionale, deve essere certamente riconosciuto alla norma italiana visto che deroga è operante "ope legis" (per effetto di una norma di legge), è dovuta al carattere eccezionale ed imprevedibile delle misure adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed ha carattere temporaneo la cui durata è definita nel tempo. Per le stesse ragioni. Si ritiene debbano

essere a tutti gli effetti accettati in Italia gli effetti dei provvedimenti adottati in materia dagli altri Paesi membri che hanno comunicato alla Commissione europea il blocco o il differimento delle attività di ispezione dei veicoli, mediante controlli tecnici (revisioni), come ad esempio è stato previsto da Slovenia, Francia, Portogallo e Gran Bretagna.

È evidente, perciò, che, ogni violazione contestata per circolazione di un veicolo senza aver effettuato la revisione dovrebbe essere giustificata dalla concreta impossibilità per l'utente di effettuare il controllo tecnico nei tempi previsti che non deriva da propria volontà ma da situazione di forza maggiore.

(245) V. art. 103, c. 2, DL n. 18/2020.

(246) Bisogna tuttavia distinguere:

- per le autorizzazioni per trasporti o veicoli eccezionali (art. 10 CDS) di tipo singolo o multiplo, la proroga ha valore solo in quanto non siano già stati effettuati tutti i viaggi che l'autorizzazione consentiva di effettuare. In tale ultimo caso, infatti, la proroga non può operare;
- per le autorizzazioni di tipo periodico, invece, la proroga opera senza limitazione di viaggi effettuati.

L'ANAS, con la comunicazione circolare DOCT/AER/MSTE/TE del 17.4.2020 diretta a tutti gli utenti titolari di autorizzazioni per la circolazione su strada di veicoli e trasporti eccezionali ed agli operatori del settore ha dettato indicazioni per la procedura temporanea da seguire relativamente all'estensione dei termini di validità al 15.6.2020 dei titoli autorizzativi con scadenza tra 31.1.2020 e il 15.4.2020. È stato precisato che:

- possono avvalersi dell'estensione di validità gli utenti in possesso di autorizzazioni singole, multiple (comprese quelle con provvedimento di proroga già rilasciato) e periodiche (comprese macchine agricole e macchine operatrici) con scadenza compresa tra 31.1.2020 e 15.4.2020;
- non beneficiano dell'estensione di validità le autorizzazioni singole e multiple con transiti già ultimati, in quanto l'atto amministrativo è definitivamente estinto;
- le autorizzazioni in fase di rilascio seguono l'iter usuale; successivamente, se previsto, si potrà procedere con l'estensione di validità;
- i titoli autorizzativi che hanno usufruito dell'estensione di validità fino al 15.6.2020, potranno in seguito ottenere regolare proroga. In tal caso la proroga verrà concessa fino alla regolare data di scadenza, calcolata sulla data iniziale di validità del titolo, e non verrà considerato il periodo di estensione di validità;
- le autorizzazioni con massa maggiore di 180 t rilasciate prima del 1° dicembre 2019, per beneficiare dell'estensione di validità, dovranno presentare una specifica richiesta tramite PEC alla Struttura territoriale che ha rilasciato l'autorizzazione e che provvederà all'emissione di un documento integrativo.

(247) L'operazione di verifica si completa, infatti, con il rilascio di una certificazione la cui scadenza, ai sensi dell'art. 103 DL n. 18/2020 è prorogata di diritto fino al 15 giugno 2020.

(248) L'art. 125 DL 17.3.2020, che si occupa proroga dei termini nel settore assicurativo, non ha prevista alcuna sospensione del pagamento dei premi per le assicurazioni RC per veicoli a motore. Tuttavia, fino alla data del 31 luglio 2020, è portato a 30 giorni il periodo entro cui l'impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il contratto assicurativo in assenza di rinnovo o di stipula di una nuova polizza. Infatti, fino al 31 luglio 2020, il termine di cui all'art. 170 bis, c. 1, DLG 7.9.2005, n. 209, entro cui l'impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza (15 giorni successivi alla scadenza della polizza o della rata periodica del premio, se frazionato), è prorogato di ulteriori quindici giorni.

(249) In tale caso, ovviamente, il pagamento effettuato, anche oltre i 30 giorni dalla scadenza, riattiva l'efficacia della polizza dal momento della scadenza della rata precedente di premio.

(250) Occorre distinguere, tuttavia, due casi possibili:

- se la contestazione o notificazione del verbale per l'art. 193 CDS è avvenuta durante il periodo di vigenza della sospensione, il termine di 30 giorni decorre dalla data del 14 aprile 2020 (salvo ulteriori proroghe);
- se la contestazione o notificazione del verbale per l'art. 193 CDS è avvenuta prima del 10 marzo, il termine di 30 giorni decorre dalla data precedente ma resta sospeso dal 10 marzo; il computo dei giorni residui per compiere la rottamazione riprende dalla data del 14 aprile (salvo ulteriori proroghe).

(251) Peraltro, al momento attuale, gli uffici della CCIAA sono tutti operativi e continuano a rilasciare le carte tachigrafiche per via telematica o su appuntamento.

(252) Come disposto dalla circolare Ministero dell'interno 24.3.2020, prot. n. 300/A/2297/20/111/20/3. Il conducente dovrà esibire la stampa dell'attività giornaliera prodotta dal dispositivo di controllo che deve essere compilata e sottoscritta. Questo documento deve essere conservato per 28 giorni, come previsto per i fogli di registrazione cartacei (v. circolare MINT 24.3.2020 n. 300/A/2297/20/111/20/3).

(253) Dopo il DPCM 22.3.2020, infatti, Unioncamere ha segnalato che, a causa delle misure organizzative adottate dalle Camere di commercio per far fronte all'emergenza COVID-19, si possono verificare dei rallentamenti nella catena produttiva delle carte tachigrafiche che potrebbero determinare dei ritardi nel rilascio delle stesse ai conducenti che abbiano fatto richiesta di rilascio o rinnovo a causa di smarrimento, sottrazione, deterioramento ovvero perché scadute di validità.

(254) Ad esempio, ritenendo che perduri la data di blocco per emergenza fino al 13 aprile, per la patente di guida extracomunitaria (convertibile in Italia) con scadenza di validità al 2.04.2020, la domanda di conversione potrà essere accettata dagli Uffici della motorizzazione (anche se la patente estera è scaduta) fino al 20 maggio 2020. Verranno così riconosciuti - a partire dal 14 aprile - i 35 giorni in cui l'utente non ha di fatto potuto presentare la domanda di conversione ossia dal 9 marzo al 13 aprile, data di scadenza della patente.

(255) Infatti, secondo la prassi del MIT DDT, qualora il titolare della patente estera, per la quale si richiede la conversione, abbia acquisito la residenza anagrafica in Italia da più di quattro anni è prevista l'emissione di un provvedimento di revisione ai sensi dell'art. 128 CDS: ciò in quanto è da presumersi una situazione di mancato esercizio della guida per almeno tre anni (e cioè dallo scadere della possibilità di circolazione internazionale ex art. 135 CDS). La procedura è attivata in analogia alle procedure applicate nei confronti di titolari di patente di guida italiana scaduta da più di 3 anni senza conferma di validità. Secondo il MIT DDT, il titolare di patente di guida extracomunitaria, che alla data del 2.4.2020 compie quattro anni di residenza in Italia, può presentare la domanda di conversione senza incorrere nel provvedimento di revisione della patente di guida italiana fino al 20 maggio 2020. Anche in tal caso verranno riconosciuti - a partire dal 14 aprile - i 35 giorni in cui l'utente non ha di fatto potuto presentare la domanda di conversione ossia dal 9 marzo al 13 aprile, data di scadenza della patente.

(256) Ai fini della definizione dell'ambito della già menzionata sospensione, non si può fare riferimento, invece, alle disposizioni di cui all'art. 103 DL 17.3.2020 n. 18 (sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza). Infatti tale norma che prevede che, ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 maggio 2020, non si applica se, come nel caso dei procedimenti amministrativi sanzionatori, sono già previsti termini specifici. Sul tema v. esclusione prevista dal comma 3 dello stesso art. 103 DL n. 18/2020. L'art. 37 DL 8.4.2020 n. 23 ha prorogato al 15 maggio 2020 il termine del 15 aprile previsto per la sospensione dei procedimenti amministrativi e, in particolare, per la sospensione dell'attività di irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 103 DL n. 18/2020.

(257) In particolare, si era sostenuto che fosse riconducibile all'art. 10, c. 2, DL n. 9/2020, che prevedeva la sospensione di tutti i termini per il compimento di qualsiasi atto processuale, comunicazione e notificazione che chiunque doveva svolgere nelle regioni cui appartenevano i comuni di quell'area che, in quel momento, era definita come "zona rossa" (Lombardia e Veneto). Il comma 18 della stessa norma prevede, tuttavia, l'automatica estensione di tali misure (in origine predisposte solo per le aree definite come "rosse") a tutte le aree successivamente definite con DPCM. Questa norma, infatti stabilisce che, in caso di aggiornamento dell'elenco dei comuni di cui all'allegato 1 al DPCM 1.3.2020 (che all'epoca definiva la cd "zona rossa", ovvero di individuazione di ulteriori comuni con diverso provvedimento, le disposizioni dello stesso articolo si estendono in modo automatico con riferimento ai medesimi comuni dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del relativo DPCM. Per questa ragione, quando il DPCM 8.3.2020, aveva previsto l'estensione delle limitazioni stringenti della zona rossa per 14 province italiane, la sospensione fu estesa a questo territorio. Successivamente, quando il DPCM 9.3.2020, nel fornire ulteriori disposizioni, aveva esteso all'intero territorio nazionale le misure di cui all'art. 1 DPCM 8.3.2020, si era estesa la sospensione dei termini a tutta l'Italia. In considerazione di tali passaggi successivi, la sospensione di tutti i termini per il compimento di qualsiasi atto processuale, comunicazione e notificazione è stata estesa, a far data dal 10.3.2020 a tutto il territorio nazionale e, per effetto delle successive proroghe dei DPCM 8.3.2020 e 9.3.2020, la sospensione è stata ritenuta applicabile fino al 13 aprile 2020.

(258) Il DPCM 10.4.2020, che ha disciplinato in modo organico tutte le misure ancora vigenti per contrastare il COVID-19, produce effetti anche per quanto riguarda i termini di notificazione dei verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta e del pagamento in forma scontata del 30%, dello svolgimento di attività

- difensiva nonché della presentazione di ricorsi giurisdizionali ed amministrativi. Infatti, valutando la successione temporale dei provvedimenti, si può ricostruire un quadro d'insieme che conduce a ritenere che, dal 14 aprile 2020, siano sospesi i termini per i procedimenti suddetti secondo le disposizioni dell'art. 103 DL n. 18/2020, per le seguenti ragioni:
- i termini indicati, erano stati sospesi per effetto dell'art. 10, c. 4, DL 2.3.2020 n. 9 sino al 31 marzo 2020. Inizialmente la sospensione era efficace solo in alcuni Comuni, e poi era stata estesa a tutto il territorio nazionale, a decorrere dal 10 marzo, per effetto del combinato disposto di cui al comma 18 dell'art. 10 DL n. 9/2020 e dell'art. 1, c. 1, DPCM 9.3.2020;
 - il termine del 31 marzo è stato, poi, prorogato al 3 aprile 2020 dall'art. 2, c. 1, DPCM 9.3.2020 e sino al 13 aprile 2020 dall'art. 1, comma 1 del DPCM 1.3.2020;
 - nel frattempo, però, l'art. 103 DL n. 18/2020 ha prorogato tutti i termini dei procedimenti amministrativi (e quindi anche di quelli sopraindicati che ne sono parte),
 - tuttavia, ma in virtù della riserva fatta dal comma 3 dello stesso art. 103 DL n. 18/2020, che escludeva dalla sua applicazione i provvedimenti di sospensione precedenti, fino al 13 aprile la prassi amministrativa del Ministero dell'Interno aveva segnalato che la sospensione dei procedimenti del Codice della strada sopraindicati fosse giustificata dalle norme richiamate nello stesso punto a) (e in particolare DPCM 9.3.2020 e successivi che lo avevano mantenuto in vigore);
 - il DPCM 10.4.2020 ha abrogato, a far data dal 14 aprile, il DPCM 9.3.2020 e, quindi, è venuta meno la necessità di applicare norme che ponevano diversi termini a cui faceva riferimento l'esclusione di cui all'art. 103, comma 3 del citato DL n. 19/2020;
 - di conseguenza, dal 14 aprile, anche per la sospensione dei termini specifici sopraindicati, torna ad applicarsi la previsione generale dell'art. 103, c. 1, DL n. 19/2020 secondo la quale *"ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020"*;
 - infine, con il DL 8.3.2020, n. 23, il termine del 15 aprile, è stato prorogato al 15 maggio.
- visto che, prima del 14 aprile 2020, si era ritenuto applicabile un periodo di sospensione decorrente dal 10 marzo (salvo comuni della cd "zona rossa"), eventuali atti relativi a soggetti residenti o aventi sede nei territori dei comuni diversi dalla zona rossa individuata dal DPCM 8.3.2020, che avessero già prodotto effetti, devono essere rimessi in termini. Così, ad esempio, un verbale notificato il 27 dicembre 2019 il cui termine di pagamento sarebbe spirato il 25 febbraio 2020, deve essere rimesso in termini, finito il periodo di sospensione per l'emergenza, dando la possibilità al trasgressore di pagare entro 2 giorni successivi dal momento del venir meno della sospensione stessa.
- (259) Tutti i termini menzionati sono da intendersi sospesi fino al 15 maggio 2020 (salvo ulteriori proroghe). Tuttavia, in funzione del meccanismo di progressiva estensione delle disposizioni del DL n. 9/2020 al territorio nazionale (avvenuta in tempi diversi) il **dies a quo** dal quale decorre il periodo di sospensione non è uniforme su territorio nazionale. Infatti, è diverso in base al destinatario o beneficiario della sospensione:
- dal 22 febbraio 2020, per i soggetti che sono residenti, hanno sede operativa o esercitano la propria attività lavorativa, produttiva o funzione nei comuni di cui all'allegato 1 al DPCM 1.3.2020 (ex zona rossa);
 - dal 23 febbraio 2020, per i soggetti che sono residenti, hanno sede operativa o esercitano la propria attività lavorativa, produttiva o funzione nei restanti comuni, diversi da quelli elencati, dell'intero territorio nazionale.
- (260) La circolare Ministero interno, Dipartimento PS, 13.3.2020, prot. n. 300/A/2090/20/117/2 aveva ritenuto che la disciplina della sospensione dei termini sopraindicati non fosse regolata dal DL n. 18/2020. In forza del comma 3 dell'art. 103 DL n. 18/2020, la sospensione dei termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali, infatti, si era ritenuta regolata, fino al 13 aprile dal combinato disposto dell'art. 10, cc. 4 e 18, DL 2.3.2020 n. 9 e dell'art. 1, c. 1, DPCM 9.3.2020. dal 14 aprile 2020, tuttavia, l'abrogazione del DPCM 9.3.2020 ha portato a ricondurre anche questi termini alle disposizioni generali dell'art. 103.
- (261) Questa disposizione non vieta l'effettuazione di operazione di contestazione e notificazione dei verbali ma consente agli organi di polizia di beneficiare di una sospensione nella decorrenza dei termini perentori per l'effettuazione di questa operazione previsti dall'art. 201 CDS. In materia di **notificazioni dei verbali**, occorre tener conto che all'art. 108 DL n. 18/2020 (Misure urgenti per lo svolgimento del servizio postale), ha previsto nuove modalità operative per procedere alla notificazione a mezzo posta, di cui alla legge 20.11.1982, n. 890 e all'art. 201 CDS. Per effetto di tali disposizioni, gli operatori postali, in luogo di raccogliere la firma del destinatario, attestano direttamente la modalità di recapito e possono in ogni caso depositare nella cassetta postale del destinatario l'avviso di deposito dell'atto presso l'ufficio postale, senza procedere a consegna fisica dello stesso a chi è presente al domicilio del destinatario.
- (262) In questi casi, il computo degli eventuali giorni residui alla data 23 febbraio 2020 deve riprendere a partire dal 15 maggio 2020 salvo ulteriori rinvii.
- (263) Deve intendersi sospeso fino alla medesima data del 13 aprile 2020 anche il termine di esecuzione del pagamento in forma scontata del 30% che l'art. 108 DL n. 18/2020 ha esteso a 30 giorni successivi alla contestazione o notificazione della violazione (si veda sul punto la circolare Ministero dell'Interno 24.3.2020, prot. n. 300/A/2309/20/115/28).
- (264) La normativa di riferimento del DL n. 9/2020, in realtà, inspiegabilmente, non fa riferimento ai ricorsi amministrativi ma solo a quelli giurisdizionali. Tuttavia, la prassi amministrativa del Ministero dell'Interno, per uniformità ed interpretando in modo estensivo l'espressione *"termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione"*, che la norma usa in modo onnicomprensivo, aveva inteso comprendere nella sospensione sopraindicata anche le attività difensive connesse ai ricorsi amministrativi davanti al prefetto. Occorre considerare, peraltro, che la mancanza è divenuta irrilevante dopo il 14 aprile 2020. Infatti, dopo l'entrata in vigore del DPCM 10.4.2020, anche i termini per la presentazione del ricorso al prefetto sono stati comunque ritenuti sospesi per effetto della disposizione dell'art. 103, c. 1, DL n. 18/2020 secondo cui, dal 23 febbraio al 15 maggio 2020 salvo ulteriori proroghe, è sospeso il computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, tra i quali, certamente rientrano anche i termini di cui all'art. 203 CDS.
- (265) Per i soggetti che sono residenti, hanno sede operativa o esercitano la propria attività lavorativa, produttiva o funzione nei comuni di cui all'allegato 1 al DPCM 1.3.2020 (ex zona rossa) occorre considerare che i termini relativi agli atti indicati erano già sospesi dal 22 febbraio 2020.
- (266) Gli scritti difensivi previsti dal procedimento della legge n. 689/1981 sono, infatti, compresi nella più generale categoria di "attività difensiva" i cui termini sono spesi dalla predetta norma.
- (267) La circolazione con targa auto costruita oltre i termini (art. 102 CDS) non può rientrare, invece, nella proroga di validità dei documenti amministrativi consentita dall'art. 103 DL n. 18/2020 perché tale norma prevede solo la proroga di validità delle autorizzazioni scadute.
- (268) La sospensione è necessaria anche in ragione della concreta limitazione nella libertà di movimento delle persone conseguente all'emergenza. Inoltre, va posta in correlazione con le disposizioni dell'art. 108, c. 1, DL n. 18/2020 in ordine alla modalità di notifica dei verbali recanti sanzioni amministrative per il tramite del servizio postale. La norma richiamata stabilisce, infatti, che dalla data di entrata in vigore del decreto, ovvero dal 17 marzo e fino al 30 giugno 2020, per lo svolgimento del servizio postale relativo agli invii raccomandati, agli invii assicurati e alla distribuzione dei pacchi, nonché per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, di cui alla legge 20.11.1982, n. 890 e all'art. 201 CDS gli operatori postali procedono alla consegna dei suddetti invii e pacchi mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro senza raccogliergli la firma con successiva immissione dell'invio nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda al piano o in altro luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro. La firma è apposta dall'operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la suddetta modalità di recapito. La norma, che serve a salvaguardare gli operatori postali consentendo a questi ultimi di non avere più un contatto diretto con il cittadino, e di evitare di farsi firmare la ricevuta di consegna del plico, ha un impatto importante sull'attività del destinatario che, in ogni caso, sarà costretto a recarsi presso l'ufficio postale per ritirare l'atto amministrativo che gli deve essere notificato. Per questa ragione, appare assolutamente necessario sospendere anche il termine entro il quale, compiuto il periodo di giacenza, l'atto può dirsi notificato anche senza che il destinatario lo abbia ritirato.
- (269) V. art. 68 DL n. 18/2020. Prima del DL n. 18/2020 era prevista una sospensione dal 10 marzo al 3 aprile. Infatti, per effetto del meccanismo di estensione automatica previsto dall'art. 10, c. 18, DL 2.3.2020, n. 9, sono state estese a tutto il territorio nazionale, le disposizioni dell'art. 3, c. 1, dello stesso DL n. 9/2020, che prevedeva che le disposizioni del DM economia e finanze 24.2.2020 (sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, per i cittadini ed imprese con sede o operanti nella prima zona rossa), si applicassero anche agli adempimenti e ai versamenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei comuni della zona rossa. Tuttavia, questo termine di sospensione è stato ridefinito dal DL n. 18/2020. Infatti, secondo l'art. 68 DL n.

- 18/2020 (sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione), sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo compreso dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento di entrate tributarie e non tributarie, emesse dagli agenti della riscossione. Tale sospensione si estende anche alle ingiunzioni fiscali di cui al RD 14.4.1910 n. 639, emesse dagli enti territoriali. Il pagamento delle somme oggetto di sospensione deve essere effettuato, in unica soluzione, entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
- (270) L'art. 36 DL 8.4.2020 n. 23 ha prorogato all'11 maggio 2020 il termine del 15 aprile previsto per la sospensione dell'attività giudiziaria di cui all'art. 83 DL n. 18/2020.
- (271) V. art. 83 DL n. 18/2020, in materia di contrasto emergenza nella giustizia civile, penale, tributaria e militare.
- (272) Le disposizioni della sospensione dei termini non operano nei seguenti casi:
- cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio;
 - cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità;
 - procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori;
 - procedimenti di cui all'art. 35 legge 23.12.1978 n. 833;
 - procedimenti di cui all'art. 12 legge 22.5.1978 n. 194; procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;
 - procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea;
 - procedimenti di cui agli artt. 283, 351 e 373 CPC;
 - tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti (con apposita dichiarazione d'urgenza fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato).
- (273) Non sono sospesi i termini relativi ai seguenti procedimenti:
- convalida dell'arresto o del fermo;
 - nei quali, nel periodo di sospensione, scadono i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale;
 - in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda;
 - a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'art. 51-ter, legge 26.7.1975 n. 354;
 - in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza;
 - per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione
- (274) Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito al 12 maggio. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.
- (275) Per assicurare le misure idonee di sicurezza, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure:
- la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgere attività urgenti;
 - la limitazione, sentito il dirigente amministrativo, dell'orario di apertura al pubblico degli uffici anche in deroga a quanto disposto dall'art. 162 legge 23.10.1960 n. 1196 ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico;
 - la regolamentazione dell'accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;
 - l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze;
 - la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'art. 472, c. 3, CPP, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze e, ai sensi dell'art. 128 CPC, delle udienze civili pubbliche;
 - la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.
- (276) V. art. 103 DL n. 18/2020. L'art. 37 DL 8.4.2020 n. 23 ha prorogato all'11 maggio 2020 il termine del 15 aprile previsto per la sospensione dei procedimenti amministrativi e, in particolare, per la sospensione dell'attività di irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 103 DL n. 18/2020.
- (277) Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.
- (278) V. art. 108, c. 2, DL n. 18/2020.
- (279) In pratica, è possibile effettuare il pagamento in forma scontata per tutte le violazioni contestate o notificate a far data dal 16 febbraio 2020 (cioè 30 giorni antecedenti l'entrata in vigore della norma).
- (280) Nell'art. 108 DL n. 18/2020, ai fini della decorrenza del termine di 30 giorni per il pagamento agevolato, sembrerebbe farsi riferimento alla data di entrata in vigore dello stesso decreto. Tuttavia, questa disposizione deve essere coordinata con quelle che prevedono la sospensione dei termini di pagamento delle sanzioni (nel periodo dal 10 marzo al 13 aprile 2020). Perciò, il termine decorre dalla data in cui ricomincia a decorrere il termine per il pagamento.
- (281) Ciò che rileva ai fini della possibilità di applicazione del diverso termine per il pagamento in forma agevolata (30 giorni anziché 5) non è la data di accertamento della violazione ma quella in cui è stata contestata (in caso di contestazione sulla strada) o notificata al trasgressore (in caso di mancata contestazione immediata). Perciò, per il periodo compreso tra il 14 aprile e 31 maggio 2020 il pagamento è ridotto del 30% se questa operazione è effettuata entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione. In termini astratti, perciò, la norma trova applicazione per tutti gli illeciti i cui verbali sono stati contestati o notificati dal 16 febbraio 2020 (un mese prima della data di entrata in vigore del DL n. 18/2020). Per il pagamento agevolato, ovviamente, anche per tali verbali contestati o notificati prima del 17 marzo 2020, occorre tener conto della sospensione (dal 10 marzo al 13 aprile) dei termini per il pagamento delle sanzioni.
- (282) A titolo esemplificativo, se un verbale era stato contestato o notificato il 20 febbraio 2020, la facoltà di pagamento in misura scontata del 30% sarebbe stata esercitabile entro il 21 marzo. Tuttavia, per effetto della sospensione dei termini di pagamento dal 23 febbraio al 15 maggio 2020, il diritto di effettuare tale pagamento scontato si deve intendere prorogato fino al 13 giugno 2020.
- (283) Infatti, ferma restando la facoltà pagamento delle sanzioni nelle forme agevolate anche nel citato periodo, tale nuova previsione normativa deve essere letta alla luce della sospensione dei termini di esecuzione per il pagamento in misura ridotta prevista dall'art. 103, c. 1 del DL n. 18/2020.
- (284) Poiché la norma dell'art. 104 DL n. 18/2020 richiamato fa riferimento al pagamento di cui al comma 2 dell'art. 202 CDS, restano in vigore le disposizioni del comma 1 dello stesso art. 202 che impediscono il pagamento in forma scontata quando sono previste le sanzioni accessorie della confisca del veicolo ovvero della sospensione della patente di guida.
- (285) La situazione d'emergenza connessa alla diffusione virus COVID-19 è certamente qualificabile come circostanza eccezionale prevista dall'art. 14 regolamento (CE) n. 561/2006 in cui, perciò, è impossibile applicare integralmente le disposizioni del regolamento citato per il periodo di tempo in cui permane la situazione d'emergenza stessa.
- (286) La sintesi delle misure adottate da tutti gli Stati membri è costantemente aggiornata dalla DG MOVE della Commissione europea ed è reperibile nel sito https://ec.europa.eu/transport/coronavirus-response_en.
- (287) Elenco emergenza che interessa l'intero territorio nazionale e che, ai sensi del predetto eccezioni temporanee concesse dagli Stati membri dell'UE e dai Paesi terzi a causa dell'epidemia di COVID-19 - Notificato da COM - Fonte: Commissione Europea, DG MOVE Ultimo aggiornamento il: 20/03/2020 alle 18:45.
V. circolare MIT, Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, Divisione 5, 1.4.2020, n. 3/2020/TSI, prot. n. 6120.

- (288)
- (289) Per i **veicoli** immatricolati in Italia, interessati al trasporto di merci in ambito extra UE la MCTC segnala che è possibile chiedere il rilascio di certificati (Modello CEMT, Annex 6) che dichiarano l'avvenuta revisione periodica del veicolo a motore o rimorchiato ove è annota la proroga della scadenza della revisione in Italia.
- (290) V. ordinanza regione Lombardia, 11.4.2020 n. 528 (con cui, confermando le precedenti ordinanze fino al 3 maggio, si è previsto che non possano riaprire alcune attività consentite dal DPCM); decreto presidente regione Piemonte 13.4.2020 n. 43 (che ha confermato le precedenti e ha limitato la riapertura di alcuni esercizi); ordinanze regione Veneto 13 aprile 2020 n. 40 (che ha ampliato il numero delle attività produttive soggette a riapertura); ordinanza regione Lazio 13.4.2020 n. Z00026 (proroga disposizioni precedenti ordinanze fino al 3.5.2020); ordinanza regione Marche 10.4.2020 n. 22 (che proroga al 3 maggio le precedenti); ordinanza regione Abruzzo 13.4.2020 n. 36 (proroga al 3 maggio ed interventi su attività di manutenzione); ordinanza regione Calabria del 13.4.2020 (prorogate fino al 3 maggio le misure di contenimento del contagio già adottate in Calabria); ordinanza regione Sardegna 13.4.2020 n. 19 (l'efficacia delle disposizioni delle ordinanze precedenti è prorogata fino al 3 maggio); ordinanza provincia Bolzano 13.4.2020 n. 20/2020 (revoca le proprie ordinanze contingibili e urgenti nn. 4, 10, 11, 12, 15, 16, 18 e 19 del 2020 e detta disposizioni aggiuntive per alcune attività); ordinanza provincia Trento 13.4.2020 (limita la riapertura di alcune attività); ordinanza regione Campania 12.4.2020 n. 32 (estende efficacia precedenti ordinanze al 3 maggio e condiziona la riapertura di alcune attività).
- (291) Il Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, con nota 11.4.2020 ha precisato che la redazione e notifica dell'atto contenenti gli estremi della violazione depenalizzata deve essere effettuata a cura dell'autorità amministrativa presso cui si è incardinato il procedimento (Prefettura, regione o comune in base all'autorità che ha disposte la misura emergenziale violata.) giusta quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 4 DL n. 19/2020, e non dagli organi di polizia che hanno trasmesso all'AG l'informativa del reato successivamente depenalizzato.
- (292) Il Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, con nota 11.4.2020 ha chiarito che l'entità della sanzione che deve essere pagata viene espressamente e tassativamente individuata dall'art. 4, c. 8, DL n. 18/2020, nella misura minima ridotta alla metà. Tale norma costituisce deroga alle disposizioni generali della 689/1981 ed anche alle disposizioni dell'art. 102 DLG n. 507/1999 (che rinvia all'art. 16 della 689/1981). Pertanto, la somma da pagare non può essere oggetto di ulteriori riduzioni del 30% previste dallo stesso art. 4 DL n. 19/2020 solo per il pagamento in misura ridotta del verbale di contestazione dell'illecito commesso dopo il 26.4.2020.
- (293) Un caso particolare è costituito **dall'ultimo saluto a defunto**. In funzione delle disposizioni di limitazione dei movimenti delle persone, si è posta la questione se i parenti più stretti di persone decedute per le quali non sia stata accertata positività al virus, possono fare visita alla salma all'obitorio. La questione deve essere affrontata considerando due profili: il giustificato motivo dello spostamento e quello per l'accesso all'obitorio. Per quanto riguarda il primo, se lo spostamento avviene nello stesso comune non c'è dubbio che sia certamente giustificato perché dovuto a necessità (ultimo saluto al defunto). Se richiede spostamento fuori comune riteniamo sia ugualmente giustificato perché certamente necessità improrogabile ma sul tema ovviamente, può esserci una diversa valutazione in funzione di eventuali limiti imposti da aree (zone rosse) che impediscono l'accesso e/o l'uscita in modo generalizzato. Per quanto riguarda, invece, il secondo profilo connesso all'accesso all'obitorio, occorre valutare, caso per caso, quali siano le limitazioni imposte localmente dall'autorità sanitaria in relazione alla sua ubicazione (più o meno contigua a strutture di quarantena). Se ricorrono le condizioni, ovviamente, l'accesso dovrebbe essere garantito con adeguate protezioni e con limiti numerici ben precisi (uno alla volta). Sul tema occorre considerare che il Ministero della salute, Direzione generale della prevenzione sanitaria, Ufficio 4, con circolare 8.4.2020, prot. n. 12302-DGPRE-DGPRE ha fornito indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre con le quali, anche per persone decedute per le quali non si possa escludere con certezza che la persona fosse affetto da COVID-19, ha ritenuto necessario, per precauzione, l'adozione delle stesse cautele previste in presenza di sospetta o accertata patologia virale da COVID-19. In questo contesto, perciò, anche la ritualità dell'addio al defunto subisce rilevanti limitazioni. Infatti, per evitare rischi di contagio, la salma non può essere esposta al pubblico per nessun motivo. Le disposizioni prevedono che il personale sanitario che accertata il decesso debba isolare la salma immediatamente in sacchi sigillati e che, laddove il defunto non sia già isolato all'interno di sacco impermeabile sigillato, disinfettato, il personale addetto all'attività funeraria deve provvedere all'incassamento immediato riducendo al minimo le occasioni di contatto, avvolgendo il defunto in un lenzuolo imbevuto di disinfettante. Sono perciò, vietati la vestizione del defunto, la sua tanatocosmesi, come qualsiasi trattamento di imbalsamazione o conservativo comunque denominato, o altri quali lavaggio, taglio di unghie, capelli, barba e di tamponamento. Dopo l'incassamento il feretro è subito chiuso e sottoposto a disinfezione esterna sia superiormente, sia lateralmente che inferiormente.
- (294) Lo spostamento è consentito solo per urgenze e, comunque, unicamente per esigenze sopravvenute o impreviste, giacché le altre devono essere state già risolte entro il termine assegnato dall'art. 2 DPCM 22.3.2020. È comunque consentito spostarsi solo per necessità lavorative per far fronte a urgenze non differibili di messa in sicurezza, anche in cantiere, e ciò negli stretti limiti temporali necessari per far fronte alle urgenze stesse. Tali esigenze dovranno essere comprovate con autodichiarazione completa di tutte le indicazioni atte a consentire le verifiche sulla sussistenza di tali necessità e sul compimento del lavoro (v. *FAQ Governo*).
- (295) Tale agevolazione, infatti, deve essere letta insieme alle disposizioni che prevedono la sospensione dei termini di esecuzione dei pagamenti delle sanzioni. Si tratta di misure che, infatti, nell'ambito dell'emergenza e delle limitazioni alla circolazione conseguenti, consentono all'interessato di avere un congruo periodo per provvedere agli adempimenti discendenti dalla contestazione o notificazione delle violazioni, senza perdere i benefici concessi dalla legge e normalmente sottoposti a termini più stringenti. L'estensione del termine si riferisce alla sola operazione di pagamento effettuata in questo periodo. Così, ad esempio, considerando che il termine di esecuzione dei pagamenti in misura ridotta sospeso fino al 15 maggio, godranno del beneficio di cui al comma 2 dell'art. 108 DL n. 18/2020 coloro che hanno già ricevuto la notifica della violazione o a cui la stessa venga contestata su strada fino all'ultimo giorno che consenta loro di avere anche un solo giorno in più per usufruire dello sconto del 30% rispetto ai 5 giorni ordinariamente previsti dall'art. 202 CDS. In pratica (salvo ulteriori proroghe del termine dell'art. 108). Invece, per le violazioni contestate o notificate dal giorno 27.5.2020 in avanti, l'interessato potrà beneficiare dello sconto del 30% solo se il pagamento è effettuato il pagamento entro 5 giorni, come indicato all'art. 202 CDS.
- (296) Il periodo di efficacia della disposizione di cui all'art. 108, c. 2, DL n. 18/2020, che, fino alla data del 31 maggio 2020, estende a 30 giorni dalla notificazione o contestazione della violazione la facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta con importo scontato del 30%, **non può essere interpretato nel senso di ritenere estesa la facoltà di fruire dello sconto del 30% entro 30 giorni anche a tutti i verbali contestati o notificati entro il 31 maggio 2020**. Infatti, in tal modo, si interpreterebbe la finestra temporale indicata dalla norma (compresa tra 17 marzo - data di entrata in vigore del DL - e il 31 maggio) come se potesse legittimare il pagamento agevolato per tutte le violazioni contestate o notificate in quel lasso di tempo. Se fosse interpretata in questo modo, la norma consentirebbe di ritenere che, anche le violazioni contestate o notificate il 31 maggio, potrebbero beneficiare di trenta giorni per il pagamento scontato che potrebbe essere, così, effettuato fino al 30 giugno 2020. Sul punto è intervenuto il Ministero dell'interno, Dipartimento della PS, Servizio ha già fornito indicazioni nelle circolari 24.3.2020, prot. n. 300/A/2309/20/115/28 (paragrafo 4) e 9.4.2020, prot. n. 300/A/2790/20/115/28 (nella nota n. 4) con le quali si è precisato che l'esenzione del termine per il pagamento in forma agevolata (con sconto 30%) è limitato **nel periodo in cui questa operazione può essere effettuata** (17 marzo+31 maggio) e non si riferisce alla data di notifica o contestazione della violazione. Tale interpretazione è suffragata dai seguenti elementi:
- la disposizione è inserita nell'art. 108 DL n. 18/2020 che contiene misure urgenti per lo svolgimento del servizio postale. Con l'estensione del termine di pagamento agevolata (con sconto 30%) a 30 giorni, si consente, infatti, anche la continuità e la funzionalità del servizio postale alleggerendo la presenza di utenti presso gli sportelli degli uffici. Infatti, mentendo il termine di 5 giorni successivi alla contestazione, gli utenti si sarebbero dovuti necessariamente affrettare a pagare, accalcandosi così presso gli uffici postali. Dando più tempo per il pagamento (e solo per questa operazione) perciò, si è voluto consentire un accesso più graduale agli uffici postali, favorendo comunque l'utente;
 - l'oggetto della disposizione dell'art. 108 DL n. 18/2020 è, infatti, il pagamento della somma di cui all'art. 202 CDS che, nel periodo compreso tra il 17 marzo e il 31 maggio, è portato a 30 giorni dalla contestazione o notificazione. Il comma 2 dell'art. 108 citato, infatti, così recita: *"la somma di cui all'art. 202, comma 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dall'entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2020, è ridotta del 30% se il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione"*. Perciò, la norma non fa altro che applicare una riduzione del 30% sull'importo della misura ridotta indicata dall'art. 202 CDS (il minimo edittale) anziché per 5 giorni per un periodo più lungo (trenta giorni successivi alla contestazione o notificazione della violazione). Perciò, il periodo considerato dalla norma è indicato con riferimento al momento in cui interviene il pagamento della sanzione non con riferimento al momento in cui avviene la contestazione o notificazione della violazione. Tale interpretazione consente di ritenere applicabile la disposizione ai pagamenti intervenuti il 17 marzo per violazioni contestate o notificate dal 16 febbraio in poi (il 17 marzo, infatti, è il 30esimo giorno

- successivo al 16 febbraio) come sostenuto al paragrafo 4 della citata circolare Ministero dell'interno 24.3.2020, prot. n. 300/A/2309/20/115/28;
- dandogli un periodo di tempo utile superiore per addivenire al pagamento della sanzione in forma scontata del 30%, facoltà che, a causa dell'emergenza in atto, avrebbe potuto avere difficoltà ad essere esercitata. Del resto, l'estensione della facoltà di pagamento ad un periodo di trenta giorni dalla contestazione o notificazione della violazione è entrata in vigore in un periodo in cui, iniziate da poco le limitazioni alla circolazione e le misure di contenimento del contagio, poteva essere concretamente molto difficile rispettare le tempistiche per i pagamenti agevolati previste dalle norme.
- (297) Le attività produttive sono state chiuse in tempi diversi. Per quelle per cui è stata disposta la chiusura avevano tempi diversi per completare le attività ivi compresa la spedizione della merce in giacenza:
- per le attività i cui codici Ateco presenti nell'allegato del DPCM 22.3.2020 il termine era quello delle ore 24:00 del 14 aprile 2020;
 - per le attività con codici Ateco successivamente espunti dall'elenco con il DM MIT 25.3.2020, il termine era fissato a tre giorni dall'adozione del decreto del Ministro dello sviluppo economico che sospende le relative attività.
- (298) L'elenco delle attività indicate dai codici Ateco e quelle inerenti i servizi alla persona indicate in allegato al DPCM 10.4.2020 è **tassativo (salvo filiere autorizzabili)**. Possono restare aperte sole le attività espressamente comprese. Sul tema occorre precisare che:
- se l'impresa ha più attività ma l'attività prevalente non rientra tra i codici ATECO, può continuare ad operare per l'attività secondaria compresa nei codici ATECO del DPCM 10.4.2020. Non occorre, in tal caso, comunicazione al Prefetto in quanto l'attività ricade tra quelle essenziali riportate nell'allegato. Se tuttavia, l'attività principale rappresenta elemento indispensabile del processo produttivo dell'attività secondaria, è necessaria comunicazione al prefetto per continuare a svolgere tale attività non ricompresa fra i codici Ateco ed è proprio sulla verifica di tale rapporto funzionale tra le attività che deve appuntarsi il controllo prefettizio;
 - per le imprese non iscritte al registro delle imprese, la prosecuzione dell'attività è sempre possibile in funzione della corrispondenza tra attività esercitata e contenuto dal codice Ateco. Si ha, infatti, sempre riferimento all'attività effettivamente svolta che deve essere rapoportata val contenuto esplicativo dei codici Ateco espressamente autorizzati dall'allegato 3 del DPCM 10.4.2020. In caso di dubbio, per tali aziende, si può fare riferimento ai codici Ateco risultanti dall'anagrafe tributaria dell'Agenzia delle entrate, indicati come attività primaria o prevalente o secondaria.
- (299) Infatti, avendo l'emergenza COVID-19 una dimensione sovranazionale, come peraltro evidenziato nelle premesse del DPCM 10.4.2020, e non essendoci nel DPCM stesso limiti territoriali alle attività essenziali, comprese quelle necessarie a fronteggiare l'emergenza di cui all'art. 2, c. 5, del DPCM e ai servizi essenziali e di pubblica utilità, le stesse possono essere svolte nei confronti di clienti sia italiani, che stranieri.
- (300) È compresa anche la produzione di prodotti per cosmetici. Le attività di produzione di prodotti cosmetici e per l'igiene personale, infatti, possono proseguire in quanto finalizzate alla commercializzazione di prodotti per l'igiene personale.
- (301) Sul tema specifico, si è precisato che, dopo il DPCM 10.4.2020 (FAQ Governo), possono restare aperte le seguenti attività:
- produzione e commercializzazione di cemento e calcestruzzo.** Sono attività consentite, previa comunicazione al prefetto, se le attività sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività elencate nell'allegato 3 del DPCM 10.4.2020 tra le quali vi sono le opere pubbliche di ingegneria civile (codice Ateco 42) o le attività di smaltimento di rifiuti (codice Ateco 38). Il prefetto può inibire l'ulteriore svolgimento di tali attività, qualora non ne riscontri positivamente l'appartenenza alla filiera;
 - manutenzione dei giardini pubblici o privati.** Il DPCM 10.4.2020 ha espressamente autorizzato le attività contraddistinte dai codici Ateco riportati nell'allegato 3 dello stesso provvedimento, tra cui figura anche il codice 81.30, relativo alla cura e manutenzione del paesaggio. È perciò consentita anche la manutenzione dei giardini privati, così come la cura e manutenzione di parchi e giardini pubblici e di ogni altra area verde pubblica o privata, del paesaggio agrario e rurale, comprese le superfici agricole di limitate dimensioni adibite alle produzioni per autoconsumo;
 - cantieri. I cantieri restano aperti** se riferibili alle attività la cui prosecuzione è esplicitamente autorizzata dal DPCM 10.4.2020 e individuate attraverso il riferimento ai relativi codici Ateco. Infatti, all'interno del codice Ateco 42 rientrano, a titolo esemplificativo, le attività costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali, costruzione di linee ferroviarie e metropolitane, costruzione di ponti e gallerie, costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi, costruzione di opere di pubblica utilità per l'energia elettrica e le telecomunicazioni, la costruzione di opere idrauliche e il completamento di alloggi popolari. Il 19 marzo il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha condiviso con Anas S.p.a., R.F.I., ANCE, Feneal-Uil, Filca-CISL e Fillea-CGIL un apposito protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri edili, a disposizione dal 20 marzo sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e trasporti;
 - attività edilizie strumentali ad attività imprenditoriali legittimate ad esercitare.** È consentito lo svolgimento delle attività riconducibili al codice Ateco 43.2 soltanto nella misura in cui tali attività sono funzionali ad assicurare la continuità di attività imprenditoriali non sospese (ovviamente nel rispetto delle misure di sicurezza sui luoghi di lavoro). Ad es.: opere edili per ospedali o servizi essenziali.
- (302) Per le attività che non possono proseguire, le scorte di magazzino possono essere vendute nei seguenti modi:
- tramite e-commerce, sia in territorio nazionale che all'estero per le imprese che svolgono tale attività;
 - per imprese che non fanno normalmente e-commerce, è comunque consentita, previa comunicazione al prefetto, la spedizione verso terzi (anche clienti abituali) di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.
- Il personale preposto alla gestione del magazzino e alle spedizioni può perciò accedere ai locali dell'impresa. Il DPCM 10.4.2020 consente il commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato a distanza (on line, telefonica, ecc.) con consegna a domicilio, essendo tale modalità di vendita comunque autorizzata, a condizione che rientri tra le modalità di esercizio dell'impresa. Pertanto, non sussistono limiti alle attività delle sole merci già prodotte prima della sospensione.
- (303) Per l'attività della filiera che serve attività non sospese sia a monte (materie prime e semilavorati, servizi accessori) che a valle (commercializzazione e trasporto) si possono trovare 3 diverse circostanze:
- l'attività è compresa in quelle indicate nei codici Ateco permessi (ad esempio trasporto o produzione di prodotti indispensabili) o è produzione a ciclo continuo: può continuare liberamente;
 - l'attività non sta nei codici Ateco ma si riferisce alla produzione di beni per la filiera "garantita": può continuare limitatamente a tale ambito, previa dichiarazione al prefetto e finché non sopravvenga, eventualmente, una diversa valutazione sul punto di quest'ultimo;
 - l'attività non è compresa nei codici Ateco permessi: se deve continuare a produrre, può chiedere deroga al prefetto come nel caso precedente.
- (304) Le filiere ritenute "critiche" possono restare aperte se funzionali ad attività svolte in Italia. Tuttavia, si è precisato (v. FAQ Governo) che se un'attività non critica sta realizzando beni per un ente critico europeo (es. ospedali) può restare comunque aperta.
- (305) L'autorizzazione alla prosecuzione delle attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa nonché delle altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, si estende anche alle filiere che sono a servizio delle predette attività. Tuttavia, in tali casi, è necessaria la preventiva comunicazione al prefetto, che può inibire l'ulteriore svolgimento di tali attività, qualora non ne riscontri positivamente l'appartenenza alla filiera.
- (306) Le attività professionali sottoposte a regimi organizzati in albi ovvero ordini professionali non sono mai state soggette alla sospensione. Di conseguenza, possono operare non solo a quelle attività considerati essenziali ma anche per tutte le attività sospese. Tra essi ci sono certamente, psicologi, medici, notai, avvocati, architetti, ingegneri, geometri, ragionieri, amministratori di condominio, commercialisti, consulenti finanziari, ecc. Lo stesso ragionamento può essere esteso anche per i liberi professionisti non organizzati in albi ma in elenchi: infatti, secondo il DPCM 10.4.2020 prevale la natura dell'attività non la forma con cui la stessa si esercita. Per tutti i liberi professionisti e per i loro dipendenti è tuttavia, è comunque fortemente raccomandato il massimo utilizzo di modalità di "lavoro agile" o lavoro a distanza. Per i loro dipendenti devono essere, inoltre, incentivati le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti, nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva.

novità 20/04/2020 Modificati paragrafi 0041.2, 0041.2.5, 0041.2.6, 0041.2.9 e aggiunte nuove note da 297 a 306.
VIDEO IN LINEA -
IL PUNTO sul COVID-19 del dott. G. Protospataro - 1° video - Circolazione delle persone.